

812.

Allegato A

## DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

### INDICE

|   | PAG. |   | PAG. |
|---|------|---|------|
| <b>Comunicazioni</b> .....  | 3    | (Sezione 5 – Articolo 76, emendamenti ed articoli aggiuntivi) .....                 | 48   |
| Missioni vevoli nella seduta del 16 novembre 2000 .....                             | 3    | (Sezione 6 – Articolo 77, emendamenti, subemendamenti ed articoli aggiuntivi) ..... | 53   |
| Progetti di legge (Annunzio) .....  | 3    | (Sezione 7 – Articolo 78, emendamenti ed articoli aggiuntivi) .....                 | 107  |
| Corte dei conti (Trasmissione di un documento) .....                                | 4    | (Sezione 8 – Articolo 79, emendamenti, subemendamenti ed articoli aggiuntivi) ..... | 117  |
| Documenti ministeriali (Trasmissioni) .....   | 4    | (Sezione 9 – Articolo 74 ed articolo aggiuntivo) .....                              | 122  |
| Autorità per l'energia elettrica e il gas (Trasmissione di un documento) .....      | 5    | (Sezione 10 – Articolo 68, subemendamenti ed articolo aggiuntivo) .....             | 123  |
| Difensore civico regionale (Trasmissione di un documento) .....                     | 6    | (Sezione 11 – Articolo 60 ed emendamenti) .....                                     | 125  |
| Nomine ministeriali (Comunicazioni) .....   | 6    | (Sezione 12 – Articolo 61, emendamenti ed articolo aggiuntivo) .....                | 127  |
| Richieste ministeriali di parere parlamentare .....                                 | 6    | (Sezione 13 – Articolo 62 ed emendamenti) .....                                     | 131  |
| Atti di controllo e di indirizzo .....  | 7    | (Sezione 14 – Articolo 63 ed emendamenti) .....                                     | 132  |
| <b>ERRATA CORRIGE</b> .....   | 7    | (Sezione 15 – Articolo 64, emendamenti ed articolo aggiuntivo) .....                | 133  |
| <b>Disegno di legge n. 7328-bis</b> .....   | 8    | (Sezione 16 – Articolo 65, emendamento ed articolo aggiuntivo) .....                | 139  |
| (Sezione 1 – Articolo 43 ed emendamento) .  | 8    | (Sezione 17 – Articolo 66, subemendamento ed articoli aggiuntivi) .....             | 140  |
| (Sezione 2 – Articolo 53, emendamenti ed articoli aggiuntivi) .....                 | 9    | (Sezione 18 – Articolo 57, emendamenti e subemendamenti) .....                      | 141  |
| (Sezione 3 – Articolo 70, subemendamenti ed articoli aggiuntivi) .....              | 15   |   |      |
| (Sezione 4 – Articolo 75, emendamenti, subemendamenti ed articoli aggiuntivi) ..... | 25   |   |      |

**N. B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.**

## COMUNICAZIONI

**Missioni valevoli  
nella seduta del 16 novembre 2000.**

Acquarone, Amoruso, Bordon, Burani Procaccini, Calzolaio, Cananzi, Caparini, Cardinale, Corleone, D'Amico, Danese, Danieli, Delbono, De Piccoli, Di Nardo, Dini, Fabris, Fassino, Faustinelli, Ferrari, Gambale, Giovanardi, Gnaga, Ladu, La Russa, Maccanico, Maggi, Mangiacavallo, Martinat, Mattioli, Melandri, Micheli, Molgora, Morgando, Nesi, Nocera, Ostillio, Pagano, Paroli, Pecoraro Scanio, Pisanu, Pozza Tasca, Ranieri, Rebecchi, Rebuffa, Rivera, Schietroma, Selva, Sica, Turco, Armando Veneto, Visco.

*(Alla ripresa pomeridiana della seduta).*

Acquarone, Amoruso, Bordon, Burani Procaccini, Caparini, Cardinale, Danieli, Delbono, Di Nardo, Dini, Fabris, Fassino, Faustinelli, Ferrari, Giovanardi, Ladu, La Russa, Maccanico, Martinat, Melandri, Micheli, Molgora, Nesi, Pagliarini, Paroli, Pozza Tasca, Rebuffa, Schietroma, Turco, Armando Veneto, Visco.

**Annunzio di proposte di legge.**

In data 15 novembre 2000 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

SAONARA: « Disposizioni per il completamento del sistema idroviario padano-veneto e per sostenere il trasporto idroviario delle merci » (7432);

NARDINI e LENTI: « Riconoscimento e tutela delle minoranze rom, sinte e caminanti » (7433);

PROCACCI ed altri: « Interventi finalizzati a prevenire la diffusione dell'encefalopatia spongiforme bovina » (7434);

PEZZOLI: « Disposizioni per consentire la ricezione delle sole trasmissioni televisive di emittenti private e per l'esonero dall'obbligo del pagamento del canone pubblico » (7435);

BOATO: « Modifiche all'articolo 7 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di limitazione della ineleggibilità al Parlamento dei presidenti delle province e dei sindaci dei comuni maggiori » (7436);

ASCIERTO: « Modifica all'articolo 16 della legge 28 luglio 1999, n. 266, in materia di alloggi di servizio del personale militare » (7437);

BUTTIGLIONE ed altri: « Disposizioni per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani all'estero » (7438);

CRUCIANELLI: « Delega al Governo per l'istituzione dell'Agenzia nazionale per la sicurezza alimentare, dei cosmetici e dei farmaci » (7439);

CRUCIANELLI: « Istituzione dell'Istituto nazionale per il consumo » (7440).

Saranno stampate e distribuite.

**Trasmissione dalla Corte dei conti.**

La Corte dei conti — sezione del controllo sugli atti del Governo e delle amministrazioni dello Stato — con lettera in data 8 novembre 2000, ha trasmesso, in adempimento al disposto dell'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la deliberazione emessa dalla sezione stessa nell'adunanza del 7 luglio 2000, in merito alla relazione dei magistrati istruttori Longo e Martelli, concernente gli esiti dell'indagine svolta sull'attività dell'amministrazione centrale relativa ai patti territoriali.

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

**Trasmissione dal ministro della pubblica istruzione.**

Il ministro della pubblica istruzione, con lettera dell'8 novembre 2000, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data all'ordine del giorno in Assemblea APOLLONI n. 9/5955/3, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea dal 5 luglio 2000, concernente l'educazione nelle scuole alla salvaguardia dell'ambiente.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il controllo parlamentare ed è trasmessa alle Commissioni VII (Cultura scienza e istruzione) e VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici), competenti per materia.

**Trasmissione dal ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.**

Il ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, con lettera in data 9 novembre 2000, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 30 gennaio 1999 n. 27, la relazione sull'attività svolta nell'anno 1999 dall'Agenzia spaziale italiana (ASI) (doc. XCIV, n. 3).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

**Trasmissioni dal ministro per le politiche comunitarie.**

Il ministro per le politiche comunitarie, con lettere del 9 e del 13 novembre 2000, pervenute alla Camera il 10 e il 14 novembre 2000, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3 della legge 16 giugno 1998, n. 209, i seguenti progetti di atti normativi comunitari, che sono deferiti, ai sensi del comma 1 dell'articolo 127 del regolamento, per l'esame, alle sottoindicate Commissioni competenti per materia nonché, per il parere, alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):

COM (2000) 593 defin. 2000/0248 (CNS) Proposta di decisione del Consiglio che istituisce un meccanismo comunitario o per il coordinamento degli interventi della protezione civile in caso di emergenza (*alla VIII Commissione*);

Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sul riconoscimento reciproco delle decisioni definitive in materia penale (doc. 10829/00 Limite Copen 57) (*alla II Commissione*);

Proposta di regolamento del Consiglio che proroga il programma di incoraggiamento e di scambi destinato agli operatori della giustizia in materia di diritto civile (Grotius-civile) (doc. 11168/00 Limite Justciv 90) (*alla II Commissione*);

Proposta di decisione del Consiglio relativa alla creazione di una rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale (doc. 11547/00 Limite Justciv 96) (*alla II Commissione*);

Iniziativa della repubblica federale tedesca in vista dell'adozione del regolamento del Consiglio relativo alla cooperazione fra i giudici degli Stati membri nel settore dell'assunzione delle prove in materia civile e commerciale (doc. 11808/00 Limite Justciv 103) (*alla II Commissione*);

Programma di misure relative all'attuazione del principio del riconoscimento reciproco delle decisioni in materia civile e commerciale, Seconda versione riveduta (doc. 10593/2/00 Rev 2) (*alla II Commissione*);

Iniziativa della repubblica francese in vista dell'adozione del regolamento del Consiglio relativo all'esecuzione reciproca delle decisioni in materia di diritto di visita ai figli minori (doc. 9735/00) (*alla II Commissione*).

Il Ministro per le politiche comunitarie, con lettera del 13 novembre 2000, ha trasmesso altresì, ai sensi dell'articolo 3 della legge 16 giugno 1998, n. 209, il seguente progetto di atto normativo comunitario, che è già stato deferito, il 16 febbraio 2000, ai sensi del comma 1 dell'articolo 127 del regolamento, per l'esame, alla II Commissione (Giustizia) nonché, per il parere, alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea);

Proposta di regolamento (CE) del Consiglio concernente la competenza giurisdizionale nonché il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (doc. 10742/99).

Il ministro per le politiche comunitarie, con lettera in data 13 novembre 2000, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3 della legge 16 giugno 1998, n. 209, e secondo quanto previsto dalla mozione n. 1-00439, approvata dall'Assemblea il 5 luglio 2000, i seguenti atti comunitari:

programma di misure per l'attuazione del reciproco riconoscimento delle decisioni penali (doc. 9737/4/00);

progetto di decisione quadro del Consiglio intesa a rafforzare il quadro penale per la repressione del favoreggiamento dell'ingresso e del soggiorno illegali (doc. 12025/00);

iniziativa della repubblica francese riguardante l'adozione della direttiva del

Consiglio volta a definire il favoreggiamento dell'ingresso, della circolazione e del soggiorno illegali (doc. 12026/00);

progetto di direttiva del Consiglio relativa all'armonizzazione delle sanzioni comminate ai vettori che trasportano nel territorio degli Stati membri cittadini di paesi terzi sprovvisti dei documenti necessari per l'ammissione (doc. 12488/00);

iniziativa della repubblica francese in vista dell'adozione di una direttiva del Consiglio relativa al riconoscimento reciproco delle decisioni di allontanamento dei cittadini di paesi terzi (doc. 11384/00);

proposta di regolamento del Consiglio che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo. Entrata in vigore differita (doc. 12570/00);

nuove funzionalità per il SIS II (doc. 12400/00);

condizioni di accoglienza dei richiedenti asilo (doc. 12431/00);

progetto di decisione del Consiglio relativa alla piena applicazione dell'*acquis* di Schengen negli Stati nordici (doc. 11107/5/00 Rev 5).

Tali atti sono deferiti, d'intesa con il Presidente del Senato, al Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione ed il funzionamento della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen e di vigilanza sull'attività dell'unità nazionale Europol.

#### **Trasmissione dall'Autorità per l'energia e il gas.**

Il presidente dell'Autorità per l'energia e il gas, con lettera in data 14 novembre 2000, ha trasmesso due documenti relativi a:

criteri per la determinazione delle tariffe per l'attività di distribuzione del gas

e per la fornitura del gas ai clienti del mercato vincolato;

tariffe per l'utilizzo delle attività di trasporto e dispacciamento, di stoccaggio e dei terminali di gnl del sistema nazionale del gas.

I suddetti documenti sono deferiti alla X Commissione permanente (Attività produttive).

#### **Trasmissione da un difensore civico regionale.**

Il difensore civico della regione Sardegna, con lettera in data 7 novembre 2000, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, della legge 15 maggio 1997, n. 127, la relazione sull'attività svolta dallo stesso difensore civico nell'anno 1999 (doc. CXXVIII, n. 3/7).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

#### **Comunicazioni di nomine ministeriali.**

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 8 novembre 2000, ha inviato, ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni, la comunicazione relativa al conferimento dell'incarico di direttore generale della direzione centrale per gli affari generali e per l'amministrazione del personale della direzione generale degli affari generali e del personale nell'ambito del Ministero delle finanze, al dottor Antonio TAGLIAFERRI.

Tale comunicazione è stata trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla VI Commissione (Finanze).

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 13 novembre 2000, ha inviato, ai sensi dell'articolo 19, comma 9,

del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, successive modificazioni, la comunicazione relativa al conferimento dell'incarico di capo del servizio centrale del provveditorato generale dello Stato, nell'ambito del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, al dottor Luigi FIORENTINO.

Tale comunicazione è stata trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla V Commissione (Bilancio).

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 13 novembre 2000, ha inviato, ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni, la comunicazione relativa al conferimento dell'incarico di coordinatore dell'ufficio per le attività giuridiche e le attività internazionali (ufficio III) del dipartimento per gli affari regionali, nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri, al dottor Walter MEGNA.

Tale comunicazione è stata trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla III Commissione (Affari esteri).

#### **Richieste ministeriali di parere parlamentare.**

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 15 novembre 2000, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 20, comma 8, allegato 1, n. 35, della legge 15 marzo 1997, n. 59, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di regolamento di semplificazione recante modifica al decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 351, in materia di cessazione dal servizio e di trattamento di quiescenza del personale della scuola.

Tale richiesta è deferita, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla XI Commissione permanente (Lavoro), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 16 dicembre 2000.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 15 novembre 2000, ha trasmesso, ai sensi dall'articolo 20, comma 8, allegato 1, n. 62, della legge 15 marzo 1997, n. 59, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di regolamento per la semplificazione del procedimento per la concessione di contributi per la promozione degli investimenti esteri in Italia.

Tale richiesta è deferita, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla X Commissione permanente (Attività produttive), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 16 dicembre 2000.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 15 novembre 2000, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e dell'articolo 1, allegato 1, n. 34, della legge 8 marzo 1999, n. 50, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di regolamento

per la semplificazione del procedimento relativo alla alienazione di beni mobili dello Stato.

Tale richiesta è deferita, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla VI Commissione permanente (Finanze), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 16 dicembre 2000.

#### **Atti di controllo e di indirizzo.**

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

#### *ERRATA CORRIGE*

Nell'*Allegato A* al resoconto della seduta del 15 novembre 2000, pagina 59, prima colonna, sopprimere la nona riga; dopo la diciottesima riga aggiungere la dicitura (*Approvato*).

**DISEGNO DI LEGGE: DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2001) (7328-BIS)**

**(A.C. 7328-bis – sezione 1)**

**ARTICOLO 43 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 43.

*(Spese per l'energia elettrica, postali  
e per combustibili).*

1. Le regioni, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adottano gli specifici atti di programmazione di cui all'articolo 14, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.

2. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica promuove la costituzione dei consorzi di cui all'articolo 25 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, ai quali le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, aderiscono con le modalità stabilite dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri emanata ai sensi dell'articolo 25 della predetta legge n. 488 del 1999. Le amministrazioni che non sono in possesso dei requisiti indicati dal decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, per la partecipazione a tali consorzi adeguano le caratteristiche della fornitura di energia elettrica alle proprie effettive esigenze e, comunque, secondo quanto indicato dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica con proprio decreto.

3. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è stabilita l'introduzione di nuove modalità di invio e consegna dei mezzi di pagamento delle pensioni

e degli assegni congeneri a carico del bilancio dello Stato, ivi compresi gli assegni di conto corrente postale di serie speciale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1986, n. 429.

4. Al fine di ridurre la spesa per l'approvvigionamento di combustibili e di utilizzare impianti e/o combustibili a basso impatto ambientale per il riscaldamento degli immobili, le pubbliche amministrazioni provvedono alla riconversione degli impianti di riscaldamento direttamente ovvero mediante le convenzioni di cui ai precedenti articoli.

5. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'ambiente identifica gli impianti ed i combustibili a basso tenore inquinante e a basso costo promuovendone l'utilizzo.

**EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 43 DEL DISEGNO DI LEGGE:**

ART. 43.

*(Spese per l'energia elettrica, postali e  
per combustibili).*

*Aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

6. Il competente Ministero non darà seguito al recupero di imposta e relativi accessori per quanto attiene ad introiti tributari, a qualunque titolo dovuti e comunque denominati, derivanti dall'esercizio di servizi elettrici gestiti direttamente dai comuni e ceduti a terzi gestori. Gli enti locali interessati ai benefici di cui al precedente periodo dovranno presentare apposita istanza di estinzione del debito al

competente Ministero entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

7. Agli utenti collegati a reti di teleriscaldamento alimentata da biomassa devono intendersi applicabili le stesse agevolazioni previste per l'utilizzazione di energia geotermica, secondo analoghe modalità.

Limite di spesa 3 miliardi complessivi:

2001: 2.500;

a regime: 500.

**Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.**

*(Approvato)*

**43. 1. (Nuova formulazione) (ex 41. 1).**  
Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.

*(A.C. 7328-bis - sezione 52)*

**ARTICOLO 53 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

**ART. 53.**

*(Disposizioni in materia di politiche sociali).*

1. Nei limiti di lire 350 miliardi per l'anno 2001 e di lire 450 miliardi per l'anno 2002 e fino alla data del 31 dicembre 2002:

a) i comuni individuati ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 18 giugno 1998, n. 237, sono autorizzati, nell'ambito della disciplina prevista dal predetto decreto legislativo, a proseguire l'attuazione dell'istituto del reddito minimo d'inserimento;

b) la disciplina dell'istituto del reddito minimo di inserimento di cui al citato decreto legislativo n. 237 del 1998 si applica anche ai comuni sottoscrittori compresi nei territori per i quali sono stati approvati, alla data del 30 giugno 2000, i patti territoriali di cui all'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, e che

comprendono comuni già individuati ai sensi dell'articolo 4 del predetto decreto legislativo n. 237 del 1998.

2. Dopo il comma 4 dell'articolo 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53, è aggiunto il seguente:

« 4-bis. La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre o, dopo la loro scomparsa, uno dei fratelli o delle sorelle conviventi di soggetto con *handicap* in situazione di gravità di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge medesima, che abbia fruito per almeno cinque anni dei benefici di cui all'articolo 33, commi 1, 2 e 3, della suddetta legge per l'assistenza del figlio, ha diritto a fruire del congedo di cui al comma 2 del presente articolo entro sessanta giorni dalla richiesta. Durante il periodo di congedo, il richiedente ha diritto a percepire l'ultima retribuzione e il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa; la retribuzione e la contribuzione figurativa spettano fino ad un importo complessivo massimo di lire 70 milioni annue per il congedo di durata annuale. Detto importo è rivalutato annualmente, a decorrere dall'anno 2002, sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. Il congedo fruito ai sensi del presente comma alternativamente da entrambi i genitori non può superare la durata complessiva di due anni; durante il periodo di congedo entrambi i genitori non possono fruire dei benefici di cui all'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 ».

3. A decorrere dall'anno 2002, ai lavoratori sordomuti di cui all'articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381, nonché agli invalidi per qualsiasi causa, ai quali è stata riconosciuta un'invalidità superiore al 74 per cento o ascritta alle prime quattro categorie della tabella A allegata al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come sostituita dalla tabella A allegata al decreto del Presidente della Re-

pubblica 30 dicembre 1981, n. 834, e successive modificazioni, è riconosciuto, a loro richiesta, per ogni anno di servizio presso pubbliche amministrazioni o aziende private effettivamente svolto, il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa utile ai soli fini del diritto alla pensione e dell'anzianità contributiva; il beneficio è riconosciuto fino al limite massimo di cinque anni di contribuzione figurativa.

4. Il comma 3 dell'articolo 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è sostituito dal seguente:

« 3. L'assegno di cui al comma 1 è corrisposto integralmente, per un ammontare di 200.000 lire mensili e per 13 mensilità, per i valori dell'ISE del beneficiario inferiori o uguali alla differenza tra il valore dell'ISE di cui al comma 1 e il predetto importo dell'assegno su base annua. Per valori dell'ISE del beneficiario compresi tra la predetta differenza e il valore dell'ISE di cui al comma 1 l'assegno è corrisposto in misura pari alla differenza tra l'ISE di cui al comma 1 e quello del beneficiario, e per importi annui non inferiori alle 20.000 lire ».

5. L'assegno di cui all'articolo 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, come ulteriormente modificato dal presente articolo, è concesso, nella misura e alle condizioni previste dal medesimo articolo 65 e dalle relative norme di attuazione, ai nuclei familiari di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni, nei quali sia presente il richiedente, cittadino italiano o comunitario, residente nel territorio dello Stato, e tre minori di anni 18 conviventi con il richiedente, che siano figli del richiedente medesimo o del coniuge o da essi ricevuti in affidamento preadottivo.

6. Le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 sono efficaci per gli assegni da concedere per l'anno 2001.

7. La potestà concessiva degli assegni di cui agli articoli 65 e 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, può essere esercitata dai comuni anche in forma associata o me-

diate un apposito servizio comune, ovvero dall'INPS, a seguito della stipula di specifici accordi tra i comuni e l'Istituto medesimo; nell'ambito dei suddetti accordi, sono definiti, tra l'altro, i termini per la conclusione del procedimento, le modalità dell'istruttoria delle domande e dello scambio, anche in via telematica, dei dati relativi al nucleo familiare e alla situazione economica dei richiedenti, nonché le eventuali risorse strumentali e professionali che possono essere destinate in via temporanea dai comuni all'INPS per il più efficiente svolgimento dei procedimenti concessori.

8. Le disposizioni dell'articolo 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, si interpretano nel senso che il diritto a percepire l'assegno spetta al richiedente convivente con i tre figli minori, che ne abbia fatta annualmente domanda nei termini previsti dalle disposizioni di attuazione.

9. Le disposizioni dell'articolo 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e dell'articolo 49, comma 8, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, si interpretano nel senso che ai trattamenti previdenziali di maternità-corrispondono anche i trattamenti economici di maternità erogati ai sensi dell'articolo 13, secondo comma, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e successive modificazioni, nonché gli altri trattamenti economici di maternità corrisposti da datori di lavoro non tenuti al versamento dei contributi di maternità.

10. Il Fondo nazionale per le politiche sociali, disciplinato dall'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, è incrementato di lire 350 miliardi per l'anno 2001 e di lire 430 miliardi per l'anno 2002.

11. Una quota del Fondo di cui al comma 10, nel limite massimo di 10 miliardi annue, è destinata al sostegno dei servizi di telefonia rivolti alle persone anziane, attivati da associazioni di volontariato e da altri organismi senza scopo di lucro con comprovata esperienza nel settore dell'assistenza agli anziani, che garantiscano un servizio continuativo per tutto l'anno e l'assi-

stenza alle persone anziane per la fruizione degli interventi e dei servizi pubblici presenti nel territorio. Un'ulteriore quota del medesimo Fondo, nel limite massimo di lire 20 miliardi, è destinata al cofinanziamento delle iniziative sperimentali, promosse dagli enti locali entro il 30 settembre 2000, per la realizzazione di specifici servizi di informazione sulle attività e sulla rete dei servizi attivati nel territorio in favore delle famiglie. Il Ministro per la solidarietà sociale con propri decreti definisce i criteri, i requisiti, le modalità e i termini per la concessione, l'erogazione e la revoca dei contributi di cui al primo e secondo periodo del presente comma, nonché per la verifica delle attività svolte.

13. Nell'anno 2001, al fondo di cui all'articolo 17, comma 2, della legge 3 agosto 1998, n. 269, è attribuita una somma di 20 miliardi di lire, ad incremento della quota prevista dal citato comma 2, per il finanziamento di specifici programmi di prevenzione, assistenza e recupero psicoterapeutico dei minori vittime dei reati ivi previsti. Il Ministro per la solidarietà sociale, sentiti i Ministri dell'interno, della giustizia e della sanità, provvede con propri decreti, sulla base delle risorse disponibili, alla definizione dei programmi di cui al citato articolo 17, comma 2, della legge 3 agosto 1998, n. 269, delle condizioni e modalità per l'erogazione dei finanziamenti e per la verifica degli interventi.

13. I comuni di cui all'articolo 1, comma 2, secondo periodo, della legge 28 agosto 1997, n. 285, successivamente all'attribuzione delle quote del Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza loro riservate, sono autorizzati a disporre sui fondi assegnati anticipazioni fino al 40 per cento del costo dei singoli interventi attuati in convenzione con terzi.

14. Con effetto dal 1° gennaio 2001 il Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è determinato dagli

stanziamenti previsti per gli interventi disciplinati dalle seguenti disposizioni legislative, e successive modificazioni:

a) testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;

b) legge 19 luglio 1991, n. 216;

c) legge 11 agosto 1991, n. 266;

d) legge 5 febbraio 1992, n. 104;

e) decreto-legge 27 maggio 1994, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 1994, n. 465;

f) legge 28 agosto 1997, n. 284;

g) legge 28 agosto 1997, n. 285;

h) legge 23 dicembre 1997, n. 451;

i) articolo 59, comma 47, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

l) legge 21 maggio 1998, n. 162;

m) decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

n) legge 3 agosto 1998, n. 269;

o) legge 15 dicembre 1998, n. 438;

p) articoli 65 e 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448;

q) legge 31 dicembre 1998, n. 476;

r) legge 18 febbraio 1999, n. 45.

15. Le risorse afferenti alle disposizioni indicate al comma 14, lettere a), d), f), g), l), m), r), sono ripartite in unica soluzione, sulla base della vigente normativa, fra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano con decreto annuale del Ministro per la solidarietà sociale.

16. Alla legge 23 dicembre 1998, n. 407, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, dopo le parole: « nonché ai superstiti delle vittime di azioni terroristiche » sono inserite le seguenti: « e della criminalità organizzata »;

b) all'articolo 4, comma 1, dopo le parole: « nonché agli orfani e ai figli delle

vittime del terrorismo» sono inserite le seguenti: « e della criminalità organizzata ».

**EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 53 DEL DISEGNO DI LEGGE**

**ART. 53.**

*Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:*

13-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 15, comma 1, capoverso gas metano per combustione per usi civili, lettere a), b) e c), della presente legge si estendono per le stesse finalità alle associazioni senza scopo di lucro che gestiscono le comunità di recupero dei tossicodipendenti.

*Conseguentemente, all'articolo 80, alla Tabella A, alla voce Ministero del bilancio, del tesoro e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:*

2001: — 100.000;

2002: — 75.000;

2003: — 50.000.

**53. 103** (ex 50. 27). Burani Procaccini.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

17. La speciale indennità concessa al solo titolo della minorazione ai cittadini riconosciuti ciechi, con residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione, a norma dell'articolo 3 della legge 21 novembre 1988, n. 508, a decorrere dal 1° gennaio 2001 viene elevata a lire 200 mila mensili e a decorrere dal 1 gennaio 2002 viene equiparata all'indennità di comunicazione al solo titolo della minorazione concessa ai sordi prelinguali a norma dell'articolo 4

della citata legge n. 508, e successive modificazioni e integrazioni.

**Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza nazionale.**

**53. 128.** (ex 50. 109) Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Proietti, Paolone.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

17. All'articolo 3, comma 11-ter della legge 7 agosto 1990, n. 250, dopo le parole: « o dagli stessi soggetti che la controllano » sono aggiunte le seguenti: « non devono considerarsi imprese collegate o controllate tra loro le cooperative che nei rispettivi statuti contengano l'rinuncia allo scopo di lucro o il divieto alla distribuzione di dividendi o riserve ».

**Segue compensazione del Gruppo UDEUR**

**53. 129.** (ex 50. 110) Manzione, Apolloni, De Franciscis, Miraglia Del Giudice, Ricci.

*Dopo l'articolo 53 aggiungere il seguente:*

**ART. 53-bis.**

1. L'articolo 12, comma 3, della legge 20 ottobre 1990, n. 302, è sostituito dai seguenti:

« 3. Gli importi già corrisposti a titolo di speciale elargizione di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466, e successive modificazioni, sono soggetti a riliquidazione con le stesse modalità previste dall'articolo 1 della legge 4 dicembre 1981, n. 720, tenuto conto dell'aumento previsto dall'articolo 2 della presente legge.

3-bis. I benefici di cui alla presente legge, in assenza dei soggetti indicati al primo comma dell'articolo 6 della legge 13 agosto 1980, n. 466, competono, nell'ordine, ai seguenti soggetti, in quanto unici superstiti: agli orfani, ovvero ai fratelli e alle sorelle, o, infine, agli ascendenti in linea retta, anche se non conviventi e non a carico. »

*Conseguentemente, all'articolo 80, alla tabella A, alla voce Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare la seguente variazione:*

2001: — 2.000.

**53. 01.** (ex 50. 02). Sabattini, Jervolino Russo, Boato, Scoca, Orlando, Palma, Moroni, Crema.

*Dopo l'articolo 53 aggiungere il seguente:*

« ART. 53-bis.

1. I benefici previsti dalla legge 20 ottobre 1990, n. 302, e dalla legge 23 novembre 1998, n. 407, in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata si applicano a decorrere dal 1° gennaio 1961 ».

*Conseguentemente, all'articolo 80, alla tabella A, alla voce Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:*

2001: — 1.000;

2002: — 600;

2003: — 600.

**53. 02.** (ex 50. 03). Boato, Sabattini, Jervolino Russo, Scoca, Orlando, Palma, Moroni, Crema.

*Dopo l'articolo 53 aggiungere il seguente:*

« ART. 53-bis.

1. Il Ministero dell'interno e le altre amministrazioni interessate sono autorizzati ad assicurare, nell'ambito e nei limiti delle rispettive dotazioni di bilancio, al personale di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466, ferito nell'adempimento del dovere a causa di azioni criminose, ed ai superstiti dello stesso personale, ucciso nelle medesime circostanze, la parità di trattamento rispetto ai destinatari della legge 23 novembre 1998, n. 407.

2. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 5.000 milioni a decorrere dal 2001. »

*Conseguentemente, all'articolo 80, alla tabella A, alla voce Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:*

2001: — 5.000;

2002: — 5.000;

2003: — 5.000.

**53. 03.** (ex 50. 04) Sabattini, Orlando, Boato, Jervolino Russo, Scoca, Palma, Crema, Moroni.

*Dopo l'articolo 53, aggiungere il seguente:*

ART. 53-bis. 1. — I trattamenti previsti dalla legge 23 novembre 1998, n. 407, si applicano al personale delle forze armate e delle forze di polizia ferito in occasione di azioni criminose nonché ai superstiti dello stesso personale deceduto nelle medesime circostanze.

*Conseguentemente, all'articolo 80, Tabella A, alla voce Ministero dell'interno, apportare le seguenti variazioni:*

2001: — 5.500;

2002: — 11.500;

2003: — 11.500.

**53. 026** (già 53. 117.) Frattini.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

« Gli istituti previsti dalla legge 23 novembre 1998, n. 407 sono estesi anche al personale delle Forze Armate, delle Forze di Polizia e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco deceduto o rimasto infortunato in seguito ad atti di criminalità ».

*Di conseguenza all'articolo 80, Tabella A, alla voce Ministero dell'interno, apportare le seguenti variazioni:*

2001: — 3000;

2002: — 3000;

2003: — 3000.

**53. 025.** Palma, Jervolino Russo, Massa, Boato, Crema, Moroni, Scoca, Sabattini, Orlando, Nardini, Lucidi.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 53. 027 DEL GOVERNO

*Dopo il primo capoverso aggiungere il seguente:* I termini di cui all'articolo 2 della legge 25 gennaio 1999, n. 44, sono fissati al 1 gennaio 1986.

**0. 53. 027. 1.** Bono.

*Dopo il comma 3 dell'articolo 53-bis, aggiungere il seguente comma:*

4. I benefici previsti dalla legge 20 ottobre 1990, n. 302 e dalla legge 23 novembre 1998, n. 407, in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata si applicano a decorrere dal 1° gennaio 1967.

**0. 53. 027. 2.** Boato, Paissan, Jervolino Russo, Sabattini, Scoca, Orlando, Palma, Moroni, Crema.

**(Approvato)**

*All'articolo 53 è aggiunto il seguente:*

Art. 53-bis.

1. Al personale di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466, ferito nell'adempimento del dovere a causa di azioni criminose, ed ai superstiti dello stesso personale, ucciso nelle medesime circostanze, nonché ai destinatari della legge 20 ottobre 1990, n. 302, è assicurata, a decorrere dal 1° gennaio 1990, l'applicazione dei benefici previsti dalla predetta legge n. 302 del 1990 e dalla legge 23 novembre 1998, n. 407.

2. Non sono ripetibili le somme già corrisposte dal Ministero dell'interno a ti-

tolo di risarcimento dei danni, in esecuzione di sentenze, anche non definitive, in favore delle persone fisiche costituite nei procedimenti penali riguardanti il gruppo criminale denominato « Banda della uno bianca ». Il Ministero dell'interno è autorizzato, fino al limite complessivo di 6.500 milioni di lire, a definire consensualmente, anche in deroga alle disposizioni di legge in materia ogni altra lite in corso con le persone fisiche danneggiate dai fatti criminali commessi dagli appartenenti al medesimo gruppo criminale.

3. Gli importi già corrisposti a titolo di speciale elargizione di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466, e successive modificazioni, ai superstiti di atti di terrorismo, che per effetto di ferite o lesioni abbiano subito una invalidità permanente non inferiore all'80 per cento della capacità lavorativa o che comunque abbia comportato la cessazione dell'attività lavorativa, sono soggetti a riliquidazione tenendo conto dell'aumento previsto dall'articolo 2 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, i benefici di cui alla legge 20 ottobre 1990, n. 302, spettanti ai familiari delle vittime di atti di terrorismo, in assenza dei soggetti indicati al primo comma dell'articolo 6 della legge 13 agosto 1980, n. 466, competono, nell'ordine, ai seguenti soggetti in quanto unico superstiti: orfani, fratelli o sorelle o infine ascendenti in linea retta, anche se non conviventi e non a carico ».

*Conseguentemente all'articolo 80, Tabella A, apportare le seguenti variazioni (in miliardi):*

Ministero interno:

2001: — 10;  
2002: — 5;  
2003: —.

Min. della giustizia:

2001: — 23;  
2002: — 5;  
2003: —.

**53. 027.** Governo.

**(Approvato)**

*Dopo l'articolo 53 aggiungere il seguente:*

« ART. 53-bis.

1. Le somme già corrisposte dal Ministero dell'interno a titolo di risarcimento dei danni, in esecuzione di sentenze anche non definitive, in favore delle persone fisiche costituite nei procedimenti penali riguardanti il gruppo criminale denominato « banda della Uno bianca » non sono ripetibili.

2. Il Ministero dell'interno è autorizzato, fino al limite complessivo di 6.500 milioni di lire a definire consensualmente, anche in deroga alle disposizioni di legge in materia, ogni altra lite in corso con le persone fisiche costituire parti civili o comunque danneggiate dai fatti criminosi commessi dagli appartenenti al gruppo criminale di cui al comma 1. »

*Conseguentemente, all'articolo 80, alla tabella A, alla voce Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:*

2001: — 1.500;

2002: — 2.500;

2003: — 2.500.

**53. 04.** (ex 50. 05) Jervolino Russo, Sabbatini, Palma, Boato, Scoca, Orlando, Crema, Moroni.

**(A.C. 7328-bis — sezione 3)**

**ARTICOLO 70 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

**ART. 70.**

*(Misure per favorire l'emersione del lavoro irregolare, il rafforzamento dell'ispettorato del lavoro e altre disposizioni di riorganizzazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale).*

1. All'articolo 63, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: « al 31 dicembre 2000 » sono sostituite dalle seguenti: « per il pe-

riodo di un anno a decorrere dalla data di rilascio dell'autorizzazione della Commissione delle Comunità europee »;

b) le parole da: « nel limite massimo di lire 150 miliardi » fino a: « 2002 » sono sostituite dalle seguenti: « nonché la relativa decorrenza, condizione e modalità di erogazione nel limite massimo di lire 200 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003, e di lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006 ».

2. All'articolo 78 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3, la parola: « nove » è sostituita dalla seguente: « dieci », dopo le parole: « della programmazione economica, » è inserita la seguente: « due » e, in fine, è aggiunto il seguente periodo: « Per il funzionamento del Comitato è autorizzata la spesa di lire 1000 milioni a decorrere dall'anno 2001 »;

b) al comma 4, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: « A tale fine le commissioni possono affidare l'incarico di durata non superiore a quindici mesi, rinnovabile una sola volta per una durata non superiore a quella iniziale e comunque non oltre il 31 dicembre 2003, a soggetto dotato di idonea professionalità, previo parere favorevole espresso dal Comitato di cui al comma 3 che provvede, altresì, a verificare e valutare periodicamente l'attività svolta dal tutore, segnalandone l'esito alla rispettiva commissione per l'adozione delle conseguenti determinazioni; per la relativa attività è autorizzata la spesa di lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003; qualora la commissione non sia costituita o operante, all'affidamento dell'incarico e all'adozione di ogni altra relativa determinazione provvede direttamente il Comitato di cui al comma 3 »;

c) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 5-bis. All'onere per il funzionamento del Comitato di cui al comma 3 e a quello relativo agli incarichi di tutore di cui al comma 4 si provvede mediante ri-

duzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 66, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144 ».

3. I soggetti che non provvedono entro il termine stabilito al pagamento dei contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali, ovvero vi provvedono in misura inferiore a quella dovuta, sono tenuti:

a) nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti; la sanzione civile non può essere superiore al 40 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge;

b) in caso di evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al 30 per cento; la sanzione civile non può essere superiore al 60 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge. Qualora la denuncia della situazione debitoria sia effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e comunque entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi e semprechè il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro trenta giorni dalla denuncia stessa, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti; la sanzione civile non può essere superiore al 40 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge;

c) dopo il raggiungimento del tetto massimo delle sanzioni civili nelle misure previste alle lettere a) e b), senza che si sia provveduto all'integrale pagamento del dovuto, sul debito contributivo maturano interessi nella misura degli interessi di mora di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre

1973, n. 602, come sostituito dall'articolo 14 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.

4. Nei casi di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo, successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa, semprechè il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro il termine fissato dagli enti impositori, si applica una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti; la sanzione civile non può essere superiore al 40 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge.

5. Le amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e gli enti locali sono esonerati dal pagamento delle sanzioni civili, delle sanzioni amministrative e degli interessi di cui ai commi 3 e 4.

6. Ferme restando le sanzioni penali, sono abolite tutte le sanzioni amministrative relative a violazioni in materia di previdenza e assistenza obbligatorie consistenti nell'omissione totale o parziale del versamento di contributi o premi o dalle quali comunque derivi l'omissione totale o parziale del versamento di contributi o premi, ai sensi dell'articolo 35, commi secondo e terzo, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

7. Nei casi di tardivo pagamento dei contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali, per i quali non si fa luogo all'applicazione delle sanzioni civili e interessi di mora di cui al comma 3 del presente articolo e previgente normativa in materia sanzionatoria, non possono essere richiesti gli interessi previsti dall'articolo 1282 del codice civile.

8. I pagamenti effettuati per contributi sociali obbligatori ed accessori a favore degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza ed assistenza non sono soggetti all'azione revocatoria di cui all'articolo 67 delle disposizioni approvate con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

9. Fermo restando l'integrale pagamento dei contributi e dei premi dovuti alle gestioni previdenziali e assistenziali, i consigli di amministrazione degli enti impositori, sulla base di apposite direttive emanate da parte del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, fissano criteri e modalità per la riduzione delle sanzioni civili di cui al comma 3 fino alla misura degli interessi legali, nei seguenti casi: *a)* nei casi di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti ovvero sopravvenuti diversi orientamenti giurisprudenziali o determinazioni amministrative sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo successivamente riconosciuto in sede giurisdizionale o amministrativa in relazione alla particolare rilevanza delle incertezze interpretative che hanno dato luogo alla inadempienza e nei casi di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, derivanti da fatto doloso del terzo denunciato, entro il termine di cui all'articolo 124, primo comma, del codice penale, all'autorità giudiziaria; *b)* per le aziende in crisi per le quali siano stati adottati i provvedimenti previsti dalla legge 12 agosto 1977, n. 675, dalla legge 5 dicembre 1978, n. 787, dal decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, e dalla legge 23 luglio 1991, n. 223, e comunque in tutti i casi di crisi, riconversione o ristrutturazione aziendale che presentino particolare rilevanza sociale ed economica in relazione alla situazione occupazionale locale ed alla situazione produttiva del settore, comprovati dalla Direzione provinciale del lavoro — Servizio ispezione del lavoro territorialmente competente, e, comunque, per periodi contributivi non superiori a quelli stabiliti dall'articolo 1, commi 3 e 5, della citata legge n. 223 del 1991, con riferimento alla concessione per i casi di crisi aziendali, di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale. In attesa della fissazione da parte dei medesimi consigli di amministrazione dei criteri e modalità di

riduzione delle sanzioni civili di cui al comma 3 per i casi di cui alle lettere *a)* e *b)*, resta fermo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 224, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Resta altresì fermo quanto stabilito dall'articolo 1, commi 220 e 221, della predetta legge n. 662 del 1996 in materia di riduzione delle sanzioni civili di cui al comma 3 rispettivamente nelle ipotesi di procedure concorsuali e nei casi omesso o ritardato pagamento dei contributi o premi da parte di enti non economici e di enti, fondazioni e associazioni non aventi fini di lucro.

10. Nei casi previsti dal comma 9, lettera *a)*, il pagamento rateale di cui all'articolo 2, comma 11, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, può essere consentito fino a sessanta mesi, previa autorizzazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e sulla base dei criteri di eccezionalità ivi previsti.

11. Per i crediti in essere e accertati al 30 settembre 2000 le sanzioni sono dovute nella misura e secondo le modalità fissate dai commi 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223 e 224 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Il maggior importo versato, pari alla differenza fra quanto dovuto ai sensi del presente comma e quanto calcolato in base all'applicazione dei commi da 3 a 10 del presente articolo, costituisce un credito contributivo nei confronti dell'ente previdenziale che potrà essere posto a conguaglio ratealmente nell'arco di un anno, tenendo conto delle scadenze temporali previste per il pagamento dei contributi e premi assicurativi correnti, secondo modalità operative fissate da ciascun ente previdenziale.

12. L'articolo 37 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è sostituito dal seguente:

« ART. 37 — (*Omissione o falsità di registrazione o denuncia obbligatoria*) — 1. Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il datore di lavoro che, al fine di non

versare in tutto o in parte contributi e premi previsti dalle leggi sulla previdenza e assistenza obbligatorie, omette una o più registrazioni o denunce obbligatorie, ovvero esegue una o più denunce obbligatorie in tutto o in parte non conformi al vero, è punito con la reclusione fino a due anni quando dal fatto deriva l'omesso versamento di contributi e premi previsti dalle leggi sulla previdenza e assistenza obbligatorie per un importo mensile non inferiore al maggior importo fra cinque milioni mensili e il cinquanta per cento dei contributi complessivamente dovuti.

2. Fermo restando l'obbligo dell'organo di vigilanza di riferire al pubblico ministero la notizia di reato ai sensi dell'articolo 37 del codice di procedura penale, qualora l'evasione accertata formi oggetto di ricorso amministrativo o giudiziario il procedimento penale è sospeso dal momento dell'iscrizione della notizia di reato nel registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale, fino al momento della decisione dell'organo amministrativo e/o giudiziario di primo grado.

3. La regolarizzazione dell'inadempienza accertata, anche attraverso dilazione, estingue il reato.

4. Entro novanta giorni l'ente impositore è tenuto a dare comunicazione all'autorità giudiziaria dell'avvenuta regolarizzazione o dell'esito del ricorso amministrativo o giudiziario ».

#### SUBEMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 70 DEL DISEGNO DI LEGGE

*Dopo l'articolo 70, aggiungere il seguente:*

ART. 70-bis. (Indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale) - 1. Nei confronti di coloro che siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a) e b) del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207 si fa luogo all'indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale anche nel caso in cui la cancel-

lazione dal registro degli esercenti il commercio sia stata effettuata in data successiva alla presentazione della domanda dell'indennizzo e comunque prima della concessione dell'indennizzo stesso ».

**70. 03.** (ex 65. 0. 14) Alessandro Rubino, Possa, Conte, Scaltritti.

*Dopo l'articolo 70, aggiungere il seguente:*

ART. 70-bis. (Indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale) - 1. Nei confronti di coloro che siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a) e b) del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207 si fa luogo all'indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale anche nel caso in cui la cancellazione dal registro degli esercenti il commercio sia stata effettuata in data successiva alla presentazione della domanda dell'indennizzo e comunque prima della concessione dell'indennizzo stesso.

**70. 05.** (ex 65. 0. 10) Mazzocchi, Pezzoli, Bono.

**(Approvato)**

*Dopo l'articolo 70, aggiungere il seguente:*

ART. 70-bis. (Potenziamento dell'attività ispettiva). - 1. L'articolo 79, comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 è sostituito dal seguente:

« 2. Al medesimo fine di cui al comma 1 una quota pari al 10 per cento dell'importo proveniente dalla riscossione delle sanzioni penali e amministrative comminate dalle direzioni provinciali del lavoro - servizio ispezione del lavoro per le violazioni delle leggi sul lavoro è destinata per il 50 per cento a corsi di formazione e di aggiornamento del personale da assegnare al predetto servizio e per l'acquisto dei dispositivi di protezione individuale, delle attrezzature, degli strumenti e degli apparecchi indispensabili per lo svolgimento dell'attività ispettiva e delle relative procedure ad essa connesse. Il restante 50 per

cento della quota predetta è destinato all'incremento del Fondo Unico di Amministrazione, di cui al Contratto Collettivo integrativo di lavoro relativo al personale del Ministero del Lavoro e della previdenza Sociale, per l'incentivazione dell'attività ispettiva di controllo sulle condizioni di lavoro nelle aziende».

**70. 07.** (ex 64. 0. 1). Cordoni, Lombardi, Strambi, Gardiol, Ricci, Loddo.

*Dopo l'articolo 70, aggiungere il seguente:*

**ART. 70-bis.**

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 39 della legge n. 449 del 1997, il Ministro del lavoro e previdenza sociale è autorizzato ad assumere mille ispettori del lavoro.

**Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista.**

**70. 030 già 35. 02** (ex 33. 04). Giordano, Cangemi, Boghetta.

*Dopo l'articolo 70, aggiungere il seguente:*

**ART. 70-bis.** 1. Al fine di riconoscere alla popolazione siciliana un congruo indennizzo per l'impovertimento delle risorse energetiche dell'isola, unica regione italiana produttrice di olii minerali, per i guasti ambientali, derivanti dall'esercizio nel territorio siciliano delle principali attività di raffinazione di prodotti petrolchimici, nonché quale specifico sostegno alle politiche di riequilibrio territoriale e riconoscimento della specificità insulare, con decorrenza dal 1° gennaio 2001, le accise sui prodotti petroliferi di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono ridotte al 30 per cento dell'importo vigente nel rimanente territorio nazionale, al momento, dell'immissione al consumo per l'impiego nel territorio della Regione siciliana.

**Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.**

**70. 010. (già 15. 33.)** (ex 12. 27.) Bono, Prestigiacomo. Rallo, Grillo, Lucchese,

Micciché, Giudice, Liotta, Carmelo Carrara, Fragalà, Matranga, Lo Porto, Baiamonte, Cascio, Misuraca, Amato, Marino, Lopresti, Mancuso, Acierno, Crimi, Stagno d'Alcontres, D'Alia, Nania, Nuccio Carrara, Neri, Floresta, Tringali, Trantino, Palumbo, Paolone, Vito, Caruso, Armani.

*Dopo l'articolo 70, aggiungere il seguente:*

**ART. 70-bis.** — 1. Al fine di favorire lo sviluppo economico della Regione siciliana in considerazione del tenore di vita sensibilmente inferiore alla media europea e delle gravi forme di sottoccupazione di cui all'articolo 87 del Trattato istitutivo dell'Unione Europea, come modificato dal Trattato di Amsterdam, di cui alla legge 16 giugno 1998, n. 209, a decorrere dal 2001 le accise gravanti sui prodotti petroliferi di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, erogati nella Regione siciliana, sono ridotte al 30 per cento per cento dell'importo vigente per la generalità del territorio nazionale.

**Seguono compensazioni del Gruppo Forza Italia nn. 1. e 3.**

**70. 012. (già 15. 34.)** (ex 12. 31). Prestigiacomo, Micciché, Amato, Baiamonte, Cascio, Crimi, Dell'Utri, Floresta, Garra, Gazzara, Giudice, Mancuso, Martino, Matranga, Misuraca, Palumbo, Stagno d'Alcontres, Liotta, D'Alia, Lucchese, Grillo.

*Dopo l'articolo 70, aggiungere il seguente:*

**ART. 70-bis.** — 1. Ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato dell'Unione Europea le accise gravanti sui prodotti petroliferi, di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 sono ridotte al 30 per cento dell'importo vigente per la generalità del territorio nazionale al momento dell'immissione al consumo per l'impiego nel territorio della Regione siciliana.

All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 1627 miliardi di lire a decorrere dal 2001 si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

**70. 011. (già 16. 01.)** (ex 13. 01. e 13. 04) Rabbito, Benvenuto, Borrometi, Brunale, Caruano, Cappella, Finocchiaro Fidelbo, Giacalone, Lento, Lumia, Pistone, Rizza.

*Dopo l'articolo 70, aggiungere il seguente:*

ART. 70-bis. — 1. Al fine di compensare la mancata restituzione alla Regione siciliana di parte delle accise gravanti sui prodotti petroliferi di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 immessi ai consumi nella Regione, a decorrere dal 2001 è istituito presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica il (Fondo per la compensazione dei maggiori oneri energetici a carico della Regione siciliana » destinato al contenimento dei costi energetici dei cittadini e delle attività produttive.

2. Al Fondo di cui al comma 1 è assegnato uno stanziamento annuo, a decorrere dal 2001, pari a lire 800 miliardi.

3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita la Regione siciliana, stabilisce con proprio decreto il riparto delle somme fra i Comuni della Regione siciliana in proporzione alla popolazione residente all'inizio di ciascun anno.

4. All'onere derivante dalla attuazione dei commi da 1 a 3 del presente articolo pari a lire 800 miliardi a decorrere dal 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto in tabella A all'uopo parzialmente utilizzando lo stanziamento relativo al Ministero del

tesoro per un importo pari a 1.600 miliardi per il 2001, 1.000 miliardi per il 2002 e 800 miliardi per il 2003.

**70. 013. (già 15. 45.)** (ex 66. 0. 2) Rabbito, Benvenuto, Borrometi, Brunale, Cappella, Caruano, Finocchiaro Fidelbo, Giacalone, Lento, Lumia; Pistone, Rizza.

*Dopo l'articolo 70, aggiungere il seguente:*

ART. 70-bis. — 1. Ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato della Comunità Europea, alle imprese ubicate nel territorio della Regione siciliana che acquistano energia elettrica ed i prodotti petroliferi di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 26 ottobre 1995 n. 504, è concesso, per gli anni 2001-2010, un credito di imposta diretta a compensare gli oneri derivanti dalle imposte sostenute, a titolo di accise e di imposta sul valore aggiunto, relativamente ai suddetti prodotti.

2. Il credito di imposta di cui al comma 1 non spetta relativamente ai carburanti per i quali non compete la detrazione dell'IVA ai sensi dell'articolo 19-bis, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.

3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 non concorre alla determinazione della base imponibile può essere utilizzato ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

4. Il credito di imposta di cui al comma 1 è stabilito per l'anno 2001, in misura pari agli importi corrisposti a titolo di IVA e di accise. Per gli anni successivi la misura del credito di imposta è ridotta di un decimo all'anno fino al 2010.

5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto in tabella A all'uopo parzialmente utilizzando lo stanziamento relativo al Ministero del tesoro.

**70. 014. (già 16. 02.)** (ex 13. 02. e 13. 05) Rabbito, Benvenuto, Borrometi, Cappella, Caruano, Brunale, Finocchiaro Fidelbo, Giacalone, Lento, Lumia, Pistone, Rizza.

*Dopo l'articolo 70, aggiungere il seguente:*

ART. 70-bis. — 1. All'articolo 55 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, le parole « 56 miliardi » e « 94 miliardi » sono sostituite con rispettivamente 100 miliardi » e 100 miliardi » ed alla fine sono aggiunte le parole: « e di 52 miliardi di lire a decorrere dal 2003 ».

*Conseguentemente, all'articolo 80, tabella B, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica apportare le seguenti variazioni.*

2001: - 44.000;

2002: - 6.000;

2003: - 52.000.

**70. 020. (già 37. 01.)** (ex 35. 05.) Cappella, Finocchiaro Fidelbo, Caruano, Rabbito, Rizza.

*Dopo l'articolo 70, aggiungere il seguente:*

ART. 70-bis. (Contributo di solidarietà nazionale alla regione Sicilia). — 1. Il contributo a titolo di solidarietà nazionale, di cui all'articolo 38 dello statuto della regione siciliana, è commisurato, per triennio 2001-2003, all'80 per cento del gettito delle imposte di fabbricazione riscosse nella regione stessa nel medesimo anno finanziario.

2. Il contributo di cui al comma 1 viene versato alla regione sulla base del totale dei versamenti in conto competenza e residui effettuati nell'anno precedente a quello di erogazione nelle sezioni di tesoreria provinciale dell'isola a titolo di imposte di fabbricazione.

**Seguono compensazioni del Gruppo Forza Italia nn. 1 e 3.**

**70. 036. già 56. 01.** (ex 52. 0. 3). Prestigiacomo.

*Dopo l'articolo 70, aggiungere il seguente:*

ART. 70-bis. (Contributo di solidarietà nazionale alla regione Sicilia). — 1. Il con-

tributo a titolo di solidarietà nazionale, di cui all'articolo 38 dello statuto della regione siciliana, è fissato per il triennio 2001-2003 in lire 2.000 miliardi per ciascun anno.

**Seguono compensazioni del Gruppo Forza Italia nn. 1 e 3.**

**70. 037. già 56. 02.** (ex 52. 0. 1). Prestigiacomo.

*Dopo l'articolo 70, aggiungere il seguente:*

Art. 70-bis. — 1. In attesa dell'attuazione dell'articolo 38 dello statuto della Regione Sicilia, relativo al contributo di solidarietà nazionale, le accise gravanti sui prodotti petroliferi di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono ridotte del 30 per cento in relazione all'importo vigente per la generalità del territorio nazionale al momento dell'immissione, consumo per l'impiego nella regione siciliana.

**Seguono compensazioni del Gruppo I Democratici-Ulivo.**

**70. 015. (già 15.48.)** (ex 72. 199.) Piscitello.

SUBEMENDAMENTI ALL'ARTICOLO AGGIUNTIVO  
70. 016. DEL GOVERNO.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: Per compensare fino a: Sicilia con le seguenti: Ai titolari di imprese di autotrasporto merci.*

*Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sostituire la parola: 100 miliardi con la seguente: 600 miliardi.*

**Seguono compensazioni lega nord Padania n. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12.**

**0. 70. 016. 3.** (già 0. 12. 018. 3.) Chinca-rini, Bosco, Caparini, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: ai titolari di imprese di autotrasporto merci aggiungere le seguenti: e della pesca.

Conseguentemente, al medesimo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e navale.

Conseguentemente, al secondo periodo, sostituire le parole: 100 miliardi con le seguenti: 150 miliardi.

### **Seguono le compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.**

**0. 70. 016. 1.** (già 0. 12. 018. 1.) Bono.

*Dopo l'articolo 70 aggiungere il seguente:*

ART. 70-bis. (Interventi per la ristrutturazione dell'autotrasporto in Sicilia). - 1. Per compensare i maggiori oneri derivanti dalla condizione insulare, ai titolari di imprese di autotrasporto merci con sede in Sicilia è attribuito un contributo a titolo di concorso per l'ammmodernamento e la qualificazione del parco veicolare, il contributo è riconosciuto nei limiti delle risorse finanziarie disponibili: a tal fine, per l'anno 2001 è stanziata la somma complessiva di 100 miliardi di lire annue. Il contributo può essere fruito anche mediante credito di imposta che non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione rilevante ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive né ai fini del rapporto di cui all'articolo 63 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il contributo spetta nel rispetto dei limiti della regola *de minimis* prevista dalla comunicazione della Commissione delle Comunità europee 96/C 68/06, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee C68 del 6 marzo 1996 ed è cumulabile con altri benefici eventualmente concessi ai sensi della predetta comunicazione purché non venga superato il limite di 80 milioni di lire nel triennio. Con decreto del ministro dei trasporti e della navigazione, ai sensi dell'articolo 17, comma 3 della

legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti i criteri e le modalità per la concessione dei contributi e la relativa erogazione, nonché ogni altra disposizione di attuazione del presente comma.

**70. 016.** (già 12. 018. I parte) Il Governo.

*Dopo l'articolo 70, aggiungere il seguente:*

« ART. 70-bis. - (Continuità territoriale per la Sicilia). - 1. Al fine di realizzare la continuità territoriale per la Sicilia, in conformità alle disposizioni di cui al regolamento del Consiglio della CEE n. 2408/92 del 23 luglio 1992, il Ministero dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, dispone con proprio decreto:

a) l'imposizione degli oneri di servizio pubblico relativamente ai servizi aerei di linea effettuati tra gli scali aeroportuali della Sicilia e i principali aeroporti nazionali;

b) tariffe speciali per le diverse modalità di trasporto, adeguate alle esigenze di mobilità delle persone e delle merci;

c) una gara di appalto europea per l'assegnazione delle rotte tra gli scali aeroportuali della Sicilia e gli aeroporti nazionali;

2. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Presidente della regione Sicilia, delegato dal Ministro dei trasporti e della navigazione, indice la conferenza dei servizi.

3. La Conferenza dei servizi, di cui al comma 2, definisce i contenuti dell'onere di servizio in relazione:

a) alle tipologie e ai livelli tariffari;

b) ai soggetti che usufruiscono di agevolazioni;

c) al numero dei voli;

d) agli orari dei voli;

e) alle tipologie degli aeromobili;

f) alla capacità dell'offerta;

g) all'entità dell'eventuale copertura finanziaria da porre a carico del bilancio dello Stato qualora si proceda alla gara di appalto europea.

4. Qualora nessun vettore accetti l'imposizione degli oneri di servizio pubblico di cui al comma 1, lettera a), il Ministro dei trasporti e della navigazione, di intesa con il Presidente della regione siciliana, indice la gara di appalto europea, secondo le procedure previste dall'articolo 4, comma 1, lettere d), e), f), g) e h), del regolamento CEE n. 2408 del 1992 del consiglio del 23 luglio 1992.

5. Ai sensi delle disposizioni vigenti la decisione di imporre gli oneri di servizio pubblico relativi ai servizi aerei sulle rotte tra gli scali siciliani e nazionali è comunicata all'Unione europea.

*Conseguentemente, all'articolo 80, alla tabella A, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:*

2001: — 300.000;

2002: — 200.000;

2003: — 150.000.

**70. 035. già 72. 04.** (ex 67. 04) Cappella, Caruano, Borrometi, Finocchiaro Fildelbo, Rabbito, Piscitello, Lento, Rizza, Cangemi, Lumia, Scozzari, Giacalone.

*Dopo l'articolo 70, aggiungere il seguente:*

ART. 70-bis. — 1. Per l'attuazione del piano agrumicolo nazionale, nonché per fronteggiare la crisi strutturale del settore agrumicolo, ed in particolare per l'adozione di misure di sostegno agli operatori, di riqualificazione dell'agrumicoltura nelle aree vocate per il mercato, di qualificazione degli operatori in ambito commerciale, di potenziamento delle produzioni tipiche e per lo sviluppo di strategie di promozione e penetrazione in nuovi mer-

cati, sono stanziati ulteriori lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003. Il ministro delle politiche agricole e forestali con proprio decreto da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ripartisce il fondo tra le regioni interessate, riservando una quota di almeno il 50 per cento alle produzioni ed alle aree esposte alla maggiore concorrenza derivante dalla ratifica degli accordi euromediterranei.

*Conseguentemente, all'articolo 80, comma 1, tabella 4, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:*

2001: — 50.000;

2002: — 50.000;

2003: — 50.000.

**70. 017. già 6. 1.** (ex 72. 200.) Piscitello.

*Dopo l'articolo 70, aggiungere il seguente:*

ART. 70-bis. — 1. A decorrere dal 1° gennaio 2001, ai comuni nel cui territorio sono ubicati impianti di lavorazione e di stoccaggio di oli minerali e GPL è assegnata una somma pari al 2 per cento dell'accisa versata dai suddetti impianti all'atto di immissione in consumo di tutti i prodotti petroliferi.

2. Le somme assegnate, di cui al comma 1, sono prioritariamente destinate alla gestione del territorio, anche in relazione alla presenza delle suddette attività produttive ed, in particolare a opere di tutela ambientale e infrastrutture. Con decreto del Ministro del tesoro, bilancio e programmazione economica, di concerto con il Ministro delle finanze, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma e al comma 1-bis.

**Segue compensazione del Gruppo Forza Italia a. 1.**

**70. 019. già 15. 35.** (ex 12. 32.) Prestigiacomo.

*Dopo l'articolo 70, aggiungere il seguente:*

ART. 70-bis. - 1. A decorrere dal 1° gennaio 2001, ai comuni nel cui territorio sono ubicate raffinerie di olii minerali è assegnata una somma pari all'uno per cento dell'accisa versata dagli impianti all'atto dell'immissione in consumo di tutti i prodotti petroliferi con un massimo, per comune o insieme di comuni, sul cui territorio insiste il medesimo impianto, di 5 miliardi fino a 10.000 abitanti, 10 miliardi da 10.000 a 25.000 abitanti, 20 miliardi oltre 25.000 abitanti.

2. Le somme di cui al comma 1 sono prioritariamente destinate alla gestione del territorio, anche in relazione alla presenza delle suddette attività produttive, ed in particolare ad opere di viabilità, controllo dell'urbanizzazione, infrastrutture e tutela ambientale. Le regioni a statuto speciale adeguano il proprio statuto alle presenti disposizioni. Con decreto del Ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro delle finanze, sono stabilite le modalità di applicazione delle disposizioni del presente comma.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2006 con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle finanze e del Ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, si provvede alla rideterminazione della percentuale dell'1 per cento della quota di accisa di cui al comma 1, per passare gradualmente a regime allo 0,5 della quota stessa, entro il 2010.

4. L'onere di spesa dei commi 1 e seguenti, determinato nella misura massima di lire 290 miliardi, per il solo anno 2001, ai comuni interessati è versata la necessaria quota di accisa sugli oli minerali destinata alle Regioni.

5. Dal 1° gennaio 2002, per far fronte all'onere di spesa, sarà devoluto ai comuni interessati il gettito erariale dell'imposta di consumo sui bitumi di cui all'articolo 62 del decreto legislativo 26 ottobre 1995,

n. 504 e quello della tassa sulle emissioni di anidride solforosa (Sox) e di ossidi di azoto (Nox) di cui all'articolo 17, comma 29, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

6. L'onere per lo Stato è compensato con decreti del Ministro delle finanze dal progressivo riallineamento dell'aliquota di accisa della benzina *super* senza piombo a quello della benzina *super*, così come previsto dalla legge 23 dicembre 1998, n. 448.

*Conseguentemente, aggiungere il seguente ulteriore articolo:*

ART. 70-ter.

1. In attuazione della direttiva 1999/81/CE, del Consiglio, del 29 luglio 1999, e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le imposte sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto da emanare entro il 31 dicembre 2000, dispone modifiche al sistema di tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell'accisa. Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni. Le predette misure devono assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 3.000 miliardi, in ragione annua.

**70. 018 (già 11. 18).** (ex 13. 14) Sbarbati, Mazzocchin, Duca, Polenta, Giacco, Testa, Marongiu, Lenti, Gasperoni, Giardiello, Cesetti, Dedoni, Carotti, Boccia, Signorino, Lombardi, Turrone, Bogi, Repetto, Di Capua, Mariani, Crema, Abbondanzieri, Rizza, Merloni, Biricotti, Ciani, Parenti, Galdelli, Piscitello, Bastianoni.

SUBEMENDAMENTI ALL'ARTICOLO AGGIUNTIVO 70.  
038 DELLA COMMISSIONE

*Sopprimere il primo comma e congiuntamente al secondo comma sostituire le parole: Al medesimo fine di cui al comma 1 con le parole: Al fine di potenziare l'attività ispettiva in materia di tutela della*

*sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro.*

**0. 70. 038. 1.** Bono.

*Al comma 1 sostituire l'espressione 1000 unità nel 2002 con le seguenti: 200 unità di personale, di cui 129 nel 2001 e 80 nel 2002.*

*Conseguentemente riaggiustare le coperture riducendole di un fattore 5, sostituendo il numero 45 con il numero 12 e il numero 68 con il numero 16 e sopprimere l'espressione che inizia con le parole: per i rimanenti e finisce con le parole: Previdenza sociale.*

**0. 70. 038. 2.** Possa.

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: 400 nel 2002 aggiungere le seguenti: da destinare alle regioni con maggior percentuale di lavoro sommerso ed evasione contributiva.*

**0. 70. 038. 5.** Michielon, Giancarlo Giorgetti.

*Sopprimere il comma 2.*

**0. 70. 038. 3.** Possa.

*Dopo l'articolo 70 inserire il seguente:*

ART. 70-bis.

*(Potenziamento dell'attività ispettiva del Ministero del lavoro e della previdenza sociale).*

1. Al fine di potenziare l'attività ispettiva nelle materie di competenza con particolare riferimento alle disposizioni concernenti la sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, in deroga a quanto previsto dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive mo-

dificazioni, è autorizzato ad assumere 1000 unità nei ruoli ispettivi del personale, di cui 600 nel 2001 e 400 nel 2002.

2. L'articolo 79, comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è sostituito dal seguente:

« 2. Al medesimo fine di cui al comma 1 una quota pari al 10 per cento dell'importo proveniente dalla riscossione delle sanzioni penali e amministrative comminate dalle direzioni provinciali del lavoro - servizio ispezione del lavoro per le violazioni delle leggi sul lavoro è destinata per il 50 per cento a corsi di formazione e di aggiornamento del personale da assegnare al predetto servizio e per l'acquisto dei dispositivi di protezione individuale, delle attrezzature, degli strumenti e degli apparecchi indispensabili per lo svolgimento dell'attività ispettiva e delle relative procedure ad essa connesse. Il restante 50 per cento della quota predetta è destinato all'incremento del fondo Unico di Amministrazione, di cui al Contratto collettivo integrativo di lavoro relativo al personale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per l'incentivazione dell'attività ispettiva di controllo sulle condizioni di lavoro nelle aziende ».

*Conseguentemente alla tabella A, voce: Ministero del lavoro e della previdenza sociale apportare le seguenti variazioni:*

2001: — 45.000;

2002: — 75.000;

2003: — 75.000.

**70. 038.** (Nuova formulazione) La Commissione.

**(Approvato)**

**(A.C. 7328-bis — sezione 4)**

ARTICOLO 75 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 75.

*(Limiti di impegno).*

1. Al fine di agevolare lo sviluppo dell'economia e dell'occupazione, sono auto-

rizzati nel triennio 2001-2003 i limiti di impegno di cui alla tabella 1, allegata alla presente legge, con la decorrenza e l'anno terminale ivi indicati.

2. Il concorso dello Stato per gli interventi di cui all'articolo 17, comma 38, della legge 11 marzo 1988, n. 67, non può superare la misura del 70 per cento della spesa risultante dai progetti. Il concorso è esteso anche ai progetti di uso idropotabile di invasi e di reti.

EMENDAMENTI, SUBEMENDAMENTI  
ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI  
ALL'ARTICOLO 75 DEL DISEGNO DI  
LEGGE

ART. 75.

*(Limiti di impegno).*

*Al comma 1, tabella 1, alla voce: legge n. 808 del 1985: Sostegno industrie settore aeronautico apportare le seguenti variazioni:*

2002: — 50.000.

*Conseguentemente, alla medesima tabella 1, sopprimere la voce: Decreto-legge n. 321 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n.421 del 1996: Interventi relativi al settore della difesa.*

*Conseguentemente, all'articolo 77, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

4-bis. Per le finalità di sviluppo da parte dell'industria a tecnologia avanzata, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5 del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 421, di sistemi ad architettura complessa, ritenuti tecnologicamente prioritari dal Comitato di cui all'articolo 2 della legge 24 dicembre 1985, n. 808, e l'acquisizione degli stessi da parte del Ministero della difesa secondo le procedure di cui all'articolo 2-ter del decreto-

legge 23 settembre 1994, n. 547, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 1994, n. 644, è autorizzato il limite d'impegno quindicennale di lire 100 miliardi a decorrere dall'anno 2002.

**75. 37.** *(ex 72. 180).* Manzione, Apolloni, De Franciscis, Del Giudice, Ricci.

*Al comma 1, tabella 1, alla voce: legge 24 dicembre 1985, n. 808: Sostegno industrie settore aeronautico apportare la seguente variazione:*

2002: — 50.000 (Anno terminale: 2016).

*Conseguentemente, alla medesima tabella 1, alla voce: Decreto-legge n.321 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n.421 del 1996: Interventi relativi al settore della difesa apportare la seguente variazione:*

2002: + 50.000 (Anno terminale: 2016).

**75. 2.** *(ex 70. 63).* Manzione.

*Al comma 1, tabella 1, alla voce: legge n. 808 del 1985: Sostegno industrie settore aeronautico apportare le seguenti variazioni:*

2003: — 50.000.

*Conseguentemente, alla medesima tabella 1, sopprimere la voce: Decreto-legge n. 321 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n.421 del 1996: Interventi relativi al settore della difesa.*

*Conseguentemente, all'articolo 77, l'autorizzazione di spesa di cui al comma 4 è ridotta di lire 50 miliardi annue a decorrere dal 2002.*

*Conseguentemente, all'articolo 77, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

4-bis. Per le finalità di sviluppo da parte dell'industria a tecnologia avanzata, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5 del

decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 421, di sistemi ad architettura complessa, ritenuti tecnologicamente prioritari dal Comitato di cui all'articolo 2 della legge 24 dicembre 1985, n. 808, e l'acquisizione degli stessi da parte del Ministero della difesa secondo le procedure di cui all'articolo 2-ter del decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 1994, n. 644, è autorizzato il limite d'impegno quindicennale di lire 100 miliardi a decorrere dall'anno 2002 e di lire 50 miliardi a decorrere dall'anno 2003.

**75. 46.** (ex 72. 26). Vozza.

*Al comma 1, tabella 1, voce: legge 24 dicembre 1985, n. 808: Sostegno industrie settore aeronautico apportare le seguenti variazioni:*

2002: - 10.000;

2003: - 30.000;

*Conseguentemente, alla medesima tabella 1, voce: legge n. 362 del 1998, articolo 1, comma 1: Edilizia scolastica apportare le seguenti variazioni:*

2002: + 10.000;

2003: + 60.000.

*Conseguentemente, alla medesima tabella 1, voce: legge n. 413 del 1998: Opere marittime e portuali - Sistema idroviario padano-veneto apportare le seguenti variazioni:*

2003: - 30.000.

**75. 39.** (ex 70. 59). Maura Cossutta, Pistone.

*Al comma 1, tabella 1, dopo la voce: legge n. 808 del 1985, aggiungere la seguente: legge n. 67 del 1988, articolo 17, comma 5:*

2002: + 5.000;

2003: + 5.000;

Anno terminale 2016.

*Conseguentemente, all'articolo 80, tabella B, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (limiti di impegno), apportare le seguenti variazioni:*

2002: - 5.000;

2003: - 5.000.

**75. 44.** (ex 70. 41). Giacalone, Lucchese, Rallo.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO  
75. 34 DEL GOVERNO

*Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da: da eventi fino a: territorio nazionale con le seguenti: dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei mesi di giugno, ottobre e novembre 2000.*

**0. 75. 34. 1.** Giancarlo Giorgetti, Formenti.

*Sostituire le parole: di miliardi 100 con le seguenti: di miliardi 500.*

**Seguono coperture gruppo LNP n. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.**

**0. 75. 34. 12.** Giancarlo Giorgetti, Formenti.

*Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: miliardi 100 con le seguenti: miliardi 200.*

**Seguono compensazioni del Gruppo Misto.**

**0. 75. 34. 2.** Teresio Delfino, Volontè, Grillo, Tassone, Cutrufo.

*Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: miliardi 100 con le seguenti: miliardi 200.*

*Conseguentemente, sostituire la parte consequenziale con la seguente:* all'articolo 80, Tabella C, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, legge n. 163 del 1985 ed articolo 30, comma 7, della legge n. 1213 del 1965, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: — 100.000;

2002: — 100.000;

2003: — 100.000.

**0. 75. 34. 3.** Teresio Delfino, Volontè, Grillo, Tassone, Cutrufo.

*Al comma 2-bis, secondo periodo, sostituire le parole:* miliardi 100 *con le seguenti:* miliardi 150.

*Conseguentemente, aggiungere, in fine, la seguente parte consequenziale:*

*Conseguentemente, alla tabella B Ministero dei lavori pubblici (limiti di impegno) apportare le seguenti variazioni:*

2001: — 50.000;

2002: — 50.000;

2003: — 50.000.

**0. 75. 34. 7.** Armaroli, Chiappori, Gagliardi, Nan.

*Al comma 2-bis aggiungere, in fine, il seguente:*

Per gli interventi nelle zone colpite dall'alluvione in Calabria nel settembre-ottobre 2000, il Dipartimento della protezione civile è inoltre autorizzato a concorrere con contributi a favore della regione Calabria in relazione alla contrazione di mutui da parte della regione medesima. A tal fine è autorizzato un ulteriore limite di impegno quindicennale di lire 15 miliardi decorrente dal 2002.

*Conseguentemente, modificare come segue la parte consequenziale dell'emendamento 75.34 del Governo, ultima formula-*

*zione, relativa all'accantonamento di Tabella B di competenza del Ministero dei trasporti e della navigazione (limite di impegno):*

2001 :—;

2002: - 15.000;

2003: - 35.000.

\* **0. 75. 34. 11.** Aloï, Napoli, Colosimo, Fino, Maticena.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente comma:*

Per gli interventi nelle zone colpite dall'alluvione in Calabria nel settembre-ottobre 2000, il dipartimento della protezione civile è autorizzato a concorrere con contributi a favore della regione Calabria in relazione alla contrazione di mutui da parte della medesima regione. A tal fine sono autorizzati due limiti di impegno quindicennali di miliardi 10 decorrente dal 2002 e di miliardi 10 decorrente dal 2003.

*Conseguentemente, all'articolo 80 Tabella B voce Ministero dei trasporti e della navigazione, ridurre dei medesimi importi l'accantonamento relativo ai limiti di impegno.*

\* **0. 75. 34. 8.** (Nuova formulazione) Sorriero, Mussi, Soro, Manzione, Turroni, Galdelli, Scalia, Oliverio, Olivo, Brancati, Bova, Brunetti, Gaetani, Palma, Mauro, Romano Carratelli, Lamacchia, Saraceni.

*Alla parte consequenziale, sostituire le parole:* legge n. 295 del 1998 *con le seguenti:* legge 448 del 1998, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, cap. 7250.

**0. 75. 34. 5.** Giancarlo Giorgetti, Formenti.

*Alla parte consequenziale, sostituire le parole:* legge n. 413 del 1998 *con le se-*

guenti: legge n. 448 del 1998, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, cap. 7250.

**0. 75. 34. 4.** Giancarlo Giorgetti, Formenti, Chincarini.

*Sostituire le parole:* Legge 413 del 1998... *con le seguenti:* Legge 808 del 1985, Ministero dell'industria... Cap. 7802,.

**0. 75. 34. 15.** Giancarlo Giorgetti, Formenti, Chincarini.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente comma:*

« 2-bis. Per fronteggiare le esigenze derivanti da eventi calamitosi o da eccezionali avversità atmosferiche verificatesi sul territorio nazionale, il Dipartimento per la protezione civile è autorizzato a concorrere con contributi in favore delle Regioni che contraggono mutui per lo scopo. A tal fine, in aggiunta alle risorse già a disposizione del Dipartimento medesimo, è autorizzato un limite di impegno quindicennale di miliardi 100 decorrente dall'anno 2001.

*Conseguentemente, all'articolo 75, tabella 1, apportare le seguenti variazioni:*

Legge n. 61 del 1998 — Eventi sismici Umbria e Marche:

2001: - 100.000;

2002: + 50.000;

2003: + 50.000.

Legge n. 67 del 1988 — Ministero dei lavori pubblici, cap. 7402:

2001: - ;

2002: - 20.000;

2003: - .

Legge n. 295 del 1998 — Ministero dei lavori pubblici, cap. 8034:

2001: - ;

2002: - 20.000;

2003: - .

Legge n. 321 del 1996 — Ministero dell'industria, cap. 7800:

2001: - ;

2002: - 10.000;

2003: - .

Legge n. 662 del 1996 — Ministero dell'università, cap. 7109:

2001: - ;

2002: - ;

2003: - 20.000.

Legge n. 413 del 1998 — Ministero dei trasporti, cap. 7265:

2001: - ;

2002: - ;

2003: - 10.000.

*Conseguentemente, all'articolo 80, tabella B, voce: Ministero dei trasporti e della navigazione (limite di impegno), apportare le seguenti variazioni:*

2003: - 20.000.

**75. 34.** (Ulteriore formulazione) Governo.

*Al comma 1, tabella 1, sopprimere la voce:* Decreto-legge n. 166 del 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n.246 del 1989: Contributo straordinario al comune di Reggio Calabria.

*Conseguentemente, alla medesima tabella 1, voce:* legge n. 295 del 1998: Disposizioni per il finanziamento di interventi e opere di interesse pubblico, articolo 3: Autostrade *apportare le seguenti variazioni:*

2001: - ;

2002: + 10.000;

2003: + 10.000.

**75. 22.** (ex 70. 30). Parolo, Formenti, Guido Dussin, Terzi, Giancarlo Giorgetti.

*Al comma 1, tabella 1, sopprimere la voce: Decreto-legge n. 166 del 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n.246 del 1989: Contributo straordinario al comune di Reggio Calabria.*

*Conseguentemente, alla medesima tabella 1, alla voce: legge n. 413 del 1998: Opere marittime e portuali - Sistema idroviario Padano Veneto apportare le seguenti variazioni:*

2001: - ;

2002: + 10.000;

2003: + 10.000.

**75. 21.** (ex 70. 31). Formenti, Parolo, Guido Dussin, Terzi, Giancarlo Giorgetti.

*Al comma 1, tabella 1, voce: Decreto-legge n.166 del 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n.246 del 1989: Contributo straordinario al Comune di Reggio Calabria apportare la seguente variazione:*

2001: + 110.000.

*Conseguentemente, all'articolo 80, tabella B, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, Limiti di impegno apportare la seguente variazione:*

2001: - 110.000.

**75. 8.** (ex 70. 52). Maticena.

*Al comma 1, tabella 1, alla voce: legge n. 139 del 1992; legge n. 798 del 1984, articolo 3, primo comma; legge n.295 del 1998, articolo 3, comma 2; legge n. 448 del 1998, articolo 50, comma 1, lettera b): Prosecuzione degli interventi per la salvaguardia di Venezia apportare le seguenti variazioni:*

2001: + 50.000 (Anno terminale: 2015).;

2002: + 30.000 (Anno terminale: 2016).;

2003: + 30.000 (Anno terminale: 2017).

*Conseguentemente, all'articolo 80, tabella B, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:*

2001: - 50.000;

2002: - 30.000;

2003: - 30.000.

Di cui limiti di impegno a favore di soggetti statali:

2001: - 50.000;

2002: - 30.000;

2003: - 30.000.

**75. 28.** (ex 70. 6). Castellani, Peruzza, Vigneri.

*Al comma 1, tabella 1, voce: legge n. 139 del 1992; legge n. 798 del 1984, articolo 3, primo comma; legge n. 295 del 1998, articolo 3, comma 2; legge n. 448 del 1998, articolo 50, comma 1, lettera b): Prosecuzione degli interventi per la salvaguardia di Venezia apportare le seguenti variazioni:*

2001: + 50.000;

2002: + 50.000;

2003: + 50.000.

Anno terminale: 2016.

**Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista.**

**75. 43.** (ex 70. 12). Bonato, Giordano, De Cesaris.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO  
75.50 DEL GOVERNO

*Alla voce: Legge n. 211 del 1992... Art. 10 (cap. 7070)*

2001: + 10.000;

2002: + 10.000;

2003: + 10.000.

*Conseguentemente alla voce:* Legge n. 448 del 1998... (Tesoro, bilancio e programmazione economica — 3.1.1.14 cap. 7250)

2001: - 10.000;

2002: - 10.000;

2003: - 10.000.

**0. 75. 50. 3.** Giancarlo Giorgetti, Chinca-  
rini, Bosco, Caparini.

*Alla voce:* Legge 30 novembre 1998,  
n. 410... Art. 11 (cap. 7331)

2001: + 15.000;

2002: + 15.000;

2003: + 15.000.

*Conseguentemente alla voce:* Legge n. 448 del 1998... (Tesoro, bilancio e programmazione economica — 3.1.1.14 cap. 7250)

2001: - 15.000;

2002: - 15.000;

2003: - 15.000.

**0. 75. 50. 1.** Giancarlo Giorgetti, Chinca-  
rini, Bosco, Caparini, Molgora.

*Alla voce:* Legge 30 novembre 1998,  
n. 410... Art. 11 (cap. 7331)

2001: + 10.000;

2002: + 10.000;

2003: + 10.000.

*Conseguentemente alla voce:* Legge n. 448 del 1998... (Tesoro, bilancio e programmazione economica — 3.1.1.14 cap. 7250)

2001: - 10.000;

2002: - 10.000;

2003: - 10.000.

**0. 75. 50. 2.** Giancarlo Giorgetti, Chinca-  
rini, Bosco, Caparini, Molgora.

*Nella Tabella 1 (articolo 75, comma 1)  
apportare le seguenti variazioni:*

La voce: Legge 26 febbraio 1992, n. 211,  
eccetera va riformulata come segue:

|  | 2001 | 2002   | 2003   | Anno terminale |
|--|------|--------|--------|----------------|
| Legge n. 211 del 1992. Trasporto rapido di massa: articolo 9 (trasporto e navigazione 2.2.1.6. — cap. 7086 articolo 10 (cap. 7070) | —    | 40.000 | —      | 2016           |
|  | —    | —      | 50.000 | 2017           |
|  | —    | 10.000 | —      | 2016           |

La voce: Decreto-legge 4 ottobre 1996, n. 517, eccetera va riformulata come segue:

|   | 2001 | 2002   | 2003   | Anno terminale |
|---|------|--------|--------|----------------|
| Decreto-legge 4 ottobre 1996, n. 517 convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 1996, n. 611: Interventi nel settore dei trasporti — Articolo 1, comma 3 (Trasporti e navigazione 2.2.1.3 — Trasporto rapido di massa cap. 7033) | —    | 40.000 | —      | 2016           |
|   | —    | —      | 40.000 | 2017           |

La voce: Legge 30 novembre 1998, n. 413, eccetera va riformulata come segue:

|  | 2001 | 2002   | 2003   | Anno terminale |
|--|------|--------|--------|----------------|
| Legge 30 novembre 1998, n. 413: articolo 9 Opere marittime e portuali (trasporti e navigazione 4.2.1.4 — cap. 7265) articolo 11 sistema idroviario Padano-Veneto | —    | 45.000 | —      | 2016           |
|  | —    | —      | 50.000 | 2017           |
| (Trasporti e navigazione 4.2.1.6 — cap. 7331)  | —    | 5.000  | —      | 2016           |

#### 75.50. Governo

**(Approvato)**

Al comma 1, tabella 1, voce: legge n. 211 del 1992, articoli 9 e 10: Trasporto rapido di massa, apportare le seguenti variazioni:

2001: + 30.000;

2002: + 30.000;

2003: + 30.000.

Anno terminale: 2016.

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella B, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, voci relative a limiti di impegno, apportare le seguenti variazioni:

2001: — 30.000;

2002: — 30.000;

2003: — 30.000.

**75. 9.** (ex 70. 48). Taborelli.

*Al comma 1, tabella 1, aggiungere la seguente voce:* Decreto legislativo n. 143 del 1994: Istituzione dell'Ente nazionale per le strade, articolo 3: Finanziamenti e programmazione dell'attività - spese in conto capitale per ammortamento mutui (Lavori pubblici - 5.2.1.3 - Ente nazionale per le strade - cap. 8061):

2001: + 20.000;

2002: -;

2003: -.

Anno terminale: 2015.

*Conseguentemente, all'articolo 80, tabella B, voce:* Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, limiti di impegno *apportare le seguenti variazioni:*

2001: - 20.000;

2002: - 20.000;

2003: - 20.000.

**75. 25.** (ex 70. 20). Occhionero, Orlando, Crucianelli.

*Al comma 1, tabella 1, aggiungere la seguente voce:* Decreto-legge n. 691 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 35 del 1995 e decreto-legge n. 154 del 1995, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 265 del 1995: Eventi alluvionali prima decade del mese dinovembre 1994 - articolo 7, comma 1: Ripristino opere pubbliche (Lavori pubblici - 4.2.1.3. - Cap. 7484; 6.2.1.9. - Cap. 8602):

2001: - ;

2002: + 20.000;

2003; - .

Anno terminale: 2016.

*Conseguentemente, alla medesima tabella 1, voce:* legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo, articolo 50, comma 1, lettera

*i):* Eventi sismici Campania, Basilicata, Puglia e Calabria 1981-1982 *apportare le seguenti variazioni:*

2001: - ;

2002: - 10.000;

2003: - .

*Conseguentemente, alla medesima tabella 1, voce:* legge n.448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo, articolo 50, comma 1, lettera *l):* Mutui edilizia a Napoli *apportare le seguenti variazioni:*

2001: - ;

2002; - 10.000;

2003: - .

**75. 16.** (ex 70. 37). Guido Giuseppe Rossi, Formenti, Parolo, Guido Dussin, Terzi, Giancarlo Giorgetti.

*Al comma 1, tabella 1, sopprimere la voce:* Decreto-legge n. 321 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n.421 del 1996: Interventi relativi al settore della difesa:

2001: - ;

2002: 50.000;

2003: - .

Anno terminale: 2016.

**75. 42.** (ex 70. 13). Bonato, Giordani, De Cesaris, Nardini.

*Al comma 1, tabella 1, voce:* legge n. 662 del 1996, articolo 1, commi 90, 91 e 92; legge n. 331 del 1995, articolo 1; legge n. 910 del 1986, articolo 7, comma 8: Interventi di decongestionamento degli atenei, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: -;

2002: + 20.000;

2003: -.

Anno terminale 2016.

*Conseguentemente, alla medesima tabella, voce: legge n. 448 del 1998, articolo 50, comma 1, lettera l): Mutui edilizia a Napoli apportare le seguenti variazioni:*

2001: —;

2002: — 20.000;

2003: —.

Anno terminale 2016.

**75. 10.** (*ex* 70. 47). Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Giancarlo Giorgetti.

*Al comma 1, tabella 1, voce: legge n. 662 del 1996, articolo 1, commi 90, 91 e 92; legge n. 331 del 1995, articolo 1; legge n. 910 del 1986, articolo 7, comma 8: Interventi di decongestionamento degli atenei, apportare le seguenti variazioni:*

2001: —;

2002: + 20.000;

2003: —.

Anno terminale 2016.

**Segue compensazione del Gruppo Lega Nord Padania n. 2.**

**75. 11.** (*ex* 70. 46). Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Giancarlo Giorgetti.

*Alla tabella 1, sostituire la voce: Legge n. 194 del 1998, articolo 2 comma 6 con le seguenti:*

Legge n. 194 del 1988, articolo 2, comma 5:

2001: —;

2002: —;

2003: 30.000;

Anno terminale: 2017.

Legge n. 194 del 1988, articolo 2, comma 6: Trasporti pubblici locali (Trasporti e navigazione — 2. 2. 1. 5. — cap. 7056):

2001: —;

2002: 50.000;

2003: —;

Anno terminale: 2016.

\* **75. 3.** (*Nuova formulazione*). Contento, Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.

**(Approvato)**

*Alla tabella 1, sostituire la voce: Legge n. 194 del 1998, articolo 2 comma 6 con le seguenti:*

Legge n. 194 del 1988, articolo 2, comma 5:

2001: —;

2002: —;

2003: 30.000;

Anno terminale: 2017.

Legge n. 194 del 1988, articolo 2, comma 6: Trasporti pubblici locali (Trasporti e navigazione — 2. 2. 1. 5. — cap. 7056):

2001: —;

2002: 50.000;

2003: —;

Anno terminale: 2016.

\* **75. 4.** (*Nuova formulazione*). Possa, Rubino, Conte, Leone, Armosino, Berruti, Viale, De Luca, Crimi.

**(Approvato)**

*Alla tabella 1, sostituire la voce:* Legge n. 194 del 1998, articolo 2 comma 6 con le seguenti:

Legge n. 194 del 1988, articolo 2, comma 5:

2001: —;

2002: —;

2003: 30.000;

Anno terminale: 2017.

Legge n. 194 del 1988, articolo 2, comma 6: Trasporti pubblici locali (Trasporti e navigazione — 2. 2. 1. 5. — cap. 7056):

2001: —;

2002: 50.000;

2003: —;

Anno terminale: 2016.

\* **75. 5.** (*Nuova formulazione*). Pezzoli, Scarpa Buonazza Buora, Fei, Lembo, Alberto Giorgetti, Marras.

**(Approvato)**

*Al comma 1, tabella 1, voce:* legge n. 295 del 1998: Disposizioni per il finanziamento di interventi ed opere di interesse pubblico, articolo 3: Autostrade *apportare le seguenti variazioni:*

2001: + 10.000 (Anno terminale 2015).

*Conseguentemente, all'articolo 80, tabella B, voce:* Ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: — 10.000 (limiti di impegno).;

2002: — 10.000 (limiti di impegno).;

2003: — 10.000 (limiti di impegno).

**75. 31.** (*ex* 70. 66). Susini, Biricotti, Vigni, Ventura.

*Al comma 1, tabella 1, voce:* legge n. 295 del 1998: Disposizioni per il finanziamento di interventi e opere di interesse pubblico, articolo 3: Autostrade *apportare le seguenti variazioni:*

2001: — ;

2002: + 80.000;

2003: — .

*Conseguentemente, alla medesima tabella 1, voce:* legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo, articolo 50, comma 1, lettera i): Eventi sismici Campania, Basilicata, Puglia Calabria 1981-1982 *apportare le seguenti variazioni:*

2001: — ;

2002: — 80.000;

2003: — .

**75. 20.** (*ex* 70. 32). Parolo, Formenti, Guido Dussin, Terzi, Giancarlo Giorgetti.

*Al comma 1, tabella 1, voce:* legge n. 295 del 1998: Disposizioni per il finanziamento di interventi e opere di interesse pubblico, articolo 3: Autostrade *apportare le seguenti variazioni:*

2001: — ;

2002: + 30.000;

2003; — ;

*Conseguentemente, alla medesima tabella 1, alla voce:* legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo articolo 50, comma 1, lettera l): Mautui edilizia a Napoli *apportare le seguenti variazioni:*

2001: — ;

2002: — 30.000;

2003; — ;

**75. 17.** (*ex* 70. 35). Parolo, Formenti, Guido Dussin, Terzi, Giancarlo Giorgetti.

*Al comma 1, tabella 1, voce: legge n. 295 del 1998: Disposizioni per il finanziamento di interventi e opere di interesse pubblico, articolo 3: Autostrade apportare le seguenti variazioni:*

2001: —;

2002: + 20.000;

2003: —.

**Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania.**

**75. 15.** (*ex* 70. 40). Cè, Giancarlo Giorgetti.

*Al comma 1, tabella 1, aggiungere la seguente voce: legge n. 315 del 1998: articolo 3, comma 1: Interventi finanziari per l'università e la ricerca - Opere infrastrutturali per agevolare gli insediamenti universitari di Varese e Como.*

2001: + 1.000;

Anno terminale 2015.

*Conseguentemente, all'articolo 80, tabella B, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:*

2001: — 1.000;

2002: — 1.000;

2003: — 1.000.

**75. 14.** (*Testo così modificato nel corso della seduta*) (*ex* 70. 42). Giancarlo Giorgetti, Galli, Faustinelli.

**(Approvato)**

*Al comma 1, tabella 1, voce: legge n. 362 del 1998, articolo 1, comma 1: Edilizia scolastica apportare le seguenti variazioni:*

2001: —;

2002: + 20.000;

2003: —.

Anno terminale 2016.

*Conseguentemente, alla medesima tabella 1, voce: legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo, articolo 50, comma 1, lettera i): Eventi sismici Campania, Basilicata, Puglia e Calabria 1981-1982 apportare le seguenti variazioni:*

2001: —;

2002: — 20.000;

2003: —.

Anno terminale 2016.

**75. 13.** (*ex* 70. 44). Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Giancarlo Giorgetti.

*Al comma 1, tabella 1, voce: legge n. 362 del 1998, articolo 1, comma 1: Edilizia scolastica apportare le seguenti variazioni:*

2001: —;

2002: + 20.000;

2003: —.

Anno terminale 2016.

**Segue compensazione del Gruppo Lega Nord Padania n. 2.**

**75. 12.** (*ex* 70. 45). Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Giancarlo Giorgetti.

*Al comma 1, tabella 1, voce: legge n. 413 del 1998: Opere marittime e portuali — Sistema idroviario Padano Veneto apportare le seguenti variazioni:*

2001: — ;

2002: + 50.000;

2003: — .

*Conseguentemente, alla medesima tabella 1, voce: legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo, articolo 50, comma 1, lettera i): Eventi sismici Campania, Basilicata, Puglia Calabria 1981-1982 apportare le seguenti variazioni:*

2001: — ;

2002: — 50.000;

2003: — .

**75. 19.** (ex 70. 33). Formenti, Parolo, Guido Dussin, Terzi, Giancarlo Giorggetti.

*Al comma 1, tabella 1, alla voce: legge n. 413 del 1998: Opere marittime e portuali — Sistema idroviario padano-veneto apportare le seguenti variazioni:*

2001: + 30.000.

*Conseguentemente, all'articolo 80, tabella D, alla voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica — legge n. 208 del 1998: Attivazione delle risorse preordinate dalla legge finanziaria per l'anno 1998 al fine di realizzare interventi nelle aree depresse. Istituzione di un fondo rotativo per il finanziamento dei programmi di promozione imprenditoriale nelle aree depresse — Art. 1, comma 1: Prosecuzione degli interventi per le aree depresse apportare le seguenti variazioni:*

2001: — 30.000;

2002: — 30.000;

2003: — 30.000.

**75. 24.** (ex 70. 26). Chincarini, Giancarlo Giorggetti.

*Al comma 1, tabella 1, aggiungere la seguente voce: legge n.413 del 1998, articolo 8, comma 1, lettera d): Finanziamento velivoli da pattugliamento a lungo raggio per le capitanerie di porto:*

2001: 1.000;

2002: 1.000;

2003: 1.000.

Anno terminale: 2015.

*Conseguentemente, all'articolo 80, tabella B, voce: Ministero del tesoro, del*

*bilancio e della programmazione economica apportare le seguenti modifiche:*

2001: — 1.000;

2002: — 1.000;

2003: — 1.000.

**75. 27.** (ex 70. 4). Duca, Biricotti, Attili, Giardiello.

*Al comma 1, tabella 1, sopprimere la seguente voce: legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo, articolo 50, comma 1, lettera l): Mutui edilizia a Napoli.*

**75. 18.** (ex 70. 34). Parolo, Formenti, Guido Dussin, Terzi, Giancarlo Giorggetti.

*Alla tabella 1, allegata al comma 1, alla voce: Legge 23 dicembre 1998, n. 488, articolo 50, comma 1, lettera i), modificare gli importi come segue:*

2001: + 10.000;

2002: + 10.000;

2003: + 10.000.

*Conseguentemente, alla tabella B, alla voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica apportare le seguenti modifiche:*

2001: — 20.000;

2002: — 13.000;

2003: — 10.000.

*(Si riducono i limiti di impegno).*

*Conseguentemente, dopo il comma 2, inserire il seguente:*

*2-bis. Al fine di consentire la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 3, comma 2 della legge 23 gennaio 1992, n. 32, come rifinanziati dall'articolo 50, comma 1, della legge n. 448 del 1988, concernente la ricostruzione nelle zone*

terremotate della Basilicata e della Campania colpite dagli eventi sismici del 1980-1982 le regioni Campania e Basilicata sono autorizzate a contrarre mutui di durata ventennale per un importo rispettivamente di 4.000 milioni e 6.000 milioni di lire a decorrere dall'anno 2001.

Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a concorrere con contributi di pari importo. A tale scopo sono autorizzati limiti di impegno ventennale di lire 10 miliardi a decorrere dall'anno 2001.

**75. 45.** (ex 70. 8) Molinari, De Simone.

*Al comma 1, tabella 1, aggiungere la seguente voce:* legge n. 144 del 1999, articolo 11: Raddoppio della strada statale Ragusa-Catania:

2001: 20.000;

2002: 20.000;

2003: 20.000.

*Conseguentemente, all'articolo 80, tabella B, alla voce:* Ministero dei trasporti e della navigazione, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: - 20.000;

2002: - 20.000;

2003: - 20.000.

**75. 29.** (ex 70. 10). Borrometi, Caruano.

*Al comma 1, tabella 1, aggiungere la seguente voce:* legge n. 144 del 1999, articolo 11: Raddoppio della strada statale tra Ragusa e Catania (Lavori pubblici - 5.2.1.3 - cap. 8066):

2001: 10.000;

2002: 10.000;

2003: 10.000.

Anno terminale: 2010.

*Conseguentemente, all'articolo 80, tabella B, alla voce:* Ministero dei trasporti e della navigazione *apportare la seguente variazione:*

2001: - 10.000;

2002: - 10.000;

2003: - 10.000.

**75. 30.** (ex 70. 9). Carlo Pace.

*Al comma 1, tabella 1, aggiungere la seguente voce:* legge 17 maggio 1999 n. 144: Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali, articolo 34, comma 2:

2001: - ;

2002: 30.000;

2003: - .

Anno terminale: 2016

*Conseguentemente, all'articolo 77, comma 19, secondo periodo, sostituire le parole:* 80 miliardi *con le seguenti:* 50 miliardi.

**75. 38.** (ex 70. 51). Cerulli Irelli.

*Al comma 1, tabella 1, alla voce:* legge n. 488 del 1999, articolo 55: Contributo di solidarietà nazionale Regione siciliana *apportare le seguenti variazioni:*

2001: + 50.000;

2002: + 50.000;

2003: + 50.000.

*Conseguentemente, all'articolo 80, tabella B, voce:* Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica *apportare le seguenti variazioni:*

2001: - 50.000;

2002: - 50.000;

2003: — 50.000.

**75. 1.** (ex 70. 64 e 70. 19). Rabbito, Borrometi, Cappella, Caruano, Finocchiaro Fidelbo, Giacalone, Lento, Lumia, Pistone, Rizza.

*Al comma 1, tabella 1, aggiungere, in fine, la seguente voce: legge 9 ottobre 2000, n. 285: Interventi per i Giochi olimpici invernali « Torino 2006 » (Tesoro, bilancio e programmazione economica):*

2002: 40.000;

Anno terminale: 2016.

*Conseguentemente, all'articolo 80, tabella B, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:*

2002: — 40.000 (Limiti di impegno);

2003: — 40.000 (Limiti di impegno).

**75. 6.** (ex 70. 55). Governo.

**(Approvato)**

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*1-bis.* Per la realizzazione degli interventi concernenti l'ammodernamento e l'elettrificazione della linea ferroviaria Siracusa - Ragusa è autorizzato a decorrere dal 2001 il limite d'impegno decennale di 20 miliardi.

*Conseguentemente, all'articolo 80, tabella B, voce: Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sono apportare le seguenti variazioni:*

2001: — 20.000;

2002: — 20.000;

2003: — 20.000;

di cui limiti di impegno a favore di soggetti non statali:

2001: — 20.000;

2002: — 20.000;

2003: — 20.000.

**75. 32.** (ex 70. 61). Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*1-bis.* Il Comune di Venezia è autorizzato a destinare parte del ricavato dei mutui contratti utilizzando le quote di limiti di impegno ad esso attribuite per la prosecuzione degli interventi per la salvaguardia di Venezia ai sensi dell'articolo 54, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, alla copertura dei costi aggiuntivi derivanti dalla perdurante inagibilità del Teatro « La Fenice », mediante trasferimento da effettuare alla Fondazione Teatro La Fenice di Venezia fino ad un importo massimo di lire 4,5 miliardi per ciascuno degli anni 2001 e 2002.

**75. 33.** (ex 70. 5). Castellani, Pinza, Volgino, Niedda.

**(Approvato)**

*Il comma 2 dell'articolo 75 è soppresso.*

**75. 90.** Governo

**(Approvato)**

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

*2-bis.* Per le finalità di sviluppo da parte dell'industria a tecnologia avanzata — ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5 del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, convertito, con modifiche, dalla legge 8 agosto 1996, n. 421 — di sistemi ad architettura complessa, ritenuti tecnologicamente prioritari dal Comitato di cui all'articolo 2 della legge 24 dicembre 1985, n. 808, e l'acquisizione degli stessi al Ministero della difesa secondo le procedure di cui all'articolo 2-ter del decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 1994, n. 644, sono autorizzati i limiti d'impegno quindicennali di lire 50 miliardi a decorrere dall'anno 2002 e di lire 50 miliardi a decorrere dall'anno 2003.

*Conseguentemente è corrispondentemente soppressa la voce relativa alla Legge 8 agosto 1996, n. 421, Interventi relativi al settore difesa di cui all'articolo 70, tabella 1, recante un limite d'impegno quindicennale di lire 50 miliardi per il 2002 e il limite d'impegno di lire 50 miliardi per il 2003 di cui al medesimo articolo 70, tabella 1, voce relativa alla Legge 24 dicembre 1985, n. 808 - Sostegno industrie settore aeronautico.*

**75. 51.** Governo

**(Approvato)**

*Aggiungere in fine il seguente comma:*

3. Per le finalità di cui al comma 4 dell'articolo 36 la regione Molise è autorizzata ad assumere ulteriori impegni per i seguenti importi:

2001: + 200.000;

2002: + 300.000;

2003: + 100.000.

**Segue compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale n. 19.**

**75. 40 già 36. 7.** (ex 34. 11.) Riccio, Ascierito.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

2-bis. Al fine di realizzare gli investimenti di cui all'articolo 3, comma 5, della legge 7 dicembre 1999, n. 472, è autorizzato un ulteriore limite di impegno quindicennale di lire 20.000 milioni a decorrere dall'anno 2002.

*Conseguentemente, all'articolo 80, tabella B, alla voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica apportare le seguenti variazioni:*

2002: - 20.000;

2003: - 20.000.

**75. 35.** (ex 70. 23). Bosco, Formenti, Giancarlo Giorgetti, Chincarini, Caparini, Alborghetti.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

2-bis. Per consentire la realizzazione dell'Autostrada Val Trompia è concesso alla relativa società concessionaria un contributo pari a lire 20.000 milioni annui per il periodo 2002-2016, per l'ammortamento di mutui che la società stessa è autorizzata a contrarre, a valere sulle risorse di cui all'articolo 3 della legge 3 agosto 1998, n. 295, come integrate dal comma 1 del presente articolo.

**75. 36.** (ex 70. 38). Cè, Giorgetti.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 75.200 DEL GOVERNO.

*Dopo le parole: e l'agosto 2000 inserire le seguenti: nonché il novembre 2000.*

**0. 75. 200. 4.** Giancarlo Giorgetti, Formenti.

*Sostituire le parole: Legge n. 295 del 1998... con le seguenti: Legge n. 488 del 1999, Ministero del tesoro... 7.2.1.14. Capitolo 8664,.*

**0. 75. 200. 3.** Giancarlo Giorgetti, Formenti.

*Nella copertura finanziaria la voce: Legge n. 194 del 1998: Trasporti pubblici locali - 20 miliardi è sostituita dalla seguente: Legge n. 295 del 1998: Disposizioni per il finanziamento di interventi ed opere di interesse pubblico, articolo 3: Autostrade - 20 miliardi.*

**0. 75. 200. 1.** Cento, Galletti, Scalia, Paisan.

*Sostituire le parole: Legge n. 194 del 1998... con le seguenti: Legge n. 488 del 1998, Ministero del tesoro... 3.2.1.14. Capitolo 7250,.*

**0. 75. 200. 2.** Giancarlo Giorgetti, Formenti, Bosco.

*Aggiungere il seguente comma:*

Per il completamento degli interventi urgenti a seguito degli eventi sismici e idrogeologici avvenuti tra il settembre 1997 e l'agosto 2000, esclusi gli eventi sismici delle regioni Marche e Umbria, e per le quali è intervenuta da parte del Consiglio dei ministri la dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a concorrere con contributi quindicennali ai mutui che le regioni stipulano mediante un limite di impegno di lire 35 miliardi decorrente dal 2002, da ripartire da parte del medesimo Dipartimento tra le regioni interessate in base alle esigenze.

Per disciplinare gli interventi infrastrutturali d'emergenza e a favore dei soggetti privati danneggiati vengono emesse ordinanze ai sensi dell'articolo 5 della sopracitata legge n. 225 del 1992, d'intesa con le regioni interessate.

*Conseguentemente, ridurre nella Tabella 1 del medesimo articolo, come segue:*

legge n. 295/98 — Opere di interesse pubblico (LL. PP. 5.2.1.2 — capitolo 8034):

2002: — 15 miliardi;

legge n. 194/98 — Trasporti pubblici locali (Trasporti 2.2.1.5 — capitolo 7056):

2002: — 20 miliardi.

**75. 200.** Governo.

**(Approvato)**

*Dopo l'articolo 75, aggiungere il seguente:*

ART. 75-bis.

1. All'articolo 4, comma 11, del decreto-legge 7 settembre 1987, n. 370, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 novembre 1987, n. 460, e successive modificazioni, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: « L'inosservanza dell'obbligo di consegna del vino alla distillazione previsto dall'ar-

ticolo 39 del regolamento CEE del Consiglio n. 822/87 del 16 marzo 1987 e dal regolamento CEE della Commissione n. 854/86 del 24 marzo 1986, e successive modificazioni, comporta, a partire dalla campagna 1998-1989, l'applicazione della sanzione amministrativa di lire »diciottomila« per quintale, o frazione di quintale, di vino da avviare alla distillazione obbligatoria. Gli importi della sanzione di cui al precedente periodo possono essere versati in non più di dieci rate semestrali. Ai produttori di vino che, non avendo conferito alla distillazione obbligatoria i quantitativi cui erano tenuti, hanno pagato le sanzioni in misura maggiore al suindicato importo di lire diciottomila, sono restituite le somme versate in eccedenza, maggiorate degli interessi legali. ».

**Segue compensazione del Gruppo Lega Nord Padania n. 1.**

**75. 01.** (ex 70. 0. 3). Dozzo, Anghinoni, Vascon, Giancarlo Giorgetti.

*Dopo l'articolo 75, aggiungere il seguente:*

ART. 75-bis.

1. Per i produttori di vino DOCG, DOC, IGT è consentito uno stanziamento di lire 10 miliardi per il miglioramento varietale delle produzioni. In particolare, è consentito per i mosti e per i vini ottenuti il passaggio dal livello di classificazione più elevato a quelli inferiori (da DOCG a DOC a IGT). È inoltre consentito il passaggio: da una DOCG ad un'altra DOCG; da una DOC ad un'altra DOC; da una IGT ad un'altra IGT; purché le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche, per le quali si effettua il passaggio orizzontale, si trovino nella medesima area viticola ed il prodotto abbia i requisiti prescritti per la denominazione prescelta e quest'ultima sia territorialmente più estesa rispetto a quella di provenienza.

**Segue compensazione del Gruppo Lega Nord Padania.**

**75. 02.** (ex 70. 0. 4). Dozzo, Anghinoni, Vascon, Giancarlo Giorgetti.

*Dopo l'articolo 75 aggiungere il seguente:*

ART. 75-bis.

1. Per i produttori di vino DOCG, DOC, ITG è previsto uno stanziamento di lire 10 miliardi per il miglioramento varietale delle produzioni. In particolare, è consentito per i mosti e per i vini ottenuti il passaggio dal livello di classificazione più elevato a quelli inferiori (da DOCG a DOC a IGT). È inoltre consentito il passaggio: da una DOCG ad un'altra DOCG; da una DOC ad un'altra DOC; da una IGT ad un'altra IGT, purché le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche, per le quali si effettua il passaggio orizzontale, si trovino nella medesima area viticola ed il prodotto abbia i requisiti prescritti per la denominazione prescelta e quest'ultima sia territorialmente più estesa rispetto a quella di provenienza.

**Seguono compensazioni del gruppo Lega Nord Padania.**

**75. 032. \* 77. 142.** (ex 72. 42). Dozzo, Anghinoni, Vascon, Giancarlo Giorgetti.

*Dopo l'articolo 75, aggiungere il seguente:*

ART. 75-bis.

*(Valorizzazione delle produzioni tipiche e di qualità).*

1. Al fine di promuovere lo svolgimento di campagne informative e promozionali, volte ad accrescere la conoscenza, presso i consumatori, dei prodotti vitivinicoli classificati ai sensi dell'articolo 3 della legge 10 febbraio 1992, n. 164 e delle produzioni nazionali che abbiano ottenuto il riconoscimento di una denominazione di origine protetta, o di una indicazione geografica tipica, o di una attestazione di specificità, è istituito un « Fondo per la valorizzazione delle produzioni tipiche e di qualità », costituente specifica unità previsionale di base del Ministero delle politiche agricole

e forestali, la cui dotazione finanziaria è fissata in lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003 e, a decorrere dal 2004, è annualmente determinata su base triennale attraverso la legge finanziaria.

2. Le dotazioni finanziarie afferenti al Fondo di cui al comma 1 sono impiegate come quota di cofinanziamento nazionale per l'attuazione di programmi regionali per la valorizzazione delle produzioni tipiche e di qualità, di seguito denominati programmi. Detti programmi devono essere finalizzati a finanziare l'attuazione di campagne informative e promozionali volte ad accrescere la conoscenza e la diffusione sul mercato interno ed estero dei prodotti di cui al comma 1 e devono essere realizzati da consorzi di tutela di medie e piccole dimensioni, i quali sono, a loro volta, tenuti a partecipare all'elaborazione ed al finanziamento dei programmi medesimi.

3. Entro il 31 maggio di ogni anno, le Regioni e le province autonome interessate ad accedere ai fondi di cui al comma 1 elaborano uno o più programmi, nei quali sono chiaramente indicati gli interventi che si intendono realizzare e le risorse finanziarie di fonte pubblica e privata che si intendono destinare alla loro attuazione. I programmi devono, inoltre, contenere una valutazione *ex ante* degli interventi di cui è prevista l'attuazione.

4. Il Ministro delle politiche agricole e forestali, con proprio decreto, visti i programmi di cui al comma 3 e sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, procede al riparto degli stanziamenti di cui al comma 1, in funzione dei contenuti dei programmi elaborati dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano. In ogni caso, la quota di finanziamento nazionale, derivante dal riparto di cui al presente comma, non può essere superiore al 50 per cento dell'importo complessivo previsto per l'attuazione dei programmi.

**Segue compensazione del Gruppo Lega Nord Padania n. 1.**

**75. 03.** (ex 70. 0. 5). Dozzo, Anghinoni, Vascon, Giancarlo Giorgetti.

*Dopo l'articolo 75, aggiungere il seguente:*

ART. 75-bis.

*(Garanzie concesse a favore di cooperative agricole).*

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 107 miliardi per il 2000 e di lire 123 miliardi per il 2001, fermo restando lo stanziamento finanziario già previsto da detto articolo.

2. Il pagamento da parte dello Stato delle garanzie ammesse per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, è effettuato secondo l'ordine stabilito nell'elenco n. 1 di cui al decreto del Ministro per le risorse agricole, alimentari e forestali 18 dicembre 1995, pubblicato nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 1 del 2 gennaio 1996, e sulla base dei criteri contenuti nel decreto del Ministro per le risorse agricole, alimentari e forestali 2 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 39 del 17 febbraio 1994, salvo le successive modifiche conseguenti a pronunce definitive in sede amministrativa o giurisdizionale.

3. L'intervento dello Stato, ai sensi dell'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, della legge 19 luglio 1993, n. 237, nei confronti di soci, come individuati in conformità al comma 2, che abbiano rilasciato garanzie, individualmente o in solido con altri soci di una stessa cooperativa, determina la liberazione di tutti i soci garanti.

4. Le procedure esecutive nei confronti dei soci garanti, inseriti nell'elenco di cui al comma 2, per l'esecuzione delle garanzie sono sospese sino alla comunicazione da parte dell'Amministrazione della messa a disposizione della somma spettante.

5. In coda all'elenco delle cooperative ammesse a godere dei benefici previsti

dall'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, possono essere ammesse a godere degli stessi benefici le cooperative ed i consorzi tra cooperative che alla data del 19 luglio 1993 si trovavano nelle condizioni previste dal suddetto articolo, che abbiano presentato domanda entro i termini previsti dalla citata legge, per i quali sia intervenuto, almeno in primo grado, il pronunciamento da parte del tribunale attestante lo stato di insolvenza oppure che si trovino in stato di liquidazione.

6. Pertanto le procedure esecutive nei confronti dei loro soci garanti per l'escusione delle garanzie sono sospese sino alla comunicazione da parte dell'Amministrazione della messa a disposizione della somma spettante.

*Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica apportare le seguenti variazioni:*

2001: — 107.000;

2002: — 123.000.

**75. 06.** (ex 70. 0. 1). Tattarini, Sedioli, Trabattoni, Caruano, Corvino, Ferrari.

*Dopo l'articolo 75, aggiungere il seguente:*

ART. 75-bis.

*(Garanzie concesse a favore di cooperative agricole).*

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 107 miliardi per il 2000 e di lire 123 miliardi per il 2001, fermo restando lo stanziamento finanziario già previsto da detto articolo. Al relativo onere si provvede, per gli anni

2001 e 2002, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, a tal fine parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

2. Il pagamento da parte dello Stato delle garanzie ammesse per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1-*bis*, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, è effettuato secondo l'ordine stabilito nell'elenco n. 1 di cui al decreto del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali 18 dicembre 1995, pubblicato nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 1 del 2 gennaio 1996, e sulla base dei criteri contenuti nel decreto del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali 2 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 39 del 17 febbraio 1994, salvo le successive modifiche conseguenti a pronunce definitive in sede amministrativa o giurisdizionale.

3. L'intervento dello Stato, ai sensi dell'articolo 1, comma 1-*bis*, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, nei confronti di soci, come individuati in conformità al comma 2, che abbiano rilasciato garanzie, individualmente o in solido con altri soci di una stessa cooperativa, determina la liberazione di tutti i soci garanti.

4. Le procedure esecutive nei confronti dei soci garanti, inseriti nell'elenco di cui al comma 2, per l'esecuzione delle garanzie sono sospese sino alla comunicazione da parte dell'Amministrazione della messa a disposizione della somma spettante.

**75. 015. già 5. 02.** (ex 5. 011). Giacalone, Ferrari.

*Dopo l'articolo 75, aggiungere il seguente:*

ART. 75-*bis*.

1. Il comma 3 dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, è sostituito dal seguente:

« 3. I mutui di miglioramento agrario e fondiari stipulati alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo a favore di imprese agricole singole o associate, cooperative, consorzi ed associazioni dei produttori costituite nelle forme giuridiche societarie continueranno a beneficiare delle rate di concorso sul pagamento degli interessi non maturati, anche in caso di estinzione anticipata dell'operazione. È facoltà del mutuatario richiedere la rinegoziazione dei mutui senza effetti novativi, con la riduzione dell'ipoteca originaria, ovvero l'estinzione anticipata all'istituto mutuante. Quest'ultimo, all'accoglimento dell'istanza, assicura al mutuatario la ricontrattazione con il beneficio della attualizzazione delle rate di concorso non ancora scadute. Il contributo in conto interessi già accreditato agli istituti mutuanti in forma attualizzata ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 284 del 3 dicembre 1985, sarà comunque riconosciuto al mutuatario nella misura residua a suo credito. Per i suddetti contratti, il periodo vincolativo della destinazione d'uso dei beni immobili oggetto del finanziamento è stabilito in cinque anni. Il valore massimo del tasso da prendere in considerazione, nella procedura di attualizzazione o di ricontrattazione, è quello di riferimento, vigente per le operazioni a lungo termine al momento dell'estinzione anticipata o della ricontrattazione del mutuo. »

2. Per le operazioni di finanziamento in essere della Cassa per la formazione della proprietà contadina e per i finanziamenti concessi ai sensi della legge 19 dicembre 1983, n. 700, e successive modificazioni, per i quali sia iniziato il periodo di ammortamento, il tasso e le condizioni appli-

cati, a valere sulle rate di ammortamento in scadenza successivamente al 1° gennaio 1999, sono quelli stabiliti per le nuove operazioni.

3. A favore delle imprese di cui al comma 3 dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, e di quelle agroalimentari danneggiate da avversità atmosferiche dichiarate eccezionali a partire dal 1990, ai sensi delle leggi 15 ottobre 1981, n. 590, e 14 febbraio 1992, n. 185, è prorogato di ventiquattro mesi il pagamento delle rate in scadenza dovute per il rimborso delle esposizioni debitorie relative all'esercizio dell'attività aziendale e sono sospese per il medesimo periodo le procedure di riscossione delle rate già scadute e non pagate alla data di entrata in vigore della presente legge. Il tasso di interesse rinegoziato si applica anche alle rate prorogate.

4. Le rate già assistite dal concorso pubblico nel pagamento degli interessi conservano l'agevolazione anche nel periodo di proroga e di sospensione. L'onere finanziario è coperto dalle economie accertate nella rinegoziazione dei tassi e comunque nel limite di queste, senza ulteriore onere per il bilancio dello Stato.

5. Le regioni possono deliberare il consolidamento delle posizioni debitorie delle aziende di cui al comma 3 scadute e non pagate, già assistite dal concorso pubblico nel pagamento degli interessi, nel limite delle economie derivanti dalla rinegoziazione dei tassi, senza oneri ulteriori a carico dei bilanci regionali. La durata delle operazioni di consolidamento è variabile in relazione alle disponibilità finanziarie.

6. Gli istituti di credito nei contratti relativi a mutui assistiti non possono richiedere garanzie, cosiddette « collaterali » in denaro o in titoli di credito, specie se emessi dallo stesso istituto, in aggiunta alle normali modalità di garanzia di mutui e prestiti, in particolare se contratti nell'ambito di attività agricole e imprenditoriali. Anche per gli altri mutui di norma non si devono richiedere garanzie collaterali. Conseguentemente i contratti in essere alla data di entrata in vigore della presente

legge, assistiti da garanzie cosiddette « collaterali » entro sessanta giorni devono essere normalizzati e le garanzie supplementari restituite ai clienti.

7. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, emana con proprio decreto le norme di attuazione del presente articolo.

### **Seguono compensazioni del Gruppo Comunista.**

**75. 07.** (ex 70. 0. 7). Muzio, Carazzi.

*Dopo l'articolo 75, aggiungere il seguente:*

ART. 75-bis.

*(Ricontrattazione dei termini).*

1. Il comma 3 dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, è sostituito dal seguente:

« 3. I mutui di miglioramento agrario e fondiari stipulati alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo a favore di imprese agricole singole o associate, cooperative, consorzi ed associazioni dei produttori costituite nelle forme giuridiche societarie, continueranno a beneficiare delle rate di concorso sul pagamento degli interessi non maturati, anche in caso di estinzione anticipata dell'operazione. È facoltà del mutuatario richiedere la rinegoziazione dei mutui senza effetti novativi, con la riduzione dell'ipoteca originaria, ovvero l'estinzione anticipata all'istituto mutuante. Quest'ultimo, all'accoglimento dell'istanza, assicura al mutuatario la ricontrattazione con il beneficio della attualizzazione delle rate di concorso non ancora scadute. Il contributo in conto interessi già accreditato agli istituti mutuanti in forma attualizzata ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 284 del 3 dicembre 1985, sarà comunque riconosciuto al mutuatario nella

misura residuata a suo credito. Per i suddetti contratti, il periodo vincolativo della destinazione d'uso dei beni immobili oggetto del finanziamento è stabilito in cinque anni. Il valore massimo del tasso da prendere in considerazione, nella procedura di attualizzazione o di ricontrattazione, è quello di riferimento, vigente per le operazioni a lungo termine al momento dell'estinzione anticipata o della ricontrattazione del mutuo ».

2. Per le operazioni di finanziamento in essere della Cassa per la formazione della proprietà contadina e per i finanziamenti concessi ai sensi della legge 19 dicembre 1983, n. 700, e successive modificazioni, per i quali sia iniziato il periodo di ammortamento, il tasso e le condizioni applicati, a valere sulle rate di ammortamento in scadenza successivamente al 1° gennaio 1999, sono quelli stabiliti per le nuove operazioni.

3. A favore delle imprese di cui al comma 3 dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, e di quelle agroalimentari danneggiate da avversità atmosferiche dichiarate eccezionali a partire dal 1990, ai sensi delle leggi 15 ottobre 1981, n. 590, e 14 febbraio 1992, n. 185, è prorogato di ventiquattro mesi il pagamento delle rate in scadenza dovute per il rimborso delle esposizioni debitorie relative all'esercizio dell'attività aziendale e sono sospese per il medesimo periodo le procedure di riscossione delle rate già scadute e non pagate alla data di entrata in vigore della presente legge. Il tasso di interesse rinegoziato si applica anche alle rate prorogate.

4. Le rate già assistite dal concorso pubblico nel pagamento degli interessi conservano l'agevolazione anche nel periodo di proroga e di sospensione.

5. Le regioni possono deliberare il consolidamento delle posizioni debitorie delle aziende di cui al comma 3 scadute e non pagate, già assistite dal concorso pubblico nel pagamento degli interessi, nel limite delle economie derivanti dalla rinegoziazione dei tassi, senza oneri ulteriori a carico dei bilanci regionali. La durata delle

operazioni di consolidamento è variabile in relazione alle disponibilità finanziarie.

6. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, emana con proprio decreto le norme di attuazione del presente articolo.

*Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica apportare le seguenti variazioni:*

2001: — 150.000;

2002: — 150.000;

2003: — 150.000.

\* **75. 05.** (ex 70. 0. 2). Tattarini, Trabattoni, Sedioli, Caruano, Corvino, Ferrari.

*Dopo l'articolo 75 aggiungere il seguente:*

ART. 75-bis.

(Mutui).

1. Il comma 3 dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, è sostituito dal seguente:

« 3. I mutui di miglioramento agrario e fondiari stipulati alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo a favore delle imprese agricole singole o associate, cooperative, consorzi ed associazioni dei produttori costituite nelle forme giuridiche societarie, continueranno a beneficiare delle rate di concorso sul pagamento degli interessi non maturati, anche in caso di estinzione anticipata dell'operazione. È facoltà del mutuuario richiedere la rinegoziazione dei mutui senza effetti novativi, con la riduzione dell'ipoteca originaria, ovvero l'estinzione anticipata all'istituto mutuante. Quest'ultimo, all'accoglimento dell'istanza, assicura al mutuuario la ricontrattazione con il beneficio della attualizzazione delle rate di concorso non ancora scadute. Il contributo in conto interessi già accreditato agli istituti mu-

tuanti in forma attualizzata ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 284 del 3 dicembre 1985, sarà comunque riconosciuto al mutuatario nella misura residua a suo credito. Per i suddetti contratti, il periodo vincolativo della destinazione d'uso dei beni immobili oggetto del finanziamento è stabilito in cinque anni. Il valore massimo del tasso da prendere in considerazione, nella procedura di attualizzazione o di ricontrattazione, è quello di riferimento, vigente per le operazioni a lungo termine al momento dell'estinzione anticipata o della ricontrattazione del mutuo. »

2. Per le operazioni di finanziamento in essere della Cassa per la formazione della proprietà contadina e per i finanziamenti concessi ai sensi della legge 19 dicembre 1983, n. 700, e successive modificazioni, per i quali sia iniziato il periodo di ammortamento, il tasso e le condizioni applicati a valere sulle rate di ammortamento in scadenza successivamente al 1° gennaio 1999, sono quelli stabiliti per le nuove operazioni.

3. A favore delle imprese di cui al comma 3 dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, e di quelle agroalimentari danneggiate da avversità atmosferiche dichiarate eccezionali a partire dal 1990, ai sensi delle leggi 15 ottobre 1981, n. 590, e 14 febbraio 1992, n. 185, è prorogato di ventiquattro mesi il pagamento delle rate in scadenza dovute per il rimborso delle esposizioni debitorie relative all'esercizio dell'attività aziendale e sono sospese per il medesimo periodo le procedure di riscossione delle rate già scadute e non pagate alla data di entrata in vigore della presente legge. Il tasso di interesse rinegoziato si applica anche alle rate prorogate.

4. Le rate già assistite dal concorso pubblico nel pagamento degli interessi conservano l'agevolazione anche nel periodo di proroga e di sospensione.

5. Le regioni possono deliberare il consolidamento delle posizioni debitorie delle aziende di cui al comma 3 scadute e non

pagate, già assistite dal concorso pubblico nel pagamento degli interessi, nel limite delle economie derivanti dalla rinegoziazione dei tassi, senza oneri ulteriori a carico dei bilanci regionali. La durata delle operazioni di consolidamento è variabile in relazione alle disponibilità finanziarie.

6. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, emana con proprio decreto le norme di attuazione del presente articolo.

*Conseguentemente, all'articolo 80, Tabella A, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica apportare le seguenti variazioni:*

2001: — 150.000;

2002: — 150.000;

2003: — 150.000.

\* **75. 04.** (ex 70. 0. 6). De Ghislanzoni, Possa, Marras, Fratta Pasini, Scarpa Bonazza Buora, Misuraca, Scaltritti, Amato, Giudice, Santori, Collavini.

*Dopo l'articolo 75 aggiungere il seguente:*

ART. 75-bis.

1-bis. Per la realizzazione degli interventi concernenti l'ammortamento e l'elettificazione della linea ferroviaria Siracusa — Ragusa è autorizzato a decorrere dal 2001 il limite d'impegno decennale di 20 miliardi.

*Conseguentemente, all'articolo 80, Tabella B, voce Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sono apportare le seguenti variazioni:*

2001: — 20.000;

2002: — 20.000;

2003: — 20.000.

di cui limiti di impegno a favore di soggetti non statali:

2001: — 20.000;

2002: — 20.000;

2003: — 20.000.

**75. 036.** (ex 70. 61). Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.

Dopo l'articolo 75 aggiungere il seguente:

ART. 75-bis.

1. Per le finalità di cui al comma 4 dell'articolo 36 la regione Molise è autorizzata ad assumere ulteriori impegni per i seguenti importi:

2001: + 200.000;

2002: + 300.000;

2003: + 100.000.

**Segue compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale n. 19.**

**75. 033. già 75. 40 e 36. 7.** (ex 34. 11). Riccio, Ascierio.

(A.C. 7328-bis — sezione 5)

ARTICOLO 76 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 76.

(Patrimonio idrico nazionale).

1. Al fine di assicurare il recupero di risorse idriche disponibili in aree di crisi del territorio nazionale e per il miglioramento e la protezione ambientale, mediante eliminazione di perdite, incremento di efficienza della distribuzione e risanamento delle gestioni, nonché mediante la razionalizzazione e il completamento di opere e di interconnessioni, il Ministero del

tesoro, del bilancio e della programmazione economica provvede alla concessione, ed alla conseguente erogazione direttamente agli istituti mutuanti, di contributi pari agli oneri, per capitale ed interessi, d'ammortamento di mutui o altre operazioni finanziarie che i seguenti soggetti sono autorizzati a contrarre in rapporto alle rispettive quote di limiti di impegno quindicennali con decorrenza dagli anni 2002 e 2003:

a) Consorzio Ovest Sesia Baraggia, del sistema Canale Cavour Vercellese, per la quota di lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003;

b) Canale Emiliano-Romagnolo, per la quota annua di lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003;

c) Ente Irriguo Umbro-Toscano, per la quota di lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003;

d) Complessi irrigui della Campania Centrale e Piana del Sele per la quota annua di lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003;

e) Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia, per la quota annua di lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003;

f) Sistema Lentini, Simeto e Ogliastro, per la quota di lire 5 miliardi per ciascuno.

2. Per assicurare altresì il perseguimento delle finalità di cui al comma 1 nelle restanti aree del territorio nazionale, sono autorizzati gli ulteriori limiti di impegno quindicennali di lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali per la concessione di contributi pluriennali per la realizzazione degli interventi da parte dei soggetti interessati.

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTI  
PRESENTATI ALL'ARTICOLO 76  
DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 76

*(Patrimonio idrico nazionale).*

*Al comma 1, alinea, sostituire le parole: alla concessione ed alla conseguente erogazione direttamente agli istituti mutuanti con le seguenti: alla erogazione ai soggetti interessati entro il mese di gennaio di ciascun anno.*

*Conseguentemente, al comma 1, alla lettera f), aggiungere, infine, le parole: degli anni 2002 e 2003.*

**76. 1.** *(ex 71. 16) Manzione, Apolloni, De Franciscis, Miraglia Del Giudice, Ricci.*

*Al comma 1, sostituire le parole:*

*alla lettera a): dieci miliardi con le seguenti: otto miliardi;*

*alla lettera b): dieci miliardi con le seguenti: otto miliardi;*

*alla lettera c): dieci miliardi con le seguenti: otto miliardi;*

*alla lettera d): cinque miliardi con le seguenti: sei miliardi;*

*alla lettera e): cinque miliardi con le seguenti: dieci miliardi.*

**76. 16.** *(ex 71. 13) Domenico Izzo.*

*Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:*

*a-bis) Consorzio Est Sesia, Canale demaniale Regina Elena per la quota di lire 8 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003.*

*Conseguentemente al medesimo comma 1, alle lettere a), b) e c) sostituire le parole: 10 miliardi con le seguenti: 8 mi-*

*liardi e alle lettere d) ed f) sostituire le parole 5 miliardi con le seguenti: 4 miliardi.*

**76. 2.** *(Testo così modificato nel corso della seduta) (ex 71. 22) Tarditi, De Ghislanzoni Cardoli, Possa, Rubino, Conte.*

**(Approvato)**

*Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:*

*a-bis) Consorzio irrigazione Est Sesia – Novara, per la quota di lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003.*

*Conseguentemente, all'articolo 80, tabella C, Ministero delle finanze, voce: Decreto legislativo n. 300 del 1999: Art. 70 comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate), apportare le seguenti variazioni:*

2002: – 10.000;

2003: – 20.000.

**76. 3.** *(ex 71. 6) Rava, Dameri.*

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

*a-bis) Consorzio Irrigazione Est Sesia di Novara, per la quota di lire 8 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003.*

*Conseguentemente, al medesimo comma 1, alle lettere a), b) e c) sostituire le parole: 10 miliardi con le seguenti 8 miliardi e alle lettere d) ed f) sostituire le parole 5 miliardi con le seguenti 4 miliardi.*

**\* 76. 4.** *(ex \* 71. 5) Rava, Dameri.*

**(Approvato)**

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

*a-bis) Consorzio Irrigazione Est-Sesia di Novara, per la quota di lire 8 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003.*

*Conseguentemente, al medesimo comma 1, alle lettere a), b) e c) sostituire le parole: 10 miliardi con le seguenti: 8 miliardi e alle*

lettere d) ed f) sostituire le parole: 5 miliardi con le seguenti: 4 miliardi.

\* **76. 5.** (ex \* 71. 23) De Ghislanzoni Cardoli, Possa, Marras, Fratta Pasini, Scarpa Bonazza Buora, Misuraca, Scaltritti, Amato, Giudice, Santori, Collavini.

**(Approvato)**

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

f-bis) Regione Molise, Consorzio di bonifica di Larino per la quota di lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003.

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella B, voce Ministero dei trasporti e della navigazione — apportare le seguenti variazioni:

2002: — 10.000 miliardi;

2003: — 20.000 miliardi.

(Limiti di impegno).

**76. 6.** (ex 71. 7) Occhionero, Crucianelli, Orlando.

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

f-bis) complessi irrigui del Molise per la quota annua di lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 2002-2003.

Conseguentemente al comma 2 sostituire le parole: 10 miliardi con le seguenti: 5 miliardi.

**76. 8.** (ex 71. 12) Conte, Leone, Armosino, Berruti, Viale, De Luca, Crimi, Riccio, Ascierito.

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

f-bis). Consorzio di bonifica Medio Astico Bacchiglione, per la quota annua di lire 30 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003.

Conseguentemente, all'articolo 80, Tabella B, voce Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica apportare le seguenti variazioni:

2002: — 1.000;

2003: — 1.000.

**76. 7.** (Testo così modificato nel corso della seduta) (ex 71. 17) Apolloni, Manzione.

**(Approvato)**

Al comma 2, dopo la parola: nazionale, aggiungere le seguenti: con riserva del 70 per cento per il Mezzogiorno.

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: sono autorizzati gli ulteriori limiti di impegno quindicennali di lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 2002 2003 con le seguenti: è autorizzato l'ulteriore limite di impegno quindicennale di lire 40 miliardi per l'anno 2002.

Conseguentemente è ridotto di lire 30 miliardi il limite di impegno di cui alla tabella 1 allegato all'articolo 75, comma 1, relativo alla voce: legge 11 marzo 1988 n. 67, articolo 17, comma 38.

**76. 9.** (ex 71. 15) Manzione, Apolloni, De Franciscis, Miraglia Del Giudice, Ricci.

Al comma 2, sostituire le parole: di lire 10 miliardi con le seguenti: di lire 20 miliardi di cui 10 miliardi da destinarsi all'Ente Sardo Acquedotti e Fognature (E.S.A.F).

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella B, voce Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica apportare le seguenti variazioni:

2002: — 10.000;

2003: — 20.000.

(Limiti di impegno).

**76. 10.** (ex 71. 4) Cuccu.

*Al comma 2, sostituire le parole:* di lire 10 miliardi *con le seguenti:* di lire 20 miliardi.

*Conseguentemente, all'articolo 80, tabella B, voce Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica apportare le seguenti variazioni:*

2002: — 10.000;

2003: — 20.000.

**76. 11.** (ex 71. 3) Cuccu.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

*2-bis.* Per l'adempimento degli obblighi comunitari in materia di fognatura, collettamento e depurazione di cui agli articoli 27, 31 e 32 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e successive modifiche ed integrazioni, le Autorità d'ambito di cui all'articolo 8 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, ovvero, nel caso in cui queste non siano ancora operative, le Province, predispongono, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ed attuano un programma di interventi urgenti, a stralcio e con gli stessi effetti di quello previsto dall'articolo 11, comma 3, della legge 5 gennaio 1994, n. 36. Ove le Autorità d'ambito e le Province risultino inadempienti, sono sostituite, anche, sensi dell'articolo 3 del predetto decreto legislativo, come modificato dall'articolo 2 del decreto legislativo 18 settembre 2000, n. 258, dai Presidenti delle regioni, su delega del Presidente del Consiglio dei ministri.

\* **76. 12.** (ex \* 71. 19) Zagatti, Bandoli, Vigni, De Biasio Calimani, De Simone, Cappella, Gerardini, Francesca Izzo, Manzato, Occhionero, Siola, Vozza.

**(Approvato)**

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

*2-bis.* Per l'adempimento degli obblighi comunitari in materia di fognatura, collettamento e depurazione di cui agli articoli

27, 31 e 32 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e successive modifiche ed integrazioni, le Autorità d'ambito di cui all'articolo 8 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, ovvero, nel caso in cui queste non siano ancora operative, le Province, predispongono, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ed attuano un programma di interventi urgenti, a stralcio e con gli stessi effetti di quello previsto dall'articolo 11, comma 3, della legge 5 gennaio 1994, n. 36. Ove le Autorità d'ambito e le Province risultino inadempienti, sono sostituite anche sensi dell'articolo 3 del predetto decreto legislativo come modificato dall'articolo 2 del decreto legislativo 18 settembre 2000, n. 258, dai Presidenti delle regioni, su delega del Presidente del Consiglio dei ministri.

\* **76. 13.** (ex \* 71. 20) Turrone, Scalia, Paissan.

**(Approvato)**

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

*2-bis.* Per l'adempimento degli obblighi comunitari in materia di fognatura, collettamento e depurazione di cui agli articoli 27, 31 e 32 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e successive modifiche ed integrazioni, le Autorità d'ambito di cui all'articolo 8 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, ovvero, nel caso in cui queste non siano ancora operative, le Province, predispongono, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ed attuano un programma di interventi urgenti, a stralcio e con gli stessi effetti di quello previsto dall'articolo 11, comma 3, della legge 5 gennaio 1994, n. 36. Ove le Autorità d'ambito e le Province risultino inadempienti, sono sostituite, anche, sensi dell'articolo 3 del predetto decreto legislativo, come modificato dall'articolo 2 del decreto legislativo 18 settembre 2000, n. 258, dai Presidenti delle regioni, su delega del Presidente del Consiglio dei Ministri.

\* **76. 14.** (ex \* 71. 21) Cambursano, Testa, Monaco.

**(Approvato)**

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

2-bis. Per l'avvio di interventi di tipo infrastrutturale inerenti il canale navigabile dei Navicelli è autorizzata una spesa di 5 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003.

*Conseguentemente, all'articolo 80, tabella B, voce Ministero dei trasporti e della navigazione apportare le seguenti variazioni:*

2002: — 5.000;

2003: — 5.000.

**76. 15.** (Testo così modificato nel corso della seduta) (ex 71. 1. IX Commissione.) Biricotti, Mammola, Paissan.

*Dopo l'articolo 76, aggiungere il seguente:*

ART. 76-bis. — 1. Al fine di consentire nella regione Liguria la realizzazione di adeguati interventi in materia di opere costiere, necessarie ad interrompere l'azione erosiva del mare, nonché il potenziamento del sistema portuale turistico, mediante la realizzazione, il completamento di opere e razionalizzazione di quelle sono autorizzati limiti di impegno decennali di lire 30 miliardi, con decorrenza dagli anni 2001 e 2002, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dei trasporti, per la concessione di contributi pluriennali per la realizzazione degli interventi da parte dei soggetti interessati.

**Segue compensazione del Gruppo Lega Nord Padania n. 6.**

**76. 01.** (ex 71. 0. 1) Chiappori, Giancarlo Giorgetti.

*Dopo l'articolo 76, aggiungere il seguente:*

ART. 76-bis (Fondo di solidarietà nazionale). — 1. Hanno titolo agli interventi di cui agli articoli 3, 4 e 5 della legge 14 febbraio

1992, n. 185 recante nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale, le aziende agricole, singole o associate, del settore risicolo che abbiano subito danni a seguito di siccità con conseguente interruzione dell'irrigazione.

*Conseguentemente, all'articolo 80, Tabella B, voce Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica apportare le seguenti variazioni:*

2001: — 10.000;

2002: — 7.500;

2003: — 5.000.

**76. 02** (ex 71. 0. 3). De Ghislanzoni Cardoli, Possa, Marras, Fratta Pasini, Scarpa Bonazza Buora, Misuraca, Scaltritti, Amato, Giudice, Santori, Collavini.

*Dopo l'articolo 76, aggiungere il seguente:*

ART. 76-bis (Fondo di solidarietà nazionale). 1. Hanno titolo agli interventi di cui agli articoli 3, 4 e 5 della legge 14 febbraio 1992, n. 185 recante nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale, le aziende agricole, singole o associate, del settore risicolo, ricadenti nelle zone delimitate, che abbiano subito danni non inferiori al 25 per cento della produzione lorda vendibile a seguito di siccità con conseguente interruzione dell'irrigazione.

*Conseguentemente, all'articolo 80, tabella B, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica apportare le seguenti variazioni:*

2001: — 10.000;

2002: — 7.500;

2003: — 5.000.

**76. 03.** (ex 71. 0. 4) De Ghislanzoni Cardoli, Possa, Marras, Fratta Pasini, Scarpa Bonazza Buora, Misuraca, Scaltritti, Amato, Giudice, Santori, Collavini.

*Dopo l'articolo 76 aggiungere il seguente:*

Art. 76-bis. — (Collegamento Adriatico-Tirreno). Al fine di razionalizzare e velocizzare il collegamento tra il mare Adriatico e il mar Tirreno mediante il completamento di opere e interconnessioni stradali, il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica provvede alla concessione, ed alla conseguente erogazione, direttamente agli istituti mutuanti, di contributi pari agli oneri, per capitale ed interessi, d'ammortamento di un mutuo che l'ENAS è autorizzato a contrarre per il completamento della strada statale a scorrimento veloce n. 652, in rapporto alla quota di limite di impegno quindicennale di lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003.

*Conseguentemente, all'articolo 80, tabella B, voce: Ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:*

2001: — 10.000;

2002: — 20.000;

2003: — 30.000.

**76. 05.** (ex \* 71. 05) Di Fonzo, Sales, Riccio.

*Dopo l'articolo 76, aggiungere il seguente:*

ART. 76-bis. — 1. Sono stanziati 30 miliardi al Magistrato del Po per la manutenzione e il rafforzamento dei corpi marginali nell'area della foce del fiume.

**Segue compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale.**

**76. 06.** (ex 71. 06) Alberto Giorgetti.

**(A.C. 7328-bis — sezione 6)**

ARTICOLO 77 ED ANNESSA TABELLA 1  
DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO  
DELLA COMMISSIONE

ART. 77.

*(Altri interventi).*

1. All'articolo 3, comma 1, della legge 18 giugno 1998, n. 194, dopo le parole: « contributo dodicennale », le parole: « del 10 per cento della spesa di investimento, nel limite » sono sostituite dalle seguenti: « per la spesa di investimento, per un importo ».

2. Le infrastrutture ferroviarie delle aziende concessionarie ed in regime di gestione commissariale governativa, per le quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano stati conclusi specifici accordi di programma, nei termini e nei modi previsti dall'articolo 8, comma 6-bis, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, come modificato dal decreto legislativo 20 settembre 1999, n. 400, sono trasferite, a titolo gratuito, in proprietà alla Ferrovie dello Stato Spa.

3. La legge 5 luglio 1964, n. 548, recante la concessione di un contributo annuo a favore dell'Istituto per la contabilità nazionale, e la legge 29 novembre 1961, n. 1329, relativa alla concessione di un contributo annuo alla Fondazione per lo sviluppo degli studi sul bilancio statale, sono abrogate.

4. Per il finanziamento di programmi interforze ad elevato contenuto tecnologico, connessi alle esigenze della difesa nel contesto dell'Unione europea, è autorizzata la spesa di lire 200 miliardi annue a decorrere dal 2001, da iscriverne nello stato di previsione del Ministero della difesa.

5. Per le finalità previste dall'articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 1997, n. 342, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1997, n. 403, concernenti la concessione di contributi per la rottamazione degli autoveicoli, è autorizzata la spesa di lire 15 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003.

6. Per le finalità previste dall'articolo 6 della legge 31 marzo 1998, n. 73, concernenti il programma di metanizzazione della Sardegna, è autorizzata la spesa di lire 20 miliardi per l'anno 2001.

7. Per fare fronte alle esigenze connesse all'avvio del sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici di cui all'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144, ivi comprese le spese relative al funzionamento della rete dei nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici ed al ruolo di coordinamento svolto dal CIPE, la dotazione annuale del fondo previsto dal comma 7 del predetto articolo 1 è incrementata di lire 30 miliardi, per una autorizzazione complessiva di spesa di lire 40 miliardi all'anno a partire dal 2001. Tali risorse potranno altresì cofinanziare anche i costi di funzionamento dei predetti nuclei relativamente ai compensi per gli esperti interni ed esterni. In sede di ripartizione annuale del CIPE una quota del predetto fondo sarà destinata al finanziamento delle attività di raccordo, indirizzo e coordinamento della rete da parte del nucleo di valutazione e verifica del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

8. Ai fini della trasformazione in Società per azioni dell'Ente nazionale di assistenza al volo (ENAV) ai sensi delle leggi 21 dicembre 1996, n. 665, e 17 maggio 1999, n. 144, si applica l'articolo 45, comma 25, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

9. Al fine di consentire al Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) lo svolgimento dei propri compiti istituzionali e il potenziamento dell'attività sportiva è autorizzata la concessione al CONI medesimo di un contributo straordinario di lire 200 miliardi per l'anno 2001.

10. Per far fronte alle misure di sostegno previste dall'articolo 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 10 miliardi per l'anno 2001 e di lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003.

11. È autorizzata l'ulteriore spesa di lire 15 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003 per la proroga della conven-

zione tra il Ministero delle comunicazioni e il Centro di produzione Spa, stipulata ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 11 luglio 1998, n. 224.

12. Gli oneri per il completamento del programma di metanizzazione del Mezzogiorno, di cui all'articolo 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784, sono posti a carico delle risorse stanziata dalla presente legge per la prosecuzione degli interventi per le aree depresse di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 30 giugno 1998, n. 208, in misura pari a lire 150 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003.

13. Le disponibilità del Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive di cui all'articolo 18 della legge 23 febbraio 1999, n. 44, e del Fondo di solidarietà per le vittime dell'usura di cui all'articolo 14 della legge 7 marzo 1996, n. 108, possono essere destinate per gli anni 2001 e 2002 con decreto del Ministro dell'interno, adottato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per il finanziamento del Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura di cui all'articolo 15, comma 1, della predetta legge n. 108 del 1996.

14. Il comma 3 dell'articolo 40 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, è sostituito dal seguente:

« 3. Entro il limite del fabbisogno finanziario di cui al comma 1, la CONSOB determina in ciascun anno l'ammontare delle contribuzioni dovute dai soggetti sottoposti alla sua vigilanza. Nella determinazione delle predette contribuzioni la CONSOB adotta criteri di parametrizzazione che tengono conto dei costi derivanti dal complesso delle attività svolte relativamente a ciascuna categoria di soggetti ».

15. Nei commi 1, 2 e 5 dell'articolo 40 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, la parola: « corrispettivi » è sostituita dalla seguente: « contribuzioni ».

16. Per le regolazioni debitorie dei disavanzi delle ferrovie concesse e in gestione commissariale governativa, comprensivi degli oneri di trattamento di fine rapporto, maturati alla data del 31 dicem-

bre 2000, ad esclusione della Ferrovie dello Stato Spa, e per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto pubblico locale relativi all'anno 1999, il Ministro dei trasporti e della navigazione, con decreto emanato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, provvede nell'anno 2001 all'erogazione di lire 1.500 miliardi, nonché di ulteriori lire 300 miliardi, in relazione agli oneri finanziari connessi all'allineamento di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40.

17. Sui fondi delle contabilità speciali aperte presso le Sezioni di tesoreria riguardanti il versamento, da parte dei produttori, del prelievo supplementare sulle produzioni lattiere, ai sensi del regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, non sono ammessi atti di sequestro o pignoramento a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio. Gli atti di sequestro o di pignoramento eventualmente notificati si considerano inesistenti e non determinano obbligo di accantonamento da parte del tesoriere.

18. Per il finanziamento dei programmi di riqualificazione urbana, di cui all'articolo 2, comma 63, lettera *a*), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è autorizzata la spesa di lire 30 miliardi per il 2001, lire 230 miliardi per il 2002 e lire 330 miliardi per il 2003.

19. Per il finanziamento delle iniziative relative a studi, ricerche e sperimentazioni in materia di edilizia residenziale e all'anagrafe degli assegnatari di abitazioni, di cui all'articolo 2, comma 63, lettera *b*), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonché per il finanziamento di interventi a favore di categorie sociali svantaggiate, di cui all'ar-

ticolo 2, comma 63, lettera *c*), della medesima legge, è autorizzata la spesa di lire 100 miliardi per il 2001. Per l'attuazione delle iniziative di cui alla citata lettera *b*) è altresì autorizzato un limite di impegno quindicennale di lire 80 miliardi per il 2002.

20. Il Ministro della giustizia:

*a*) entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, predisporre l'elenco degli istituti penitenziari ritenuti strutturalmente non idonei alla funzione propria e per i quali risulti necessaria o conveniente la dismissione;

*b*) promuove le intese necessarie con le regioni e/o con gli enti locali interessati, per attuare le suddette dismissioni e reperire le aree per la localizzazione dei nuovi istituti;

*c*) può valersi, ai fini delle acquisizioni dei nuovi istituti, degli strumenti della locazione finanziaria, della permuta e della finanza di progetto.

21. Per l'assegnazione dei contributi relativi all'acquisto di macchine agricole, di cui all'articolo 17, comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è autorizzata la spesa di lire 50 miliardi nel 2001, 10 miliardi nel 2002 e 10 miliardi nel 2003.

22. Per le attività di competenza del Ministero delle politiche agricole e forestali, di cui all'articolo 4 della legge 23 dicembre 1999, n. 499, è autorizzata la spesa di lire 80 miliardi nel 2001, 80 miliardi nel 2002 e 100 miliardi nel 2003.

23. Per la realizzazione dei programmi del settore aeronautico, di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266, è autorizzata la spesa di lire 250 miliardi per ciascuno degli anni 2001 e 2002.

TABELLA 1

(Articolo 75, comma 1)

|  | 2001                     | 2002   | 2003   | Anno terminale |
|--|--------------------------|--------|--------|----------------|
|  | <i>(milioni di lire)</i> |        |        |                |
| Legge n. 808 del 1985: Sostegno industrie settore aeronautico (Industria — 6.2.1.16 — cap. 7802) .....   | —                        | 50.000 | —      | 2016           |
|  | —                        | —      | 50.000 | 2017           |
| Legge n. 67 del 1988, articolo 17, comma 38: Interventi in materia di acquedotti ed opere di adduzione (Lavori pubblici — 4.2.1.1 — cap. 7402) .....   | —                        | 20.000 | —      | 2016           |
| Decreto-legge n. 166 del 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 246 del 1989: Contributo straordinario al comune di Reggio Calabria (Lavori pubblici — 7.2.1.4 — cap. 9432) .....   | —                        | 10.000 | —      | 2016           |
|  | —                        | —      | 10.000 | 2017           |
| Decreto-legge n. 9 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 217 del 1992: Ammodernamento e potenziamento Polizia di Stato, Arma dei carabinieri, Corpo della guardia di finanza e Corpo nazionale dei vigili del fuoco (Interno — 7.2.1.2 — cap. 7401) .....            | —                        | 45.000 | —      | 2016           |
| Legge n. 139 del 1992; legge n. 798 del 1984, articolo 3, primo comma; legge n. 295 del 1998, articolo 3, comma 2; legge n. 448 del 1998, articolo 50, comma 1, lettera b): Prosecuzione degli interventi per la salvaguardia di Venezia (Lavori pubblici — 2.2.1.4 — cap. 7156) ..... | —                        | 50.000 | —      | 2016           |
|  | —                        | —      | 50.000 | 2017           |
| Legge n. 211 del 1992, articoli 9 e 10: Trasporto rapido di massa (Trasporti e navigazione — 2.2.1.6 — capp. 7068 e 7070) .....  | —                        | 60.000 | —      | 2016           |
|  | —                        | —      | 50.000 | 2017           |
| Decreto-legge n. 321 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 421 del 1996: Interventi relativi al settore della difesa (Industria — 6.2.1.16 — cap. 7800/p) .  | —                        | 50.000 | —      | 2016           |
| Decreto-legge n. 517 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 611 del 1996, articolo 1: Interventi nel settore dei trasporti — (Trasporti e navigazione — 2.2.1.6 — cap. 7068) .....  | —                        | 40.000 | —      | 2016           |
|  | —                        | —      | 40.000 | 2017           |
| Legge n. 662 del 1996, articolo 1, commi 90, 91 e 92; legge n. 331 del 1985, articolo 1; legge n. 910 del 1986, articolo 7, comma 8: Interventi di decongestionamento degli atenei (Università e ricerca — 2.2.1.2 — cap. 7109/p) .....  | —                        | 50.000 | —      | 2016           |
|  | —                        | —      | 70.000 | 2017           |
| Decreto-legge n. 67 del 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 1997, articolo 5: Infrastrutture aeroportuali (Trasporti e navigazione — 3.2.1.6 — cap. 7185) .....  | 15.000                   | —      | —      | 2015           |

XIII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 16 NOVEMBRE 2000 — N. 812

TABELLA 1  
(Articolo 75, comma 1)

|   | 2001                     | 2002    | 2003    | Anno terminale |
|---|--------------------------|---------|---------|----------------|
|   | <i>(milioni di lire)</i> |         |         |                |
| Decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998: Eventi sismici Umbria e Marche (Tesoro, bilancio e programmazione economica — 20.2.1.2 — cap. 9332) .....   | 100.000                  | —       | —       | 2015           |
|   | —                        | 100.000 | —       | 2016           |
|   | —                        | —       | 100.000 | 2017           |
| Legge n. 194 del 1998, articolo 2, comma 6: Trasporti pubblici locali (Trasporti e navigazione — 2.2.1.5 — cap. 7056) .....   | —                        | 50.000  | —       | 2016           |
|   | —                        | —       | 30.000  | 2017           |
| Legge n. 295 del 1998: Disposizioni per il finanziamento di interventi e opere di interesse pubblico, articolo 3: Autostrade (Lavori pubblici — 5.2.1.2 — cap. 8034) ....   | —                        | 150.000 | —       | 2016           |
|   | —                        | —       | 40.000  | 2017           |
| Legge n. 362 del 1998, articolo 1, comma 1: Edilizia scolastica (Tesoro, bilancio e programmazione economica — 3.2.1.15 — cap. 7262) .....  | —                        | 60.000  | —       | 2016           |
| Legge n. 413 del 1998: Opere marittime e portuali — Sistema idroviario padano-veneto (Trasporti e navigazione — 4.2.1.4 — cap. 7265; 4.2.1.6 — cap. 7331) .....   | —                        | 60.000  | —       | 2016           |
|   | —                        | —       | 60.000  | 2017           |
| Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo, articolo 50, comma 1, lettera f): Mutui per manutenzione straordinaria uffici giudiziari (Tesoro, bilancio e programmazione economica — 7.2.1.19 — cap. 8730) .....               | —                        | 25.000  | —       | 2016           |
|   | —                        | —       | 25.000  | 2017           |
| Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo, articolo 50, comma 1, lettera i): Eventi sismici Campania, Basilicata, Puglia, Calabria 1981-1982 (Tesoro, bilancio e programmazione economica — 3.2.1.19 — cap. 7302) .....      | —                        | 100.000 | —       | 2016           |
| Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo, articolo 50, comma 1, lettera l): Mutui edilizia a Napoli (Tesoro, bilancio e programmazione economica — 3.2.1.14 — cap. 7250) .....  | —                        | 50.000  | —       | 2016           |
| Legge n. 28 del 1999: Costruzione immobili per il Corpo della guardia di finanza (Finanze — 7.2.1.1 — cap. 7282) .....  | —                        | 25.000  | —       | 2016           |
|   | —                        | —       | 25.000  | 2017           |
| Legge n. 488 del 1999: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000), articolo 55: Contributo solidarietà nazionale Regione siciliana (Tesoro, bilancio e programmazione economica — 7.2.1.14 — cap. 8664) ..... | —                        | 30.000  | —       | 2016           |

TABELLA 1  
(Articolo 75, comma 1)

|  | 2001              | 2002      | 2003      | Anno terminale |
|--|-------------------|-----------|-----------|----------------|
|  | (milioni di lire) |           |           |                |
| Legge n. 149 del 2000: Vertice G8 a Genova (Interno – 2.2.1.4 – cap. 7026) ..... | 3.000             | —         | —         | 2015           |
| TOTALE LIMITI DI IMPEGNO AUTORIZZATI .....                                       | 118.000           | 1.025.000 | 550.000   |                |
| SPESA COMPLESSIVA ANNUA .....  | 118.000           | 1.143.000 | 1.693.000 |                |

EMENDAMENTI, SUBEMENDAMENTI  
ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI  
ALL'ARTICOLO 77 DEL DISEGNO DI  
LEGGE

ART. 77.

(Altri interventi).

*Sopprimere il comma 1.*

**77. 1.** (ex 72. 250). Malavenda.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. A decorrere dal 10 gennaio 2001 sono esonerati dal pagamento del « diritto annuale » in favore delle Camere di commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, di cui all'articolo 34 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito nella legge 26 febbraio 1982, n. 51, e successive modifiche ed integrazioni, le aziende e attività agricole, gli imprenditori delle restanti attività produttive e tutti i professionisti operanti nel settore dei servizi, aventi un reddito lordo ai fini IRPEF sino a lire 30 milioni risultante dalla dichiarazione dei redditi dell'anno precedente a quello di riferimento.

**Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1, 3, 11, 12 e 6.**

**77. 2.** (ex 72. 43). Michielon, Giancarlo Giorgetti.

*Sopprimere il comma 2.*

**\* 77. 3.** (ex \*72. 64). Giancarlo Giorgetti, Bosco, Caparini.

*Sopprimere il comma 2.*

**\* 77. 4.** (ex \*72. 15). Frattini.

*Sopprimere il comma 2.*

**\* 77. 5.** (ex 72. 246). Malavenda.

*Al comma 2, sostituire le parole: alla data di entrata in vigore della presente legge, siano stati con le seguenti: per le quali siano.*

**77. 6.** (ex 72. 209). Baccini, Liotta, Follini, Casini, Giovanardi, Peretti, D'Alia, Del Barone, Galati, Lucchese, Savelli.

*Al comma 2, dopo le parole: n. 400 aggiungere le seguenti: sentite la Conferenza Stato città ed autonomie locali e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.*

**77. 7.** (ex 72. 125). Giancarlo Giorgetti, Faustinelli, Galli.

*Al comma 2, sostituire le parole:* sono trasferite, *con le seguenti:* possono essere trasferite dalle regioni, previa intesa con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e,.

**77. 8.** (ex 72. 67). Giancarlo Giorgetti, Bosco, Caparini.

*Al comma 2, sostituire le parole:* a titolo gratuito, in proprietà alla Ferrovie dello Stato Spa *con le seguenti:* ai sensi del comma 4-ter dell'articolo 8 del citato decreto legislativo n. 422.

**77. 9.** (ex 72. 65). Giancarlo Giorgetti, Bosco, Caparini.

*Al comma 2, sostituire le parole:* alla Ferrovie dello Stato Spa, *con le seguenti:* alle regioni.

**77. 10.** (ex 72. 66). Giancarlo Giorgetti, Bosco, Caparini.

*Sopprimere il comma 4.*

\* **77. 11.** (ex \*72. 243). Malavenda.

*Sopprimere il comma 4.*

\* **77. 12.** (ex \*72. 21). Bonato, Giordani, De Cesaris, Edo Rossi, Nardini.

*Sopprimere il comma 4.*

\* **77. 16.** Paissan, Scalia.

*Sostituire il comma 4 con il seguente:*

4. Al fine di garantire un più elevato livello di sicurezza nelle città è autorizzata la spesa di lire 200 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003 da impegnare per l'installazione di impianti tecnologici di videosorveglianza, o comunque destinati alla prevenzione di ogni forma di azione illegale. Le somme relative sono assegnate agli enti locali che presentano entro 120

giorni dall'entrata in vigore della presente legge un progetto di intervento alla segreteria della conferenza Stato-Autonomie locali. I progetti sono esaminati e valutati da un apposito nucleo tecnico costituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri nell'ambito delle segreteria della conferenza. La conferenza unificata, con propria deliberazione, ripartisce le risorse tra gli enti locali aventi diritto.

*Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, voce: Ministero dell'interno apportare le seguenti variazioni:*

2001: — 200 miliardi;

2002: — 200 miliardi;

2003: — 200 miliardi.

**77. 17.** Frattini.

*Al comma 4, sostituire le parole:* 200 miliardi *con le seguenti:* 200 milioni.

**77. 13.** (ex 72. 242). Malavenda.

*Al comma 4, sostituire le parole:* 200 miliardi *con le seguenti:* 500 miliardi.

**Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.**

**77. 247.** (ex 0.72.271.1). Bono, Armani.

*Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Tali somme sono altresì utilizzate, per la parte occorrente, per il finanziamento di uno specifico programma urgente del ministero della difesa volto a realizzare un sistema coordinato di sorveglianza delle coste e delle acque territoriali, finalizzato a contrastare i fenomeni di immigrazione clandestina verso le regioni centro-meridionali. Il programma deve consentire l'utilizzo in forma unitaria, con il coordinamento delle forze armate,

dei dati rilevati in base alle tecnologie ed ai sistemi in uso da parte di tutti i soggetti che effettuano attività di controllo in mare e sulle aree costiere interessate.

**77. 14.** (ex 72. 174). Manzione.

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

*4-bis.* Al fine di garantire un maggiore livello di sicurezza delle città si prevede lo stanziamento di 210 miliardi per ciascuno degli anni 2001 e 2002 da destinare alle tecnologie applicate alla sicurezza per le esigenze degli enti Locali.

#### **Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.**

**77. 20.** (ex 72. 167). Ascierio, Gasparri, Bono, Armani.

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

*4-bis.* Al fine di una maggiore qualificazione nell'azione di contrasto della criminalità comune ed organizzata, sono stanziati lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 2001 e 2002 per la predisposizione di corsi comuni di formazione ed informazione destinati alle Forze di polizia, particolarmente mirati all'analisi della situazione e dei mutamenti in corso nell'ordine pubblico della regione di stanza, nonché allo studio delle possibili azioni di contrasto. Ai corsi, tenuti da personale interno specializzato o da docenti esterni di elevata esperienza, accedono non meno di 15mila uomini. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa ed il Ministro delle finanze sono emanate stabilite le modalità di attuazione del presente comma.

*Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:*

2001: — 40.000;

2002: — 27.000.

**77. 151.** (ex 72. 197). Dalla Chiesa, Borrometi.

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

*4-bis.* Per le finalità di sviluppo da parte dell'industria a tecnologia avanzata - ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5 del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, convertito, con modifiche, dalla legge 8 agosto 1996, n. 421 — di sistemi ad architettura complessa, ritenuti tecnologicamente prioritari dal Comitato di cui all'articolo 2 della legge 24 dicembre 1985, n. 808, e l'acquisizione degli stessi da parte del Ministero della Difesa secondo le procedure di cui all'articolo 2-ter del decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 1994, n. 644, sono autorizzati il limite d'impegno quindicennale di lire 100 miliardi a decorrere dall'anno 2002 e di lire 50 miliardi a decorrere dall'anno 2003.

#### **Segue compensazione Forza Italia n. 1.**

**77. 15.** (ex 72. 93). Alessandro Rubino.

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

*4-bis.* I progetti nel settore spaziale con particolari ricadute commerciali sono individuati dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e della difesa. Per tali progetti il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato concede finanziamenti nelle modalità e con le misure di cui alla legge 24 dicembre 1985, n. 808 e successive modifiche — all'uopo utilizzando la quota degli stanziamenti definita dal Comitato interministeriale per la programmazione economica nel quadro delle disponibilità di cui alla citata legge 24 dicembre 1985, n. 808.

\* **77. 18.** (Testo così modificato nel corso della seduta) (ex 72. 5). Manzini, Migliavacca, Marco Fumagalli, Ruggeri, Ortolano, Manzione, Gardiol.

**(Approvato)**

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

4-bis. I progetti nel settore spaziale con particolari ricadute commerciali sono individuati dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e della difesa. Per tali progetti il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato concede finanziamenti nelle modalità e con le misure di cui alla legge 24 dicembre 1985, n. 808 e successive modifiche — all'uopo utilizzando la quota degli stanziamenti definita dal Comitato interministeriale per la programmazione economica nel quadro delle disponibilità di cui alla citata legge 24 dicembre 1985, n. 808.

\* **77. 19.** (Testo così modificato nel corso della seduta) (ex 72. 93). Alessandro Rubino.

*Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:*

4-bis. I progetti nel settore spaziale con particolari ricadute commerciali sono individuati dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e della difesa. Per tali progetti il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato concede finanziamenti — nelle modalità e con le misure di cui alla legge 24 dicembre 1985, n. 808, e successive modifiche — all'uopo utilizzando la quota degli stanziamenti definita dal Comitato interministeriale per la programmazione economica nel quadro delle disponibilità di cui alla citata legge 24 dicembre 1985, n. 808.

\* **77. 300.** (Testo così modificato nel corso della seduta) Governo.

*Sopprimere il comma 5.*

\*\* **77. 21.** (ex \* 72. 81). Chiappori, Donner, Martinelli, Stefani, Giancarlo Giorgetti, Paolo Colombo.

*Sopprimere il comma 5.*

\*\* **77. 22.** (ex \* 72. 165. e \* 72. 166) Pace, Antonio Pepe, Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.

*Sopprimere il comma 5.*

\*\* **77. 23.** (ex 72. 241). Malavenda.

*Al comma 5, sostituire le parole: 15 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003 con le seguenti: 25 miliardi per l'anno 2001 e di lire 15 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003.*

*Conseguentemente all'articolo 80, tabella A, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare la seguente variazione:*

2001: — 10.000.

**77. 24.** (ex 72. 194). Cambursano, Testa.

*Al comma 5, aggiungere, in fine, le parole: da impiegarsi per la sostituzione di mezzi di trasporto in attività da oltre 10 anni da parte delle imprese esercenti servizi pubblici di trasporto.*

**77. 25.** (ex 72. 164). Contento, Bono, Armani, Antonio Pepe.

*Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , finalizzati all'acquisto di autoveicoli elettrici, a metano ed a GPL, come definiti con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'industria, commercio ed artigianato, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.*

**77. 152.** (ex 72. 202). Testa.

**(Approvato)**

*Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , vincolati all'acquisto di*

autoveicoli a minimo impatto ambientale ed a basso consumo energetico, come definiti con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'industria, commercio ed artigianato, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

**77. 153.** (ex 72. 205). Cambursano.

*Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'industria, commercio ed artigianato, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le tipologie di autoveicoli a minimo impatto ambientale ed a basso consumo energetico ammissibili alle agevolazioni di cui al presente comma.

**77. 155.** (ex 72. 136). Casinelli.

*Al comma 5, aggiungere in fine il seguente periodo:* Con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'industria, commercio ed artigianato, sono definite le tipologie di autoveicoli a minimo impatto ambientale ed a basso consumo energetico ammissibili alle agevolazioni di cui al presente comma.

\* **77. 26.** (ex \* 72. 186). Zagatti, Bandoli, Vigni, De Biasio Calimani, De Simone, Cappella, Gerardini, Francesca Izzo, Manzato, Occhionero, Siola, Vigni, Vozza.

*Al comma 5, aggiungere in fine il seguente periodo:* Con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'industria, commercio ed artigianato, sono definite le tipologie di autoveicoli a minimo impatto ambientale ed a basso consumo energetico ammissibili alle agevolazioni di cui al presente comma.

\* **77. 27.** (ex \* 72. 190). Turrone, Scalia, Paissan.

*Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:*

*5-bis.* A decorrere dal 1° gennaio 2001 è riconosciuto un contributo statale secondo le misure di cui al comma 5-ter per l'acquisto di ciclomotori o motoveicoli a due, tre o quattro ruote a trazione elettrica e di biciclette a pedalata assistita elettricamente di cui all'articolo 6, comma 4, della legge 11 maggio 1999, n. 140. Tale contributo viene corrisposto a fronte di uno sconto in misura almeno equivalente praticato dal venditore;

*5-ter.* Il contributo di cui al comma 5-bis, è riconosciuto nelle seguenti misure:

1) ciclomotori e motoveicoli a due ruote a trazione elettrica, fino a lire 800.000;

2) ciclomotori e motoveicoli a tre e quattro ruote a trazione elettrica, fino a lire 4.000.000;

3) biciclette a pedalata assistita elettricamente, fino a lire 400.000.

*5-quater.* Il contributo di cui al comma 5-bis è riconosciuto per gli acquisti effettuati da persone fisiche, giuridiche, enti pubblici e privati;

*5-quinquies.* Il contributo è corrisposto dal venditore mediante compensazione con il prezzo di acquisto. Per il rimborso resta fermo quanto disposto dall'articolo 22, comma 5, della legge 7 agosto 1997, n. 266.

**Segue compensazione del gruppo Misto-Verdi n. 2.**

**77. 28.** (ex 72. 219). Scalia, De Benetti, Turrone, Cento.

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

*5-bis.* All'articolo 4, comma 19, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, sostituire le parole « tipologie di autoveicoli a minimo impatto ambientale » con le parole « tipologie di veicoli a minimo impatto ambientale »; dopo le parole « nel territorio dei comuni con popolazione superiore ai 25 mila abitanti » aggiungere le parole « dei comuni che fanno parte delle isole minori ove sono aree marine protette, nonché dei

comuni che fanno parte delle aree naturali protette iscritte nell'Elenco Ufficiale *Gazzetta Ufficiale* 141 del 19 giugno 1997.

**77. 29.** (ex 72. 220). Scalia, Turrone, Conte, Leone.

**(Approvato)**

*Sopprimere il comma 6.*

*Conseguentemente, dopo l'articolo 77 aggiungere il seguente:*

**ART. 77-bis.** — *(Contributo alle imprese compensativo dei maggiori costi di produzione sostenuti nelle more di realizzazione del programma di metanizzazione della Sardegna).* — 1. Sino all'attuazione del programma di metanizzazione della Sardegna previsto dalla legge 31 marzo 1998, n. 73 ed avviato con la stipula dell'Intesa Istituzionale di Programma Stato-Regione Sardegna e relativo Accordo di Programma Quadro siglati in data 21 aprile 2000, e, comunque, non oltre l'anno 2006, a favore delle imprese che svolgono, con impianti situati nella regione Sardegna, attività produttive appartenenti alle categorie individuate con decreto del Ministro dell'Industria, del commercio e dell'Artigianato, d'intesa con il Presidente della Regione, che sostengono maggiori costi di produzione come diretta conseguenza della mancata attuazione dei programmi di metanizzazione, è concesso un credito d'imposta nei limiti dell'importo globale dello stanziamento annuo di 25 miliardi.

2. Il credito d'imposta è commisurato alla differenza tra il costo sostenuto dalle imprese per l'utilizzo di altri combustibili ed il costo che sarebbe stato sostenuto con l'utilizzo del gas metano.

3. Nei territori della Sardegna in cui sia disponibile, nel corso del processo di infrastrutturazione della Sardegna finalizzata alla sua metanizzazione, un combustibile gassoso in rete il cui costo sia inferiore a quello dei combustibili liquidi, il credito d'imposta è concesso solo alle imprese che utilizzino il combustibile in rete ed è commisurato alla differenza tra il

costo sostenuto dalle imprese per l'utilizzo di detto combustibile ed il costo che sarebbe stato sostenuto con l'utilizzo del gas metano.

4. Con decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, di concerto con i Ministri delle Finanze e del Tesoro, d'intesa con il Presidente della Regione Sardegna, sono fissati le modalità e i termini per la fruizione del credito d'imposta di cui al primo comma, da utilizzare per il versamento delle ritenute sul reddito delle persone fisiche operate in qualità di sostituto d'imposta sui redditi da lavoro dipendente e sui compensi da lavoro autonomo, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, dell'imposta sul valore aggiunto, dovute anche in acconto.

*Conseguentemente all'articolo 80, tabella A, voce: Ministero del Tesoro, del Bilancio della Programmazione economica apportare le seguenti variazioni:*

2001: — 25.000;

2002: — 25.000;

2003: — 25.000.

**77. 30.** (ex 72. 265. e \* 72. 266). Cicu, Cuccu, Anedda, Aleffi.

*Sopprimere il comma 6.*

*Conseguentemente, dopo l'articolo 77 aggiungere il seguente:*

**ART. 77-bis.** — *(Contributo alle imprese compensativo dei maggiori costi di produzione sostenuti nelle more di realizzazione del programma di metanizzazione della Sardegna).* — 1. Sino all'attuazione del programma di metanizzazione della Sardegna previsto dalla legge 31 marzo 1998, n. 73 ed avviato con la stipula dell'Intesa Istituzionale di Programma Stato-Regione Sardegna e relativo Accordo di Programma Quadro siglati in data 21 aprile 2000, e, comunque, non oltre l'anno 2006, a favore delle imprese che svolgono, con impianti situati nella regione Sardegna, attività pro-

duttive appartenenti alle categorie individuate con decreto del Ministro dell'Industria, del commercio e dell'Artigianato, d'intesa con il Presidente della Regione, che sostengono maggiori costi di produzione come diretta conseguenza della mancata attuazione dei programmi di metanizzazione, è concesso un credito d'imposta nei limiti dell'importo globale dello stanziamento annuo di 25 miliardi.

2. Il credito d'imposta è commisurato alla differenza tra il costo sostenuto dalle imprese per l'utilizzo di altri combustibili ed il costo che sarebbe stato sostenuto con l'utilizzo del gas metano.

3. Nei territori della Sardegna in cui sia disponibile, nel corso del processo di infrastrutturazione della Sardegna finalizzata alla sua metanizzazione, un combustibile gassoso in rete il cui costo sia inferiore a quello dei combustibili liquidi, il credito d'imposta è concesso solo alle imprese che utilizzino il combustibile in rete ed è commisurato alla differenza tra il costo sostenuto dalle imprese per l'utilizzo di detto combustibile ed il costo che sarebbe stato sostenuto con l'utilizzo del gas metano.

4. Con decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, di concerto con i Ministri delle Finanze e del Tesoro, d'intesa con il Presidente della Regione Sardegna, sono fissati le modalità e i termini per la fruizione del credito d'imposta di cui al primo comma, da utilizzare per il versamento delle ritenute sul reddito delle persone fisiche operate in qualità di sostituto d'imposta sui redditi da lavoro dipendente e sui compensi da lavoro autonomo, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, dell'imposta locale sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto, dovute anche in acconto.

*Conseguentemente all'articolo 80, tabella A, voce: Ministero del Tesoro, del Bilancio della Programmazione economica apportare le seguenti variazioni:*

2001: — 25.000;

2002: — 25.000;

2003: — 25.000.

**77. 31.** (ex \*\* 72. 267.e \*\* 72. 268). Marras, Cuccu, Massidda.

*Al comma 6, sostituire le parole: lire 20 miliardi con le seguenti: lire 30 miliardi.*

*Conseguentemente all'articolo 80, tabella B, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica apportare le seguenti variazioni:*

2001: — 1.336.362;

2002: — 1.143.862;

2003: — 864.862.

**77. 32.** (ex 72. 7). Cuccu, Massidda, Marras, Aleffi.

*Al comma 6, aggiungere in fine, le parole:*

Al fine di evitare che le imprese interessate, a causa dei ritardi nella notifica alla Commissione dell'Unione Europea, perdano i benefici previsti dalla legge n. 73 del 1998 citata per l'esercizio 2000, il credito di imposte maturato e non compensato nello stesso esercizio, è compensabile nel corso dell'esercizio 2001 secondo le modalità previste dalla stessa legge.

**77. 313.** La Commissione.

**(Approvato)**

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

*6-bis.* Per le finalità previste dall'articolo 1, comma 3 del decreto-legge n. 8 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 68 del 1993, concernenti le reti di metanizzazione dei comuni montani del centro-nord, è autorizzata la spesa di lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003.

*Conseguentemente, all'articolo 80, alla tabella A, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:*

2001 : — 5.000;

2002 : — 50.000;

2003 : — 50.000.

**77. 33.** (ex 72. 59). Parolo, Formenti, Guido Dussin, Terzi, Bosco, Santandrea, Giancarlo Giorgetti.

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

7-bis. Per le finalità previste dall'articolo 1, comma 3 del decreto-legge n. 8 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 68 del 1993, concernenti le reti di metanizzazione dei comuni montani del centro-nord, è autorizzata la spesa di lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003. In sede di ripartizione dei finanziamenti una quota parte pari al 20 per cento del totale delle risorse sarà destinata ai comuni non rientranti nel piano energetico nazionale per le opere di approvvigionamento di energia alternativa al metano.

*Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:*

2001: — 50.000;

2002: — 50.000;

2003: — 50.000.

**77. 34.** (ex 72. 60). Parolo, Formenti, Guido Dussin, Terzi, Bosco, Santandrea, Giancarlo Giorgetti.

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

6-bis. Per il completamento dell'opera di ripristino e di ricostruzione degli edifici demaniali e dei complessi edilizi adibiti al culto delle zone terremotate del Friuli-Venezia Giulia, come definiti dal comma 1 dell'articolo 4 della legge 1° dicembre 1986,

n. 879, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 15 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003;

*Conseguentemente, all'articolo 80, tabella B, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:*

2001: — 15.000;

2002: — 15.000;

2003: — 15.000.

**77. 35.** (ex 72. 76). Pittino, Bosco, Fontanini, Ballaman, Giancarlo Giorgetti.

*Sopprimere il comma 7.*

**77. 36.** (ex 72. 160). Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Contento, Antonio Pepe.

*Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: 30 miliardi con le seguenti: 3 miliardi.*

**\* 77. 37.** (ex \* 72. 161). Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.

*Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: 30 miliardi con le seguenti: 3 miliardi.*

**\* 77. 38.** (ex\* 72. 240). Malavenda.

*Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: 40 miliardi con le seguenti: 4 miliardi.*

**77. 39.** (ex 72. 239). Malavenda.

*Al comma 7, sopprimere il secondo periodo.*

**\* 77. 40.** (ex \* 72. 162). Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.

*Al comma 7, sopprimere il secondo periodo.*

\* **77. 41.** (ex \* 72. 238). Malavenda.

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

7-bis. Il Ministro dell'interno è autorizzato a contrarre impegni di spesa per l'ammontare di lire 40 miliardi annui al fine di erogare mutui, non superiori a lire 150 milioni, a totale carico dello Stato, per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.

**Seguono compensazioni del Gruppo Misto-CDU.**

**77. 42.** (ex 72. 282). Teresio Delfino.

*Sopprimere il comma 8.*

\* **77. 43.** (ex \* 72. 159). Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.

*Sopprimere il comma 8.*

\* **77. 44.** (ex \* 72. 237). Malavenda.

*Al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Il termine previsto dall'articolo 35 della legge 17 maggio 1999, n. 144, è prorogato al 31 dicembre 2001.

**77. 45.** (ex 72. 22). Bonato, Giordano, Boghetta, De Cesaris.

*Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:*

8-bis. Per la realizzazione di opere di ampliamento, ammodernamento, riqualificazione e completamento necessarie ad assicurare un migliore funzionamento e la riduzione dell'inquinamento marino e dell'inquinamento acustico prodotto da aeromobili civili dell'aeroporto Falcone-Borsellino di Palermo, è autorizzata la spesa complessiva di lire 380 miliardi, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione, destinata

all'aeroporto anzidetto, in relazione di lire 80 miliardi per l'anno 2001, di lire 150 miliardi per l'anno 2002 e di lire 150 miliardi per l'anno 2003. Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, verranno definite le procedure da adottare per la stipula, ai sensi dell'articolo 2, comma 202, lettera c), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, di un accordo di programma quadro con l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) e la società di gestione dell'aeroporto Falcone-Borsellino di Palermo per la individuazione, progettazione e realizzazione delle opere di cui al comma precedente. Una quota non superiore al cinque per cento delle somme assegnate saranno rese immediatamente disponibili per la progettazione delle opere individuate.

*Conseguentemente all'articolo 80, tabella B, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica apportare le seguenti variazioni:*

2001: — 80.000;

2002: — 150.000;

2003: — 150.000;

**77. 48.** (ex 72. 123). Cascio.

*Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:*

8-bis. Per la realizzazione di opere di ampliamento, ammodernamento, riqualificazione e completamento necessarie ad assicurare un migliore funzionamento e la riduzione dell'inquinamento marino e dell'inquinamento acustico prodotto da aeromobili civili dell'aeroporto Falcone-Borsellino di Palermo, è autorizzata la spesa complessiva di lire 500 miliardi, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione, destinata all'aeroporto anzidetto, in ragione di lire 50 miliardi per ciascuno degli anni dal 2001 al 2010. Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata

in vigore della presente legge, verranno definite le procedure da adottare per la stipula, ai sensi dell'articolo 2, comma 202, lettera c), della legge 23 dicembre 1966, n. 662, di un accordo di programma quadro con l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) e la società di gestione dell'aeroporto Falcone-Borsellino di Palermo per la individuazione, progettazione e realizzazione delle opere di cui al comma precedente. Una quota non superiore al cinque per cento delle somme assegnate saranno rese immediatamente disponibili per la progettazione delle opere individuate.

*Conseguentemente all'articolo 80, tabella B, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica apportare le seguenti variazioni:*

2001: — 50.000;

2002: — 50.000;

2003: — 50.000;

**77. 49.** (ex 72. 124). Cascio.

*Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*

8-bis. Al fine di consentire il potenziamento dei collegamenti ferroviari e la costruzione di *cargocity* all'aeroporto internazionale di Malpensa 2000 è autorizzata la spesa di lire 50 miliardi per il 2001 e lire 100 miliardi annui per il 2002 e il 2003.

*Conseguentemente all'articolo 80, tabella B, voce: Ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:*

2001: — 50.000;

2002: — 100.000;

2003: — 100.000.

**77. 50.** (ex 72. 231). Guerra, Bartolich, Buffo, Capitelli, Rebecchi, Marco Fumagalli, Pezzoni, Raffaldini, Salvati, Stelluti, Targetti, Trabattoni, Duilio.

*Sopprimere il comma 9.*

**\* 77. 51.** (ex \* 72. 23). Bonato, Giordano, Boghetta, De Cesaris.

*Sopprimere il comma 9.*

**\* 77. 52.** (ex \* 72. 236). Malavenda.

*Sostituire il comma 9 con il seguente:*

9. Al fine di potenziare l'attività sportiva e la promozione dello sport viene concesso un contributo straordinario di 200 miliardi di cui 30 miliardi attribuiti al CONI e 170 miliardi ripartiti tra le organizzazioni e le associazioni di promozione sportiva che operino in almeno quattro regioni. I criteri per la ripartizione tra le organizzazioni e le associazioni verranno definiti attraverso apposito decreto del competente Ministero.

**77. 53.** (ex 72. 53). Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Giancarlo Giorgetti.

*Al comma 9, dopo le parole: dell'attività sportiva aggiungere le seguenti: , con particolare riguardo all'incentivazione della pratica sportiva giovanile,.*

**77. 54.** (ex 72. 79). Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Giancarlo Giorgetti.

*Al comma 9, sostituire le parole: 200 miliardi con le seguenti: 200 milioni.*

**77. 56.** (ex 72. 235). Malavenda.

*Al comma 9, sostituire le parole: 200 miliardi con le parole: 300 miliardi.*

*Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, voce: Ministero del tesoro, bilancio e programmazione economica apportare le seguenti variazioni:*

2001: — 100 miliardi.

**77. 55.** (ex 72. 25). Aracu, Frattini.

Al comma 9, sostituire le parole: 200 miliardi per l'anno 2001 con le seguenti: 220 miliardi, 20 dei quali da destinare ai programmi relativi allo sport sociale per l'anno 2001.

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica apportare le seguenti variazioni:

2001: — 20.000;

2002: — 20.000;

2003: — 20.000.

**77. 60.** (ex 72. 74. seconda versione) Lucà, Giannotti, Battaglia, Chiusoli, Lucidi, Riva.

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

9-bis. Per le stesse finalità di cui al comma precedente è autorizzata la concessione alla Cassa di previdenza per l'assicurazione degli sportivi la somma di lire 40 miliardi per l'anno 2001.

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, voce: Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti variazioni:

2001: — 20.000.

**77. 62.** (Testo così modificato nel corso della seduta) (ex 72. 16). Possa, Armani, Repetto, Gasparri.

**(Approvato)**

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. Per la promozione e lo sviluppo della pratica sportiva delle persone disabili è autorizzata la concessione alla FISD, Federazione Italiana Sport Disabili, di un contributo straordinario di lire 500 milioni per l'anno 2001.

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella C, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, legge n. 205 del 2000, apportare le seguenti variazioni:

2001: — 500.

**77. 58.** (ex 72. 37). Battaglia, Giacco, Caccavari, Dedoni, Giannotti, Saia, Lucà, Riva.

**(Approvato)**

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 77.301  
DEL GOVERNO

Modificare gli importi come segue: 800 milioni con: 1 miliardo.

Conseguentemente, modificare gli importi come segue:

2001: — 1 miliardo;

2002: — 1 miliardo;

2003: — 1 miliardo.

**Gruppo parlamentare Misto-CDU.**

**0. 77. 301. 1.** Teresio Delfino, Volontè, Tassone.

Per l'attuazione della Convenzione delle Alpi, nel biennio di Presidenza italiana è autorizzata la spesa di 2 miliardi.

Conseguentemente ridurre di pari importo l'accantonamento di Tabella A, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, parzialmente utilizzando lo stanziamento congiunto AS. 3833, AC. 7280.

**0. 77. 301. 2.** Guerra, Vigni.

Dopo il comma 9, è aggiunto il seguente:

9-bis. A partire dal 2001 è concesso al Club Alpino Italiano un contributo annuo

di lire 800 milioni per le attività di soccorso alpino, nonché un contributo annuo di lire 200 milioni al Centro nazionale di studi leopardiani per il finanziamento delle attività svolte.

*Conseguentemente in Tabella A, voce Ministero degli affari esteri, ridurre gli accantonamenti come segue (milioni di lire):*

2001: — 1.000;

2002: — 1.000;

2003: — 1.000.

**77. 301** (Nuova formulazione). Governo.

*Al comma 10, sostituire le parole da: 10 miliardi per l'anno 2001 fino alla fine del comma, con le seguenti: 80 miliardi per il 2001 e 80 miliardi a decorrere dal 2002.*

*Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica apportare le seguenti variazioni:*

2001: — 70.000;

2002: — 60.000

\* **77. 64.** (ex \* 72. 222). Rossiello, Lecce.

*Al comma 10, sostituire le parole da: 10 miliardi per l'anno 2001 fino alla fine del comma, con le seguenti: 80 miliardi per il 2001 e 80 miliardi a decorrere dal 2002.*

*Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica apportare le seguenti variazioni:*

2001: — 70.000;

2002: — 60.000.

\* **77. 65.** Malagnino, Faggiano, Luongo, Stanisci, Mastroluca, Abaterusso.

*Al comma 10, sostituire le parole da: 10 miliardi per l'anno 2001 fino alla fine del*

*comma, con le seguenti: 80 miliardi per il 2001 e 80 miliardi a decorrere dal 2002.*

*Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica apportare le seguenti variazioni:*

2001: - 70.000;

2002: — 60.000.

\* **77. 67.** (vedi 72. 253) Molinari, Servodio, Casilli.

*Al comma 10 apportare le seguenti modificazioni:*

a) Il comma 10 è soppresso e sostituito dal seguente:

La parola « quaranta » nel penultimo periodo del comma 10 dell'articolo 27 della legge n. 488/1999 è sostituita dalla parola « ottanta ».

b) inserire i seguenti commi:

*10-bis.* L'erogazione avverrà entro il 30 settembre di ciascun anno. In caso di ritardi procedurali, alle singole emittenti risultanti dalla graduatoria formata dai comitati regionali per le comunicazioni, ovvero se non ancora costituiti dai comitati regionali per i servizi radiotelevisivi, verrà erogato entro il predetto termine del 30 settembre un acconto, salvo conguaglio, pari al novanta per cento del totale al quale avrebbero diritto, calcolato sul totale di competenza dell'anno di erogazione. Il bando di concorso previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto ministeriale 21 settembre 1999, n. 378, concernente il regolamento recante norme per la concessione alle emittenti televisive locali dei benefici previsti dall'articolo 45 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è emanato entro il 31 gennaio di ciascun anno. È abrogata la lettera a) del comma 1 dell'articolo 2 del predetto decreto ministeriale 21 settembre 1999, n. 378.

*10-ter.* Le riduzioni tariffarie relative alle utenze telefoniche e ai consumi di energia elettrica di cui all'articolo 11,

comma 1, lettera *a*), della legge 25 febbraio 1987, n. 67, e successive modificazioni ed integrazioni, sono direttamente applicate in bolletta a favore delle imprese di radiodiffusione televisiva ».

*All'onere si provvede Tabella B: Ministero comunicazioni:*

2001: - 30 mld.;

2002: - 20 mld.;

2003: - 20 mld.

**77. 66.** (Nuova formulazione) Monaco, Cambursano, Testa.

**(Approvato)**

*Al comma 10, sostituire le parole:* 10 miliardi per l'anno 2001 e di lire 20 miliardi *con le seguenti:* 80 miliardi per il 2001 e 80 miliardi.

*Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, voce:* Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica *apportare le seguenti variazioni:*

2001: - 70.000;

2002: - 60.000;

2003: - 60.000.

**77. 63.** Bastianoni.

*Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:*

*10-bis.* Le riduzioni tariffarie relative alle utenze telefoniche e ai consumi di energia elettrica di cui all'articolo 11, comma 1, lettera *a*), della legge 25 febbraio 1987, n. 67 e successive modificazioni ed integrazioni, sono direttamente applicate in bolletta a favore delle imprese di radiodiffusione televisiva.

**\*\* 77. 72.** (vedi 72. 223) Rossiello, Lecce.

*Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:*

*10-bis.* Le riduzioni tariffarie relative alle utenze telefoniche e ai consumi di energia elettrica di cui all'articolo 11, comma 1, lettera *a*), della legge 25 febbraio 1987, n. 67 e successive modificazioni ed integrazioni, sono direttamente applicate in bolletta a favore delle imprese di radiodiffusione televisiva.

**\*\* 77. 73.** (vedi 72. 257.) Servodio, Molinari.

*Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:*

*10-bis.* Le riduzioni tariffarie relative alle utenze telefoniche e ai consumi di energia elettrica di cui all'articolo 11, comma 1, lettera *a*), della legge 25 febbraio 1987, n. 67 e successive modificazioni ed integrazioni, sono direttamente applicate in bolletta a favore delle imprese di radiodiffusione televisiva.

**\*\* 77. 74.** Malagnino, Faggiano, Stanisci, Mastroluca, Abbaterusso.

*Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:*

*10-bis.* Le riduzioni tariffarie relative alle utenze telefoniche e ai consumi di energia elettrica di cui all'articolo 11, comma 1, lettera *a*), della legge 25 febbraio 1987, n. 67 e successive modificazioni ed integrazioni, sono direttamente applicate in bolletta a favore delle imprese di radiodiffusione televisiva.

**\*\* 77. 248.** (vedi 72. 131) Bastianoni.

*Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:*

*11-bis.* Le misure di sostegno all'emittenza locale previste dall'articolo 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dell'articolo 27,

comma 10 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono incrementate di lire 80 miliardi a decorrere dall'anno 2001.

*Conseguentemente all'articolo 80, comma 1, tabella A, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:*

2001: — 80.000;

2002: — 80.000;

2003: — 80.000.

\* **77. 56.** (ex 72. 175). Manzione, Apolloni, De Franciscis, Del Giudice, Ricci.

*Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:*

11-bis. Le misure di sostegno all'emittenza locale previste dall'articolo 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dall'articolo 27, comma 10 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono incrementate di lire 80 miliardi a decorrere dall'anno 2001.

*Conseguentemente all'articolo 80, comma 1, tabella A, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:*

2001: — 80.000;

2002: — 80.000;

2003: — 80.000.

\* **77. 57.** (ex \* 72. 222). Leccese, Rossiello.

*Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:*

11-bis. Le misure di sostegno all'emittenza locale previste dall'articolo 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dall'articolo 27, comma 10 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono incrementate di lire 80 miliardi a decorrere dall'anno 2001.

*Conseguentemente all'articolo 80, comma 1, tabella A, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:*

2001: — 80.000;

2002: — 80.000;

2003: — 80.000.

\* **77. 61.** (ex \* 72. 259). Iacobellis.

*Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:*

11-bis. Il comma 1 dell'articolo 1 del decreto del Ministro delle comunicazioni 21 settembre 1999, n. 378 in materia di emittenza televisiva locale, è sostituito dal seguente:

« 1. I termini procedurali e le modalità di erogazione dei contributi previsti dall'articolo 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono quelli determinati nel decreto 29 settembre 2000 del Ministro delle comunicazioni, concernente Bando di concorso previsto dall'articolo 1 del decreto del Ministero delle comunicazioni 21 settembre 1999, n. 378, per l'attribuzione alle emittenti locali dei contributi di cui all'articolo 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 riferiti, per ogni anno di competenza, ai dati relativi al triennio precedente o comunque a quelli più recenti già approvati e disponibili. L'erogazione avverrà entro il 30 settembre di ogni anno. La lettera h) del comma 2 dell'articolo 1 del decreto 21 settembre 2000 del Ministro delle comunicazioni è soppressa ».

\*\* **77. 69.** (ex 72. 224) Rossiello, Leccese.

*Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:*

11-bis. Il comma 1 dell'articolo 1 del decreto del Ministro delle comunicazioni 21 settembre 1999, n. 378 in materia di emittenza televisiva locale, è sostituito dal seguente:

« 1. I termini procedurali e le modalità di erogazione dei contributi previsti dall'articolo 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono quelli determinati nel decreto 29 settembre 2000 del Ministro delle comunicazioni, concernente Bando di concorso previsto dall'articolo 1 del decreto del Ministero delle comunicazioni 21 settembre 1999, n. 378, per l'attribuzione alle emittenti locali dei contributi di cui all'articolo 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 riferiti, per ogni anno di competenza, ai dati relativi al triennio precedente o comunque a quelli più recenti già approvati e disponibili. L'erogazione avverrà entro il 30 settembre di ogni anno. La lettera *h*) del comma 2 dell'articolo 1 del decreto 21 settembre 2000 del Ministro delle comunicazioni è soppressa ».

**\*\* 77. 70.** (ex 72. 254) Servodio, Molinari.

*Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:*

11-bis. Il comma 1 dell'articolo 1 del decreto del Ministro delle comunicazioni 21 settembre 1999, n. 378 in materia di emittenza televisiva locale, è sostituito dal seguente:

« 1. I termini procedurali e le modalità di erogazione dei contributi previsti dall'articolo 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono quelli determinati nel decreto 29 settembre 2000 del Ministro delle comunicazioni, concernente Bando di concorso previsto dall'articolo 1 del decreto del Ministero delle comunicazioni 21 settembre 1999, n. 378, per l'attribuzione alle emittenti locali dei contributi di cui all'articolo 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 riferiti, per ogni anno di competenza, ai dati relativi al triennio precedente o comunque a quelli più recenti già approvati e disponibili. L'erogazione avverrà entro il 30 settembre di ogni anno. La lettera *h*) del comma 2 dell'articolo 1 del decreto 21

settembre 2000 del Ministro delle comunicazioni è soppressa ».

**\*\* 77. 71.** Malagnino, Faggiano, Luongo, Stanisci, Mastroluca, Abbaterusso.

*Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:*

11-bis. Il comma 1 dell'articolo 1 del decreto del Ministro delle comunicazioni 21 settembre 1999, n. 378 in materia di emittenza televisiva locale, è sostituito dal seguente:

« 1. I termini procedurali e le modalità di erogazione dei contributi previsti dall'articolo 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono quelli determinati nel decreto 29 settembre 2000 del Ministro delle comunicazioni, concernente Bando di concorso previsto dall'articolo 1 del decreto del Ministero delle comunicazioni 21 settembre 1999, n. 378, per l'attribuzione alle emittenti locali dei contributi di cui all'articolo 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 riferiti, per ogni anno di competenza, ai dati relativi al triennio precedente o comunque a quelli più recenti già approvati e disponibili. L'erogazione avverrà entro il 30 settembre di ogni anno. La lettera *h*) del comma 2 dell'articolo 1 del decreto 21 settembre 2000 del Ministro delle comunicazioni è soppressa ».

**\*\* 77. 75.** (ex 72. 129). Bastianoni.

*Al comma 12, sostituire le parole da: del Mezzogiorno fino a: n. 784 con le seguenti: in tutto il territorio nazionale.*

**77. 76.** (ex 72. 57). Frosio Roncalli.

*Al comma 12, dopo la parola: Mezzogiorno aggiungere le seguenti: anche per i comuni che hanno provveduto tardivamente agli adempimenti richiesti per la concessione dei contributi in conto capitale.*

**77. 77.** (ex 72. 157). Pace, Antonio Pepe.

*All'articolo 15 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, è aggiunto il seguente comma:*

10-bis. Per le concessioni e gli affidamenti in essere per la realizzazione delle reti e la gestione della distribuzione del gas metano ai sensi dell'articolo 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784, e successive modificazioni e integrazioni, e dell'articolo 9 della legge 7 agosto 1997, n. 266, come modificato dall'articolo 28 della legge 17 maggio n. 144, il periodo transitorio disciplinato dal comma 7, decorre, tenuto conto del tempo necessario alla costruzione delle reti, trascorsi due anni dalla data del decreto del Ministero del tesoro di concessione del contributo.

*All'articolo 19 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, è aggiunto il seguente comma:*

6-bis. Per l'ammissibilità ai contributi di cui all'articolo 9 della legge 7 agosto 1997, n. 266, come modificato dall'articolo 28 della legge 17 maggio 1999, n. 144, i soggetti titolari di una concessione per la costruzione degli impianti e per la gestione del servizio di distribuzione del gas sono tenuti a dare conferma ai Comuni dell'esecuzione della concessione stessa entro due mesi dalla data di pubblicazione delle nuove tariffe di distribuzione del gas determinate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas ai sensi dell'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164. Trascorso tale termine, la concessione si intende risolta e i Comuni possono procedere ad una gara per l'affidamento ad altro concessionario, ferme restando la validità delle domande di contributo presentate per l'ottenimento dei benefici di cui alle leggi sopra indicate e l'ammontare dei contributi eventualmente già determinati. Nel caso di bacini di utenza non sono ammissibili rinunce parziali da parte del concessionario. Il termine per la presentazione delle domande di contributo è prorogato al 30 giugno 2001.

**77. 80** (Nuova formulazione) Boccia, Romano Carratelli, Abbate, Angelici,

Borrometi, Casilli, Casinelli, Cerulli Irelli, Giacalone, Domenico Izzo, Molinari, Palma, Mario Pepe, Piccolo, Scozzari, Servodio, Sinisi, Tuccillo.

**(Approvato)**

*Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:*

12-bis. Al comma 8 dell'articolo 6 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, le parole: « al netto delle rinfuse liquide » sono sostituite dalle seguenti: « al netto del novanta per cento delle rinfuse liquide ».

**77. 79.** (Testo così modificato nel corso della seduta) (ex 72. 198. terza versione) Piscitello.

**(Approvato)**

*Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:*

12-bis. A valere sulle risorse di cui alla legge 30 giugno 1998, n. 208, il CIPE destina la somma di lire 80 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003 per la prosecuzione degli interventi relativi al progetto speciale promozionale delle aree interne del Mezzogiorno approvato con deliberazione CIPE n. 132 del 6 agosto 1999, e di lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003 per la prosecuzione degli interventi relativi al progetto speciale forestazione in Campania approvato con deliberazione del CIPE n. 132 del 6 agosto 1999.

**77. 92.** (ex 72. 263) Di Fonzo, Sales.

*Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:*

12-bis. Ai fini della realizzazione di opere irrigue a rilevanza nazionale o interregionale, finalizzate alla mitigazione della carenza idrica del territorio agricolo del Mezzogiorno, a valere sulle risorse di cui alla legge 30 giugno 1998, n. 208, il CIPE destina la somma di lire 980 miliardi,

di cui 240 miliardi per l'anno 2001 e lire 370 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003, secondo le modalità previste dall'articolo 15 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito in legge 8 agosto 1995, n. 341.

**77. 93.** (ex 72. 262). Di Fonzo, Sales.

*Al comma 13, dopo le parole: della programmazione economica aggiungere la seguente: anche.*

**77. 82.** (ex 72. 234). Malavenda.

*Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:*

*13-bis.* Le disposizioni dell'articolo 24, commi 1, 2 e 3 della legge 23 febbraio 1999, n. 44, e successive modificazioni, si applicano anche alla richiesta di concessione del mutuo, di cui alla legge 7 marzo 1996, n. 108. In tali casi, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 14, comma 10, primo periodo, della suddetta legge n. 108 del 1996, le domande di concessione del mutuo devono essere presentate o ripresentate, a pena di decadenza, entro duecentoquaranta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Le disposizioni dell'articolo 24, commi 2 e 3, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, e successive modificazioni, si applicano anche alle domande di concessione dell'elargizione e del mutuo presentate dopo l'entrata in vigore della predetta legge ma antecedentemente alla entrata in vigore del regolamento di attuazione emanato con decreto del Presidente della Repubblica 16 agosto 1999, n. 455, riferite ad eventi dannosi denunciati o accertati in tale periodo. Qualora sulle suddette domande di concessione dell'elargizione e del mutuo sia stata adottata una decisione nel medesimo periodo di tempo, le stesse possono essere ripresentate, rispettivamente, nei termini di centoventi giorni e di centottanta giorni che ricominciano a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge.

Qualora per gli eventi dannosi di cui al precedente comma 4 i termini di presentazione delle domande indicati dall'articolo 13 della legge n. 44 del 1999 e dell'articolo 14 della legge n. 108 del 1996 siano in corso o già scaduti alla data di entrata in vigore del predetto regolamento di attuazione, le relative istanze di concessione dell'elargizione e del mutuo, ove non siano state tempestivamente presentate, possono essere presentate, rispettivamente, entro centoventi giorni e entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

**77. 84.** (ex 72. 90). Lucidi, Crucianelli.

**(Approvato)**

*Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:*

Le concessioni connesse alla realizzazione delle opere di distribuzione urbana e territoriale del gas metano ai sensi dell'articolo 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784, e successive modificazioni, e dell'articolo 9 della legge 7 agosto 1997, n. 266, sono mantenute, limitatamente all'attività di distribuzione, per la durata in esse stabilita e comunque non oltre il 31 dicembre 2015.

**77. 81.** (ex 72.19) De Simone, Bonito, Rizza.

*Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:*

*13-bis.* All'articolo 14, comma 2, della legge 7 marzo 1996, n. 108, la parola: « quinquennio » è sostituita dalla seguente: « decennio ». Tale modifica opera anche per i mutui concessi precedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge, relativamente alle somme non ancora restituite dal beneficiario.

**77. 85.** (ex 72. 91). Lucidi, Crucianelli.

**(Approvato)**

*Sopprimere il comma 14.*

\* **77. 86.** (ex \* 72. 233). Malavenda.

*Sopprimere il comma 14.*

\* **77. 87.** (ex \* 72. 153). Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.

*Dopo il comma 14, aggiungere i seguenti:*

14-bis. All'articolo 25, comma 7, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, le parole: «ventiquattro mesi» sono sostituite dalle seguenti: «quarantotto mesi».

*Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica apportare le seguenti variazioni:*

2001: — 20.000;

2002: — 20.000;

2003: — 20.000.

*Conseguentemente, al medesimo articolo, tabella D, voce: legge n. 448 del 1998: Misure — articolo 52, comma 1: Fondo unico per gli incentivi alle imprese (Industria 6.2.1.16 — Fondo incentivi alle imprese — cap. 7800) apportare le seguenti variazioni:*

2001: — 180.000;

2002: — 180.000.

2002: — 180.000.

**77. 83.** (ex 72. 82). Chiappori, Donner, Martinelli, Stefani, Giancarlo Giorgetti, Colombo.

*Sopprimere il comma 15.*

**77. 88.** (ex 72. 152). Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.

*Al comma 16, sostituire le parole: delle aziende di trasporto pubblico locale con le seguenti: dei servizi di trasporto pubblico locale di competenza delle regioni a statuto ordinario e da queste certificati entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.*

**77. 90.** Bosco, Chincarini, Caparini, Giancarlo Giorgetti.

*Al comma 16, dopo le parole: relativi all'anno 1999 aggiungere le seguenti: nonché per il risanamento tecnico-economico di cui all'articolo 2, comma 8, della legge 18 giugno 1998, n. 194.*

**Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1 e 6.**

**77. 89.** Chincarini, Bosco, Caparini, Giancarlo Giorgetti.

*Al comma 18, sostituire le parole da: Per il finanziamento fino a: legge 23 dicembre 1996, n. 662 con le seguenti: Ai fini dell'espletamento delle funzioni in materia di edilizia residenziale pubblica conferite alle regioni ai sensi dell'articolo 60 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ad incremento delle risorse di cui all'articolo 61 del medesimo decreto legislativo.*

**77. 94.** Parolo, Formenti, Guido Dussin, Terzi, Giancarlo Giorgetti.

*Al comma 18, sostituire le parole: di riqualificazione urbana, di cui all'articolo 2, comma 65, lettera a) con le seguenti: regionali di cui all'articolo 2, comma 63, lettera d).*

**77. 95.** Parolo, Formenti, Guido Dussin, Terzi, Giancarlo Giorgetti.

*Al comma 19, primo periodo, sostituire le parole da: Per il finanziamento delle iniziative fino a: della medesima legge con le seguenti: Ai fini dell'espletamento delle funzioni in materia di edilizia residenziale*

pubblica conferite alle regioni ai sensi dell'articolo 60 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ad incremento delle risorse di cui all'articolo 61 del medesimo decreto legislativo

*Conseguentemente, al secondo periodo, sostituire le parole:* Per l'attuazione delle iniziative di cui alla citata lettera *b)* con le seguenti: Per le medesime finalità.

**77. 97.** Parolo, Formenti, Guido Dussin, Terzi, Giancarlo Giorgetti.

*Al comma 19, primo periodo, sostituire le parole:* 100 miliardi per il 2001 con le seguenti: 400 miliardi per il 2001 di cui 350 miliardi limitatamente alla lettera *c)* del comma 63 dell'articolo 2.

#### **Seguono compensazioni del Gruppo Misto Rifondazione Comunista**

**77. 98.** Bonato, Giordano, De Cesaris.

*Al comma 19, primo periodo, sostituire le parole da:* delle iniziative *fino a:* della medesima legge con le seguenti: dei programmi regionali di recupero urbano, di cui all'articolo 2, comma 63, lettera *d)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

*Conseguentemente, al secondo periodo, sostituire le parole:* lettera *b)* con le seguenti: lettera *d)*.

**77. 99.** Parolo, Formenti, Guido Dussin, Terzi, Giancarlo Giorgetti.

*Al comma 19, sopprimere il secondo periodo.*

*Conseguentemente, all'articolo 80, alla tabella C, alla voce: Ministero dei lavori pubblici, legge n. 431 del 1998, Disciplina delle locazioni, apportare la seguente variazione:*

2002: + 80.000.

**77. 201.** (ex 70. 29) Parolo, Formenti, Guido Dussin, Terzi, Giancarlo Giorgetti.

*Al comma 19, secondo periodo, sostituire le parole:* è altresì autorizzato un limite di impegno quindicennale di lire 80 miliardi per il 2002 con le seguenti: sono altresì autorizzati limiti di impegno quindicennali di lire 50 miliardi per il 2001, 130 miliardi per il 2002 e 50 miliardi per il 2003.

**77. 200.** (ex 70. 11.) Bonato, Giordano, De Cesaris.

*Al comma 22, sostituire le parole:* 80 miliardi con le seguenti: 100 miliardi.

*Conseguentemente, all'articolo 80, tabella C, voce: Ministero delle finanze, decreto legislativo n. 300 del 1999, articolo 70, comma 2 (Agenzia delle entrate), apportare la seguente variazione:*

2001: - 20.000.

**77. 202.** (ex Tab. C 18.) Cerulli Irelli.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

24. Il primo e il secondo comma dell'articolo 2 della legge 18 ottobre 1955 n. 908 sono sostituiti dai seguenti:

« 1. Le somme affluenti al Fondo sono destinate alla concessione di mutui per la costruzione, riattivazione, trasformazione, ammodernamento ed ampliamento di stabilimenti industriali ed aziende artigiane, per costruzioni navali, per attività turistico-alberghiere e per altre iniziative necessarie allo sviluppo industriale, con esclusione dei lavori pubblici, nonché per una quota fino al venti per cento della consistenza patrimoniale del Fondo, per il finanziamento della costruzione di alloggi di tipo popolare, realizzati da parte degli enti previsti dall'articolo 16 del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165 e dei soggetti di cui all'articolo 18 della legge 5 agosto 1978, n. 457.

2. Salvo quanto previsto nell'ultimo comma del presente articolo, i mutui sono ammortizzabili nel periodo massimo di 15 anni e non possono superare il 50 per cento della spesa necessaria per la realizzazione dei progetti finanziari; i finanziamenti per iniziative industriali e artigiane e per attività turistico-alberghiera possono essere concessi al 70 per cento della spesa necessaria per la realizzazione dei progetti; le eventuali perdite sono a carico del Fondo e degli istituti incaricati dei finanziamenti ai sensi del successivo articolo 3 nella misura, rispettivamente dell'80 e del 20 per cento ».

**77. 118.** (ex 72. 20). Prestamburgo, Di Bisceglie, Ruffino.

**(Approvato)**

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

24. Per la realizzazione del programma « Genova città europea della cultura — 2004 » è autorizzata la spesa di 1 miliardo per ciascun degli anni 2001, 2002 e 2003. È altresì autorizzato un limite di impegno quindicennale di lire 3 miliardi a decorrere dal 2001 quale concorso dello Stato agli oneri derivanti da mutui, o altre operazioni finanziarie che il comune di Genova è autorizzato ad effettuare per interventi di restauro, ristrutturazione ed adeguamento funzionale su propri beni di valore storico artistico.

*Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, alla voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:*

2001: — 8.000;

2002: — 6.000;

2003: — 4.000.

**77. 120.** (ex 72. 31). Burlando, Bolognesi, Repetto, Marongiu, Acquarone, Di Rosa, De Benetti

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

24. Il programma speciale di reindustrializzazione di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, viene integrato con la previsione dello sviluppo di un polo di attività industriali ad alta tecnologia nel territorio del Comune di Genova. Per finanziare gli interventi previsti da tale integrazione è autorizzata la spesa di 30 miliardi per ciascun degli anni 2001, 2002 e 2003.

*Conseguentemente, all'articolo 80, tabella B, alla voce Ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:*

2001: — 30.000;

2002: — 30.000;

2003: — 30.000.

**77. 119.** (ex 72. 56). Burlando, Di Rosa.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

24. Per la realizzazione delle infrastrutture per la mobilità al servizio del nuovo Polo esterno della Fiera di Milano è autorizzata la spesa di lire 50 miliardi per il 2001 e lire 100 miliardi annui per il 2002 e per il 2003.

*Conseguentemente all'articolo 80, tabella B, voce: Ministero dei Lavori Pubblici apportare le seguenti variazioni:*

2001: — 100.000;

2002: — 133.000;

2003: — 100.000.

**77. 246.** (ex 72. 229). Guerra, Bartolich, Buffo, Capitelli, Rebecchi, Fumagalli, Pezzoni, Raffaldini, Salvati, Stelluti, Targetti, Trabattoni, Duilio.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

24. Per i produttori di vino DOCG, DOC, IGT è previsto uno stanziamento di lire 10 miliardi per il miglioramento varietale

delle produzioni. In particolare, è consentito per i mosti e per i vini ottenuti il passaggio dal livello di classificazione più elevato a quelli inferiori (da DOCG a DOC a IGT). È inoltre consentito il passaggio: da una DOCG ad un'altra DOCG; da una DOC ad un'altra DOC; da una IGT ad un'altra IGT; purché le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche, per le quali si effettua il passaggio orizzontale, si trovino nella medesima area viticola ed il prodotto abbia i requisiti prescritti per la denominazione prescelta e quest'ultima sia territorialmente più estesa rispetto a quella di provenienza.

**Seguono compensazioni del gruppo Lega Nord Padania.**

**77. 142.** (ex 72. 42). Dozzo, Anghinoni, Vasson, Giancarlo Giorgetti.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

24. Dopo la lettera *b)* del comma 2 dell'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 è aggiunta la seguente:

« *b-bis*) soggetti frequentanti scuole materne non statali, al fine di consentirne l'educazione, lo sviluppo della personalità, l'assistenza e la preparazione alla frequenza della scuola dell'obbligo, integrando l'opera della famiglia ».

**Seguono compensazioni del gruppo Lega Nord Padania nn. 1, 3, 11, 12 e 6.**

**77. 143.** (ex 72. 49). Giancarlo Giorgetti, Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

24. Nell'anno scolastico 2001-2002, al fine di garantire la gratuità, totale o parziale, dei libri di testo in favore degli alunni che adempiono l'obbligo scolastico è autorizzata la spesa di lire 200 miliardi da ripartire tra le regioni in proporzione al prodotto interno lordo di ciascuna regione. Le regioni provvedono ad individuare le

categorie degli aventi diritto al beneficio e a disciplinare le modalità di erogazione dei contributi alle famiglie.

**Seguono compensazioni del gruppo Lega Nord Padania nn. 1 e 6.**

**77. 144.** (ex 72. 54). Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Giancarlo Giorgetti.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

24. Nell'anno scolastico 2001-2002, al fine di garantire la gratuità, totale o parziale, dei libri di testo in favore degli alunni che adempiono l'obbligo scolastico è autorizzata la spesa di lire 200 miliardi da ripartire tra le regioni sulla base della popolazione scolastica iscritta nell'anno scolastico precedente a quello del finanziamento. Le regioni provvedono ad individuare le categorie degli aventi diritto al beneficio e a disciplinare le modalità di erogazione dei contributi alle famiglie.

**Seguono compensazioni del gruppo Lega Nord Padania nn. 1 e 6.**

**77. 145.** (ex 72. 55). Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Giancarlo Giorgetti.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

24. A valere sulle risorse di cui alla legge 30 giugno 1998, n. 208, una quota pari a lire 50 miliardi per il 2001, a lire 200 miliardi per il 2002 e a lire 250 miliardi per il 2003 è destinata alla realizzazione di progetti di cui agli studi di fattibilità finanziati con delibera CIPE n. 106 del 30 giugno 1999 e n. 135 del 6 agosto 1999. I progetti sono individuati con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, riservando il settanta per cento delle risorse alle regioni dell'obiettivo 1, come definite in base al Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999.

**72. 141.** (ex 72. 17). Grignaffini, Bracco, Mauro, Furio Colombo, Vigni, Dedoni, Vignali, Acciarini.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

24. All'articolo 6, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, la parola: « dieci » è sostituita dalla seguente: « cento ». Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede nei limiti delle disponibilità del fondo di cui all'articolo 63, comma 1, della presente legge.

**77. 116.** (ex 72. 155). Villetti.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

24. Per la realizzazione della galleria del Tenda — collegamento internazionale Italia-Francia (strada statale n. 20 Colle di Tenda) è autorizzata la spesa di lire 50 miliardi per l'anno 2001, lire 60 miliardi negli anni 2002 e lire 20 miliardi nell'anno 2003.

*Conseguentemente, all'articolo 80, tabella D, voce: legge 662 del 1999: Misure per la razionalizzazione per la finanza pubblica: articolo 2 comma 14: apporto al capitale sociale delle Ferrovie dello Stato; settore 11; (3.2.1.22-Ferrovie dello Stato — Cap. 7350), apportare le seguenti variazioni:*

2001: — 50.000;

2002: — 60.000;

2003: — 20.000.

**77. 111.** (ex 72. 70) Teresio Delfino, Costa, Guido Rossi.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

24. È autorizzata la spesa di lire 30 miliardi, 40 miliardi e 50 miliardi rispettivamente per gli anni 2001, 2002 e 2003 per l'ammodernamento della ferrovia Torino-Fossano-Savona.

*Conseguentemente alla tabella B, voce: Ministero del bilancio, del tesoro e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:*

2001: — 30.000;

2002: — 40.000;

2003: — 50.000.

**77. 112.** (ex 72. 118) Costa, Teresio Delfino.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

24. Per un programma di investimenti per l'ammodernamento e la riqualificazione della strada statale 106 « ionica », costituente l'itinerario internazionale L90, e della viabilità di collegamento sono autorizzati limiti di impegno quindicennali decorrenti dal 2001, per lire 100 miliardi.

*Conseguentemente, all'articolo 80, tabella B, voce: Ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica apportare le seguenti variazioni:*

2001: — 200.000;

2002: — 270.000;

2003: — 300.000.

**77. 121.** (ex 72. 77). Soriero, Oliverio, Olivo, Bova, Gaetani, Mauro, Brancati, Luongo, Rubino, Brunetti.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

24. Per la prosecuzione degli interventi per il sistema autostradale previsti dall'articolo 3, comma 1, della legge 3 agosto 1998 n. 295, e con i medesimi criteri e modalità, sono autorizzati ulteriori limiti di impegno quindicennali di lire 40 miliardi a decorrere dall'anno 2001 riservati alla realizzazione del sistema viabilistico e autostradale lombardo da realizzarsi anche con l'obiettivo di assicurare la massima libera percorrenza del traffico locale e quindi la massima compatibilità e utilità dell'opera rispetto ai territori attraversati.

*Conseguentemente all'articolo 80, tabella B, voce: Ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica apportare le seguenti variazioni:*

2001: — 80.000;

2002: — 54.200;

2003: — 40.000.

**77. 113.** (ex 72. 232). Guerra, Duilio.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

24. È autorizzata la spesa di lire 120 miliardi per gli anni 2001, 2002 e 2003 per i lavori della Statale Briantea 342 da Como a Varese.

*Conseguentemente all'articolo 80, tabella B, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica apportare le seguenti variazioni:*

2001: — 240 miliardi;

2002: — 190 miliardi;

2003: — 120 miliardi.

**77. 149.** (ex 72. 96). Taborelli, Butti.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

24. Per la realizzazione del collegamento stradale, denominato corridoio « Tirreno-adriatico » nel territorio delle regioni Lazio, Campania e Molise, fra i porti di Gaeta e Termoli, nei tratti Gaeta-Pedimontana di Formia, San Vittore e San Vittore-Termoli con conseguente raddoppio della strada statale Bifernina, il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a corrispondere all'Anas l'importo di lire 200 miliardi annui a decorrere dal 2001.

*All'onere derivante dall'attuazione del comma 17 si fa fronte mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti nel fondo speciale di parte corrente relativamente al Ministero dei lavori pubblici.*

**77. 146.** (ex 72. 258). Conte, Leone, Armosino, Berruti, Viale, Crimi.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

24. Per la realizzazione della galleria Armo di Cantarano collegamento interregionale tra Piemonte e Liguria (strada statale 28) il Ministero dei Lavori Pubblici è

autorizzato il limite di impegno quindicinale per l'ammontare di lire 30 miliardi annui con decorrenza dall'anno 2001 all'anno 2015 per la contrazione di mutui finalizzati al finanziamento dell'opera.

*Conseguentemente, all'articolo 80, tabella D, voce: legge 662 del 1999: Misure per la razionalizzazione per la finanza pubblica, articolo 2, comma 14; apporto al capitale sociale delle Ferrovie dello Stato, settore 11, (3.2.1.22 — Ferrovie dello Stato — cap. 7350) apportare le seguenti variazioni:*

2001: — 30.000;

2002: — 30.000;

2003: — 30.000.

**77. 110.** (ex 72. 183). Teresio Delfino.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

24. Per l'avvio della realizzazione del sistema viabilistico e autostradale pedemontano lombardo è autorizzata la spesa di lire 100 miliardi annui per il 2001, 2002 e il 2003.

*Conseguentemente, all'articolo 80, tabella B, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica apportare le seguenti variazioni:*

2001: — 200.000;

2002: — 266.000;

2003: — 200.000.

**77. 140.** (ex 72. 227). Guerra, Bartolich, Buffo, Capitelli, Rebecchi, Fumagalli, Pezzoni, Raffaldini, Salvati, Stellati, Targetti, Trabattoni, Duilio.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 77.303

*Sostituire le parole:* effettuate a partire dal 1° gennaio 2000 *con le seguenti:* dalla data di entrata in vigore della presente legge.

**Gruppo parlamentare Misto-CDU.**

**0. 77. 303. 1.** Tassone, Teresio Delfino, Volontè, Cutrufo, Grillo.

*Modificare le parole:* 1° gennaio 2000 con: 1° luglio 2001.

**Gruppo parlamentare Misto-CDU.**

**0. 77. 303. 2.** Tassone, Teresio Delfino, Volontè, Cutrufo, Grillo.

SUBEMENDAMENTO 77. 303 DEL GOVERNO

*Al primo periodo, sopprimere le parole:* nonché nella direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 18 marzo 1999,.

**0. 77. 303. 10.** Chincarini, Bosco, Giancarlo Giorgetti, Caparini, Molgora.

*Dopo ... sono effettuate ... sopprimere le parole da:* in regime sino a: interessate; e *sostituire con* nel rispetto delle norme fiscali nazionali e regionali vigenti.

**0. 77. 303. 11.** Acierno.

*Dopo le parole:* neutralità fiscale aggiungere nel limite del 10 per cento e *sopprimere fino alla fine del comma.*

**Gruppo parlamentare Misto-CDU.**

**0. 77. 303. 3.** Tassone, Teresio Delfino, Volontè.

*Dopo le parole:* neutralità fiscale aggiungere le seguenti: nel limite del 50 per cento dell'ammontare delle operazioni, e *modificare le parole seguenti come segue:* e pertanto escluse dal pagamento di ogni imposta e tassa sempre nel limite del 50 per cento.

**0. 77. 303. 4.** Tassone, Teresio Delfino, Volontè.

*Sopprimere l'ultimo periodo.*

**Gruppo parlamentare Misto-CDU.**

**0. 77. 303. 5.** Tassone, Teresio Delfino, Volontè, Cutrufo, Grillo.

*Al secondo periodo sopprimere la parola:* non.

**Gruppo parlamentare Misto-CDU.**

**0. 77. 303. 6.** Tassone, Teresio Delfino, Volontè.

*Al secondo periodo, in fine, aggiungere le seguenti parole:* e sono finalizzati alla soppressione di passaggi a livello sulle linee regionali di particolare rilevanza, ai sensi della legge 8 ottobre 1998, n. 354.

**0. 77. 303. 9.** Chincarini, Bosco, Giancarlo Giorgetti, Caparini, Molgora.

*Al secondo periodo, in fine, aggiungere le seguenti parole:* e sono finalizzati al miglioramento del servizio offerto agli utenti.

**0. 77. 303. 7.** Chincarini, Bosco, Giancarlo Giorgetti, Caparini, Molgora.

*Al secondo periodo, infine aggiungere le seguenti parole:* e sono finalizzati al miglioramento della sicurezza del trasporto ferroviario attraverso l'ammmodernamento delle infrastrutture, del materiale rotabile e dei sistemi tecnologici.

**0. 77. 303. 8.** Chincarini, Bosco, Giancarlo Giorgetti, Caparini, Molgora.

*Aggiungere il seguente comma:*

Tutte le operazioni di ristrutturazione delle Ferrovie dello Stato effettuate a partire dal 1° gennaio 2000 in esecuzione delle direttive comunitarie 440/91, 18/945 e 19/95, così come recepite nel decreto del Presidente della Repubblica 277/98 e nel decreto del Presidente della Repubblica 146/99, nonché nella direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 18 marzo 1999, sono effettuate in regime di neutralità fiscale e pertanto escluse da ogni imposta e tassa. Gli eventuali maggiori valori realizzati o iscritti, in conseguenza delle predette operazioni, non sono riconosciuti ai fini delle imposte sui redditi e

dell'imposta regionale sulle attività produttive nei bilanci delle società interessate.

**77. 303.** Governo.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

24. È istituito un fondo straordinario di 1,5 miliardi nel 2001 e 1,5 miliardi nel 2002, per la promozione di trasporti marittimi sicuri, anche mediante il finanziamento di studi e ricerche.

*Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, voce: Ministero del commercio con l'estero, decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della legge n. 59 del 1997 (3.1.3.2 Presidenza del Consiglio dei Ministri cap. 2710), apportare le seguenti variazioni:*

2001: — 1.500;

2002: — 1.500.

**77. 104.** (*Testo così modificato nel corso della seduta*) (ex 72. 191. seconda versione) Mussi, Biricotti, Attili, Cerchi, Susini, Ventura.

**(Approvato)**

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

24. Il Ministero per i beni e le attività culturali, d'intesa con il Ministero dell'ambiente e di concerto con il Ministero dei trasporti e della navigazione, con il Ministero per le politiche agricole e forestali e con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Regione interessata, istituisce con proprio decreto Musei sommersi in aree marine delimitate ove giacciono reperti aventi valore di testimonianza storica, archeologica, culturale ed ambientale, al fine di garantirne la massima tutela, valorizzazione e conoscenza. Nel decreto istitutivo dei Musei sommersi sono espressamente elencate e vietate tutte le attività incompatibili con le finalità di cui al primo comma, fatti salvi i temperamenti, le deroghe e le regolamentazioni eventualmente

stabiliti. La gestione dei Musei sommersi è affidata dal decreto istitutivo alle competenti soprintendenze locali del Ministero per i beni e le attività culturali, con il coinvolgimento attivo di associazioni ambientaliste riconosciute e di cooperative di pescatori locali, costituite ai sensi della legge 13 marzo 1958, n. 250, anche al fine di promuovere progetti e programmi innovativi per l'occupazione giovanile. Per la violazione dei divieti e dei vincoli stabiliti dai decreti istitutivi dei Musei sommersi vigono le sanzioni previste dall'articolo 30 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, come integrato dall'articolo 30 della legge 6 dicembre 1991, n. 394. La sorveglianza sui Musei sommersi è esercitata dall'Arma dei Carabinieri e dalle locali Capitanerie di porto. In fase di prima applicazione della presente normativa vengono istituiti Musei sommersi nelle acque di Baia, nel Golfo di Pozzuoli, e nelle acque circostanti l'isolotto della Gaiola, nel Golfo di Napoli. Per fare fronte agli oneri derivanti dall'applicazione del presente comma è complessivamente autorizzata la spesa annuale di 2 miliardi a decorrere dall'anno 2001.

**Segue compensazione n. 1 del gruppo Misto-Verdi.**

**77. 250** (ex 72. 269). Scalia, Turroni.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

24. Al fine di favorire gli investimenti nei parchi nazionali e istituito un apposito Fondo dell'ammontare di lire 30 miliardi per ciascun anno del triennio 2001-2003. Con decreto del Ministro dell'ambiente, da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per l'attuazione del presente articolo con la determinazione dei criteri di ripartizione dei finanziamenti tra i parchi nazionali.

*Conseguentemente, all'articolo 80, tabella D, voce: Ministero dell'ambiente, legge n. 448 del 1998: articolo 49, programmi di tutela ambientale (Settore 19) (u.p.b. 1.2.1.4) apportare le seguenti variazioni:*

2001: — 20.000;

2002: — 20.000;

2003: — 20.000.

**77. 115.** (*Testo così modificato nel corso della seduta*) (ex 72. 211). Turrone, Scalia, De Benetti, Paissan.

**(Approvato)**

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

24. I diritti speciali di prelievo disciplinati dell'articolo 8-*quinquies* della legge 7 febbraio 1992, n. 150, relativi al commercio e alla detenzione di esemplari di fauna e flora minacciati di estinzione, sono aumentati del 50 per cento.

**Segue compensazione del Gruppo Misto Verdi n. 1.**

**77. 106.** (ex 72. 255). Procacci, Scalia.

**(Approvato)**

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

24. Il decreto-legge 15 giugno 1984, n. 233, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 1984, n. 442, è abrogato.

*Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, voce: Ministero della Difesa apportare le seguenti variazioni:*

2001: — 226.000;

2002: — 482.000;

2003: — 513.000.

**77. 108.** (ex 72. 216). Brunetti.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

24. Alle persone fisiche che provvedono all'installazione di un impianto di alimentazione a metano o a gas di petrolio liquefatto su un veicolo di proprietà, e che sia in regola con le revisioni periodiche previste dal codice della strada, viene riconosciuto un contributo statale fino a lire 600.000. Con decreto del Ministro dell'Am-

biente di concerto con il Ministro dell'Industria, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinate le priorità, i criteri, le modalità, e la durata delle agevolazioni di cui al comma 1, nonché le modalità di erogazione dello sconto praticato dall'installatore, pari ad almeno lire 200.000, sul prezzo di listino.

*Conseguentemente all'articolo 80, tabella B, voce: Ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica apportare le seguenti variazioni:*

2001: — 200.000;

2002: — 133.000;

2003: — 100.000

**77. 105.** (ex 72. 210). De Benetti, Scalia, Pistone.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

24. Al fine di potenziare la collaborazione istituzionale fra le Amministrazioni dello Stato e gli Enti locali, e allo scopo di sviluppare l'economia, per incrementare, negli ambiti di rispettiva competenza, la sicurezza delle città e lo sviluppo di protocolli di legalità, sono stanziati 55.000 milioni di lire per l'anno 2001 e 80.000 milioni di lire a decorrere dal 10 gennaio 2002, per il finanziamento degli interventi a carico del Ministero dell'interno previsti in protocolli o contratti di sicurezza stipulati con gli Enti locali interessati e per il contributo dello Stato al finanziamento degli interventi a carico degli Enti locali previsti dai medesimi protocolli o contratti.

Nell'ambito delle stesse risorse il Ministro dell'Interno provvede altresì alle spese di manutenzione e gestione degli apparati di sicurezza acquisiti nel quadro delle realizzazioni previste dai programmi operativi « Sicurezza per il Mezzogiorno d'Italia ».

*Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, voce Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica apportare le seguenti variazioni:*

2001: — 55.000;

2002: — 80.000.

**77. 117.** (ex 72. 248). Palma, Jervolino Russo, Boato, Sabattini, Orlando, Crema, Lamacchia, Moroni, Scoca, Lucidi, Duilio.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

24. Al fine di garantire una maggiore sicurezza delle città utile a favorire lo sviluppo sociale, economico e occupazionale del territorio, attraverso la collaborazione istituzionale tra le amministrazioni dello Stato e gli Enti locali, realizzata mediante protocolli o contratti di sicurezza, è autorizzata la spesa di 50 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003 per la realizzazione degli interventi stabiliti dai medesimi contratti a carico dello Stato o degli Enti locali.

2001: — 100.000;

2002: — 67.000;

2003: — 50.000.

**77. 114.** (ex 72. 89). Lucidi, Crucianelli, Sabattini, Lucà, Palma, Leoni, Chiamparino, Pistone, Guerra, Cento.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

24. È autorizzata la spesa di lire 200 miliardi per gli anni 2001, 2002, e 2003 per contributi per l'acquisto delle macchine e delle strumentazioni impiegate nel settore tessile. Il Ministro dell'industria commercio e artigianato, con proprio decreto, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce le tipologie degli interventi ammessi al finanziamento, i tempi e le modalità per l'attuazione delle disposizioni previste dal presente comma.

*Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica apportare le seguenti variazioni:*

2001: — 400.000;

2002: — 340.000;

2003: — 200.000.

**77. 148.** (ex 72. 98). Taborelli, Butti.

*Aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

24. Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 2-bis, 2-ter, 3, 3-bis, 3-ter, 3-quater, 3-quinques, 3-sexies, 3-septies, 4, 4-bis, 6, 7, 8, 9, 12, 12-quater, 12-sexies del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni e integrazioni, sono estese ai comuni delle regioni Val d'Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Emilia Romagna e Veneto, danneggiati dalle alluvioni verificatesi nel mese di ottobre 2000, come individuati dai relativi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri.

25. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 24.

26. Per le aziende che hanno subito gravi danni dagli eventi alluvionali di cui al presente articolo il termine stabilito dal secondo comma dell'articolo 2364 del codice civile ed il termine di cui all'articolo 2486 dello stesso codice sono differiti a dodici mesi dalla chiusura dell'esercizio scadente nel periodo compreso fra il 1° ottobre 2000 ed il 30 settembre 2001.

27. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile, sono disposte le sospensioni e le proroghe dei termini, come individuate dall'articolo 6 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni, a favore dei soggetti colpiti dagli eventi alluvionali di cui ai commi da 24 a 27.

28. Per l'attuazione dei commi da 24 a 27 sono autorizzati limiti d'impegno quindicennali di lire 1.000 miliardi con decorrenza dagli anni 2001 e 2002. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare le opportune variazioni di bilancio.

**Seguono compensazioni del gruppo Lega Nord Padania.**

**77. 240.** (ex 72. 0. 12). Formenti, Giancarlo Giorgetti, Borghezio, Santandrea.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

24. Le disposizioni previste dal decreto-legge 24 novembre 1994 n. 646, convertito con modificazioni nella legge 21 gennaio 1995 n. 2 e le disposizioni previste dal decreto legislativo 28 agosto 1995 n. 364 convertito con modificazioni nella 27 ottobre 1995 n. 438 si applicano per le popolazioni delle Regioni Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria, colpite dalle alluvioni dell'ottobre 2000.

**Segue compensazione del gruppo Misto-CDU.**

**77. 241.** (ex 72. 133). Teresio Delfino, Costa, Volontè, Tassone, Cutrufo.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

24. Per tutti i cittadini colpiti dalle alluvioni del mese di ottobre 2000 è disposto il completamento della restituzione dell'eurotassa.

**Segue compensazione del gruppo Forza Italia n. 1.**

**77. 147.** (ex 72. 112). Maticena.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

24. Per il ripristino e l'ammodernamento delle opere pubbliche danneggiate o distrutte dalle alluvioni dell'ottobre 2000 è concesso alle regioni colpite un contributo complessivo di lire 1000 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003. Tale

contributo sarà ripartito tra le regioni interessate in rapporto all'entità dei danni subiti; le regioni provvederanno alla ripartizione dei finanziamenti alle province ed ai comuni interessati dall'alluvione per il ripristino delle opere pubbliche di rispettiva competenza.

**Segue compensazione del gruppo Forza Italia n. 2.**

**77. 150.** (ex 72. 92). Stradella, Armosino, Alessandro Rubino, Mammola.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

24. Per le esigenze di ricostruzione delle zone alluvionate dell'autunno 2000 è autorizzata la spesa di lire 600 miliardi rispettivamente per gli anni 2001, 2002 e 2003.

*Conseguentemente all'articolo 80, tabella C, voce: legge n. 7 del 1981, stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo e decreto legge n. 155 del 1993 convertito con modificazioni dalla legge 243 del 1993 apportare le seguenti variazioni:*

2001: — 600.000;

2002: — 600.000;

2003: — 600.000.

**Seguono compensazioni del gruppo Forza Italia**

**77. 127.** (ex 72. 111). Maticena.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

24. Per l'anno 2001, al fine di fronteggiare i maggiori costi derivanti dall'aumento del prezzo del carburante avio, è riconosciuto ai vettori aerei operanti collegamenti nazionali, a titolo di credito d'imposta, un importo pari ai proventi derivanti allo Stato dal gettito dell'IVA afferente al trasporto aereo nazionale di persone e cose, comunque nella misura massima di 250 miliardi.

*Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, apportare le seguenti variazioni:*

2001: — 250.000.

\* **77. 109.** (ex 72. 14). Boghetta, Eduardo Bruno, Panettoni, Chincarini, Mammola, Baccini, Savarese, Attili, Martini, Merlo.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

24. Per l'anno 2001, al fine di fronteggiare i maggiori costi derivanti dall'aumento del prezzo del carburante avio, è riconosciuto ai vettori aerei operanti collegamenti nazionali, a titolo di credito d'imposta, un importo pari ai proventi derivanti allo Stato dal gettito dell'IVA afferente al trasporto aereo nazionale di persone e cose, comunque nella misura massima di 250 miliardi.

*Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A apportare le seguenti variazioni:*

2001: — 250 miliardi.

\* **77. 129.** (ex 72. 149). Martini, Bono, Savarese.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

24. Per l'anno 2001, al fine di fronteggiare i maggiori costi derivanti dall'aumento del prezzo del carburante avio, è riconosciuto ai vettori aerei nazionali ed esteri operanti collegamenti nazionali, a titolo di credito d'imposta, un importo pari ai proventi derivanti allo Stato dal gettito dell'IVA afferente al trasporto aereo nazionale di persone e cose, comunque nella misura massima di 300 miliardi.

**Seguono compensazioni del gruppo Misto-CCD**

**77. 128.** (ex 72. 207). Liotta, Follini, Casini, Baccini, Giovanardi, Peretti, D'Alia, Del Barone, Galati, Lucchese, Savelli.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

24. Le disponibilità e le autorizzazioni di spesa relative alla legge n. 317 del 1999, articolo 14 (capitolo 7657) dello stato di previsione del Ministero del tesoro, bilancio e programmazione economica possono essere utilizzate anche per la concessione di contributi agli interessi ai sensi dell'articolo 4 della legge 24 aprile 1990, n. 100, e successive modificazioni.

**Seguono compensazioni Gruppo Lega Nord Padania nn. 1, 2 e 6.**

\* **77. 122.** (ex \* 72. 58). Giancarlo Giorgetti, Faustinelli, Galli.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

24. Le disponibilità e le autorizzazioni di spesa relative alla legge n. 317 del 1992, articolo 14 (capitolo 7657) dello stato di previsione del Ministero del Tesoro, Bilancia e Programmazione economica possono essere utilizzate anche per la concessione di contributi agli interessi ai sensi dell'articolo 4 della legge 24 aprile 1990, n. 100, e successive modificazioni.

\* **77. 123** (ex \* 72. 150. e 72. 140). Contento, Bono, Armani, Messa, Ozza, Proietti, Paolone, Pezzoli, Scarpa Bonazza Buora, Fei, Lembo, Alberto Giorgetti.

*Aggiungere il seguente comma:*

Le autorizzazioni di spesa relative agli interventi di cui all'articolo 14, comma 2 della legge 5 ottobre 1991, n. 317 possono essere utilizzate anche per la concessione di contributi agli interessi ai sensi dell'articolo 43 comma 1, della legge 24 aprile 1990, n. 100 e successive modificazioni.

**77. 302.** Governo.

**(Approvato)**

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

24. Al comma 1 dell'articolo 14 della legge 266 del 1997 è aggiunto il seguente capoverso:

« Al fine di garantire la rivitalizzazione dei centri storici, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede altresì al finanziamento, nei limiti di lire 60 miliardi per ciascuno degli anni 2001 e 2002, dei programmi predisposti dalle amministrazioni comunali per la qualificazione della rete commerciale ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114. »

**Segue compensazione del gruppo Forza Italia n. 4.**

**77. 124.** (ex 72. 120). Alessandro Rubino, Possa, Conte, Scaltritti.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

24. Per l'anno finanziario 2001 i ricavi delle operazioni di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 143/98, concluse dall'Istituto per i servizi assicurativi del commercio estero (SACE), detraetta la quota spettante agli operatori economici indennizzati dall'Istituto, affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere contestualmente riassegnati ad apposito capitolo di spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per le finalità di cui all'articolo 8, comma 2, dello stesso decreto legislativo 143/98.

**77. 125.** (ex 72. 128). Governo.

**(Approvato)**

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

24. A valere sulle risorse di cui alla legge n. 208 del 30 giugno 1998, il CIPE destina a favore della Regione autonoma della Sardegna, per il triennio 2001-2003, la somma di lire 30 miliardi per ciascun anno, per la ristrutturazione e il rilancio dell'industria sarda di trasformazione e conservazione dei prodotti agricoli, nel rispetto della normativa dell'Unione Europea.

*Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:*

2001: — 60.000;

2002: — 45.000;

2003: — 30.000;

**77. 126.** (ex 72. 122). Marras.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

24. All'articolo 1, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo del comma 1, dopo le parole ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche aggiungere le parole « e dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche », e dopo le parole « si detrae dall'imposta lorda » aggiungere le parole « per la parte non deducibile nella determinazione del reddito d'impresa »;

b) alla fine del primo periodo del comma 1, dopo le parole « per gli impianti a metano » sono inserite le seguenti parole « nonché le spese sostenute per l'installazione di misuratori per i consumi idrici in ogni singola unità abitativa, e di misuratori differenziati per le attività produttive e per il settore terziario, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera c), della legge 5 gennaio 1994, n. 36 »;

c) nel terzo periodo del comma 1, le parole « nonché all'adozione di misure antisismiche » sono sostituite dalle parole « all'adozione di misure antisismiche » e, dopo le parole « in particolare sulle parti strutturali », aggiungere le parole « nonché agli interventi di adeguamento degli impianti di distribuzione domestici delle acque destinate al consumo umano al fine di garantire il rispetto degli standard di qualità in base alla normativa vigente.

**Seguono compensazioni del gruppo Alleanza Nazionale.**

**77. 130.** (ex 72. 151). Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

24. Il comma 1 dell'articolo 45 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è sostituito dal seguente: « Per i soggetti che operano nel settore agricolo e per le cooperative della piccola pesca e loro consorzi, di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, l'aliquota è stabilita nella misura dell'1 per cento ».

**Seguono Compensazioni del gruppo Lega Nord Padania nn. 1 e 6.**

**77. 131.** (ex 72. 48). Dozzo, Anghinoni, Vascon, Giancarlo Giorgetti.

*Aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

24. Ai lavoratori dipendenti delle aziende agricole, delle imprese commerciali all'ingrosso, delle cooperative, del comparto agrumicolo sono riconosciuti fino al 31 dicembre 2000:

a) per i lavoratori a tempo indeterminato, il trattamento di integrazione salariale di cui alla legge 8 agosto 1972, n. 457 e successive modificazioni ed integrazioni;

b) per i lavoratori a tempo determinato e per gli avventizi, ai fini previdenziali ed assistenziali, in aggiunta alle giornate di lavoro prestate nell'anno 2000, il numero di giornate necessarie al raggiungimento del numero di giornate riconosciute nell'anno precedente.

25. All'articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, al comma 1, le parole: nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45, sono sostituite dalle seguenti: e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 1.000 miliardi. Il comma 2 dell'articolo 45 del decreto legislativo medesimo è abrogato. All'articolo 3, comma 144, lettera e) della legge del 23

dicembre 1996, n. 662, le parole: fra il 3,5 ed il 4,5 sono sostituite dalle seguenti: fra il 3,5 e il 7,5.

**77. 220 già 50. 83.** (ex 49. 122). Cangemi.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

24. Ai fini di fronteggiare la straordinaria crisi delle aziende avicole e dell'occupazione avicola verificatasi a seguito dell'eccezionale diffusione del virus di influenza aviaria, manifestatasi a partire dal mese di dicembre 1999, per la ripresa dell'attività produttiva delle aziende colpite dalla crisi del settore avicolo operanti nei comuni e nelle aree individuati, sono concessi indennizzi fino alla misura massima determinata con il decreto di cui al punto b.

b. Per le finalità di cui al punto a è assegnata alle Regioni individuate la somma complessiva di 360.000 milioni di lire per l'anno 2001.

La ripartizione delle somme tra le varie regioni è disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministero delle Politiche Agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.

*Conseguentemente, all'articolo 80, tabella B, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica apportare le seguenti variazioni:*

2001: — 200.000

*Conseguentemente, al medesimo articolo, voce: Ministero delle politiche agricole e forestali apportare le seguenti variazioni:*

2001: — 160.000.

**77. 132.** (ex 72. 148). Alberto Giorgetti.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

24. Agli allevatori avicoli che hanno subito i danni della recente epidemia di

influenza aviaria, viene concesso un indennizzo di lire 150.000 milioni di lire.

25. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano interessate dall'epidemia, compilano, in collaborazione con i comuni interessati, degli elenchi delle aziende agricole colpite dall'epidemia e stendono le stime dei danni.

26. Gli elenchi e le stime, di cui al comma 25, vengono mandati al Ministero delle Politiche agricole entro e non oltre 90 giorni dalla pubblicazione della presente legge.

27. Il Ministro delle Politiche agricole stabilisce con proprio decreto, adottato di concerto con il Ministro del Tesoro, le modalità e le procedure per l'attribuzione delle risorse di cui al comma 1.

28. L'onore derivante dai commi da 24 a 27 è valutato in lire 150.000 milioni.

#### **Seguono compensazioni del gruppo Alleanza Nazionale.**

**77. 242.** (ex 72. 041). Losurdo, Aloï, Carrara, Colosimo, Franz, Ascierio.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

24. Agli allevatori che hanno subito i danni della recente « epidemia della lingua blu », viene concesso un indennizzo di lire 25.000 milioni di lire.

25. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano interessate dall'epidemia, compilano, in collaborazione; con i comuni interessati, degli elenchi delle aziende agricole colpite dall'epidemia e stendono le stime dei danni.

26. Gli elenchi e le stime, di cui al comma 25, vengono mandati al Ministero delle politiche agricole entro e non oltre 90 giorni dalla pubblicazione della presente legge.

27. Il Ministro delle politiche agricole stabilisce con proprio decreto, adottato di concerto con il Ministro del Tesoro, le modalità e le procedure per l'attribuzione delle risorse di cui al comma 1.

28. L'onere derivante dai commi dal 24 al 27 è valutato in lire 25.000 milioni.

#### **Seguono compensazioni del gruppo Alleanza Nazionale.**

**77. 243.** (ex 72. 042). Losurdo, Aloï, Carrara, Colosimo, Franz.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

24. Per il rifinanziamento della legge 2 giugno 1988, n. 218, è autorizzata la spesa di lire 100 miliardi per l'anno 2001. Il 50 per cento della somma di cui al periodo precedente è impiegata per far fronte all'emergenza sanitaria che ha colpito il patrimonio ovino della regione Sardegna a seguito della cosiddetta malattia della « lingua blu ».

*Conseguentemente alla tabella A, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica apportare la seguente variazione:*

2001: — 100 miliardi.

**77. 244.** (ex 72. 043). Cuccu, Massidda, Marras, Porcu.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

24. Per il rifinanziamento di cui alla legge 2 giugno 1988, n. 218, al fine di fronteggiare il morbo della lingua blu è autorizzata la spesa di lire 100 miliardi per l'anno 2001.

*Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, voce: Ministero della sanità, apportare la seguente variazione:*

2001: — 200.000.

**77. 245.** (ex 72. 044). Dedoni, Attili, Carboni, Altea, Loddo, Meloni.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

24. In deroga alla normativa vigente, ai Patti territoriali ubicati nelle zone terremotate dell'Umbria e delle Marche, la cui istruttoria bancaria sia pervenuta al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica entro il 30 set-

tembre 2000, si applica il regime di aiuti previsto per gli interventi degli aiuti a finalità regionale (30 per cento ESN per le piccole e medie imprese) relativo al periodo di programmazione dell'utilizzazione dei fondi strutturali 1995-1998 e con una retroattività delle spese al 28 ottobre 1997.

### **Seguono compensazioni del Gruppo Forza Italia.**

**77. 133.** (ex 72. 13). Bertucci.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

24. Al fine di finanziare ulteriormente i « Programmi Straordinari di edilizia residenziale » di cui alla legge 203/91, è autorizzata la spesa di lire 50 miliardi in conto capitale per l'anno 2001.

16-ter. Il termine di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto legge n. 32/2000 convertito nella legge n. 97/2000 è prorogato al 31 aprile 2001 ».

*Conseguentemente all'articolo 80, tabella B, voce Ministero del Tesoro del Bilancio e della Programmazione economica apportare le seguenti variazioni*

2001: — 100 miliardi.

**77. 134.** (ex 72. 101). Sestini, Frattini.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 77. 310  
DELLA COMMISSIONE

*Sopprimere la lettera a).*

**0. 77. 310. 1.** Teresio Delfino, Turrone, Volontè, Cutrufo, Grillo.

*Alla lettera a) ridurre gli importi come segue:*

2001: — 1.500 milioni;

2002: — 500 milioni.

**0. 77. 310. 2.** Volontè, Tassone, Grillo, Cutrufo, Teresio Delfino.

*Sopprimere la lettera b).*

**0. 77. 310. 3.** Volontè, Tassone, Cutrufo, Grillo, Teresio Delfino.

*Modificare gli importi come segue:*

alla lettera a):

2001: 1 miliardo;

2002: 1 miliardo;

alla lettera b):

2001: 1 miliardo;

2002: 1 miliardo.

**0. 77. 310. 4.** Volontè, Tassone, Teresio Delfino, Cutrufo, Grillo.

*Dopo il comma 23 aggiungere il seguente:*

23-bis. Per potenziare l'attività di aiuto alimentare esercitata dalla FAO attraverso il Fondo alimentare è riconosciuto un contributo straordinario.

*Conseguentemente alla tabella A, Ministero affari esteri, modificare gli importi come segue:*

2001: — 10.000;

2002 — 5.000.

**0. 77. 310. 5.** Carazzi.

*Dopo il comma 23 aggiungere il seguente:*

23-bis. Per promuovere la presenza delle imprese italiane nell'ambito dell'iniziativa « Italia in Giappone 2001 », di cui alla legge 10 agosto 2000, n. 252, è riconosciuto un contributo straordinario:

a) in favore del Ministero dei beni e delle attività culturali nella misura di lire 5.500 milioni per l'anno 2001 e di lire 1.000 milioni per l'anno 2002;

b) in favore del Ministero del commercio con l'estero al fine di finanziare le

iniziative promozionali realizzate dai consorzi alle esportazioni, nella misura di lire 4.500 milioni per l'anno 2001 e di lire 4.000 milioni per l'anno 2002.

*Conseguentemente, alla Tabella 4, voce Ministero degli affari esteri, modificare gli importi come segue:*

2001: — 10.000;

2002: — 5.000.

**77. 310.** La Commissione.

**(Approvato)**

*Aggiungere il seguente comma:*

24. Il contributo annuo previsto dall'articolo 8, comma 3, della legge 21 maggio 1999, n. 140, è concesso nel limite dell'intensità di aiuto autorizzata dalla Commissione delle Comunità europee. Per i progetti ammissibili alle agevolazioni, sulla base dei criteri e delle risorse già assegnate a ciascuna regione ai sensi del comma 3 della legge 21 maggio 1999, n. 140, il contributo, su richiesta dell'impresa, può essere erogato a titolo di anticipazione, purché i relativi investimenti siano stati avviati a realizzazione, con le modalità e i criteri degli aiuti *de minimis* di cui alla disciplina comunitaria degli aiuti di Stato.

**77. 311.** La Commissione.

**(Approvato)**

*All'articolo 77, dopo il comma 23, aggiungere il seguente:*

23-bis. Allo scopo di potenziare l'informatica di servizio, con specifico riferimento alle esigenze connesse alle funzioni del giudice di pace, è disposto un finanziamento di trenta miliardi di lire per l'anno 2001.

*Conseguentemente in Tabella D, voce Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti modificazioni: Legge n. 448 del*

1998, articolo 50, comma 1, lettera c): Interventi in materia di edilizia sanitaria pubblica:

2001: — 30.000.

**77. 312.** La Commissione.

**(Approvato)**

*Aggiungere il seguente comma:*

24. Per promuovere l'attività di aiuti alimentari esercitato dalla FAO il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, è autorizzato a concedere un contributo straordinario pari a 15 miliardi di cui 10 miliardi nell'anno 2001 e 5 miliardi nel 2002.

*Conseguentemente alla Tabella A, rubrica Ministero degli affari esteri gli stanziamenti sono così redatti:*

2001: — 10.000;

2002: — 5.000.

**77. 314.** Governo.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

24. Nella lettera h), comma 1, dell'articolo 3 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, come modificata dall'articolo 4, comma 4 della legge 9 dicembre 1998, n. 426 sono soppresse le parole: « nonché nei pubblici esercizi ».

**77. 135.** (ex 72. 144). Mazzocchi, Pezzoli.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

« 2-bis. Per l'avvio di interventi di tipo infrastrutturale inerenti il canale naviga-

bile dei Navicelli è autorizzata una spesa di 5 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003.

*Conseguentemente, all'articolo 80, Tabella B, alla voce Ministero dei trasporti e della navigazione apportare le seguenti variazioni:*

2002: — 7.000;

2003: — 5.000.

**77. 350** (ex 76. 15. e 71. 1. IX Commissione) Biricotti, Mammola, Paissan.

**(Approvato)**

**SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO  
75.304 DEL GOVERNO**

*Sostituire le parole:* per l'anno 2001, *con le seguenti:* a partire dall'anno 2001.

*Aggiungere inoltre il seguente periodo:* All'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, dopo il comma 11 è inserito il seguente:

11-bis. Alle imprese di cui al comma 10, con testata regolarmente registrata, editrici di quotidiani e periodici, diffusi per rete telematica di cui siano documentare, per data e contenuto, le edizioni quotidiane o di diversa periodicità, è corrisposto il solo contributo fisso di cui alla lettera a) del comma 11, nella misura del 70 per cento della media dei costi indicati. Inserire nei commi 12, 13 e 14 del medesimo articolo 3 il riferimento al nuovo comma 11-bis.

*Conseguentemente all'articolo 80, comma 1, nella tabella A richiamata, alla rubrica:* Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, *diminuire come segue gli importi previsti:*

2002: — 30.000;

2003: — 30.000.

**0. 77. 304. 2.** Testa, Monaco.

*Sostituire:* 30 miliardi, *ove ricorre con:* 40 miliardi.

**0. 77. 304. 1.** Giancarlo Giorgetti.

*Aggiungere il comma seguente:*

Per la gestione transitoria delle spese già attribuite alla Presidenza del Consiglio dei ministri — Servizio per la gestione delle spese residuali — imprese radiofoniche ed editoriali, è autorizzata, nello Stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'anno 2001, una spesa ulteriore pari a 30 miliardi di lire.

*Conseguentemente ridurre di 30 miliardi di lire per l'anno 2001, l'accantonamento della Tabella A del Ministero degli esteri.*

**77. 304.** Governo.

**SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 77. 305.**

Per le attività previste nel programma di azione nazionale per la lotta alla siccità e alla desertificazione, di cui alla delibera CIPE del 21 dicembre 1999, n. 2991, il CIPE, con propria delibera, su proposta del Ministero dell'ambiente, assegna alle regioni e alle autorità di bacino, per la parte di propria competenza, il contributo di lire 1.000 milioni per l'anno 2001 e 2002, di lire 2.000 milioni per l'anno 2003 e, per il funzionamento del Comitato nazionale per la lotta alla siccità e alla desertificazione, di lire 1.000 milioni per l'anno 2001.

*Conseguentemente ridurre di pari importo l'accantonamento di Tabella A, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, parzialmente utilizzando lo stanziamento assegnato AS. 3833, AC 7280.*

**0. 77. 305. 1.** Guerra, Vigni.

*Aggiungere il comma seguente:*

Il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica è autorizzato ad utilizzare nel 2001 una somma pari a 7 miliardi di lire per sostenere i programmi

dell'IDIS – Città della Scienza – volti, in collaborazione con le istituzioni europee, ad incentivare le sinergie fra il Mezzogiorno d'Italia e le aree del Mediterraneo, lo sviluppo di un polo di eccellenza sulle nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione, il trasferimento tecnologico e la creazione di imprese.

*Conseguentemente è ridotto di 7 miliardi di lire per l'anno 2001 l'accantonamento di Tabella A del Ministero degli esteri.*

**77. 305.** Governo.

**(Approvato)**

*Aggiungere il seguente comma:*

All'articolo 70-bis, primo comma, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, dopo le parole: « capoluogo del distretto » sono aggiunte le seguenti: « ovvero presso il tribunale del comune ove ha sede la sezione distaccata della Corte d'appello ». Per la costituzione ed il funzionamento delle nuove direzioni distrettuali antimafia, di cui al comma 1 del presente articolo, è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni annue.

*Conseguentemente, alla tabella A, Ministero della giustizia, modificare gli importi come segue:*

2001: – 2.000;

2002: – 2.000;

2003: – 2.000.

**77. 306.** Governo.

**(Approvato)**

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 77.307

*Al comma 23-ter, dopo le parole: dagli intermediari finanziari iscritti, inserire le seguenti: nell'elenco generale di cui all'articolo 106 e.*

**0. 77. 307. 1.** Formenti, Parolo, Giancarlo Giorgetti, Molgora.

*Aggiungere i seguenti commi:*

**23-bis.** L'articolo 12 della legge 12 agosto 1982, n. 531, è abrogato.

**23-ter.** All'articolo 30, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, dopo le parole: « da prestare anche mediante fidejussione bancaria o assicurativa » aggiungere le seguenti parole: « o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. ».

**77. 307.** Governo.

**(Approvato)**

SUBEMENDAMENTO ALLEMENDAMENTO 77. 308.

*Sopprimere i commi 23-bis e 23-ter.*

**0. 77. 308. 2.** Giancarlo Giorgetti, Molgora.

*Sopprimere il comma 23-ter.*

**0. 77. 308. 1.** Giancarlo Giorgetti.

*Nel comma 23-ter, sopprimere le parole comprese tra, su richiesta e tutti i paesi partecipanti.*

**0. 77. 308. 3.** Giancarlo Giorgetti, Molgora.

*Aggiungere i seguenti commi:*

**23-bis.** La partecipazione italiana al capitale della Banca di Sviluppo del Consiglio d'Europa, pari ad euro 237.083.435, è elevata ad euro 549.691.654, conformemente alla risoluzione n. 321 del 9 novembre 1999 adottata dal consiglio di direzione della Banca, ai sensi dell'articolo IX, sezione 3 e 2 del nuovo statuto della Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, approvato con risoluzione del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa del 16 giugno

1993 e relativa al quinto aumento di capitale della predetta Banca. La partecipazione all'aumento di capitale viene attuata:

a) mediante sottoscrizione, senza obbligo di versamento immediato, di nuovi titoli di partecipazione dell'ammontare di euro 278.096.271;

b) con l'attribuzione supplementare di titoli di partecipazione dell'ammontare di euro 34.511.947, pari alla quota italiana di riserve da incorporarsi nel capitale.

23-ter. La quota di capitale corrispondente ai nuovi titoli di partecipazione sottoscritti dall'Italia sarà versata, su richiesta della Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, avanzata in maniera uguale per tutti i paesi partecipanti, solo se necessaria per far fronte ad obbligazioni di restituzione di prestiti contratti conformemente agli articoli V e VI dello statuto della Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa.

**77. 308.** Governo.

*Dopo l'articolo 77, aggiungere il seguente:*

Art. 77-bis. (Variazioni all'articolo 16 della legge 7 agosto 1997 n. 266 « Interventi per il settore del commercio e del turismo »). — 1. Al comma 1 dell'articolo 16 della legge 7 agosto 1997 n. 266, è aggiunto in fine il seguente periodo: « Nella determinazione dei suddetti criteri il Cipe prevede una percentuale di intervento a carico delle regioni nel rispetto di un tetto massimo di cofinanziamento pari al 10 per cento della quota pubblica complessiva ovvero una diversa graduazione del cofinanziamento regionale per le regioni operanti nei territori dell'Obiettivo 1 ».

**Segue compensazione del gruppo Forza Italia n. 4.**

**77. 01.** (ex 72. 95). Alessandro Rubino, Possa, Conte, Scaltritti.

*Dopo l'articolo 77, aggiungere il seguente:*

Art. 77-bis. (Agevolazioni per l'installazione sugli autoveicoli di impianti di alimentazione a metano o a GPL). — 1. Alle persone fisiche che provvedono all'installazione di un impianto di alimentazione a metano o a GPL su un veicolo di proprietà, di cui risulti l'intestazione alla persona fisica medesima od ai suoi familiari conviventi, che sia stato immatricolato in un anno compreso tra il 1988 e il 1992 e che sia in regola con le revisioni periodiche previste dal codice della strada, è riconosciuto, entro il limite di spesa di lire 50 miliardi per l'anno 2001 e di lire 50 miliardi per l'anno 2002 un con tributo statale fino a lire 600.000.

2. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, commercio ed artigianato, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati i criteri, comprese le priorità, le modalità e la durata delle agevolazioni di cui al comma 1, nonché le modalità di erogazione della somma corrispondente allo sconto, pari ad almeno lire 200.000, praticato dall'installatore sul prezzo di listino.

3. Le somme non impegnate entro gli esercizi di competenza, possono essere impegnate nell'esercizio successivo. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

*Conseguentemente, ridurre la tabella A per tutte le rubriche in misura proporzionale dei seguenti importi:*

2001: 100 per cento;

2002: 133 per cento;

2003: 0 per cento.

**77. 02.** (ex 72. 0. 34). Manzione, Apolloni, De Franciscis, Miraglia Del Giudice, Ricci.

*Dopo l'articolo 77 aggiungere il seguente:*

ART. 77-bis. — (Agevolazioni per l'installazione sugli autoveicoli di impianti di alimentazione a metano o a GPL). — 1. Alle persone fisiche che provvedono all'installazione di un impianto di alimentazione a metano o a GPL su un veicolo di proprietà, di cui risulti l'intestazione alla persona fisica medesima od ai suoi familiari conviventi, che sia stato immatricolato in un anno compreso tra il 1988 e il 1992 e che sia in regola con le revisioni periodiche previste dal codice della strada, è riconosciuto, entro il limite di spesa di lire 50 miliardi per l'anno 2001, un contributo statale fino a lire 600.000.

2. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, commercio ed artigianato, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati i criteri, comprese le priorità, le modalità e la durata delle agevolazioni di cui al comma 1, nonché le modalità di erogazione della somma corrispondente allo sconto, pari ad almeno lire 200.000, praticato dall'installatore sul prezzo di listino.

3. Le somme non impegnate entro il 31 dicembre 2001 possono essere impegnate nell'esercizio successivo. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

*Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare la seguente variazione:*

2001: — 500.000.

\* 77. 027. (ex 72. 0. 2). Edo Rossi.

*Dopo l'articolo 77 aggiungere il seguente:*

ART. 77-bis. — (Agevolazioni per l'installazione sugli autoveicoli di impianti di alimentazione a metano o a GPL). — 1. Alle persone fisiche che provvedono all'instal-

lazione di un impianto di alimentazione a metano o a GPL su un veicolo di proprietà, di cui risulti l'intestazione alla persona fisica medesima od ai suoi familiari conviventi, che sia stato immatricolato in un anno compreso tra il 1988 e il 1992 e che sia in regola con le revisioni periodiche previste dal codice della strada, è riconosciuto, entro il limite di spesa di lire 50 miliardi per l'anno 2001, un contributo statale fino a lire 600.000.

2. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, commercio ed artigianato, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati i criteri, comprese le priorità, le modalità e la durata delle agevolazioni di cui al comma 1, nonché le modalità di erogazione della somma corrispondente allo sconto, pari ad almeno lire 200.000, praticato dall'installatore sul prezzo di listino.

3. Le somme non impegnate entro il 31 dicembre 2001 possono essere impegnate nell'esercizio successivo. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

*Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare la seguente variazione:*

2001: — 500.000.

\* 77. 028. (ex 72. 0. 2). Manzini, Migliavacca, Marco Fumagalli, Ruggeri, Ortolano, Manzione, Gardiol.

*Dopo l'articolo 77, aggiungere il seguente:*

Art. 77-bis. (Agevolazioni per l'installazione sugli autoveicoli di impianti di alimentazione a metano o a GPL).- 1. Alle persone fisiche che provvedono alla installazione di un impianto di alimentazione a metano o a GPL, su un veicolo di proprietà, di cui risulti l'intestazione alla per-

sona fisica medesima od ai suoi familiari conviventi, che sia stato immatricolato in un anno compreso tra il 1988 e il 1992 e che sia in regola con le revisioni periodiche previste dal codice della strada, è riconosciuto, entro il limite di spesa di lire 50 miliardi per l'anno 2001, un contributo statale fino a lire 600.000.

2. Con decreto del Ministero dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'industria, commercio ed artigianato, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati i criteri, comprese le priorità, le modalità e la durata delle agevolazioni di cui al comma 1, nonché le modalità di erogazione della somma corrispondente allo sconto, pari ad almeno lire 200.000, praticato dall'installatore sul prezzo di listino.

3. Le somme non impegnate entro il 31 dicembre 2001 possono essere impegnate nell'esercizio successivo. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

*Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare la seguente variazione:*

2001: — 100.000.

**77. 03.** (ex 72. 0. 27). Berselli.

*Dopo l'articolo 77, aggiungere il seguente:*

*Art. 77-bis. (Valorizzazione delle produzioni tipiche e di qualità).* 1. Al fine di promuovere lo svolgimento di campagne informative e promozionali, volte ad accrescere la conoscenza, presso i consumatori, dei prodotti vitivinicoli classificati ai sensi dell'articolo 3 della legge 10 febbraio 1992, n. 164 e delle produzioni nazionali che abbiano ottenuto il riconoscimento di una denominazione di origine protetta, o di una indicazione geografica tipica, o di una attestazione di specificità, è istituito

un « Fondo per la valorizzazione delle produzioni tipiche e di qualità », costituente specifica unità previsionale di base del Ministero delle politiche agricole e forestali, la cui dotazione finanziaria è fissata in lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003 e, a decorrere dal 2004, è annualmente, determinata su base triennale attraverso la legge finanziaria.

2. Le dotazioni finanziarie afferenti al Fondo di cui al comma 1 sono impiegate come quota di cofinanziamento nazionale per l'attuazione di programmi regionali per la valorizzazione delle produzioni tipiche e di qualità, di seguito denominati programmi. Detti programmi devono essere finalizzati a finanziare l'attuazione di campagne informative e promozionali volte ad accrescere la conoscenza e la diffusione sul mercato interno ed estero dei prodotti di cui al comma 1 e devono essere realizzati da consorzi di tutela di medie e piccole dimensioni, i quali sono, a loro volta, tenuti a partecipare all'elaborazione ed al finanziamento dei programmi medesimi.

3. Entro il 31 maggio di ogni anno, le Regioni e le province autonome interessate ad accedere ai fondi di cui al comma 1 elaborano uno o più programmi, nei quali sono chiaramente indicati gli interventi che si intendono realizzare e le risorse finanziarie di fonte pubblica e privata che si intendono destinare alla loro attuazione. I programmi devono, inoltre, contenere una valutazione *ex ante* degli interventi di cui è prevista l'attuazione.

4. Il Ministro delle politiche agricole e forestali, con proprio decreto, visti i programmi di cui al comma 3, e sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, procede al riparto degli stanziamenti di cui al comma 1, in funzione dei contenuti dei programmi elaborati dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano. In ogni caso, la quota di finanziamento nazionale, derivante dal riparto di cui al presente comma, non può essere superiore al 50 per

cento dell'importo complessivo previsto per l'attuazione dei programmi.

**Seguono Compensazioni del gruppo Lega Nord Padania nn. 1 e 6.**

**77. 04.** (ex 72. 0. 5). Dozzo, Anghinoni, Vascon, Giancarlo Giorgetti.

*Dopo l'articolo 77, aggiungere il seguente:*

Art. 77-bis. — (Ammortizzatori sociali). — 1. Ai lavoratori titolari di indennità di mobilità con scadenza entro il febbraio 2000 e nel limite massimo di 158 unità già dipendenti da aziende interessate da accordi di programma stipulati ai sensi dell'articolo 7 della legge 64/86 ed operanti alla data di approvazione dell'accordo stesso il trattamento di mobilità di cui all'articolo 7 della legge 223/91 è prorogato sino al 31 dicembre 2000. Nonché è prorogata l'indennità di mobilità in favore di quei lavoratori licenziati da aziende ubicate nelle aree interessate agli interventi della legge 219/81 per cui sono stati avviati contratti d'area la cui scadenza era prevista al 28 febbraio 2000 il cui onere è da rinvenire nella disposizione dell'articolo 81 comma 7 della legge 448/98.

2. Sono inoltre prorogati i trattamenti di mobilità di cui all'articolo 45 comma 17 lettera c) della legge 17 maggio 1999 n. 144 con scadenza al 31 dicembre 2000.

*Conseguentemente all'articolo 80, comma 1, tabella A, voce: Ministero del tesoro del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti modifiche:*

2001: — 40.000;

2002: — 26.600;

2003: — 20.000.

**77. 06.** (ex 72. 0. 11). Molinari, Domenico Izzo, Luongo.

*Dopo l'articolo 77, aggiungere il seguente:*

ART. 77-bis. — 1. Il comma 1 dell'articolo 3 della legge 9 gennaio 1991, n. 19, è sostituito dal seguente:

1. Ai fini della promozione e dello sviluppo dell'attività finanziaria dei Paesi di cui all'articolo 1, comma 1, e della loro progressiva integrazione con i mercati finanziari internazionali, nell'ambito dei punti franchi esistenti a Trieste e nelle altre zone in cui si applica il regime previsto per i punti franchi esistenti a Trieste, è istituito un Centro di servizi finanziari ed assicurativi ove operano filiali, sussidiarie o affiliate di istituzioni creditizie, di società di intermediazione mobiliare, di società fiduciarie, di enti e società di assicurazione, di società finanziarie che raccolgono fondi sui mercati internazionali presso non residenti da utilizzare unicamente fuori del territorio dello Stato italiano con non residenti. Nello stesso Centro operano anche società estere di intermediazione ed assistenza al commercio internazionale. In esso sono inoltre attivati un mercato di emissione e compensazione di lettere di credito, una borsa per la negoziazione a termine di merci ed una borsa per valutare, tariffare e negoziare i rischi assicurativi localizzati nei Paesi dell'Est europeo e nell'ex URSS. I soggetti operanti nel Centro per le attività che ivi svolgono non sono considerati residenti in Italia ai fini valutari, bancari e fiscali, relativamente ai redditi prodotti all'estero, che non concorrono alla formazione del reddito complessivo e per i quali non si applicano, conseguentemente, i benefici di cui agli articoli 15 e 105 del decreto del Presidente della repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; sono esclusi da obblighi di sostituzione relativamente ad imposte italiane, fermi restando gli obblighi previsti dall'articolo 13 del decreto legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, come sostituito dall'articolo 30 della legge 19 marzo 1990, n. 55, nonché quelli imposti dalle disposizioni legislative in materia di prevenzione e repressione dei fenomeni di criminalità organizzata e di riciclaggio del denaro di provenienza illecita.

**Segue compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale.**

**77. 07.** (ex 72. 0. 26).Contento, Menia.

*Dopo l'articolo 77 aggiungere il seguente:*

ART. 77-bis. — 1. L'articolo 16 della legge 488 del 23 dicembre 1999, è sostituito dal seguente:

« 1. A decorrere dal 1° gennaio 2000, per i soggetti sottoindicati gli importi dei canoni di abbonamento al servizio pubblico radiotelevisivo, ivi compresi gli importi dovuti come canoni supplementari, sono stabiliti nelle seguenti misure:

a) alberghi con 5 stelle e 5 stelle lusso con un numero di camere pari o superiore a cento: lire 10.000.000;

b) alberghi con 5 stelle e 5 stelle lusso con un numero di camere inferiore a cento e superiore a venticinque; residenze turistico-alberghiere con 4 stelle con un numero di appartamenti pari o superiore a venticinque; navi di lusso: lire 3.000.000,

c) alberghi con 5 stelle e 5 stelle lusso con un numero di camere pari o inferiore a venticinque; alberghi con 4 e 3 stelle con un numero di televisori superiore a dieci; residenze turistico-alberghiere con 4 stelle con un numero di appartamenti inferiore a venticinque; residente turistico-alberghiere con 3 stelle con un numero di appartamenti pari o superiore a venticinque, esercizi pubblici di lusso; sportelli bancari: lire 1.500.000;

d) alberghi con 4 e 3 stelle con un numero di televisori pari o inferiore a dieci; alberghi con 2 e 1 stella; residenze turistico-alberghiere con 3 stelle con un numero di appartamenti inferiore a venticinque; residenze turistico-alberghiere con 2 stelle; affittacamere, esercizi pubblici non di lusso, navi non di lusso, aerei in servizio pubblico; ospedali; cliniche e case di cura; lire 600.000;

e) campeggi e villaggi turistici con ricettività superiore a 1500 ospiti: lire 3.000.000; con ricettività fino a 1500 ospiti: lire 1.500.000;

f) tutte le categorie di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del presente comma con un numero di televisori non superiore

ad uno; circoli; associazioni; sedi di partiti politici; istituti religiosi; studi professionali; botteghe; negozi ed assimilati; mense aziendali; scuole, istituti scolastici non esenti dal canone ai sensi della legge 2 dicembre 1951, n. 1571, come modificati dalla legge 28 dicembre 1989, n. 421: lire 300.000.

2. Nel canone di cui al comma 1 è ricompreso anche quello per gli apparecchi radiofonici.

3. Per le attività ricettive ed i pubblici esercizi ad apertura stagionale gli importi annuali di cui al comma 1 sono proporzionalmente rideterminati sulla base dei mesi di effettiva apertura.

4. Gli importi di cui al comma 1 saranno percentualmente commisurati alla annuale determinazione del canone di abbonamento dovuto alla RAI — Radiotelevisione italiana Spa ».

*Conseguentemente, all'articolo 80, tabella C, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, legge n. 20 del 1994 sulla Corte dei conti apportare le seguenti variazioni:*

2004: — 10.000;

2005: — 10.000;

2006: — 10.000.

**77. 08.** (ex 72. 143). Pezzoli, Marras, Scarpa Bonazza Buora, Scaltritti, Bono.

*Dopo l'articolo 77, aggiungere il seguente:*

ART. 77-bis. — 1. L'articolo 16 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è sostituito dal seguente:

« 1. A decorrere dal 10 gennaio 2000, per i soggetti sottoindicati gli importi dei canoni di abbonamento al servizio pubblico radiotelevisivo, ivi compresi gli importi dovuti come canoni supplementari, sono stabiliti nelle seguenti misure:

a) alberghi con 5 stelle e 5 stelle lusso con un numero di camere pari o superiore a cento: lire 10.000.000;

b) alberghi con 5 stelle e 5 stelle lusso con un numero di camere inferiore a cento e superiore a venticinque; residenze turistico-alberghiere con 4 stelle con un numero di appartamenti pari o superiore a venticinque; navi di lusso: lire 3.000.000;

c) alberghi con 5 stelle e 5 stelle lusso con un numero di camere pari o inferiore a venticinque; alberghi con 4 e 3 stelle con un numero di televisori superiore a dieci; residenze turistico-alberghiere con 4 stelle con un numero di appartamenti inferiore a venticinque; residenze turistico-alberghiere con 3 stelle con un numero di appartamenti pari o superiore a venticinque; esercizi pubblici di lusso; sportelli bancari: lire 1.500.000;

d) alberghi con 4 e 3 stelle con un numero di televisori pari o inferiore a dieci alberghi con 2 e 1 stella; residenze turistico-alberghiere con 3 stelle con un numero di appartamenti inferiore a venticinque; residenze turistico-alberghiere con 2 stelle; affittacamere, esercizi pubblici non di lusso, navi non di lusso, aerei in servizio pubblico; ospedali; cliniche e case di cura uffici: lire 600.000;

e) campeggi villaggi turistici e con ricettività superiore a 1500 ospiti: lire 3.000.000; con ricettività fino a 1500 ospiti: lire 1.500.000;

f) tutte le categorie di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del presente comma con un numero di televisori non superiore ad uno; circoli; associazioni; sedi di partiti politici; istituti religiosi; studi professionali; botteghe; negozi ed assimilati; mense aziendali; scuole, istituti scolastici non esenti dal canone ai sensi della legge 2 dicembre 1951, n. 1571, come modificata dalla legge 28 dicembre 1989, n. 421: lire 300.000.

2. Per la detenzione degli apparecchi radiofonici non è dovuto alcun canone.

3. Per le attività ricettive ed i pubblici esercizi ad apertura stagionale gli importi annuali di cui al comma 1 sono proporzionalmente rideterminati sulla base dei mesi di effettiva apertura.

4. Gli importi di cui al comma 1 saranno percentualmente commisurati alla annuale determinazione del canone di abbonamento dovuto alla RAI — Radiotelevisione italiana Spa.

#### **Seguono compensazioni del gruppo Alleanza Nazionale.**

**77. 09.** (ex 72. 0. 25). Mazzocchi, Pezzoli.

*Dopo l'articolo 77 aggiungere il seguente:*

ART. 77-bis. - 1. L'articolo 11 della legge 28 aprile 1971, n. 287, è abrogato.

2. L'articolo 18-bis del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 ottobre 1975, n. 492, è abrogato.

3. È autorizzata la costruzione di nuove autostrade o tratte autostradali a condizione che siano inserite nel Programma triennale di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143, articolo 3, comma. 2, in coerenza con le indicazioni del Piano generale dei trasporti.

4. I contratti di concessione per la costruzione e l'esercizio di autostrade sono predisposti dall'Ente nazionale per le strade (Anas) e sono stipulati dal Ministro dei lavori pubblici. Tali contratti devono prevedere la devoluzione del 2 per cento dell'importo dei lavori ad opere di valorizzazione ambientale o culturale.

5. Le regioni, nell'ambito delle funzioni e dei compiti loro trasferiti o delegati, possono stipulare contratti di concessione per la costituzione e l'esercizio di strade, ponti e gallerie a pedaggio, purché interamente ricadenti nei rispettivi territori e non rientranti nella rete autostradale e stradale nazionale.

6. Al fine di cui al comma 5 le regioni, le province e i comuni provvedono a:

a) predisporre lo schema di convenzione, unitamente allo schema di piano finanziario e di progetto preliminare;

b) individuare, ai sensi delle norme vigenti, i soggetti con cui stipulare i contratti di concessione;

c) controllare il rispetto degli atti convenzionali da parte dei concessionari.

7. La conferenza dei servizi di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, si esprime a maggioranza dei componenti sul progetto definitivo, successivamente alla pronuncia da parte dell'amministrazione competente in ordine alla valutazione d'impatto ambientale, ove prevista dalla normativa vigente, da rendersi nel termine di novanta giorni dalla richiesta.

8. Trascorso il termine di cui al comma 1, l'amministrazione competente è tenuta ad esprimersi in sede di conferenza dei servizi. La conferenza di servizi può esprimersi anche sul progetto preliminare al fine di concordare quali siano le condizioni per l'ottenimento, in sede di presentazione del progetto definitivo, delle intese, dei pareri, delle concessioni, delle autorizzazioni, delle licenze, dei nulla osta e degli assensi di cui alle vigenti norme.

9. La conferenza di servizi può richiedere, se necessario, chiarimenti e documentazione direttamente ai progettisti.

10. Le amministrazioni interessate si esprimono, nella conferenza, nel rispetto delle norme ordinamentali sulla formazione della loro volontà e sono rappresentate da soggetti che dispongono, per delega ricevuta dall'organo istituzionalmente competente, dei poteri spettanti alla sfera dell'amministrazione rappresentata in relazione all'oggetto del procedimento.

11. Qualora, alla conferenza, il rappresentante di un'amministrazione invitata sia risultato assente o comunque non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la conferenza è riconvocata una sola volta, tra il decimo ed il quindicesimo giorno dalla prima convocazione e decide prescindendo dalla presenza della totalità delle amministrazioni invitate e dalla adeguatezza dei poteri.

12. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato

e recare, a pena d'inammissibilità, le specifiche indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso.

13. Ove non sia acquisito l'assenso delle amministrazioni statali proposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e della salute dei cittadini, il Ministro dei lavori pubblici promuove le procedure di cui all'articolo 14, comma 2-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

14. Nel caso in cui le proposte di cui alla legge 109/94, articoli 37-bis, ter, quater, quinquies, sexies, octies e nonies siano accolte il promotore ha diritto, in via prioritaria, all'aggiudicazione alle condizioni migliori per l'amministrazione aggiudicatrice dopo l'espletamento delle gare di cui all'articolo 37-quater.

15. L'articolo 19 della legge 135/97 è abrogato e sostituito dal seguente:

« 1. Nei giudizi aventi per oggetto impugnative verso atti di programmazione che prevedano la realizzazione di lavori pubblici come definiti dall'articolo 2 della legge n. 109 e successive modificazioni, nonché nei giudizi aventi per oggetto procedure di affidamento di incarichi di progettazione e attività tecnico-amministrative ad essa connesse e provvedimenti di aggiudicazione, affidamento ed esecuzione di lavori pubblici definiti come sopra, ivi comprese le procedure di occupazione ed espropriazione delle aree ad esse destinate, si applicano le disposizioni di cui al presente articolo.

2. Per i giudizi di cui al comma 1 non si applicano le disposizioni in materia di sospensiva. Il giudice, contestualmente alla definizione del giudizio nel merito, su istanza motivata, può disporre la sospensione dell'atto impugnato con effetti anticipatori sul deposito della sentenza.

3. Tutti i termini processuali relativi ai giudizi di cui al comma 1 sono ridotti della metà e il dispositivo della sentenza è pubblicato entro 15 giorni dall'udienza ».

**77. 010.** (ex 72. 0. 22). Radice.

*Dopo l'articolo 77, aggiungere il seguente:*

ART. 77-bis. 1. Alle imprese commerciali che, a decorrere dal periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2000 e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2002, effettuano nuovi investimenti per l'acquisto di apparecchi misuratori fiscali in grado di garantire il collegamento ad *Internet* e di gestire sia in locale che in remoto, i dati dell'impresa fungendo da interfaccia con le altre attrezzature presenti presso il punto di vendita quali bilance elettroniche e *personal computer*, è attribuito un credito di imposta entro la misura massima consentita nel rispetto dei limiti della regola *de minimis* prevista dalla comunicazione della Commissione delle Comunità europee 96/C 68/06, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee C68 del 6 marzo 1996. Le agevolazioni previste nel presente comma sono cumulabili con altri benefici eventualmente concessi ai sensi della predetta comunicazione e sono erogate anche per l'accesso a servizi di tipo tecnico-progettuale e formativo connessi all'impiego delle nuove attrezzature.

2. Il credito di imposta è determinato in misura pari al 40 per cento del costo unitario di acquisto dei beni, al netto dell'IVA, e comunque non superiore a 5 milioni di lire per ciascun apparecchio acquistato. Il credito di imposta non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui all'articolo 63, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dalla data di sostenimento dei costi.

3. Con decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con quello delle finanze e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono determinate le caratteristiche tecniche delle attrezzature e

le modalità per l'effettuazione delle verifiche necessarie a garantire la corretta applicazione delle presenti disposizioni.

4. All'onere derivante dal presente articolo, determinato nella misura di lire 150 miliardi rispettivamente per gli anni 2001 e 2002, si provvede mediante utilizzo delle risorse assegnate al Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica cui affluiscono i proventi derivanti dal rilascio delle licenze individuali per i sistemi di comunicazioni mobili di terza generazione.

\* 77. 011. (ex 72. 0. 24).Mazzocchi, Pezzoli.

*Dopo l'articolo 77, aggiungere il seguente:*

ART. 77-bis. (Interventi per l'innovazione tecnologica nelle imprese commerciali). — 1. Alle imprese commerciali che, a decorrere dal periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2000 e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2002, effettuano nuovi investimenti per l'acquisto di apparecchi misuratori fiscali in grado di garantire il collegamento ad *Internet* e di gestire, sia in locale che in remoto, i dati dell'impresa fungendo da interfaccia con le altre attrezzature presenti presso il punto di vendita, quali bilance elettroniche e *personal computer*, è attribuito un credito di imposta entro la misura massima consentita nel rispetto dei limiti della regola *de minimis* prevista dalla comunicazione della Commissione delle Comunità europee 96/C 68/06, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee C68 del 6 marzo 1996. Le agevolazioni previste nel presente comma sono cumulabili con altri benefici eventualmente concessi ai sensi della predetta comunicazione e sono erogate anche per l'accesso a servizi di tipo tecnico-progettuale e formativo connessi all'impiego delle nuove attrezzature.

2. Il credito di imposta è determinato in misura pari al 40 per cento del costo unitario di acquisto dei beni, al netto nel-

l'IVA, e comunque non superiore a 5 milioni di lire per ciascun apparecchio acquistato. Il credito di imposta non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui all'articolo 63, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dalla data di sostenimento dei costi.

3. Con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, di concerto con quello delle Finanze e del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, sono determinate le caratteristiche tecniche delle attrezzature e le modalità per l'effettuazione delle verifiche necessarie a garantire la corretta applicazione delle presenti disposizioni.

4. All'onere derivante dal presente articolo, determinato nella misura di lire 150 miliardi rispettivamente per gli anni 2001 e 2002, si provvede mediante utilizzo delle risorse assegnate al Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica cui affluiscono i proventi derivanti dal rilascio delle licenze individuali per i sistemi di comunicazioni mobili di terza generazione.

\* **77. 012.** (ex 72. 0. 36). Ruggeri, Duilio.

*All'articolo 77 aggiungere il seguente:*

ART. 77-bis. — 1. Il comma 3 dell'articolo 5 del Decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, è sostituito dal seguente:

3. I mutui di miglioramento agrario e fondiari stipulati alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo a favore di imprese agricole singole o associate, cooperative, consorzi ed associazioni di produttori costituite nelle forme giuridiche societarie, e per i quali siano trascorsi almeno cinque anni di ammortamento, continueranno a beneficiare delle

rate di concorso sul pagamento degli interessi non maturati, anche in caso di estinzione anticipata dell'operazione. È facoltà del mutuatario richiedere la rinegoziazione dei mutui senza effetti novativi, con la riduzione dell'ipoteca originaria, ovvero l'estinzione anticipata all'istituto mutuante. Quest'ultimo, all'accoglimento dell'istanza, assicura al mutuatario, la ricontrattazione con il beneficio della attualizzazione delle rate di concorso non ancora scadute. Il contributo in conto interessi già accreditato agli istituti mutuanti in forma attualizzata ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 3 dicembre 1985, sarà comunque riconosciuto al mutuatario nella misura residua a suo credito. Per i suddetti contratti, il periodo vincolativo della destinazione d'uso dei beni immobili oggetto del finanziamento è stabilito in cinque anni. Il valore massimo del tasso da prendere in considerazione, nella procedura di attualizzazione o di ricontrattazione, è quello di riferimento, vigente per le operazioni a lungo termine al momento dell'estinzione anticipata o della ricontrattazione del mutuo.

2. Per le operazioni di finanziamento in essere della Cassa per la formazione della proprietà contadina e per i finanziamenti concessi ai sensi della legge 19 dicembre 1983, n. 700, e successive modificazioni, per i quali sia iniziato il periodo di ammortamento, il tasso e le condizioni applicati, a valere sulle rate di ammortamento in scadenza successivamente al 1° gennaio 1999, sono quelli stabiliti per le nuove operazioni.

3. A favore delle imprese di cui al comma 3 dell'articolo 5 del Decreto Legislativo 30 aprile 1998, n. 173, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, e di quelle agroalimentari danneggiate da avversità atmosferiche dichiarate eccezionali a partire dal 1990, ai sensi delle Leggi 15 ottobre 1981, n. 590, e 14 febbraio 1992, n. 185, è prorogato di ventiquattro mesi il pagamento delle rate in scadenza dovute per il rimborso delle esposizioni debitorie relative all'esercizio dell'attività

aziendale e sono sospese per il medesimo periodo le procedure di riscossione delle rate già scadute e non pagate alle data di entrata in vigore della presente legge. Il tasso di interesse rinegoziato si applica anche alle rate prorogate.

4. Le rate già assistite dal concorso pubblico nel pagamento degli interessi conservano l'agevolazione anche nel periodo di proroga e di sospensione. L'onere finanziario è coperto dalle economie accertate nella rinegoziazione dei tassi e comunque nel limite di queste, senza ulteriore onore per il bilancio dello Stato.

5. Le Regioni possono deliberare il consolidamento delle posizioni debitorie delle Aziende di cui al comma 3 scadute e non pagate, già assistite dal concorso pubblico nel pagamento degli interessi, nel limite delle economie derivanti dalla rinegoziazione dei tassi, senza oneri ulteriori a carico dei bilanci regionali. La durata delle operazioni di consolidamento è variabile in relazione alle disponibilità finanziarie.

6. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, emana con proprio decreto le norme di attuazione del presente articolo.

**77. 013.** (ex 72. 0. 33. seconda versione)  
Soro, Ferrari, Giacalone.

**(Approvato)**

*Dopo l'articolo 77 inserire il seguente:*

**ART. 77-bis.** — (Emergenze nel settore agricolo e zootecnico). — 1. Per fare fronte alle emergenze determinatesi nel settore agricolo e zootecnico a seguito delle malattie e della crisi di mercato da essa determinato, con decreto del ministro delle politiche agricole e forestali, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità per l'attivazione degli interventi in base ai seguenti tetti di spesa;

a) interventi strutturali e di prevenzione negli allevamenti degli ovini colpiti

dalla malattia della lingua blu: 15 miliardi per il 2001 e 20 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003;

b) interventi strutturali e di prevenzione dalla encefalopatia spongiforme bovina negli allevamenti 10 miliardi per il 2001 e 20 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003;

c) interventi strutturali e di prevenzione negli impianti avicoli e di fauna selvatica colpiti dall'influenza aviaria: 20 miliardi per il 2001 e 30 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003;

d) interventi strutturali negli impianti viticoli colpiti da flavescenza dorata: 20 miliardi per il 2001 e 25 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003;

e) interventi per fronteggiare gli eventi eccezionali conseguenti alla grave crisi di mercato degli agrumi: 6 miliardi per il 2001 e 25 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003;

f) interventi strutturali negli impianti frutticoli colpiti dalla malattia della *sharka*: 5 miliardi per ciascuno degli anni 2001 e 2002.

*Conseguentemente:*

*alla tabella A, voce: Ministero delle politiche agricole e forestali, apportare le seguenti variazioni:*

2001: -26.000;

2002: -28.000;

2003: -25.000;

*alla tabella B, voce: Ministero delle politiche agricole e forestali, apportare le seguenti variazioni:*

2001: -50.000;

2002: -97.000;

2003: -95.000.

**77. 015.** (Nuova formulazione) (ex 72. 049). Rava, Tattarini, Ferrari, Caruano, Cappella, Borrometi, Finocchiaro Fidelbo, Rabbito, Piscitello,

Lento, Rizza, Cangemi, Lumia, Scozzari, Giacalone, Capitelli, Penna, Volgino.

**(Approvato)**

*Dopo l'articolo 77, aggiungere il seguente:*

ART. 77-bis. — 1. Per il finanziamento della legge 2 giugno 1988, n. 218, è autorizzata la spesa di lire 50 miliardi per l'anno 2001.

*Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare la seguente variazione:*

2001: — 50.000.

\* **77. 020** (ex \* 72. 046). Dedoni, Attili, Carboni, Altea.

*Dopo l'articolo 77, aggiungere il seguente:*

ART. 77-bis. — 1. Per il finanziamento della legge 2 giugno 1988, n. 218, è autorizzata la spesa di lire 50 miliardi per l'anno 2001.

*Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare la seguente variazione:*

2001: — 50.000.

\* **77. 021.** (ex\* 72. 047, già 61. 51) Massidda, Cuccu, Baiamonte, Burani Procaccini, Divella, Guidi, Stagno d'Alcontres.

*Dopo l'articolo 77, aggiungere il seguente:*

ART. 77-bis. — 1. Per il finanziamento della legge 2 giugno 1988, n. 218, è autorizzata la spesa di lire 50 miliardi per l'anno 2001.

*Conseguentemente, all'articolo 80, aggiungere la tabella E, con la seguente voce:*

legge n. 218 del 1990 (Disposizioni in materia di ristrutturazione ed integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico) *apportare la seguente variazione:*

2001: — 50.000.

**77. 022.** (ex 72. 048). Dedoni, Attili, Carboni, Altea.

*Dopo l'articolo 77 aggiungere il seguente:*

ART. 77-bis (Variazioni alla legge 28 ottobre 1999, n. 410) —1. Alla legge 28 ottobre 1999, n. 410, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è tenuto ad inviare una informativa semestrale al Ministero delle politiche agricole e forestali sulla gestione dei consorzi agrari, anche ai fini di cui all'articolo 11 »;

b) all'articolo 8, al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Gli interessi di cui al presente comma vengono calcolati: fino al 31 dicembre 1995 sulla base del tasso ufficiale di sconto maggiorato del 4,40 per cento, con capitalizzazione annuale; per gli anni 1996 e 1997 sulla base dei soli interessi legali »; 1999, n. 144, per ciascuno degli anni 2001 e 2002.

\* **77. 023.** (Testo così modificato nel corso della seduta) (ex \* 72. 019 seconda versione) Ferrari.

**(Approvato)**

*Dopo l'articolo 77 aggiungere il seguente:*

ART. 77-bis (Variazioni alla legge 28 ottobre 1999, n. 410) —1. Alla legge 28 ottobre 1999, n. 410, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è tenuto ad inviare una informativa semestrale al Ministero delle politiche agricole e forestali sulla gestione dei consorzi agrari, anche ai fini di cui all'articolo 11 »;

b) all'articolo 8, al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Gli interessi di cui al presente comma vengono calcolati: fino al 31 dicembre 1995 sulla base del tasso ufficiale di sconto maggiorato del 4,40 per cento, con capitalizzazione annuale; per gli anni 1996 e 1997 sulla base dei soli interessi legali »;

\* **77. 024.** (*Testo così modificato nel corso della seduta*) (ex \* 72. 021 seconda versione) Scarpa Bonazza Buora, De Ghislanzoni Cardoli, Fratta Pasini, Misuraca, Amato, Giudice, Dell'Utri, Scaltritti, Collavini, Piva, Marras, Pezzoli, Cosentino.

(Approvato)

Dopo l'articolo 77 aggiungere il seguente:

ART. 77-bis (*Variazioni alla legge 28 ottobre 1999, n. 410*) - 1. Alla legge 28 ottobre 1999, n. 410, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è tenuto ad inviare una informativa semestrale al Ministero delle politiche agricole e forestali sulla gestione dei consorzi agrari, anche ai fini di cui all'articolo 11 »;

b) all'articolo 8, al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Gli interessi di cui al presente comma vengono calcolati: fino al 31 dicembre 1995 sulla base del tasso ufficiale di sconto maggiorato del 4,40 per cento, con capitalizzazione annuale; per gli anni 1996 e 1997 sulla base dei soli interessi legali »;

\* **77. 025.** (*Testo così modificato nel corso della seduta*) (ex \* 72. 029 seconda versione) Peretti, Liotta, Follini, Casini, Baccini, Giovanardi, D'Alia, Del Barone, Galati, Lucchese, Savelli.

(Approvato)

Dopo l'articolo 77 aggiungere il seguente:

ART. 77-bis (*Variazioni alla legge 28 ottobre 1999, n. 410*) -1. Alla legge 28 otto-

bre 1999, n. 410, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è tenuto ad inviare una informativa semestrale al Ministero delle politiche agricole e forestali sulla gestione dei consorzi agrari, anche ai fini di cui all'articolo 11 »;

b) all'articolo 8, al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Gli interessi di cui al presente comma vengono calcolati: fino al 31 dicembre 1995 sulla base del tasso ufficiale di sconto maggiorato del 4,40 per cento, con capitalizzazione annuale; per gli anni 1996 e 1997 sulla base dei soli interessi legali »;

\* **77. 031.** (*Testo così modificato nel corso della seduta*) (ex \* 72. 030 seconda versione) Teresio Delfino, Volonté, Tassone, Cutrufo, Grillo.

(Approvato)

Dopo l'articolo 77 aggiungere il seguente:

ART. 77-bis. - (*Variazioni alla legge 28 ottobre 1999, n. 410*). - 1. Alla legge 28 ottobre 1999, n. 410, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è tenuto ad inviare una informativa semestrale al Ministero delle politiche agricole e forestali sulla gestione dei consorzi agrari, anche ai fini di cui all'articolo 11 »;

b) all'articolo 8, al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Gli interessi di cui al presente comma vengono calcolati: fino al 31 dicembre 1995 sulla base del tasso ufficiale di sconto maggiorato del 4,40 per cento, con capitalizzazione annuale; per gli anni 1996 e 1997 sulla base dei soli interessi legali »;

\* **77. 026.** (*Testo così modificato nel corso della seduta*) Paolo Rubino, Malagnino, Abbaterusso, Caruano.

(Approvato)

*Dopo l'articolo 77, aggiungere il seguente:*

**ART. 77-bis.** — (*Informatizzazione della normativa vigente*) — 1. È costituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un fondo destinato al finanziamento di iniziative volte a promuovere l'informatizzazione e la classificazione della normativa vigente al fine di facilitarne la ricerca e la consultazione gratuita da parte dei cittadini, nonché di fornire strumenti per l'attività di riordino normativo. A favore del fondo è autorizzata la spesa di lire 25 miliardi per il quinquennio 2001-2005 e cinque miliardi per ciascuno degli anni dal 2001 al 2005. Il programma, le forme organizzative e le modalità di funzionamento del fondo sono determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa intesa con il Presidente del Senato della Repubblica e con il Presidente della Camera dei deputati. Ulteriori finanziamenti possono essere attribuiti al fondo da soggetti pubblici e privati, con le modalità stabilite dallo stesso decreto.

*Conseguentemente, alla tabella B, voce: Ministero per i beni e le attività culturali, apportare le seguenti variazioni:*

2001: — 5.000;

2002: — 5.000;

2003: — 5.000.

**77. 029.** (*ex 27. 43.*) Cerulli Irelli.

**(Approvato)**

*Dopo l'articolo 77, aggiungere il seguente:*

**ART. 77-bis.** — (*Fondo per il finanziamento dei piani stralcio di assetto idrogeologico*) — 1. Per gli interventi relativi al finanziamento dei piani stralcio di assetto idrogeologico, per l'individuazione delle aree a rischio e per le relative misure di salvaguardia è istituito un fondo.

2. All'onere derivante dall'attuazione del fondo per l'anno 2001 è destinato al-

meno il 4 per cento dei proventi derivanti dal rilascio delle licenze individuali per il sistema di comunicazione mobili di terza generazione. Per gli anni 2002 e 2003 è autorizzata la spesa di lire 1.000 miliardi annui.

*Conseguentemente, all'articolo 80, Tabella B, voce Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:*

2002: — 1.000.000;

2003: — 1.000.000.

**77. 040 già 68. 02.** (*ex 63. 06*) Zagatti, Bandoli, Vigni, Debiasio Calimani, De Simone, Cappella, Gerardini, Francesca Izzo, Manzato, Occhionero, Siola, Vozza.

*Dopo l'articolo 77, aggiungere il seguente:*

**ART. 77-bis.** 1. Per il triennio 2001-2003 viene impegnata la somma annuale di lire 5.000 milioni per la realizzazione e l'avviamento di linee di collegamento marittimo dedicate alla mobilità delle persone e delle merci, in alternativa ai percorsi terrestri, tra i porti della regione Friuli-Venezia Giulia (della provincia di Trieste) e le repubbliche di Slovenia e Croazia, limitatamente all'ambito territoriale della penisola istriana, in attuazione degli obiettivi di sviluppo economico e sociale di cui alla legge 14 marzo 1977, n. 73 e relativi strumenti allegati, con le procedure previste all'articolo 8, penultimo comma della stessa legge. Alla copertura dell'impegno si provvede mediante riduzione di pari importo della somma prevista al capitolo 7265 4.2.1.4 Ministero dei trasporti e navigazione (punto 15 della Tabella 3 — legge finanziaria 2000).

**77. 041 già 72.03.** (*ex 67. 0. 5*). Menia.

*Dopo l'articolo 77, aggiungere il seguente:*

ART. 77-bis. — 1. Per la realizzazione del quadruplicamento veloce del tratto da Padova a Mestre le gare europee per l'affidamento dei relativi lavori sono indette entro il 31 gennaio 2001, facendo salvo il progetto di tracciato approvato dalla Conferenza dei servizi il 21 dicembre 1998.

**Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11, 12 e 6.**

**77. 043. già 72. 15.** (ex 67. 15) Rodeghiero, Chincarini, Bosco, Caparini, Giancarlo Giorgetti.

*Dopo l'articolo 77, aggiungere il seguente:*

1-bis. Al fine di garantire l'ammodernamento della rete ferroviaria nel Friuli-Venezia Giulia, è concesso nel triennio 2001-2003 alle Ferrovie dello Stato Spa un finanziamento straordinario di 10 miliardi di lire per l'elettrificazione della ferrovia Casarsa-Portogruaro, pari a 3 miliardi per il 2001, 3 miliardi per il 2002 e 4 miliardi per il 2003.

*Conseguentemente, all'articolo 80, Tabella A, voce Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:*

2001: — 6.000;

2002: — 4.000;

2003: — 4.000.

**77. 044. già 72. 35.** (ex 67. 1) Di Bisceglie, Ruffino, Prestamburgo.

*Dopo l'articolo 77, aggiungere il seguente:*

ART. 77-bis. — 1. Nell'ambito del progetto ferroviario dell'alta capacità, viene previsto il finanziamento di uno studio per la realizzazione del tratto Salerno-Reggio Calabria, per un importo pari a 5 miliardi

di lire per ciascuna annualità del triennio 2001-2003, mediante apposita riduzione degli importi previsti in Tabella D, della presente legge.

*Conseguentemente, all'articolo 80, Tabella D, legge n. 662 del 1996, apportare le seguenti modifiche:*

2001: — 5.000;

2002: — 5.000;

2003: — 5.000.

**77. 042. già 72. 16.** (ex 67. 16) Soriero, Giardiello, Sales, Voza, Oliverio, Bova, Gaetani, Olivo, Mauro, Brancati.

**(A.C. 7328-bis — sezione 7)**

#### ARTICOLO 78 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 78.

*(Misure a sostegno degli investimenti in ricerca e sviluppo nelle imprese industriali).*

1. Alle imprese che svolgono attività industriale ai sensi dell'articolo 2195, primo comma, del codice civile, è concesso dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato un credito di imposta nella misura massima del 75 per cento dell'incremento delle spese di ricerca e sviluppo sostenute a decorrere dall'esercizio 2001 rispetto alla media delle analoghe spese sostenute nei tre esercizi precedenti.

2. Gli investimenti devono riguardare spese per l'innovazione tecnologica effettuate in strutture situate nel territorio dello Stato o in progetti di collaborazione internazionale a maggioranza italiana.

3. Per la concessione e la fruizione delle agevolazioni di cui al comma 1 nonché per la regolazione contabile dei mancati o minori versamenti effettuati dai contribuenti che fruiscono del credito di imposta si applicano per quanto compatibili le norme e le disposizioni di attuazione di cui al-

l'articolo 13 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140. A tale fine il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato si avvale per la gestione degli interventi della convenzione stipulata in applicazione del citato decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79.

4. Fatta salva la misura massima di cui al comma 1, l'agevolazione è concessa, nei limiti dello stanziamento di bilancio, tenuto conto della disciplina comunitaria degli aiuti per la ricerca e sviluppo. L'agevolazione non è cumulabile con quelle di cui al citato decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, nonché, con riferimento alle medesime spese, con altre agevolazioni previste per attività di ricerca e sviluppo da norme statali, regionali o comunitarie o comunque concesse da enti ed istituzioni pubblici.

5. Qualora all'atto della domanda dell'impresa non siano maturati i tre esercizi di cui al comma 1, l'agevolazione è concessa a fronte del valore complessivo dei costi sostenuti nell'esercizio cui la domanda stessa si riferisce nella misura percentuale definita dal richiamato decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79.

6. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato d'intesa con il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, con propria circolare, provvede alla rapida attivazione degli interventi, fissando anche il termine iniziale di presentazione delle domande nonché le ulteriori informazioni e documentazioni necessarie.

7. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica provvede, con le modalità previste dal presente articolo, in relazione alle spese di ricerca effettuate in strutture situate nel territorio dello Stato o in progetti di collaborazione internazionale a maggioranza italiana. Gli oneri di cui al presente articolo gravano sul Fondo previsto dall'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, nonché sul Fondo di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, ai quali è conferita rispettivamente, per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003, la somma di lire 90 miliardi.

#### EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 78 DEL DISEGNO DI LEGGE

##### ART. 78.

*(Misure a sostegno degli investimenti in ricerca e sviluppo nelle imprese industriali).*

*Sopprimerlo.*

**78. 1.** (ex 73. 13). Malavenda.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 78. - 1. Alle imprese che svolgono attività industriale ai sensi dell'articolo 2195, primo comma, del codice civile, è concesso dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato un credito di imposta sulle spese per attività di ricerca industriale e di sviluppo precompetitivo, sostenute a decorrere dall'esercizio 2000.

2. Gli investimenti devono riguardare spese effettuate in strutture situate nel territorio dello Stato o in progetti di collaborazione internazionale a maggioranza italiana.

3. L'agevolazione è concessa, nei limiti dello stanziamento di bilancio, tenuto conto della disciplina comunitaria degli aiuti per la ricerca e sviluppo, secondo le misure percentuali definite dall'articolo 3, primo e secondo comma, del decreto ministeriale 27 marzo 1998, n. 235, di attuazione del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140. L'agevolazione non concorre alla formazione del reddito d'esercizio del soggetto percipiente.

4. Per la concessione e la fruizione delle agevolazioni di cui al comma 1 nonché per la regolazione contabile dei mancati o minori versamenti effettuati dai contribuenti che fruiscono del credito di imposta si applicano per quanto compatibili le norme e le disposizioni di attuazione di cui all'articolo 13 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni,

dalla legge 28 maggio 1997, n. 140. A tale fine il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato si avvale per la gestione degli interventi della convenzione stipulata in applicazione del citato decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79.

5. L'agevolazione non è cumulabile, con riferimento alle medesime spese, con quelle di cui al citato decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, come modificato dall'articolo 17, comma 1, della legge 7 agosto 1997, n. 266, nonché con altre agevolazioni previste per attività di ricerca e sviluppo da norme statali, regionali o comunitarie o comunque concesse da enti ed istituzioni pubblici.

6. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato d'intesa con il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, con propria circolare, provvede alla rapida attivazione degli interventi, fissando anche il termine iniziale di presentazione delle domande nonché le ulteriori informazioni e documentazioni necessarie.

7. Gli oneri di cui al presente articolo gravano sul Fondo previsto dall'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, al quale viene destinata, per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003 una quota non inferiore al 20 per cento del « Fondo » di cui al primo comma del precedente articolo 63.

8. Alle Regioni che, entro il 30 aprile di ciascun anno, deliberino di rendere operativa, con l'individuazione di uno specifico stanziamento, la misura agevolativa di cui all'articolo 13 del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, come modificato dall'articolo 17, comma 1 della legge 7 agosto 1997, n. 266, viene complessivamente destinato un importo non superiore al 15 per cento delle disponibilità di cui al comma precedente, da assegnare pro-quota, a titolo di cofinanziamento statale, in rapporto all'entità delle somme dalle regioni stesse stanziare per le finalità di cui al medesimo decreto legge n. 79 del 1997. Le risorse statali non utilizzate ai fini di quanto sopra, saranno recuperate al

finanziamento degli interventi di cui al primo comma. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri vengono determinati l'ammontare della percentuale di cofinanziamento statale per gli interventi regionali di cui al decreto-legge n. 79 del 1997 e le relative modalità operative.

#### **Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.**

**78. 2.** (ex 73. 17. e 73. 18). Pezzoli, Scarpa Bonazza Buora, Fei, Lembo, Alberto Giorgetti.

*Sostituirlo con il seguente:*

#### **ART. 78.**

1. Alle imprese che svolgono attività industriale ai sensi dell'articolo 2195, primo comma, del codice civile, è concesso dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato un credito di imposta sulle spese per attività di ricerca industriale e di sviluppo precompetitivo, sostenute a decorrere dall'esercizio 2000.

2. Gli investimenti devono riguardare spese effettuate in strutture situate nel territorio dello Stato o in progetti di collaborazione internazionale a maggioranza italiana.

3. L'agevolazione è concessa, nei limiti dello stanziamento di bilancio, tenuto conto della disciplina comunitaria degli aiuti per la ricerca e sviluppo, secondo le misure percentuali definite dall'articolo 3, primo e secondo comma del decreto ministeriale 27 marzo 1998, n. 235, di attuazione del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140. L'agevolazione non concorre alla formazione del reddito d'esercizio del soggetto percipiente.

4. Per la concessione e la fruizione delle agevolazioni di cui al comma 1 nonché per la regolazione contabile dei mancati o minori versamenti effettuati dai contribuenti che fruiscono del credito di imposta si applicano per quanto compatibili le norme e le disposizioni di attuazione di cui all'articolo 13 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni,

dalla legge 28 maggio 1997, n. 140. A tale fine il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato si avvale per la gestione degli interventi della convenzione stipulata in applicazione del citato decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79.

5. L'agevolazione non è cumulabile, con riferimento alle medesime spese, con quelle di cui al citato decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, come modificato dall'articolo 17, comma 1, della legge 7 agosto 1997, n. 266, nonché con altre agevolazioni previste per attività di ricerca e sviluppo da norme statali, regionali o comunitarie o comunque concesse da enti ed istituzioni pubblici.

6. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato d'intesa con il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, con propria circolare, provvede alla rapida attivazione degli interventi, fissando anche il termine iniziale di presentazione delle domande nonché le ulteriori informazioni e documentazioni necessarie.

7. Gli oneri di cui al presente articolo gravano sul Fondo previsto dall'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, al quale viene destinata, per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003 una quota non inferiore al 20 per cento del « Fondo » di cui al primo comma del precedente articolo 63.

8. Alle Regioni che, entro il 30 aprile di ciascun anno, deliberino di rendere operativa, con l'individuazione di uno specifico stanziamento, la misura agevolativa di cui all'articolo 13 del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, come modificato dall'articolo 17, comma 1 della legge 7 agosto 1997, n. 266, viene complessivamente destinato un importo non superiore al 15 per cento delle disponibilità di cui al comma precedente, da assegnare pro-quota, a titolo di cofinanziamento statale, in rapporto all'entità delle somme dalle regioni stesse stanziare per le finalità di cui al medesimo decreto legge n. 79 del 1997. Le risorse statali non utilizzate ai fini di quanto sopra, saranno recuperate al

finanziamento degli interventi di cui al primo comma. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri vengono determinati l'ammontare della percentuale di cofinanziamento statale per gli interventi regionali di cui al decreto-legge n. 79 del 1997 e le relative modalità operative.

### **Segue compensazione del Gruppo Forza Italia n. 1.**

**78. 3.** (ex 73. 25). Possa, Rubino, Conte

*Sostituirlo con il seguente:*

**ART. 78.** - (*Misure a sostegno degli investimenti in ricerca e sviluppo nelle imprese industriali*). - 1. Alle imprese che svolgono attività industriale ai sensi dell'articolo 2195, primo comma, del codice civile, è concesso dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato un credito di imposta sulle spese per attività di ricerca industriale di sviluppo precompetitivo, sostenute a decorrere dall'esercizio 2000.

2. Gli investimenti devono riguardare spese effettuate in strutture situate nel territorio dello Stato o in progetti di collaborazione internazionale a maggioranza italiana.

3. L'agevolazione è concessa, nei limiti dello stanziamento di bilancio, tenuto conto della disciplina comunitaria degli aiuti per la ricerca e sviluppo, secondo le misure percentuali definite dall'articolo 3, primo e secondo comma del decreto Ministeriale 27 marzo 1998, n. 235 di attuazione del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140. L'agevolazione non concorre alla formazione del reddito d'esercizio del soggetto percipiente.

4. Per la concessione e la fruizione delle agevolazioni di cui al comma 1 nonché per la regolazione contabile dei mancati o minori versamenti effettuati dai contribuenti che fruiscono del credito di imposta si applicano per quanto compatibili le norme e le disposizioni di attuazione di cui all'articolo 13 del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni,

dalla legge 28 maggio 1997, n. 140. A tale fine il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato si avvale per la gestione degli interventi della convenzione stipulata in applicazione del citato decreto legge 28 marzo 1997, n. 79.

5. L'agevolazione non è cumulabile, con riferimento alle medesime spese, con quelle di cui al citato decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, come modificato dall'articolo 17, comma 1 della legge 7 agosto 1997, n. 266 nonché con altre agevolazioni previste per attività di ricerca e sviluppo da norme statali, o comunitarie o comunque concesse da enti ed istituzioni pubblici.

6. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato d'intesa con il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, con propria circolare, provvede alla rapida attivazione degli interventi, fissando anche il termine iniziale di presentazione delle domande nonché le ulteriori informazioni e documentazioni necessarie.

7. Gli oneri di cui al presente articolo gravano sul Fondo previsto dall'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, al quale viene destinata, per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003 una quota non inferiore al 20 per cento del « Fondo » di cui al primo comma del precedente articolo 63.

8. Alle Regioni che, entro il 30 aprile di ciascun anno, deliberino di rendere operativa, con l'individuazione di uno specifico stanziamento, la misura agevolativa di cui all'articolo 13 del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, come modificato dall'articolo 17, comma 1 della legge 7 agosto 1997, n. 266, viene complessivamente destinato un importo non superiore al 15 per cento delle disponibilità di cui al comma precedente, da assegnare pro-quota, a titolo di cofinanziamento statale, in rapporto all'entità delle somme dalle Regioni stesse stanziare per le finalità di cui al medesimo decreto legge n. 79 del 1997. Le risorse statali non utilizzate ai fini di quanto sopra, saranno recuperate al finanziamento degli interventi di cui al

primo comma. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri vengono determinati l'ammontare della percentuale di cofinanziamento statale per gli interventi regionali di cui al decreto legge n. 79 del 1997 e le relative modalità operative.

**Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1, 3, 11 e 6.**

**78. 4** (ex 73. 3). Giancarlo Giorgetti, Faustinielli, Galli.

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. Alle imprese che svolgono attività industriale ai sensi dell'articolo 2195, primo comma, del codice civile, è concesso dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato un credito di imposta sulle spese per attività di ricerca industriale di sviluppo precompetitivo, sostenute a decorrere dall'esercizio 2000.

**Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1, 3, 11 e 6.**

**78. 5.** (ex 73. 10). Giancarlo Giorgetti, Faustinielli, Galli.

*Al comma 1, sostituire la parola: 75 con la seguente: 0,75.*

**78. 7.** (ex 73. 12). Malavenda.

*Al comma 1, sostituire la parola: 75 per cento con le seguenti: 100 per cento.*

**Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1, 3, 11, 12 e 6.**

**78. 6.** (ex 73. 27). Giancarlo Giorgetti, Galli, Faustielli.

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

2. Gli investimenti devono riguardare spese effettuate in strutture situate nel territorio dello Stato o in progetti di collaborazione internazionale a maggioranza italiana.

**Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania 1, 3, 11 e 6**

**78. 8.** (ex 73. 6). Giancarlo Giorgetti, Faustinielli, Galli.

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

3. L'agevolazione è concessa, nei limiti dello stanziamento di bilancio, tenuto conto della disciplina comunitaria degli aiuti per la ricerca e sviluppo, secondo le misure percentuali definite dall'articolo 3, primo e secondo comma del decreto ministeriale 27 marzo 1998, n. 235 di attuazione del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 14. L'agevolazione non concorre alla formazione del reddito d'esercizio del soggetto percipiente.

**Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania 1, 3, 11 e 6**

**78. 9** (ex 73. 7). Giancarlo Giorgetti, Faustinielli, Galli.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

3. La dotazione del Fondo rotativo per la progettualità, di cui all'articolo 1, comma 54 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è elevata di 15 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003.

*Conseguentemente, all'articolo 80, tabella C voce: Ministero dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica, legge 24 dicembre 1993, apportare le seguenti variazioni:*

2001: — 15.000;

2002: — 15.000;

2003: — 15.000.

**78. 17** (ex 73. 11). Governo.

**(Approvato)**

*Sostituire il comma 5 con il seguente:*

5. L'agevolazione non è cumulabile, con riferimento alle medesime spese, con quelle di cui al citato decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, come modificato dall'articolo 17, comma 1, della legge 7 agosto 1997, n. 266 nonché con altre agevolazioni previste per attività di ricerca e sviluppo da norme statali, o comunitarie o comunque concesse da enti ed istituzioni pubblici.

**Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania 1, 3, 11 e 6.**

**73. 10.** (ex 73. 8) Giancarlo Giorgetti, Faustinielli, Galli.

*Al comma 6, sostituire le parole:* con propria circolare *con le seguenti:* con proprio decreto.

**78. 11.** (ex 73. 20). Contento, Bono, Armani, Antonio Pepe.

*Al comma 6, dopo le parole:* con propria circolare *aggiungere le seguenti:* da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

**78. 21.** (ex 73. 16). Casinelli.

**(Approvato)**

*Sostituire il comma 7 con il seguente:*

7. Gli oneri di cui al presente articolo gravano sul Fondo previsto dall'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, al quale viene destinata, per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003 una quota non inferiore al 20 per cento del «Fondo» di cui al primo comma del precedente articolo 63.

**Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania 1, 3, 11 e 6.**

**78. 12.** (ex 73. 9). Giancarlo Giorgetti, Faustinielli, Galli.

*Al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: 90 miliardi con le seguenti: 200 miliardi.*

**Seguono Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale.**

**78. 13.** (ex 73. 19) Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.

*Al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: 90 miliardi con le seguenti: 150 miliardi.*

**Seguono compensazioni del Gruppo Misto-CCD.**

**78. 14** (ex 73. 24). Liotta, Follini, Casini, Baccini, Giovanardi, Peretti, D'Alia, Del Barone, Galati, Lucchese, Savelli.

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

« 7-bis. - 1. Alle Regioni che, entro il 30 aprile di ciascun anno, deliberino di rendere operativa, con l'individuazione di uno specifico stanziamento, la misura agevolativa di cui all'articolo 13 del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, come modificato dall'articolo 17, comma 1, della legge 7 agosto 1997, n. 266, viene complessivamente destinato un importo non superiore al 15 per cento delle disponibilità di cui al comma precedente, da assegnare pro-quota, a titolo di cofinanziamento statale, in rapporto all'entità delle somme dalle Regioni stesse stanziare per le finalità di cui al medesimo decreto legge n. 79 del 1997. Le risorse statali non utilizzate ai fini di quanto sopra, saranno recuperate al finanziamento degli interventi di cui al primo comma. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri vengono determinati l'ammontare della percentuale di cofinanziamento statale per gli interventi regionali di cui al decreto

legge n. 79 del 1997 e le relative modalità operative ».

**Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania 1, 3, 11 e 6.**

**78. 15** (ex 73. 5.) Giancarlo Giorgetti, Faustinelli, Galli.

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

7-bis. - All'articolo 74, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto il seguente periodo:

« Tra le spese relative a studi e ricerche di cui al presente comma sono comprese quelle sostenute per la sperimentazione dell'applicabilità su scala industriale di innovazioni tecnologiche finalizzate alla protezione dell'ambiente, alla riduzione del consumo delle risorse naturali o al risparmio energetico. »

**Segue compensazione del Gruppo Misto-Verdi.**

**78. 16.** (ex 73. 22) Turroni, Scalia, Paisan.

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

7-bis. All'articolo 74, comma 1, del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto il seguente periodo:

« Tra le spese relative a studi e ricerche di cui al presente comma sono comprese quelle sostenute per la sperimentazione dell'applicabilità su scala industriale di innovazioni tecnologiche finalizzate alla protezione dell'ambiente, alla riduzione del consumo delle risorse naturali o al risparmio energetico ».

**Seguono compensazioni del gruppo I Democratici-l'Ulivo.**

**78. 20.** (vedi 73. 23). Testa.

*Dopo l'articolo 78, aggiungere il seguente:*

**ART. 78-bis.** - (*Estensione di benefici a cooperative agricole*). - 1. In coda all'elenco delle cooperative possono essere ammesse a godere, nei limiti degli stanziamenti a tal fine attualmente previsti dall'articolo 1, comma 1-bis, del decreto legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, sono ammesse a godere degli stessi benefici le cooperative ed i consorzi tra cooperative che alla data del 19 luglio 1993 si trovano nelle condizioni previste dal suddetto articolo, che abbiano presentato domanda entro i termini previsti dalla citata legge, per i quali sia intervenuto, almeno in primo grado, il pronunciamento da parte del tribunale attestante lo stato di insolvenza oppure che si trovino in stato di liquidazione. Pertanto le procedure esecutive nei confronti dei loro soci garanti per l'escusione delle garanzie sono sospese sino alla comunicazione da parte dell'amministrazione della messa a disposizione della somma spettante.

**78. 01.** (*ex* 73. 010). Losurdo, Lembo, Aloï, Carrara, Colosimo, Franz.

*Dopo l'articolo 78, aggiungere il seguente:*

**ART. 78-bis.** - (*Garanzie concesse a favore di cooperative agricole*). - 1. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 107 miliardi per il 2001 e di lire 123 miliardi per il 2002, fermo restando lo stanziamento finanziario già previsto da detto articolo. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

2. Il pagamento da parte dello Stato delle garanzie ammesse per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1-bis, del Decreto legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, è effettuato secondo l'ordine stabilito nell'elenco n. 1 di cui al decreto del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali 18 dicembre 1995, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 1 del 2 gennaio 1996, e sulla base dei criteri contenuti nel decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, 2 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 39 del 17 febbraio 1994, salvo le successive modifiche conseguenti a pronunce definitive in sede amministrativa o giurisdizionale.

3. L'intervento dello Stato, ai sensi dell'articolo 1, comma 1-bis, del Decreto legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, della legge 19 luglio 1993, n. 237, nei confronti di soci, come individuati in conformità al comma 2, che abbiano rilasciato garanzie, individualmente o in solido con altri soci di una stessa cooperativa, determina la liberazione di tutti i soci garanti.

4. Le procedure esecutive nei confronti dei soci garanti, inseriti nell'elenco di cui al comma 2, per l'esecuzione delle garanzie sono sospese sino alla comunicazione da parte dell'Amministrazione della messa a disposizione della somma spettante.

**Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.**

**78. 03.** (*ex* 73. 012). Losurdo, Lembo, Aloï, Carrara, Colosimo, Franz.

*Dopo l'articolo 78, aggiungere il seguente:*

**ART. 78-bis.** - (*Interventi a favore delle produzioni vitivinicole danneggiate da organismi nocivi*). - 1. Il presente articolo è finalizzato al risarcimento dei danni subiti dal 1999 dagli impianti vitivinicoli colpiti dalla malattia del fitoplasma denominato « flavescenza dorata » nonché del vettore della *cicalina scaphoideus titanus* e a par-

ziale copertura dei costi di estirpazione, di reimpianto o di rimpiazzo, sostenuti dalle aziende agricole singole o associate. Per reimpianto si intende la sostituzione integrale dei vigneti di ogni singola particella colturale, mentre per rimpiazzo si intende la sostituzione di singoli vitigni all'interno della stessa particella colturale.

2. Ai fini del risarcimento dei danni subiti si applicano in favore delle aziende interessate gli interventi di cui alla legge 14 febbraio 1992, n. 185, e successive modificazioni, secondo le procedure e le modalità in essa previste. Il parametro previsto all'articolo 3, comma 1, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, relativo alla percentuale dei danni subiti dalla azienda agricola rispetto alla sola produzione lorda vendibile vinicola, è ridotto ai fini della presente legge, al 10 per cento al fine di tenere conto del carattere monocolturale delle aziende vinicole. Per il recupero del patrimonio vitivinicolo colpito dalla flavescenza dorata sono assegnate alle regioni interessate risorse statali fino ad un limite complessivo di spesa di lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 2001 e 2002 distribuite proporzionalmente all'incidenza della malattia sul territorio regionale nell'anno precedente all'assegnazione e secondo modalità stabilite da Decreto del Ministero per le Politiche agricole e forestali. Le regioni potranno altresì assegnare proprie risorse allo speciale capitolo istituito per il recupero del patrimonio vitivinicolo colpito dalla flavescenza dorata e concederanno alle aziende un contributo per la copertura dei costi di estirpazione, reimpianto o rimpiazzo dei vigneti secondo le modalità stabilite ai successivi commi 2. Le aziende agricole di cui al presente comma hanno titolo agli interventi previsti all'articolo 3 comma 2 lettere *b)* e *c)* della legge 14 febbraio 1992 rapportati all'ettaro di superficie e nella misura da stabilirsi nel Decreto del Ministero per le politiche agricole e forestali previsto dal comma 9 della presente legge.

3. I contributi di cui al comma 2 sono concessi, dalle regioni secondo la modalità e i parametri fissati con proprio regolamento alle seguenti condizioni:

*a)* che il reimpianto avvenga in particelle non infestate, purché site nella stessa zona e condotte dallo stesso imprenditore danneggiato;

*b)* che siano presentate le fatture dell'acquisto delle barbatelle che devono essere garantite esenti da fitoplasma, dei pali di sostegno, dei fili di acciaio, delle ancore di ogni altro materiale necessario all'impianto di un vigneto costituendone parte integrante. Le spese per l'esecuzione delle fasi di estirpazione e di reimpianto, sostenute dai viticoltori con proprio lavoro, devono essere adeguatamente rendicontate;

*c)* che i beneficiari dei contributi siano, a qualunque titolo, i conduttori del vigneto danneggiato.

5. I contributi sono erogati nella misura del 50 per cento a seguito del provvedimento di accertamento del danno e della conseguente autorizzazione del reimpianto o rimpiazzo adottata da parte dei competenti uffici provinciali e regionali e la restante parte a consultivo e reimpianto o rimpiazzo avvenuti.

6. La concessione dei contributi è condizionata alla verifica dell'impegno a realizzare l'attività di profilassi necessaria, indicata dai servizi fitosanitari regionali, e dal rispetto delle norme di impianto e coltivazione contenute nei disciplinari di produzione delle indicazioni geografiche tipiche o delle denominazioni di origine.

7. I contributi di cui al presente articolo sono erogati nella misura del 40 per cento anche ai produttori agricoli che non intendano reimpiantare, a condizione che cedano il diritto a soggetti che si impegnino a reimpiantare entro 3 anni nella stessa zona a indicazione geografica tipica o a denominazione di origine della provincia nella quale insiste il vigneto oggetto di concessione.

8. I rapporti tra i proprietari ed affittuari in relazione ai contributi di cui al presente articolo sono disciplinati dalle regioni e dalle province autonome.

9. A valere sullo stanziamento di cui al precedente comma 2, la somma di lire 2

miliardi per ciascuno degli anni 2001 e 2002 è destinata alla concessione alle cantine cooperative del prestito agevolato di cui all'articolo 3, comma 2, lettera f) della legge 185/92 con le modalità ivi previste.

10. I contributi sono concessi anche a coloro che hanno effettuato l'estirpazione, il reimpianto o il rimpiazzo anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, purché la richiesta sia accompagnata dalla documentazione che l'intervento è stato eseguito su impianti colpiti dalla malattia di cui al comma 1 del medesimo articolo. Le modalità di determinazione ditali contributi sono stabilite con decreto del Ministero delle Politiche agricole e forestali, da emanare entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

11. Il presente articolo è valutato in lire 15 miliardi per ciascuno degli anni 2001-2002.

#### **Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.**

**78. 02.** (ex 73. 011). Losurdo, Aloï, Carrara, Colosimo, Franz.

*Dopo l'articolo 78, aggiungere il seguente:*

Art. 78-bis.

1. L'articolo 3 del decreto-legge n. 67 del 1997, convertito dalla legge n. 135 del 1997 « Disposizioni urgenti per favorire l'occupazione » è abrogato.

**78. 04.** (ex 73. 014). Giancarlo Giorgetti, Donner, Martinelli.

*Dopo l'articolo 78 aggiungere il seguente:*

ART. 78-bis. - (Interventi per il miglioramento dell'offerta turistica). - 1. Al fine di qualificare l'offerta turistica e migliorare le strutture ricettive già esistenti quali alberghi, residenze turistico-alberghiere, locande, campeggi, villaggi turistici, parchi per vacanza, ostelli per la gioventù, rifugi alpini o escursionistici, sono ammessi a interventi contributivi:

a) la ristrutturazione, l'ampliamento, l'ammodernamento ed il miglioramento, comprensivi degli arredi e delle attrezzature delle strutture ricettive e turistiche di cui sopra;

b) la qualificazione di strutture, attrezzature e impianti complementari alla ricettività, volti alla valorizzazione delle risorse turistiche di base.

2. I contributi sono concessi:

a) per le iniziative di cui al comma 1 lettera a) alle piccole e medie imprese titolari delle attività ivi indicate, che siano in possesso dei requisiti previsti dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 18 settembre 1997;

b) per le iniziative di cui al comma 1 lettera b), ai consorzi o cooperative di operatori nei quali sia maggioritaria le presenza di imprese turistiche.

3. Agli imprenditori è concesso un contributo pari al 36 per cento della spesa ritenuta ammissibile per le spese sostenute nel periodo d'imposta in corso alla data del 1° gennaio 2001 fino al 31 dicembre 2002. Fermo restando le disposizioni di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e delle tabelle ad esso allegate, fino al 31 dicembre 2002, gli interventi di cui al presente articolo, comma 1 lettere a) e b), sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto con aliquota del 10 per cento.

4. Con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 2 e 3 nonché le procedure di controllo, da effettuare anche mediante l'intervento di banche, in funzione del contenimento del fenomeno dell'evasione fiscale e contributiva, ovvero mediante l'intervento delle aziende unità sanitarie locali, in funzione dell'osservanza

delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro e nei cantieri, previste dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e dal decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e successive modificazioni ed integrazioni, prevedendosi in tali ipotesi specifiche cause di decadenza dal diritto alla detrazione. Le detrazioni di cui al presente articolo sono ammesse per edifici censiti all'ufficio del catasto o di cui sia stato richiesto l'accatastamento e di cui risulti pagata l'imposta comunale sugli immobili (ICI) per gli anni a decorrere da 1997, se dovuta.

*Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, voce: Ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica apportare le seguenti variazioni:*

2001: — 200.000;  
2002: — 200.000;  
2003: — 200.000.

**78. 05.** (ex 73. 016). Testa.

**(A.C. 7328-bis — sezione 8)**

**ARTICOLO 79 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

**CAPO II**

**DISPOSIZIONI PER ACCELERARE  
I PROCESSI DI PRIVATIZZAZIONE**

**ART. 79.**

*(Razionalizzazione e accelerazione delle procedure di liquidazione delle società del gruppo EFIM).*

1. I patrimoni delle seguenti società in liquidazione coatta amministrativa: Alucasa Spa, Alutekna Spa, Alures Spa, Almax Italia Spa, Comsal Spa, Nuova Comsal Spa, Sardal Spa, Sistemi e Spazio Spa, sono trasferiti, dalla data di entrata in vigore della presente legge, con ogni componente

attiva e passiva, ivi compresi i rapporti in corso, alla società Alumix Spa in liquidazione coatta amministrativa. I compendi così trasferiti costituiscono, ad ogni effetto di legge, altrettanti patrimoni separati sia tra di loro, sia dal patrimonio della società Alumix Spa in liquidazione coatta amministrativa, esistente alla data di entrata in vigore della presente legge. Le liquidazioni coatte amministrative delle predette società sono chiuse alla data di entrata in vigore della presente legge e gli organi delle stesse presentano il rendiconto agli organi della liquidazione coatta amministrativa della società Alumix Spa.

2. I patrimoni delle seguenti società in liquidazione coatta amministrativa: Breda Progetti e Costruzioni Spa, Ecosafe Spa, Edina Spa, Efimdata Spa, Etna Vini Spa, Istituto Ricerche Breda Spa, Metallotecnica Veneta Spa, Nuova Safim Spa, Nuova Sopal Spa, Olisud Spa, Reggiane OMI Spa, Safimgest Spa, Termomeccanica Italiana Spa, sono trasferiti, dalla data di entrata in vigore della presente legge, con ogni componente attiva e passiva, ivi compresi i rapporti in corso, alla società Efimpianti Spa in liquidazione coatta amministrativa. I compendi così trasferiti costituiscono, ad ogni effetto di legge, altrettanti patrimoni separati sia tra di loro, sia dal patrimonio della società Efimpianti Spa in liquidazione coatta amministrativa, esistente alla data di entrata in vigore della presente legge. Le liquidazioni coatte amministrative delle predette società, il cui patrimonio è trasferito, sono chiuse alla data di entrata in vigore della presente legge. Gli organi di tali liquidazioni coatte amministrative presentano il loro rendiconto agli organi della liquidazione coatta amministrativa della società Efimpianti Spa. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica nomina due commissari liquidatori in aggiunta a quello in carica alla società Efimpianti Spa.

3. Tutte le cause pendenti, promosse da e contro le società i cui patrimoni sono trasferiti ai sensi dei commi 1 e 2, sono proseguite direttamente ed a cura della società Alumix Spa in liquidazione coatta amministrativa e della società Efimpianti

Spa in liquidazione coatta amministrativa, che, nella veste di società subentranti nei patrimoni trasferiti devono, ai fini della prosecuzione, costituirsi nei giudizi nella udienza immediatamente successiva al trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza farsi luogo alla interruzione dei procedimenti. Il commissario liquidatore dell'EFIM, nella sua qualità di autorità di vigilanza ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, come sostituito dall'articolo 3 del decreto-legge 22 novembre 1994, n. 643, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1994, n. 738, vigila sulla piena applicazione e attuazione della disposizione di cui al precedente periodo impartendo direttive ai commissari liquidatori confermati o di nuova nomina affinché assumano tutte le necessarie e opportune iniziative per la sollecita cura e definizione dei giudizi pendenti, ivi compresi quelli che hanno ad oggetto l'accertamento di responsabilità ed il risarcimento dei danni, già promossi nei confronti di ex amministratori, di direttori generali investiti formalmente di poteri gestionali diretti nelle predette società e di componenti dei collegi sindacali delle società in liquidazione, nonché nei confronti delle società di revisione incaricate di certificare i bilanci precedenti, e di terzi che comunque abbiano avuto rapporti patrimoniali con le medesime società. Alla gestione delle disponibilità finanziarie della società Alumix Spa in liquidazione coatta amministrativa e della società Efimpianti Spa in liquidazione coatta amministrativa si applica l'articolo 5, comma 7, secondo e terzo periodo, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, sostituendosi al conto infruttifero intestato ad EFIM in liquidazione coatta amministrativa il conto aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato intestato, rispettivamente, alla società Alumix Spa in liquidazione coatta amministrativa e alla società Efimpianti Spa in liquidazione coatta amministrativa.

4. I patrimoni delle seguenti società in liquidazione coatta amministrativa: Breda Energia Spa, Bredafin Innovazione Spa, Breda Fucine Meridionali Spa, CESIS Spa, C.T.O. Spa, Efimservizi Spa, Oto Breda Finanziaria Spa, Oto Trasm Spa, Sistemi e Tecnologie Speciali Spa, Safim Leasing Spa, sono trasferiti, dalla data di entrata in vigore della presente legge, con ogni componente attiva e passiva, ivi compresi i rapporti in corso, alla società Nuova Breda Fucine Spa in liquidazione coatta amministrativa. I patrimoni trasferiti alla società Nuova Breda Fucine Spa in liquidazione coatta amministrativa, ad ogni effetto di legge, costituiscono altrettanti patrimoni separati sia tra di loro, sia dal patrimonio della società Nuova Breda Fucine Spa in liquidazione coatta amministrativa, esistente alla data di entrata in vigore della presente legge, anche allo scopo di garantire ai creditori il mantenimento delle posizioni giuridiche. Le liquidazioni coatte amministrative delle predette società sono chiuse alla data di entrata in vigore della presente legge. Gli organi di tali liquidazioni coatte amministrative presentano il loro rendiconto agli organi della liquidazione coatta amministrativa della società Nuova Breda Fucine Spa. Tutte le cause pendenti, promosse da e contro le società i cui patrimoni sono trasferiti ai sensi del presente comma, sono proseguite direttamente ed a cura della società Nuova Breda Fucine Spa in liquidazione coatta amministrativa che, nella veste di società subentrante nei patrimoni trasferiti deve, ai fini della prosecuzione, costituirsi nei giudizi nella udienza immediatamente successiva al trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza farsi luogo alla interruzione dei procedimenti. Il commissario liquidatore dell'EFIM, nella sua qualità di autorità di vigilanza ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, come sostituito dall'articolo 3 del decreto-legge 22 novembre 1994, n. 643, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1994, n. 738, vigila sulla piena applicazione e attuazione della disposi-

zione di cui al precedente periodo, impartendo direttive ai commissari liquidatori confermati o di nuova nomina affinché assumano tutte le necessarie e opportune iniziative per la sollecita cura e definizione dei giudizi pendenti, ivi compresi quelli che hanno ad oggetto l'accertamento di responsabilità ed il risarcimento dei danni, già promossi nei confronti di ex amministratori, di direttori generali investiti formalmente di poteri gestionali diretti nelle predette società e di componenti dei collegi sindacali delle società in liquidazione, nonché nei confronti delle società di revisione incaricate di certificare i bilanci precedenti, e di terzi che comunque abbiano avuto rapporti patrimoniali con le medesime società. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica nomina due commissari liquidatori in aggiunta a quello in carica nella società Nuova Breda Fucine Spa.

5. Alle società F.E.B. Spa e Safim Factor Spa in liquidazione coatta amministrativa si applica il comma 4, ad esclusione dell'ultimo periodo, qualora non abbiano presentato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, la proposta di concordato di cui all'articolo 214 delle disposizioni approvate con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o non abbiano altrimenti chiuso la liquidazione coatta amministrativa.

6. I trasferimenti dei patrimoni e dei rapporti di cui al presente articolo sono effettuati a titolo gratuito. Tutti gli atti compiuti in attuazione delle norme contenute nel presente articolo sono esenti da qualunque imposta, diretta o indiretta, tassa, obbligo e onere tributario comunque inteso o denominato.

7. I crediti e i debiti dell'EFIM e delle società elencate nei commi 1 e 2 nei confronti della Amministrazione finanziaria e dello Stato sono estinti alla data di entrata in vigore della presente legge. Qualunque azione giudiziaria pendente davanti a giurisdizioni tributarie, civili o amministrative cessa alla data di entrata in vigore della presente legge. Spese e onorari dei procedimenti giudiziari relativi alle attività antecedenti all'estinzione vengono deter-

minati con provvedimento del giudice davanti al quale pendevano i provvedimenti estinti.

EMENDAMENTI, SUBEMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 79 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 79.

*(Razionalizzazione e accelerazione delle procedure di liquidazione delle società del gruppo EFIM).*

*Sopprimerlo.*

**Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista.**

**79. 1.** (ex \* 74. 1). Bonato, Giordano, De Cesaris, Edo Rossi.

*Al comma 2, sopprimere l'ultimo periodo.*

**79. 2.** (ex \*\* 74. 2). Chiappori, Donner, Martinelli, Stefani, Giancarlo Giorgetti, Colombo.

*Al comma 2, sopprimere l'ultimo periodo.*

**79. 3.** (ex \*\* 74. 5). Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.

*Al comma 4, sopprimere l'ultimo periodo.*

**79. 4.** (ex 74. 4). Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.

*Sopprimere il comma 7.*

**79. 5.** (ex 74. 6). Giancarlo Giorgetti, Galli, Faustinelli, Manzoni.

**(Approvato)**

*Al comma 7, sostituire il secondo periodo con il seguente:*

Le azioni giudiziarie pendenti tra le medesime parti, davanti a giurisdizioni tributarie civili o amministrative cessano alla data di entrata in vigore della presente legge.

*Aggiungere, dopo il terzo periodo i seguenti:* Restano ferme le responsabilità degli amministratori per danni eventualmente prodotti. Nei loro confronti lo Stato è surrogato all'Efim e rispettivamente alle società di cui ai commi 1 e 2.

**79. 7.** La Commissione.

*Al comma 7, terzo periodo, sostituire la parola: provvedimenti, con: procedimenti.*

**79. 6.** Governo.

*Dopo l'articolo 79, aggiungere il seguente:*

**ART. 79-bis. (Trasformazione in società per azioni della Cassa Depositi e Prestiti).** - 1. Per il conseguimento degli obiettivi di risanamento finanziario e di ampliamento della gamma dei servizi forniti, la Cassa Depositi e Prestiti è trasformata, con decorrenza 1° gennaio 2000, in società per azioni.

2. Entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, si procederà alla cessione a privati investitori delle azioni derivanti dalla trasformazione di cui al comma 1, con le modalità stabilite dal Consiglio dei Ministri con propria deliberazione, che invia al Parlamento per acquisire il preventivo parere delle competenti commissioni parlamentari che si esprimono entro trenta giorni.

**79. 01.** (ex 74. 0. 1). Giancarlo Giorgetti, Galli, Faustinelli.

*Dopo l'articolo 79, aggiungere il seguente:*

**Art. 79-bis.**

1. All'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, le parole « a un anno » sono sostituite dalle seguenti: « a sei mesi ».

**79. 02.** (ex 74. 0. 2). Contento, Bono, Armani, Rasi.

*Dopo l'articolo 79, aggiungere il seguente:*

**Art. 79-bis.**

1. All'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, le parole « la stessa data » sono sostituite dalle seguenti: « il 30 settembre 2001 ».

**79. 03.** (ex 74. 0. 3). Contento, Bono, Armani, Rasi.

*Dopo l'articolo 79, aggiungere il seguente:*

**ART. 79-bis. (Privatizzazione della RAI Spa).** - 1. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro del Tesoro provvede con propri decreti ad emanare disposizioni per la privatizzazione parziale della società concessionaria del servizio pubblico televisivo di cui all'articolo 2 della legge 6 agosto 1990, n. 223 mediante:

a) La predisposizione ed attuazione degli opportuni interventi di riorganizzazione societaria, ivi comprese operazioni di scorporo societario, propedeutici alla privatizzazione di RAI Radiotelevisione Italiana Spa, con attribuzione di due reti televisive facenti capo a RAI Radiotelevisione Italiana Spa a due distinte società per azioni;

b) L'attribuzione della totalità delle azioni delle società di cui alla lettera a) al

Ministero del Tesoro, cui spettano gli adempimenti complementari e strumentali delle relative operazioni di scorporo;

c) Il mantenimento in capo a RAI Radiotelevisione Italiana Spa di una rete televisiva di carattere cosiddetto « generalista », per l'assolvimento dei compiti di servizio pubblico radiotelevisivo;

d) Il collocamento azionario sul mercato, mediante offerta pubblica di vendita, della totalità della partecipazione azionaria detenuta dal Tesoro nelle due società di cui alla lettera a);

e) Il collocamento azionario sul mercato, mediante offerta pubblica di vendita, con decisione assunta da RAI Radiotelevisione Italiana Spa, della totalità delle azioni delle società consociate RAI Trade Spa, Sipra, Rai Sat, RAI Corporation, Rai Way spa, Rai Cinema, Rai Net e Serra Creativa;

f) L'indicazione dell'importo minimo del netto ricavo delle operazioni di collocamento azionario di cui alle lettere d) ed e);

g) La soppressione, con decorrenza dal completamento delle operazioni di dismissione di cui al presente articolo, di trasferimenti finanziari a carico del bilancio pubblico a favore della società concessionaria del servizio pubblico televisivo di cui all'articolo 2 della legge 6 agosto 1990, n. 223, fatto salvo quanto stabilito all'articolo 3, comma 2, della presente legge.

2. Gli introiti derivanti dalle operazioni di dismissione di cui al presente articolo sono destinati per il novanta per cento al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato di cui alla legge 27 ottobre 1993, n. 432. La restante quota, pari al dieci per cento, è destinata ad un programma di investimenti nel settore dell'istruzione scolastica pubblica, finalizzati ad elevare il contenuto tecnologico degli strumenti didattici.

3. A decorrere dall'entrata in vigore del decreto di cui al presente articolo, è abolito il canone di abbonamento alla radiotele-

visione di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880 e successive modificazioni.

4. I commi 9 e 10 dell'articolo 27 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 sono sostituiti dai seguenti:

9. I titolari di concessioni radiotelevisive sono tenuti al pagamento:

a) di un canone annuo pari al 5 per cento del fatturato, se emittente televisiva, pubblica o privata, in ambito nazionale;

b) di un canone annuo pari al 5 per cento del fatturato, fino ad un massimo di lire 200 milioni, se emittente radiofonica nazionale, fino ad un massimo di lire 50 milioni se emittente televisiva locale, e fino ad un massimo di lire 30 milioni se emittente radiofonica locale.

10. I canoni sono versati entro il 31 ottobre di ciascun anno sulla base del fatturato, conseguito nell'anno precedente riferibile all'esercizio di attività radiotelevisiva o di attività connesse, anche attraverso società controllate, tenendo conto altresì dei proventi derivanti dal finanziamento del servizio pubblico al netto dei diritti dell'erario. Entro il 31 ottobre 2000 i soggetti che esercitano legittimamente l'attività di radiodiffusione, pubblica e privata, sonora e televisiva in ambito nazionale e locale sono tenuti a corrispondere il canone sulla base del fatturato conseguito nel 1999. Le modalità attuative del presente comma sono disciplinate con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto col Ministro delle comunicazioni e con il Ministro delle finanze. L'Autorità per le garanzie nelle telecomunicazioni può disporre in qualsiasi momento accertamenti e verifiche utilizzando gli strumenti di cui all'articolo 1, comma 6, lettera c), numero 7), della legge 31 luglio 1997, n. 249. Cinquanta miliardi di lire annue, a decorrere dal 2001 sono destinate alle misure di sostegno previste dall'articolo 45, comma 3 della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Conseguentemente all'articolo 45, comma 3,

della legge 23 dicembre 1998, n. 448, le parole: « e 33 miliardi per l'anno 2001 » sono soppresse.

10-bis. All'articolo 1, comma 6, lettera c), numero 5, della citata legge n. 249 del 1997 sono soppresse infine le parole: « canoni e ».

4. Le maggiori entrate, derivanti dall'applicazione delle norme di cui al presente articolo, sono assegnate alla società concessionaria del servizio pubblico televisivo di cui all'articolo 2 della legge 6 agosto 1990, n. 223, quale corrispettivo dello stesso.

**79. 04.** (ex 74. 0. 4). Cambursano, Testa.

#### SUBEMENDAMENTO ALL'ARTICOLO AGGIUNTIVO 79.05 DEL GOVERNO

*Sostituire la parola: ventiquattro, con le seguenti: dodici.*

**0. 79. 05. 1.** Giancarlo Giorgetti.

*Dopo l'articolo 79, inserire il seguente:*

ART. 79-bis.

*(Dismissione immobili degli enti previdenziali pubblici).*

1. Al fine di favorire il completamento dei processi di dismissione dei patrimoni immobiliari degli enti previdenziali pubblici, il termine di durata dell'operatività dell'Osservatorio sul patrimonio immobiliare degli enti previdenziali pubblici, istituito ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104, è differito di ventiquattro mesi. L'Osservatorio sul patrimonio immobiliare degli enti previdenziali pubblici svolge attività di consulenza e di supporto tecnico da rendere al Ministro del lavoro e della previdenza sociale ed i compiti sono di volta in volta ad esso conferiti dallo stesso Ministro.

**79. 05.** Governo.

**(Approvato)**

#### SUBEMENDAMENTO ALL'ARTICOLO AGGIUNTIVO 79.06 DEL GOVERNO

*Sopprimere il comma 2.*

**0. 79. 06. 1.** Possa.

*All'articolo 79, aggiungere il seguente:*

ART. 79-bis.

*(Ristrutturazione finanziaria dell'Istituto poligrafico e zecca dello Stato).*

1. Il contributo ventennale previsto dall'articolo 22 della legge 17 maggio 1999, n. 144, recante disposizioni sulla ristrutturazione finanziaria dell'Istituto poligrafico e zecca dello Stato, deve considerarsi incremento del fondo di dotazione dell'Istituto di cui all'articolo 22 della legge 13 luglio 1966, n. 559 (Nuovo ordinamento dell'Istituto poligrafico dello Stato).

2. Al comma 1 dell'articolo 22 della legge 13 luglio 1966, n. 559 è aggiunto il seguente periodo: 6) dal contributo previsto dall'articolo 22 della legge 17 maggio 1999, n. 144.

**79. 06.** Governo.

**(Approvato)**

#### (A.C. 7328-bis – sezione 9)

#### ARTICOLO 74 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 74.

*(Disinquinamento, bonifica e ripristino ambientale).*

1. All'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, dopo il comma 9, sono aggiunti i seguenti:

« 9-bis. Le somme derivanti dalla riscossione dei crediti in favore dello Stato per il risarcimento del danno di cui al comma 1, ivi comprese quelle derivanti dall'escussione di fidejussioni a favore dello Stato, assunte a garanzia del risarcimento mede-

simo, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ad un fondo di rotazione da istituire nell'ambito di apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente, al fine di finanziare, anche in via di anticipazione:

a) interventi urgenti di perimetrazione, caratterizzazione e messa in sicurezza dei siti inquinati, con priorità delle aree per le quali ha avuto luogo il risarcimento del danno ambientale;

b) interventi di disinquinamento, bonifica e ripristino ambientale delle aree per le quali abbia avuto luogo il risarcimento del danno ambientale;

c) interventi di bonifica e ripristino ambientale previsti nel programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 426.

9-ter. Con decreto del Ministro dell'ambiente, adottato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono disciplinate le modalità di funzionamento e di accesso al predetto fondo di rotazione, ivi comprese le procedure per il recupero delle somme concesse a titolo di anticipazione ».

#### ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 74 DEL DISEGNO DI LEGGE

##### ART. 74.

*Dopo l'articolo 74, aggiungere il seguente:*

##### ART. 74-bis.

1. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica approva i patti territoriali specializzati in agricoltura e pesca pervenuti entro la scadenza del bando del 15 maggio 2000, che hanno positivamente superato l'istruttoria, e ne finanzia le iniziative imprenditoriali nell'ambito delle risorse per le aree depresse e le intese istituzionali di programma. Le regioni possono finanziare le iniziative infrastrutturali proposte negli stessi patti.

tura e pesca pervenuti entro la scadenza del bando del 15 maggio 2000, che hanno positivamente superato l'istruttoria, e ne finanzia le iniziative imprenditoriali nell'ambito delle risorse per le aree depresse e le intese istituzionali di programma. Le regioni possono finanziare le iniziative infrastrutturali proposte negli stessi patti.

**74. 05.** La Commissione.

*(Approvato)*

#### *(A.C. 7328-bis – sezione 10)*

#### ARTICOLO 68 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

##### TITOLO IV

##### INTERVENTI PER LO SVILUPPO

##### CAPO I

#### DISPOSIZIONI PER AGEVOLARE LO SVILUPPO DELL'ECONOMIA E DELL'OCCUPAZIONE

##### ART. 68.

*(Utilizzo dei proventi derivanti dalle licenze UMTS).*

1. Nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è istituito un fondo destinato al finanziamento della ricerca scientifica nel quadro del Programma nazionale della ricerca ed anche con riferimento al settore delle ICT ed al progetto « Genoma », nonchè per il finanziamento di progetti per lo sviluppo della società dell'informazione relativi all'introduzione delle nuove tecnologie nella pubblica amministrazione, all'informatizzazione della pubblica amministrazione, compreso il monitoraggio della spesa, allo sviluppo tecnologico delle imprese, alla formazione all'utilizzo dei relativi strumenti e alla riduzione delle emissioni elet-

tromagnetiche. La dotazione del fondo è determinata in misura pari al 10 per cento dei proventi derivanti dal rilascio delle licenze individuali per i sistemi di comunicazioni mobili di terza generazione. Alla ripartizione del fondo tra le diverse finalizzazioni provvede il Consiglio dei ministri.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono determinati procedure, modalità e strumenti per l'utilizzo dei fondi assegnati.

#### SUBEMENDAMENTI ED ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATI ALL'ARTICOLO 68 DEL DISEGNO DI LEGGE

#### ART. 68.

##### SUBEMENDAMENTO ALL'ARTICOLO AGGIUNTIVO 68. 010 DELLA COMMISSIONE.

*Sostituire* non inferiore al 10 per cento *con:* non inferiore al 20 per cento.

*Conseguentemente aggiungere la seguente lettera:*

d) sostegno ai piani regionali di risanamento per la protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici.

**0. 68. 010. 5.** Giancarlo Giorgetti, Terzi.

*Sostituire il numero 10 con il numero 5.*

**0. 68. 010. 1.** Possa.

*Sostituire le parole da:* con particolare riferimento *fino alla fine (numero c) incluso) con:* ed è assegnato ad un'apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente. En-

tro il 28 febbraio 2001 il Ministero dell'ambiente emana il decreto per la ripartizione triennale del fondo.

**0. 68. 010. 4.** Scalia, Vigni, Turrone, Paissan, Casinelli.

*Sopprimere il punto b).*

**0. 68. 010. 2.** Possa, Vito.

*All'articolo aggiuntivo 68-bis (emendamento della Commissione) sono aggiunti i seguenti punti:*

d) adeguamento delle strutture e degli strumenti delle agenzie per la protezione dell'ambiente per le attività di cui al decreto ministeriale 10 settembre 1998, n. 381, nonché potenziamento, formazione e aggiornamento del personale degli istituti pubblici che si occupano di controllo dell'inquinamento elettromagnetico;

e) realizzazione di un monitoraggio, anche attraverso la misurazione delle mappe dei livelli di inquinamento elettromagnetico, propedeutico alla elaborazione dei piani di risanamento finalizzati al graduale adeguamento delle fonti di emissione ai valori di attenzione ed agli obiettivi di qualità stabiliti dallo Stato.

**0. 68. 010. 3.** Scalia, Paissan, Turrone.

*Dopo l'articolo 68, aggiungere il seguente:*

#### ART. 68-bis.

1. Una quota non inferiore al 10 per cento della dotazione del fondo di cui all'articolo 68 è destinata alla prevenzione ed alla riduzione dell'inquinamento elettromagnetico, con particolare riferimento alle seguenti finalità:

a) sostegno ad attività di studio e di ricerca per approfondire la conoscenza dei rischi connessi all'esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici;

b) realizzazione del catasto nazionale delle sorgenti fisse di campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, nonché adeguamento delle strutture e formazione del personale degli istituti pubblici addetti ai controlli sull'inquinamento elettromagnetico;

c) incentivi per la promozione di nuove tecnologie a basso impatto ambientale in grado di minimizzare le esposizioni e di raggiungere gli obiettivi di qualità previsti dal decreto ministeriale n. 381 del 1998.

**68. 010.** La Commissione.

*(Approvato)*

*(A.C. 7328-bis — sezione 11)*

ARTICOLO 60 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 60.

*(Monitoraggio delle prescrizioni mediche, farmaceutiche, specialistiche e ospedaliere).*

1. Nel quadro delle competenze di governo della spesa da parte del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di garanzia verso il cittadino di appropriatezza ed efficacia delle prestazioni di cura da parte del Ministero della sanità, e nel rispetto dei compiti attribuiti alle regioni in materia sanitaria, al fine di migliorare il monitoraggio della spesa sanitaria nelle sue componenti farmaceutica, diagnostica e specialistica, e di semplificare le transazioni tra il cittadino, gli operatori e le istituzioni preposte, viene introdotta la gestione informatizzata delle prescrizioni relative alle prestazioni farmaceutiche, diagnostiche, specialistiche e ospedaliere, erogate da soggetti pubblici e privati accreditati al fine di monitorare il processo di erogazione delle prestazioni, attraverso la cooperazione dei sistemi informativi dei soggetti erogatori con il sistema informativo sanitario.

2. Il sistema di monitoraggio interconnette i medici e gli altri operatori sanitari

di cui al comma 1, il Ministero della sanità, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, le regioni, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le aziende sanitarie locali e dispone, per la consultazione in linea e ai diversi livelli di competenza, delle informazioni relative:

a) ai farmaci del Servizio sanitario nazionale;

b) alle diverse prestazioni farmaceutiche, diagnostiche e specialistiche erogabili;

c) all'andamento dei consumi dei farmaci e delle prestazioni;

d) all'andamento della spesa relativa.

3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministero della sanità, di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, emana i regolamenti e i decreti attuativi, individuando le risorse finanziarie nell'ambito di quelle indicate dall'articolo 68, definendo le modalità operative e i relativi adempimenti, le modalità di trasmissione dei dati ed il flusso delle informazioni tra i diversi organismi di cui al comma 2.

4. Le soluzioni adottate dovranno rispettare le norme sulla sicurezza e sulla riservatezza dei dati secondo le leggi vigenti e risultare coerenti con le linee generali del processo di evoluzione dell'utilizzo dell'informatica nell'amministrazione.

5. Entro il 1° gennaio 2002 o le diverse date stabilite con i decreti attuativi di cui al comma 3, tutte le prescrizioni sopracitate dovranno essere trasmissibili e monitorabili per via telematica.

6. Per l'avvio del nuovo sistema informativo nazionale del Ministero della sanità, nonché per l'estensione dell'impiego sperimentale della carta sanitaria prevista dal progetto europeo « NETLINK » è auto-

rizzata per l'anno 2001 la spesa rispettivamente di lire 13 miliardi e di lire 5 miliardi.

#### EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 60 DEL DISEGNO DI LEGGE

##### ART. 60

*(Monitoraggio delle prescrizioni mediche, farmaceutiche, specialistiche e ospedaliere)*

*Sopprimere il comma 1.*

**60. 1.** (ex 56. 6). Malavenda.

*Sopprimere il comma 2.*

**60. 2.** (ex 56. 5). Malavenda.

*Al comma 2, sostituire l'alinea con il seguente:*

2. Il sistema di monitoraggio realizza interconnessioni dei medici e degli altri operatori sanitari di cui al comma 1 con le aziende sanitarie e le regioni e delle regioni con il Ministero della sanità, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, le regioni, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, disponendo per la consultazione in linea e ai diversi livelli di competenza, delle informazioni relative:.

*Conseguentemente, al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* I regolamenti ed i decreti attuativi si attengono al criterio prioritario del rispetto della compatibilità del sistema con gli specifici sistemi informativi attivati dalle regioni e dalla province autonome.

**60. 3.** (ex 56. 22). Alessandro Rubino, Possa, Conte.

*Al comma 2, sostituire l'alinea con il seguente:*

2. Il sistema di monitoraggio realizza interconnessioni dei medici e degli altri

operatori sanitari di cui al comma 1 con le aziende sanitarie e le regioni e delle regioni con il Ministero della sanità, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, le Regioni, la Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, disponendo per la consultazione in linea ed ai diversi livelli di competenza, delle informazioni relative:.

**60. 4.** (ex 56. 14). Teresio Delfino, Volontè, Tassone, Cutrufo, Grillo.

*Al comma 3, dopo le parole: province autonome di Trento e Bolzano aggiungere le seguenti: nonché previo parere delle competenti commissioni parlamentari.*

**Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.**

**60. 5.** (ex 56. 24). Cè, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa.

*Al comma 3, sopprimere le parole: nell'ambito di quelle indicate dall'articolo 63.*

**Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.**

**60. 6.** (ex 56. 8). Contento, Bono, Armani, Antonio Pepe.

*Al comma 3 sostituire le parole: nell'ambito di con le seguenti: con esclusione.*

**Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania.**

**60. 7.** (ex 56. 23). Cè, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa.

*Al comma 3, sostituire le parole: nell'ambito di: con la seguente: escluse.*

**Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania.**

**60. 8.** (ex 56. 26). Cè, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa.

*Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* I regolamenti ed i decreti attuativi si attengono al criterio prioritario del rispetto della compatibilità del sistema con gli specifici sistemi informativi attivati dalle regioni e dalla province autonome.

**60. 9.** (ex 56. 15). Teresio Delfino, Grillo, Volontè, Tassone, Cutrufo.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

*3-bis.* Gli oneri per l'attuazione del presente articolo sono a completo carico del bilancio dello Stato.

**60. 10.** (ex 56. 25). Cè, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa.

*Sopprimere il comma 4.*

**60. 11.** (ex 56. 3). Malavenda.

*Sopprimere il comma 5.*

**60. 12.** (ex 56. 2). Malavenda.

*Sopprimere il comma 6.*

**60. 13.** (ex 56. 1). Malavenda.

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

*6-bis.* All'articolo 123, comma primo, lettera c), del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, le parole: « sia conservata copia di tutte le ricette e » sono soppresse.

**60. 14.** (ex 56. 9). Teresio Delfino, Volontè, Cutrufo, Tassone, Grillo.

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

*6-bis.* All'articolo 38, comma quarto, del regolamento per il servizio farmaceutico approvato con regio decreto 30 settembre 1938, n. 1706, le parole: « i farmacisti deb-

bono conservare per la durata di cinque anni copia di tutte le ricette spedite » sono sostituite dalle seguenti: « i farmacisti debbono conservare per sei mesi le ricette spedite concernenti preparazioni estemporanee ».

**60. 15.** (ex 56. 10). Teresio Delfino, Volontè, Cutrufo, Tassone, Grillo.

**(Approvato).**

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

*6-bis.* All'articolo 5, al comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539 e successive modificazioni le parole: « dieci giorni » sono sostituite dalle seguenti: « trenta giorni ».

**60. 16.** (ex 56. 18). Teresio Delfino, Volontè, Grillo, Cutrufo, Tassone.

#### **(A.C. 7328-bis – sezione 12)**

#### **ARTICOLO 61 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

#### **ART. 61.**

*(Disposizioni per l'appropriatezza nell'erogazione dell'assistenza sanitaria).*

1. Nella definizione delle tariffe delle prestazioni di assistenza ospedaliera, le regioni inseriscono un valore soglia di durata della degenza per i ricoveri ordinari nei reparti di lungodegenza, oltre il quale si applica una riduzione della tariffa giornaliera, fatta salva la garanzia della continuità dell'assistenza. Il valore soglia è fissato al massimo in sessanta giorni di degenza; la riduzione tariffaria è pari ad almeno il 30 per cento della tariffa giornaliera piena.

2. Al fine di realizzare gli obiettivi di cui all'articolo 72, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, secondo criteri di appropriatezza, le regioni assicurano, per ciascun soggetto erogatore, un controllo

analitico annuo di almeno il 2 per cento delle cartelle cliniche e delle corrispondenti schede di dimissione in conformità a specifici protocolli di valutazione.

3. Le regioni applicano abbattimenti sulla remunerazione complessiva dei soggetti erogatori presso i quali si registrino frequenze di ricoveri inappropriati superiori agli *standard* stabiliti dalla regione stessa.

**EMENDAMENTI ED ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATI ALL'ARTICOLO 61 DEL DISEGNO DI LEGGE**

**ART. 61.**

*(Disposizioni per l'appropriatezza nell'erogazione dell'assistenza sanitaria).*

*Sopprimerlo.*

**Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista.**

**61. 1.** (ex 58. 5). Bonato, Giordano, De Cesaris, Valpiana.

*Sopprimerlo.*

**Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1 e 6.**

**61. 2.** (ex 58. 34). Cè, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa.

*Sopprimere il comma 1.*

**Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1 e 6**

**61. 3.** (ex 58. 33). Cè, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa.

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: le regioni aggiungere le seguenti: ove siano assicurati adeguati programmi di as-*

*sistenza domiciliare integrata e centri residenziali per le cure palliative.*

**61. 5.** *(Testo così modificato nel corso della seduta) (ex 58. 35).* Governo.

**(Approvato)**

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: di durata della degenza fino alla fine del comma, con le seguenti: guida di durata delle degenze per i ricoveri ordinari nei reparti di lungodegenza.*

**61. 6.** (ex 58. 32). Cè, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: nei reparti di lungodegenza fino alla fine del comma con le seguenti: « a carattere cronico » nei reparti di lungodegenza oltre il quale si applica una riduzione della tariffa giornaliera, fatta salva la garanzia della continuità dell'assistenza. Il valore soglia è fissato al massimo in sessanta giorni di degenza previa verifica di particolari condizioni che ne rendano ammissibile la deroga; la riduzione tariffaria non potrà superare il 30 per cento della tariffa giornaliera piena.*

**61. 4.** (ex 58. 16). Lucchese, Liotta, Follini, Casini, Baccini, Giovanardi, Peretti, D'Alia, Del Barone, Galati, Savelli.

*Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole da: oltre il quale si applica fino alla fine del comma.*

**61. 7.** (ex 58. 31). Cè, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa.

*Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: oltre il quale si applica una riduzione della tariffa giornaliera.*

**61. 8.** (ex 58. 30). Cè, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa.

*Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.*

**61. 9.** (ex 58. 29). Cè, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa.

*Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: sessanta giorni con le seguenti: centottanta giorni.*

**61. 10.** (ex 58. 26). Cè, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa.

*Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: sessanta giorni con le seguenti: centoventi.*

**61. 11.** (ex 58. 27). Cè, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa.

*Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: sessanta giorni con le seguenti: novanta giorni.*

**61. 12** (ex 58. 28). Cè, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa.

*Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: giorni di degenza aggiungere le seguenti: elevabili a novanta per particolari patologie individuate da un apposito decreto del Ministro della sanità.*

**\*61. 13** (ex 58. 15). Lucchese, Liotta, Folini, Casini, Baccini, Giovanardi, Peretti, D'Alia, Del Barone, Galati, Savelli.

*Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: giorni di degenza, aggiungere le seguenti: elevabili a novanta per particolari patologie individuate da un apposito decreto del Ministero della sanità.*

**\*61. 14.** (ex 58. 17). Massidda, Cuccu, Baiamonte, Burani Procaccino, Divella, Guidi, Stagno D'Alcontres.

*Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: 30 per cento con le seguenti: 1 per cento.*

**61. 15.** (ex 58. 22). Cè, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa.

*Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: 30 per cento con le seguenti: 5 per cento.*

**61. 16.** (ex 58. 23). Cè, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa.

*Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: 30 per cento con le seguenti: 10 per cento.*

**61. 17** (ex 58. 24). Cè, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa.

*Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: 30 per cento con le seguenti: 20 per cento.*

**61. 18.** (ex 58. 25). Cè, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e si applica solo se nel territorio della Azienda sanitaria locale viene assicurata la presenza di hospices, ai sensi del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 450, convertito in legge, con modificazioni, della legge 26 febbraio 1999, n. 39, e/o di un'adeguata organizzazione di assistenza domiciliare integrata.*

**61. 19.** (ex 58. 9). Saia, Maura Cossutta, Galletti, Caccavari, Giacco.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

**1-bis.** I ricoveri presso le R.S.A. sono totalmente a carico del Servizio sanitario nazionale.

**Seguono compensazioni del Gruppo Comunista nn. 3, 5 e 6.**

**61. 31** (ex 58. 7). Saia, Maura Cossutta.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. Il ricovero gratuito presso le R.S.A., nei primi 60 giorni, deve essere garantito in tutte le regioni, qualora ne ricorrano le condizioni, anche se l'assistito non sia stato precedentemente ricoverato in ospedale.

**61. 20.** (ex 58. 8). Saia, Maura Cossutta, Galletti, Caccavari, Giacco.

**(Approvato).**

*Sopprimere il comma 2.*

**\*61. 21.** (ex \* 58. 12). Malavenda.

*Sopprimere il comma 2.*

**\* 61. 22.** (ex \* 58. 21). Cè, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa.

*Al comma 2, sostituire le parole: 2 per cento con le seguenti: 5 per cento.*

**61. 23.** (ex 58. 4). Cuccu, Massidda, Divella, Burani Procaccini.

*Al comma 2, sostituire le parole 2 per cento con le seguenti: 4 per cento.*

**61. 24.** (ex 58. 2). Massidda, Guidi, Stagno D'Alcontres, Divella.

*Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: L'individuazione delle cartelle e delle schede dovrà essere effettuata secondo criteri di campionamento rigorosamente casuali.*

**61. 25.** (ex 58. 18). Marzano.

**(Approvato).**

*Sopprimere il comma 3.*

**61. 26.** (ex 58. 13). Malavenda.

*Sopprimere il comma 3.*

**Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 5, 6, 7, 11, 12e 6**

**61. 27.** (ex 58. 20). Cè, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa.

*Al comma 3, sostituire la parola: applicano con le seguenti: possono applicare.*

**Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 3 e 6.**

**61. 28.** (ex 58. 19). Cè, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa.

*Al comma 3, dopo la parola applicano, aggiungere le seguenti: ,previo accertamento delle cause e delle responsabilità,*

**61. 29.** (ex 58. 6). Bonato, Giordano, De Cesaris, Valpiana.

*Al comma 3, dopo le parole ricoveri inappropriati superiori aggiungere le seguenti: del 30 per cento.*

**61. 30.** (ex 58. 3). Cuccu, Guidi, Massidda.

*Dopo l'articolo 61, aggiungere il seguente:*

**ART. 61-bis.** (Incentivi fiscali per la ricerca scientifica nei settori oncologico, genomico e delle neuroscienze). — 1. All'articolo 10, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n 917, e successive modificazioni, dopo la lettera *i*) è aggiunta la seguente:

*i-bis)* le erogazioni liberali in denaro, per un importo non superiore a 10 milioni di lire, a favore di istituti, enti e associazioni che senza scopo di lucro svolgono direttamente o indirettamente, attraverso il finanziamento di progetti di ricerca presso laboratori universitari, ospedali ed istituti, attività di studio e di ricerca scientifica nei settori oncologico, genomico e delle neuroscienze;

2. All'articolo 65, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo la lettera *c-septies*) è aggiunta la seguente:

*c-octies*) le erogazioni liberali in denaro, per un ammontare complessivamente non superiore a lire 500 milioni, fatte a favore di istituti, enti e associazioni che senza scopo di lucro svolgono, direttamente o indirettamente, attraverso il finanziamento di progetti di ricerca presso laboratori universitari, ospedali ed istituti, attività di studio e di ricerca scientifica nei settori oncologico, genomico e delle neuroscienze.

3. Gli istituti, gli enti e le associazioni di cui ai commi 1 e 2 devono stipulare apposita convenzione con i Ministeri della sanità e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica nella quale si obbligano a richiedere preventivo consenso ai ministeri stessi sulla nomina dei componenti il comitato scientifico, a redigere i propri bilanci secondo le norme del codice civile relative alle società per azioni, e a sottoporsi alla certificazione da parte di società di revisione iscritte nell'albo della CONSOB.

4. Le agevolazioni per la ricerca scientifica di cui all'articolo 8 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, possono essere erogate anche a favore delle imprese farmaceutiche ed istituti di ricerca con propria personalità giuridica. In tale ambito la misura delle agevolazioni è commisurata al 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile, senza limiti di spesa, ove la ricerca sia indirizzata ai settori oncologico, genomico e delle neuroscienze. Gli istituti di ricerca soggiacciono alle disposizioni del comma 3.

5. I medesimi soggetti di cui al comma 4 possono usufruire degli strumenti previsti dall'articolo 4, comma 1, lettere *d*) e *g*) del decreto legislativo 27 luglio 1999 n. 297, sulla base della certificazione di bilancio degli ultimi tre anni, ai sensi dell'articolo 10 della legge 5 ottobre 1991,

n. 317. Gli interventi di cui ai presente comma sono destinati al finanziamento di piani di ricerca e sviluppo nel campo farmacologico che necessitano di nuove tecnologie o riguardanti ricerche relative a settori di grande rilevanza terapeutica, nonché al finanziamento di programmi e di piani attuati da consorzi tra piccole e medie imprese del settore farmaceutico.

*Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:*

2001: — 300.000;

2002: — 200.000;

2003: — 150.000.

**61. 02.** (*ex* 58. 0. 2.) Monaco, Testa.

**(A.C. 7328-bis — sezione 13)**

**ARTICOLO 62 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

**ART. 62.**

*(Contributo dovuto al Servizio sanitario nazionale per le prestazioni erogate ai cittadini coinvolti in incidenti di veicoli a motore o di natanti).*

1. Sono abrogati i commi 2, 3 e 4 dell'articolo 38 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.

**EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 67 DEL DISEGNO DI LEGGE**

**ART. 62.**

*(Contributo dovuto al Servizio sanitario nazionale per le prestazioni erogate ai cittadini coinvolti in incidenti di veicoli a motore o di natanti).*

*Sopprimerlo.*

**Seguono compensazioni del Gruppo di Alleanza Nazionale.**

**62. 1.** (*ex* 59. 4., 59. 5 e 59. 11) Contento, Bono, Armani, Antonio Pepe, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Gramazio, Conti, Alboni, Porcu, Delmastro Delle Vedove.

*Sopprimerlo.*

**Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1 e 3.**

**62. 2.** (ex 59. 9). Cè, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa.

*Sopprimerlo*

**Segue compensazione del Gruppo Lega Nord Padania n. 3.**

**62. 3.** (ex 59. 8). Giancarlo Giorgetti, Gatti, Faustinelli.

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

2. Il contributo di cui all'articolo 11-*bis* della legge 24 dicembre 1969, n. 990, introdotto dall'articolo 126 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, relativamente agli intestatari delle certe di circolazione residenti nelle province autonome di Trento e Bolzano è attribuito alle rispettive province.

3. Gli assicuratori sono tenuti a scorporare dal totale dei contributi di cui al citato articolo 11-*bis* della legge n. 990 del 1969 le somme attribuite alle province autonome di Trento e di Bolzano e ad effettuare distinti versamenti a favore di ogni singola provincia autonoma con le stesse modalità previste dal decreto 14 dicembre 1998, n. 457, per il versamento dell'imposta sulle assicurazioni la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore. La disposizione si applica a partire dal 2001 in 3 anni.

*Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, voce: Ministero della sanità, apportare le seguenti variazioni:*

2001: — 9.000;

2002: — 18.000;

2003: — 27.000.

**62. 4.** (Testo così modificato nel corso della seduta) (ex 59. 10). Detomas, Caveri, Brugger, Zeller, Widmann.

**(Approvato).**

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

2. L'aliquota del 10,5 per cento relativa al contributo sanitario sui premi responsabilità civile, stabilita dall'articolo 38 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, a decorrere dal 1° gennaio 2001 viene ridotta al 9,50 per cento. Dalla medesima data tale contributo non è deducibile agli effetti dell'IRPEF.

**62. 5.** (ex 59. 13 e 60. 9). Lembo.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

2. All'articolo 38 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, riguardante il contributo al Servizio sanitario nazionale sui premi delle assicurazioni per la responsabilità civile, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« 1-*bis*. Il contributo di cui al comma precedente non è deducibile agli effetti dell'imposta sui redditi. L'aliquota del 10,5 per cento stabilita nel comma 1, viene ridotta, dal 1° gennaio 2001, al 9 per cento. ».

**62. 6.** (ex 59. 12). Michielon, Giancarlo Giorgetti.

**(A.C. 7328-bis — sezione 14)**

**ARTICOLO 63 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 63.

*(Sperimentazioni gestionali).*

1. Sino al 31 dicembre 2001 il trasferimento di beni, anche di immobili e di aziende, a favore di fondazioni di diritto privato, di società di capitale ed enti ef-

fettuato nell'ambito delle sperimentazioni gestionali previste dall'articolo 4, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, nonché dall'articolo 9-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, limitatamente agli atti sottoposti a registrazione durante il periodo di durata della sperimentazione, nonché quello disposto nell'ambito degli accordi e forme associative di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, non dà luogo, ai fini delle imposte sui redditi, a realizzo o distribuzione di plusvalenza, ricavi e minusvalenze, compreso il valore di avviamento, non costituisce presupposto per la tassazione di sopravvenienze attive nei confronti del cessionario né è soggetto ad alcuna imposta sui trasferimenti né comporta obbligo di affrancare riserve e fondi in sospensione d'imposta.

#### EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 63 DEL DISEGNO DI LEGGE

##### ART. 63.

*(Sperimentazioni gestionali).*

*Sopprimerlo.*

\* **63. 1.** (ex \* 60. 7). Malavenda.

*Sopprimerlo.*

\* **63. 2.** (ex \* 60. 6). Maura Cossutta, Saia.

*Sopprimerlo.*

\* **63. 3.** (ex \* 60. 8). Giannotti, Bolognesi

*Sopprimerlo.*

\* **63. 4.** (ex \* 60. 10). Giancarlo Giorgetti, Galli, Faustinelli.

*Sopprimerlo.*

#### **Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista.**

**63. 5.** (ex \* 60. 1). Bonato, Giordano, De Cesaris, Edo Rossi, Valpiana.

*Al comma 1, sostituire le parole: di fondazioni di diritto privato, di società di capitale ed enti con le seguenti: di enti pubblici e di enti e organizzazioni rientranti nella disciplina di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.*

**63. 7.** (ex 60. 4). Cè, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa.

*Al comma 1, sostituire le parole: società di capitale ed enti con le seguenti: enti pubblici ivi compresi quelli disciplinati dal decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni ed integrazioni.*

**63. 6.** (Testo così modificato nel corso della seduta). (ex 60. 2). Bonato, Giordano, De Cesaris, Edo Rossi, Valpiana.

**(Approvato).**

*Al comma 1, sostituire le parole: di società di capitale con le seguenti: di ONLUS.*

**63. 8.** (ex 60. 5). Cè, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa.

#### **(A.C. 7328-bis – sezione 15)**

#### ARTICOLO 64 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

##### ART. 64.

*(Interventi vari di interesse sanitario).*

1. Ai fini della realizzazione del Centro nazionale di adroterapia oncologica è istituito un consorzio tra enti di ricerca, identificati con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. Al consorzio è assegnato un contributo di lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 2001 e 2002.

2. Per l'attività del Centro nazionale per i trapianti è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.500 milioni per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003.

3. Per l'attivazione e la gestione, ivi comprese l'acquisizione o l'utilizzazione di spe-

cifiche risorse umane e strumentali, del sistema informativo per la formazione continua, per l'attribuzione dei crediti formativi e per l'accreditamento delle società scientifiche e dei soggetti pubblici e privati che svolgono attività formative di cui all'articolo 16-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, nonché della sperimentazione della formazione a distanza del personale dirigente del Servizio sanitario nazionale, è autorizzata la spesa di lire 20 miliardi per l'anno 2001.

4. È istituito un fondo dell'ammontare di lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003, per attività formative di alta specializzazione da individuare con decreto emanato dal Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

5. Per consentire all'Istituto superiore di sanità di fare fronte, con i propri dipendenti, ai compiti inerenti il coordinamento delle attività di ricerca per la tutela della salute pubblica, la sorveglianza dei fattori critici che incidono sulla salute, nonché la gestione dei registri nazionali, è autorizzato lo stanziamento di lire 15 miliardi per gli anni 2001 e 2002.

6. Al fine di potenziare l'azione di monitoraggio e sorveglianza dei coadiutori veterinari sul territorio nazionale a seguito dell'epidemia di « *lingua blu* » sulla specie ovina è autorizzato lo stanziamento di lire 3 miliardi per ciascuno degli anni 2001 e 2002.

7. Al fine di garantire l'erogazione, da parte del Servizio sanitario nazionale, di medicinali essenziali non altrimenti reperibili, tenuto conto dei compiti attribuiti allo Stabilimento chimico - farmaceutico militare, il Ministro della sanità, di concerto con il Ministro della difesa, provvede ad emanare, entro il 30 giugno 2001, un decreto interministeriale che stabilisce le modalità e le procedure connesse alla produzione, all'autorizzazione all'immissione in commercio e alla distribuzione dei medicinali predetti. Al finanziamento delle attività necessarie al conseguimento degli

obiettivi di cui al presente comma, quantificato in 5 miliardi di lire, si provvede mediante l'utilizzazione di quota parte degli introiti delle tariffe per le domande di autorizzazione all'immissione in commercio previste dal decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44.

8. Le specifiche tecniche, le progettazioni e le procedure finalizzate alla realizzazione della tessera sanitaria di cui all'articolo 59, comma 50, lettera *i*), della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono utilizzate ai fini della predisposizione della carta d'identità elettronica con le opzioni di carattere sanitario di cui all'articolo 2, comma 10, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni. Sono conseguentemente abrogati l'articolo 59, comma 50, lettera *i*), della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e il primo e l'ultimo periodo dell'articolo 2 del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 450, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999 n. 39.

9. Al fine di provvedere al finanziamento degli interventi di cui ai commi precedenti, ad eccezione del comma 7, sono utilizzate le disponibilità di cui all'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 2, comma 1, penultimo periodo, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 450, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 39.

10. Per le attrezzature dei centri di riferimento interregionali per i trapianti è autorizzata la spesa di lire 10 miliardi annue per gli anni 2001 e 2002; le somme sono suddivise con decreto del Ministro della sanità in proporzione ai rispettivi bacini di utenza.

#### EMENDAMENTI ED ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATI ALL'ARTICOLO 64 DEL DISEGNO DI LEGGE

##### ART. 64.

*(Interventi vari di interesse sanitario).*

*Sopprimerlo.*

**64. 8.** (ex \* 61. 50). Possa, Alessandro Rubino, Conte.

*Sopprimere il comma 1.*

**\*64. 20.** (ex \*61. 55 e \*61. 15) Giancarlo Giorgetti, Galli, Faustinelli, Cè, Dalla Rosa.

*Sopprimere il comma 1.*

**\*64. 28** (ex \*61. 7) Bonato, Giordano, De Cesaris, Valpiana.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

« 1-bis. Per la costituzione del Consorzio per le neuroscienze, ai sensi all'articolo 8 del decreto legislativo del 29 settembre 1999, n. 381, sono stanziati lire 2 miliardi per l'anno 2001, 5 miliardi per l'anno 2002 e 10 miliardi per l'anno 2003. Al Consorzio partecipano, su loro richiesta, università, consorzi interuniversitari, consorzi costituiti da soggetti pubblici e privati, Fondazioni ed altri soggetti pubblici e privati che svolgono attività di ricerca nel settore delle neuroscienze. Per la costituzione del Consorzio il Ministro dell'università e della ricerca scientifica, di concerto con il Ministro della sanità, definiscono, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, lo statuto del Consorzio medesimo, avvalendosi della Commissione Nazionale sulle neuroscienze istituita con decreto ministeriale del 6 aprile 2000. »,

*Conseguentemente all'articolo 80, tabella A, voce: Ministero della sanità, apportare le seguenti variazioni:*

2001: — 2.000;

2002: — 5.000;

2003: — 10.000.

**64. 11.** (ex 61. 43). Monaco, Rogna Massero di Costigliole.

*Al comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti periodi:* Lo stanziamento è utilizzabile anche per la stipula di contratti con personale di alta qualificazione, con le modalità previste dall'articolo 15-septies

del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e integrazioni. All'articolo 8, comma 7, della legge 1° aprile 1999, n. 91, sono soppresse le parole: « di cui lire 240 milioni per la copertura delle spese relative al direttore generale e lire 500 milioni per le spese di funzionamento. »

**64. 42.** Governo.

**(Approvato).**

*Sopprimere il comma 3.*

**64. 22.** (ex 61. 16). Cè, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa.

*Sostituire il comma 3, con il seguente:*

3. Per l'attivazione e la gestione, ivi comprese l'acquisizione o l'utilizzazione di specifiche risorse umane e strumentali, del sistema informativo per la formazione continua, del potenziamento di coordinamento nazionale della rete trapianti, per l'attribuzione dei crediti formativi e per l'accreditamento delle società scientifiche e dei soggetti pubblici e privati che svolgono attività formative di cui all'articolo 16-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, nonché della sperimentazione della formazione a distanza del personale dirigente del Servizio sanitario nazionale, è autorizzata la spesa di lire 20 miliardi per l'anno 2001, da ripartirsi tra le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

**\*64. 6** (ex \* 61. 47). Alessandro Rubino, Possa, Conte.

*Sostituire il comma 3, con il seguente:*

3. Per l'attivazione e la gestione, ivi comprese l'acquisizione o l'utilizzazione di specifiche risorse umane e strumentali, del sistema informativo per la formazione continua, del potenziamento di coordinamento nazionale della rete trapianti per

l'attribuzione dei crediti formativi e per l'accreditamento delle società scientifiche e dei soggetti pubblici e privati che svolgono attività formative di cui all'articolo 16-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, nonché della sperimentazione della formazione a distanza del personale dirigente del Servizio sanitario nazionale, è autorizzata la spesa di lire 20 miliardi per l'anno 2001, da ripartirsi tra le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

**\*64. 15.** (ex \* 61. 39). Teresio Delfino, Volontè, Tassone, Cutrufo, Grillo.

*Al comma 3, dopo le parole: formazione continua aggiungere le seguenti: del potenziamento di coordinamento nazionale della rete trapianti.*

**64. 7.** (ex 61. 49). Massidda, Cuccu, Baiamonte, Burani Procaccino, Divella, Guidi, Stagno D'Alcontres.

*Al comma 3, sopprimere le parole: e privati.*

**64. 13.** (ex 61. 8). Bonato, Giordano, De Cesaris, Valpiana.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

3-bis. Per la realizzazione di strutture tipo *hospice* per il potenziamento dell'assistenza ai malati terminali è autorizzata la spesa di lire 84 miliardi nel triennio 2001-2003.

*Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, voce Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:*

2001: — 28.000;

2002: — 28.000;

2003: — 28.000.

**64. 3.** (ex 61. 12). Bielli, Vignali, Fumagalli.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

3-bis. Per la distribuzione gratuita di farmaci retrovirali della HAART destinati a tutti i pazienti, compresi i detenuti, in AIDS e HIV positivi è autorizzata la spesa di lire 45 miliardi nel triennio 2001-2003;

*Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, voce Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:*

2001: — 15.000;

2002: — 15.000;

2003: — 15.000.

**64. 25.** (ex 61. 11). Bielli, Vignali, Marco Fumagalli.

*Sopprimere il comma 4.*

**64. 23.** (ex 61. 17). Cè, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa.

*Al comma 4, dopo le parole: anni 2001, 2002, 2003 aggiungere le parole: da ripartirsi tra le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.*

**\* 64. 4.** (ex \*61. 48). Alessandro Rubino, Possa, Conte.

*Al comma 4, dopo le parole: anni 2001, 2002, 2003 aggiungere le parole: da ripartirsi tra le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.*

**\* 64. 16.** (ex \* 61. 40). Teresio Delfino, Volontè, Cutrufo, Tassone, Grillo.

*Al comma 4, aggiungere in fine le seguenti parole: sentite le competenti commissioni parlamentari.*

**64. 5** (ex 61. 6). Cuccu, Baiamonte, Guidi, Divella, Massidda.

**(Approvato)**

*Al comma 4, in fine aggiungere le seguenti parole: entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.*

**64. 24.** (ex 61. 53). Cè, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa.

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

*4-bis.* Per l'attuazione di un programma nazionale di ricerche sperimentali e cliniche sulle cellule staminali umane post-natali è costituito un fondo dell'ammontare di lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002, 2003. Il programma nazionale sulle cellule staminali viene gestito secondo le modalità del programma di ricerca sulla Terapia dei tumori di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 ottobre 1987, n. 443, convertito con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 1987, n. 531.

*Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, voce Ministero della sanità apportare le seguenti variazioni:*

2001: — 5.000 milioni;

2002: — 5.000 milioni;

2003: — 5.000 milioni.

**64. 17.** (Testo così modificato nel corso della seduta) (ex 61. 21). Giacalone, Fioroni, Bindi, Jervolino Russo, Galletti, Massidda, Gramazio, Bergamo, Teresio Delfino.

**(Approvato).**

*Sopprimere il comma 5.*

**64. 9.** Cè, Dalla Rosa.

*Sopprimere il comma 8.*

**64. 26.** (ex 61. 34). Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.

*Sopprimere il comma 9.*

**Segue compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale.**

**64. 27.** (ex 61. 35). Contento, Bono, Armani, Antonio Pepe.

*Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:*

*9-bis.* Al fine di promuovere la qualità di prodotti e servizi nelle piccole e medie imprese (PMI), il Governo è autorizzato ad erogare 30 miliardi nel 2001 all'ISPESL per attuare un sistema informativo di rete, ricollegabile anche a quello della Agenzia europea per la Sicurezza di Bilbao, al fine di migliorare tecnologicamente ed organizzativamente la sicurezza sul lavoro e la qualità dei servizi e prodotti nelle P.M.I., e promuovendo, anche una collaborazione con le Regioni e l'INAIL, progetti di formazione per i quadri aziendali e per i rappresentanti dei lavoratori, e supportando anche in termini formativi e tecnici i comitati paritetici di cui all'articolo 20 del decreto-legislativo 626.

*Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, voce Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare la seguente variazione:*

2001: — 3 miliardi.

**64. 18.** (Testo così modificato nel corso della seduta) (ex 61. 18). Giacalone, Fioroni, Scantamburlo, Polenta.

*Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:*

*9-bis.* I benefici dell'articolo 7 della legge 14 ottobre 1999, n. 362, previsti per i dipendenti non appartenenti al ruolo sanitario di livello dirigenziale del Ministero della sanità, sono estesi anche al personale in servizio presso il coesistente Ufficio Centrale del Bilancio e al personale in servizio presso l'Istituto superiore di sanità e l'Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza sul lavoro. Agli oneri

connessi dalla presente disposizione si fa fronte per il personale dell'Ufficio Centrale del Bilancio con le disponibilità previste dal citato articolo 7 della legge 14 ottobre 1999, n. 362 e con le economie di gestione e le quote delle entrate di cui all'articolo 5, comma 12, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, dell'Istituto superiore di sanità e dell'Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza sul lavoro, di rispettiva pertinenza, a valersi dall'esercizio 2000.

**64. 19.** (ex 61. 28). Fioroni, Giacalone, Scantamburlo, Polenta.

**(Approvato)**

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

11. Al Ministero della sanità è attribuita, per l'anno 2001, la somma di lire 3 miliardi. La predetta somma è attribuita al Ministero della sanità con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro della sanità, per il finanziamento di un programma di tutela sanitaria dei consumatori, concernente:

a) indagini dell'Istituto superiore di sanità in merito ad eventuali effetti cumulativi sull'organismo umano, derivanti dalle sinergie tra diverse sostanze attive dei prodotti fitosanitari, a causa alla presenza simultanea di residui di due o più sostanze attive in uno stesso alimento o bevanda, con particolare riferimento agli alimenti destinati alla prima infanzia, di cui all'articolo 17, comma 4, lettera c) del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

b) indagini, coordinate dall'Istituto superiore di sanità, in merito ad eventuali effetti derivanti dall'utilizzazione dei prodotti fitosanitari sulla salute degli operatori e della popolazione, con particolare riferimento alla fascia di età compresa tra 0 e 18 anni, a seguito dell'esposizione a residui di sostanze attive di prodotti fitosanitari negli alimenti, nelle bevande e nell'ambiente, di cui all'articolo 17, comma 4, lettera a) del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

c) la valutazione del rischio di esposizione della popolazione a quantità, superiori alla dose giornaliera accettabile, di residui negli alimenti o nelle bevande di sostanze attive di prodotti fitosanitari, o di eventuali loro metaboliti, impurezze o prodotti di degradazione o di reazione, tenuto conto della vulnerabilità della popolazione differenziata per diverse fasce di età e con particolare riferimento alla fascia di età compresa tra 0 e 18 anni;

d) la pubblicazione dei risultati degli studi di cui alle lettere precedenti del presente comma, quale base scientifica per iniziative del Ministero della sanità finalizzate a una corretta informazione degli operatori e dei consumatori, nonché ad incentivare i produttori agricoli e le industrie alimentari ad intraprendere iniziative di informazione dei consumatori in merito ai trattamenti con i prodotti fitosanitari subiti dagli alimenti prima della loro immissione in commercio e ai residui di prodotti fitosanitari negli alimenti immessi in commercio«.

*Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, voce Ministero della sanità, apportare le seguenti variazioni:*

2001: — 30.

**64. 14.** (ex 61. 41). (Testo così modificato nel corso della seduta). Procacci, Galletti, Scalia, Trabattoni, Valpiana.

**(Approvato)**

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

11. Il termine di cui all'articolo 8-septies, comma 1, del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, per la erogabilità di prestazioni sanitarie in regime di assistenza indiretta è prorogato al 31 dicembre 2001 con l'esclusione delle prestazioni assistenziali erogate in regime di attività libero-professionale *extra moenia*.

**64. 43.** Governo.

**(Approvato)**

Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:

ART. 64-bis. (Trattamento fiscale delle Unità Sanitarie Locali e delle aziende Ospedaliere del Servizio Sanitario Nazionale). —

1. Al primo comma dell'articolo 88 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 «Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR)», dopo la parola: «regioni» sono inserite le seguenti parole: «e le unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere del Servizio Sanitario Nazionale».

2. Al secondo comma, lettera *b*), dell'articolo 88 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 «Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR)», sono soppresse le seguenti parole: comprese le unità sanitarie locali.

3. Al comma 3 dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo le parole: università ed enti di ricerca, sono inserite le seguenti parole: comprese le unità sanitarie locali.

4. All'elenco degli enti di assistenza e di pronto soccorso che hanno titolo all'agevolazione fiscale prevista dal punto 13 della tabella A allegata al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relativamente alla benzina e al G.P.L. consumati per l'azionamento delle ambulanze destinate al trasporto degli ammalati e dei feriti, di pertinenza degli enti stessi, sono aggiunte le unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere del Servizio sanitario nazionale.

5. Il gas metano impiegato nelle unità sanitarie locali e nelle agenzie ospedaliere del Servizio sanitario nazionale è assoggettato alla medesima imposizione ed aliquota per gli usi industriali, come da Allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.

6. Alla tabella A parte 3a del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre

1972 n. 633, al punto 127 duodecies, dopo le parole: «gli edifici di edilizia residenziale pubblica», sono inserite le seguenti: «gli edifici di proprietà delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere del Servizio sanitario nazionale».

**Segue compensazione del Gruppo Forza Italia n. 1.**

**64. 01.** (ex 61. 0. 7) Alessandro Rubino, Possa, Conte.

(A.C. 7328-bis - sezione 16)

ARTICOLO 65 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 65.

(Potenziamento delle strutture  
di radioterapia).

1. Al fine di consentire la prosecuzione di quanto previsto dall'articolo 28, comma 12, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, per le strutture di radioterapia è riservato, nell'ambito dei programmi previsti dal suddetto articolo, un finanziamento di lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 2001 e 2002.

EMENDAMENTO ED ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 65 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 65.

(Potenziamento delle strutture  
di radioterapia).

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Al fine di consentire al Centro internazionale radio-medico - CIRM, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1950, n. 553, lo svolgimento dei propri compiti istituzionali e il potenziamento dell'attività svolta, è autorizzata la

concessione al CIRM medesimo di un contributo di lire 360 milioni l'anno a partire dal 2001.

*Conseguentemente, all'articolo 80, alla Tabella A, alla voce: Ministero della sanità, apportare le seguenti variazioni:*

2001: — 360;

2002: — 360;

2003: — 360.

**65. 1.** *(Testo così modificato nel corso della seduta)* Cento.

**(Approvato)**

*Dopo l'articolo 65, aggiungere il seguente:*

ART. 65-bis. — 1. Al fine di consentire la tempestiva erogazione degli indennizzi previsti dalla legge 25 febbraio 1992, n. 210 (Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati), il fondo alla stessa destinato è finanziato per gli anni 2001 e 2002 di ulteriori 10 miliardi per ciascun anno.

**Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1 e 6**

**65. 01.** Cè, Dalla Rosa.

**(A.C. 7328-bis — sezione 17)**

ARTICOLO 66 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 66.

*(Sussidi a favore dei cittadini affetti dal morbo di Hansen).*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2001, le misure del sussidio spettante ai cittadini affetti dal morbo di Hansen, previste dall'articolo 1, comma 1, della legge 27 ottobre 1993, n. 433, sono rideterminate con

decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, entro i limiti delle autorizzazioni di spesa recate dalla stessa legge n. 433 del 1993 e dalle leggi 31 marzo 1980, n. 126, e 24 gennaio 1986, n. 31.

SUBEMENDAMENTO ED ARTICOLI  
AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 66 DEL DISEGNO DI LEGGE

SUBEMENDAMENTO

ALL'ARTICOLO AGGIUNTIVO 66. 01 DEL GOVERNO

*Sostituire le parole: « Ministero sanità », con le seguenti: « Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ».*

**0. 66. 01. 1.** Cè, Giancarlo Giorgetti.

SUBEMENDAMENTO ED ARTICOLI  
AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 66 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 66.

*Dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:*

ART. 66-bis.

La dotazione finanziaria del Fondo Sanitario Nazionale relativa all'applicazione delle misure di cui alla legge 2 giugno 1988, n. 218 è incrementata di lire 25 miliardi per l'anno 2001 al fine di fare fronte ai danni provocati dalla malattia della lingua blu negli allevamenti ovini e dell'influenza aviaria negli impianti avicoli.

*Conseguente in Tabella A, voce Ministero della sanità, apportare le seguenti variazioni:*

2001: — 25 miliardi.

**66. 01.** La Commissione.

**(Approvato)**

*Dopo l'articolo 66 aggiungere il seguente:*

**ART. 66-bis.**

1. Al fine di adeguare le risorse attribuite alla regione Friuli-Venezia Giulia con le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 144, 145, 146 e 147, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 al maggiore fabbisogno della spesa sanitaria, è attribuita alla regione medesima la somma di lire 20 miliardi a decorrere dal 2002, aumentabili di 20 miliardi all'anno per ogni anno fino al raggiungimento dell'importo di 200 miliardi, a titolo di anticipazione sulle maggiori compartecipazioni ai tributi statali che, a tale scopo, saranno devolute con provvedimento legislativo al raggiungimento del predetto importo di 200 miliardi.

*Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero del tesoro, apportare le seguenti variazioni:*

2002: — 20 miliardi;

2003: — 40 miliardi.

**66. 02. Governo.**

**(Approvato)**

**(A.C. 7328-bis — sezione 18)**

**ARTICOLO 57 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

**ART. 57.**

*(Eliminazione progressiva  
dei ticket sanitari).*

1. Alla realizzazione degli obiettivi di spesa programmati nell'accordo Governo-regioni concorrono le disposizioni contenute nei successivi articoli 58, 59, 60 e 61.

2. Il Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e

della programmazione economica, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, programma obiettivi, ed eventuali criteri e modalità di attuazione, per ulteriori riduzioni di spesa da destinare obbligatoriamente alla riduzione delle quote di partecipazione dei cittadini alla spesa per prestazioni sanitarie, sino alla loro abolizione. Allo stesso fine sono destinati gli ulteriori risparmi di spesa realizzati per effetto dell'applicazione delle norme indicate al comma 1. I risparmi sono accertati annualmente con il Documento di programmazione economico — finanziaria, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e sono destinati con la successiva legge finanziaria alla riduzione delle quote di partecipazione.

**EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTI  
PRESENTATI ALL'ARTICOLO 57 DEL  
DISEGNO DI LEGGE**

**ART. 57.**

*(Eliminazione progressiva  
dei ticket sanitari).*

*Sopprimerlo.*

**57. 10.** *(ex 53. 11).* Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.

*Sostituirlo con il seguente:*

**ART. 57.** *(Abrogazione del sanitometro).* Sono abrogate le disposizioni previste dal decreto legislativo n. 124 del 29 aprile 1998 recante disposizioni per la ridefinizione del sistema di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie e del regime

delle esenzioni, a norma dell'articolo 59, comma 50, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

**Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.**

**57. 1.** (ex 53. 6). Conti, Gramazio, Porcu.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 53. — 1. A partire dal 1° gennaio 2001, le quote di partecipazione dei cittadini alle spese per prestazioni sanitarie di carattere medico, diagnostico, terapeutico, ospedaliero, farmaceutico e - ove presente - di pronto soccorso, sono abolite.

**Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista.**

**57. 8.** (ex 53.1) Bertinotti, Bonato, Giordano, De Cesaris, Valpiana.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO  
57. 20 DEL GOVERNO

*Al comma 2, dopo le parole: , al costo delle prestazioni farmaceutiche, sopprimere fino al termine del capoverso.*

**Segue compensazione del Gruppo Forza Italia.**

**0. 57. 20. 15.** Massidda, Cuccu, Divella, Baiamonte.

*Modificare il capoverso 2-bis come segue:*

A decorrere dal 1° gennaio 2001 è abolita ogni forma di partecipazione degli assistiti al costo delle prestazioni specialistiche e di diagnostica strumentale.

*Conseguentemente il comma 2-ter è abolito.*

**Seguono compensazioni del gruppo di A.N.**

**0. 57. 20. 1.** Selva, Bono, Carlesi.

*Al comma 2-bis, sostituire da: 2002, fino a: 2003, con: 2001.*

*Conseguentemente sopprimere il comma 2-ter.*

**0. 57. 20. 18.** Cè, Giancarlo Giorgetti, Pagliarini.

*Al comma 2-bis, sostituire: 2002, con: 2001.*

*Conseguentemente allo stesso comma sostituire: 2003 con 2002.*

**Compensazioni gruppo della LNP.**

**0. 57. 20. 17.** Cè, Giancarlo Giorgetti, Pagliarini.

*Al comma 2-bis, sostituire le parole: 1° gennaio 2002, con le seguenti: 1° gennaio 2001.*

**0. 57. 20. 2.** Teresio Delfino, Tassone, Volontè, Grillo, Cutrufo.

*Al comma 2-bis, sostituire: lire 23.000, con: lire 20.000.*

**0. 57. 20. 3.** Teresio Delfino, Tassone, Volontè, Grillo, Cutrufo.

*Al comma 2-bis, sostituire le parole: 1° gennaio 2003, con le seguenti: 1° gennaio 2001.*

**0. 57. 20. 4.** Teresio Delfino, Tassone, Volontè, Grillo, Cutrufo.

*Al comma 2-ter, sostituire le parole da: Le seguenti prestazioni, fino alla fine del comma con le seguenti: le prestazioni specialistiche, di diagnostica strumentale, e di laboratorio.*

**Segue compensazione del gruppo Forza Italia.**

**0. 57. 20. 12.** Massidda, Cuccu, Divella, Baiamonte.

*Al comma 2-ter, sopprimere le parole: seguenti, e da: a) mammografia, fino al termine del comma.*

**0. 57. 20. 7.** Di Capua, Veltri, Paissan.

*Al comma 2-ter, sostituire le parole da: le seguenti prestazioni, fino alla fine del comma con le seguenti: le prestazioni specialistiche e di diagnostica strumentale e di laboratorio finalizzate alla diagnosi precoce dei tumori.*

**0. 57. 20. 19.** Cè, Giancarlo Giorgetti, Pagliarini.

*Al comma 2-ter, sopprimere le parole: seguenti, e dopo le parole: colon-retto, inserire le parole: individuate con decreto del Ministero della sanità.*

*Conseguentemente, sopprimere da a) mammografia fino al termine del comma.*

**0. 57. 20. 8.** Di Capua, Veltri, Paissan.

*Al comma 2-ter, dopo le parole: dell'apparato genitale femminile inserire: , del carcinoma della mammella e.*

**0. 57. 20. 5.** Di Capua, Veltri, Paissan.

*Al comma 2-ter, dopo il punto c) aggiungere: sono altresì escluse dalla partecipazione al costo: le visite specialistiche, gli esami ecografici e istologici e le procedure agobiottiche e resettive effettuate in regime ambulatoriale, ad integrazione delle prestazioni di cui ai punti a), b) e c).*

**0. 57. 20. 9.** Di Capua, Veltri, Paissan.

*Al comma 2-ter, al termine del punto c), aggiungere: Nell'espressione colonscopia s'intendono ricomprese eventuali procedure biottiche e resettive con comuni esami istologici.*

**0. 57. 20. 6.** Di Capua, Veltri, Paissan.

*Sopprimere i commi 2-quinquies, 2-sexies, 2-opties.*

**Segue compensazione del gruppo di Forza Italia.**

**0. 57. 20. 14.** Massidda, Cuccu, Divella, Baiamonte, Vito.

*Sopprimere il comma 2-quinquies.*

*Conseguentemente al comma 2-sexies sostituire le parole: 3, 5, del 3,45 e del 2,9 con le seguenti: 4,8, del 5,75 e del 5,4.*

**0. 57. 20. 20.** Cè, Giancarlo Giorgetti, Pagliarini.

*Sopprimere il comma 2-quinquies.*

**Seguono compensazioni del gruppo di A.N.**

**0. 57. 20. 10.** Bono, Carlesi.

*Il comma 2-septies è soppresso.*

**0. 57. 20. 21** Cè, Giancarlo Giorgetti, Pagliarini.

*Al capoverso 2-septies sopprimere le parole da: Qualora tale andamento fino alle parole: normativa riferita.*

**Seguono compensazioni del gruppo di A.N.**

**0. 57. 20. 11.** Carlesi, Bono, Selva.

*Sostituire il comma 1 della copertura finanziaria: 1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 29 fino a: intermediari finanziari con copertura Lega Nord.*

**0. 57. 20. 22** Cè, Giancarlo Giorgetti, Pagliarini.

*Sostituire il comma 1 della copertura finanziaria: 1. La società di cui all'articolo 2 del decreto-legge 23 maggio 1994 fino alla fine con copertura Lega Nord.*

**0. 57. 20. 16** Cè, Giancarlo Giorgetti, Pagliarini.

## ART. 57.

*Sopprimere il comma 2.*

*Conseguentemente, all'articolo 58, sostituire il comma 2 con i seguenti:*

2. A decorrere dal 1° gennaio 2001 è abolita ogni forma di partecipazione degli assistiti al costo delle prestazioni farmaceutiche relative ai medicinali collocati nelle classi *a)* e *b)* di cui all'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, con esclusione di quelle previste dal comma 17.

*2-bis.* A decorrere dal 1° gennaio 2002 l'importo indicato al comma 15 dell'articolo 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è ridotto da lire 70.000 a lire 23.000; a decorrere dal 1° gennaio 2003 è abolita ogni forma di partecipazione degli assistiti al costo delle prestazioni specialistiche e di diagnostica strumentale.

*2-ter.* A decorrere dal 1° gennaio 2001, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 4, lettera *a)*, del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124 e secondo le indicazioni del Piano Sanitario Nazionale, sono escluse dalla partecipazione al costo e, quindi, erogate senza oneri a carico dell'assistito al momento della fruizione, le seguenti prestazioni specialistiche e di diagnostica strumentale e di laboratorio finalizzate alla diagnosi precoce dei tumori dell'apparato genitale femminile, del carcinoma e delle precancerose del colon-retto:

*a)* mammografia, ogni due anni, a favore delle donne in età compresa tra 45 e 69 anni;

*b)* esame citologico cervico-vaginale (PAP test), ogni 3 anni, a favore delle donne in età compresa tra 25 e 65 anni;

*c)* colonscopia, ogni cinque anni, a favore della popolazione di età superiore a

45 anni e della popolazione a rischio individuata secondo criteri determinati con decreto del Ministero della sanità.

*2-quater.* Le risorse disponibili per il Servizio Sanitario Nazionale sono aumentate di lire 1.700 miliardi per l'anno 2001, di lire 1.875 per l'anno 2002, di lire 2.375 miliardi per l'anno 2003 e di lire 2.165 miliardi a decorrere dall'anno 2004.

*2-quinquies.* Per ciascuno degli anni 2002 e 2003 le politiche proposte dalle regioni, i comportamenti prescrittivi dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta del distretto relativamente alle prestazioni farmaceutiche diagnostiche, specialistiche e ospedaliere, nonché la politica dei prezzi dei farmaci e delle prestazioni convenzionate, dovranno contenere la crescita della spesa sanitaria nella misura pari, per il 2002, almeno all'1,3 per cento della spesa relativa nel preconsuntivo nell'anno 2000, ad almeno il 2,3 per cento per il 2003 e ad almeno il 2,5 per cento per il 2004.

*2-sexies.* Per effetto delle disposizioni di cui ai commi precedenti le previsioni programmatiche della spesa sanitaria previste per gli anni 2002, 2003 e 2004 dal vigente DEPEF sono rideterminate rispettivamente nella misura del 3,5, del 3,45 e del 2,9 per cento.

*2-septies.* A partire dal 30 marzo 2002 sulla base dei risultati del monitoraggio viene verificato mensilmente l'andamento della spesa sanitaria. Qualora tale andamento si discosti dall'effettivo conseguimento degli obiettivi previsti al comma 5, le regioni adottano le deliberazioni per il reintegro dei *ticket* soppressi ovvero le altre misure di riequilibrio previste dall'articolo 56, comma 6. In caso di inerzia delle amministrazioni regionali il Governo, previa diffida alle regioni interessate a provvedere agli adempimenti di competenza entro 30 giorni, adotta, entro e non oltre i successivi 30 giorni, le forme di intervento sostitutivo previste dalla normativa vigente.

*2-octies.* Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede quanto a lire 570 miliardi per l'anno 2002, a lire 1.016 miliardi per l'anno 2003 e a lire 1.806 mi-

liardi a decorrere dall'anno 2004, mediante utilizzo delle maggiori entrate tributarie connesse alle minori detrazioni conseguenti alla progressiva abolizione dei *ticket* di cui ai commi 2, 2-*bis* e 2-*ter*.

*Conseguentemente, all'articolo 58 aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 29 della legge 13 maggio 1999, n. 133, il tasso effettivo globale medio per le medesime operazioni di cui al comma 1 del citato articolo 29 è da intendersi come il tasso effettivo globale medio dei mutui all'edilizia in corso di ammortamento. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica provvede, con proprio decreto, alle opportune integrazioni del decreto ministeriale 22 settembre 1998 recante la classificazione delle operazioni creditizie per categorie omogenee, ai fini della rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dagli intermediari finanziari.

La società di cui all'articolo 2 del decreto-legge 23 maggio 1994, n. 301, con-

vertito, con modificazioni, nella legge 23 giugno 1994, n. 403, può definire gli impegni derivanti dalle obbligazioni di cui al comma 3 dello stesso articolo 2, anche mediante transazioni con le imprese di assicurazioni, previa autorizzazione del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

*Conseguentemente alla Tabella A, voce:*

Ministero della giustizia:

2001: — 60.000;

2002: —;

2003: —.

Ministero degli affari esteri:

2001: — 100.000;

2002: —;

2003: —.

Ministero del lavoro:

2001: — 100.000;

2002: —;

2003: —.

**57. 20.** Governo.

**INSERIRE IMMAGINE**

*Sopprimere il comma 2.*

**57. 2.** (ex 53. 2) Cè, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa.

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

2. A partire dal 1° gennaio 2001 le quote di partecipazione dei cittadini alla spesa per prestazioni sanitarie sono soppresse.

**Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1, 3, 11, 12 e 6.**

**57. 3.** (ex 53. 3) Cè, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa.

*Al comma 2, primo periodo, dopo le parole:* e le province autonome di Trento e Bolzano *aggiungere le seguenti:* entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenta in parlamento un disegno di legge contenente.

**57. 4.** (ex 53. 4) Cè, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa.

*Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da:* programma obiettivi ed eventuali criteri *fino alla fine del periodo con le seguenti:* destina obbligatoriamente gli ulteriori risparmi di spesa realizzati per effetto dell'applicazione delle norme indicate al comma 1 alla riduzione delle quote di partecipazione dei cittadini alla spesa per prestazioni sanitarie sino alla loro completa abolizione.

**57. 5.** (ex 53. 5) Cè, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa.

*Al comma 2, sopprimere le parole:* ed eventuali.

**57. 6.** (ex 53.10) Malavenda.

*Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.*

**Segue compensazione del Gruppo Comunista n. 2.**

**57. 7.** (ex 53.9) Saia, Maura Cossutta, Galletti, Caccavari, Giacco.

*Aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

3. In vista della progressiva eliminazione della partecipazione degli assistiti al costo delle prestazioni sanitarie erogate dal Servizio sanitario nazionale, è sospesa l'efficacia delle seguenti disposizioni del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124:

a) articolo 1: comma 2; comma 3, lettera a);

b) articolo 2: comma 1, lettere c) ed e);

c) articolo 3: comma 1; comma 2, ad eccezione dell'ultimo periodo; comma 3, primo e secondo periodo; commi 4, 5, 6, 7 ed 8; comma 9, primo periodo;

d) articoli 4 e 6;

e) articolo 7: comma 1, lettera b), le parole « sia alla situazione economica del nucleo familiare, sia » ed il comma 2;

f) articolo 8, comma 4.

4. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 58, sono confermate le modalità di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie stabilite dall'articolo 8, comma 15, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, e dagli articoli 68 e 70 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, nonché le esenzioni in relazione al reddito stabilite dallo stesso articolo 8 della citata legge n. 537 del 1993.

**57. 15.** Il Governo.

## COMPENSAZIONI

**COMPENSAZIONI  
GRUPPO COMUNISTA**

*Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, ridurre le voci relative agli accantonamenti dei diversi Ministeri (al netto delle regolazioni debitorie) del 17 per cento per il 2001 e dell'11 per cento per gli anni 2002 e 2003.*

**Compensazione del Gruppo Comunista  
n. 1**

*Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, ridurre le voci relative agli accantonamenti dei diversi Ministeri (al netto delle regolazioni debitorie) del 35 per cento per il 2001 e del 22 per cento per gli anni 2002 e 2003.*

**Compensazione del Gruppo Comunista  
n. 2**

*Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, ridurre le voci relative agli accantonamenti dei diversi Ministeri (al netto delle regolazioni debitorie) del 52 per cento per il 2001 e del 33 per cento per gli anni 2002 e 2003.*

**Compensazione del Gruppo Comunista  
n. 3**

*Conseguentemente, all'articolo 2, comma 1, sopprimere la lettera f).*

**Compensazione del Gruppo Comunista  
n. 4**

*Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 8.*

**Compensazione del Gruppo Comunista  
n. 5**

*Conseguentemente, sopprimere l'articolo 12.*

**Compensazione del Gruppo Comunista  
n. 6**

*Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, lettera b) sostituire le parole: 36 per cento con le seguenti: 36,5 per cento.*

*Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, lettera b) sostituire le parole: 35 per cento con le seguenti: 35,5 per cento.*

**Compensazione del Gruppo Comunista  
n. 7**

*Conseguentemente, all'articolo 12, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

All'articolo 45 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 l'aliquota del 5,4 per cento si applica fino al periodo d'imposta in corso alla data del 1° gennaio 2003; per i periodi d'imposta successivi l'aliquota è stabilita nella misura del 5 per cento ».

**Compensazione del Gruppo Comunista  
n. 8**

*Conseguentemente, all'articolo 6 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, sostituire il comma 1-bis con il seguente:*

« 1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle società i cui titoli di partecipazione sono ammessi alle quotazioni nei mercati regolamentati aventi patrimonio netto superiore a 400 miliardi di lire, così come risulta dal bilancio dell'esercizio precedente a quello di riferimento ».

**Compensazione del Gruppo Comunista  
n. 9**

*Conseguentemente, all'articolo 5, comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre 2003 con le seguenti: 31 dicembre 2002.*

**Compensazione del Gruppo Comunista n. 10**

*Conseguentemente, all'articolo 23, comma 1, sostituire le parole: 5 miliardi con le seguenti: 1 miliardo.*

**Compensazione del Gruppo Comunista n. 11**

*Conseguentemente, all'articolo 2, comma 1, lettera a), sostituire le parole: fino all'ammontare della rendita catastale dell'unità immobiliare stessa e delle relative pertinenze con le seguenti: fino a lire 2.500.000.*

**Compensazione del Gruppo Comunista n. 12**

*Conseguentemente, all'articolo 4 sopprimere il comma 3.*

**Compensazione del Gruppo Comunista n. 13**

*Conseguentemente, sopprimere l'articolo 11.*

**Compensazione del Gruppo Comunista n. 14**

*Conseguentemente, all'articolo 50, sopprimere i commi 3 e 4.*

**Compensazione del Gruppo Comunista n. 15**

*Conseguentemente, sopprimere l'articolo 5.*

**Compensazione del Gruppo Comunista n. 16**

*Conseguentemente, sopprimere l'articolo 10.*

**Compensazione del Gruppo Comunista n. 17**

**COMPENSAZIONI  
DEL GRUPPO FORZA ITALIA**

*Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, sopprimere gli accantonamenti per gli anni 2001, 2002 e 2003, escludendo quelli finalizzati alle regolazioni debitorie.*

**Compensazione del Gruppo Forza Italia n. 1**

*Conseguentemente, all'articolo 80, tabella B, sopprimere gli accantonamenti relativi agli anni 2001, 2002 e 2003, eccetto quelli relativi al limite di impegno a favore di soggetti non statali.*

**Compensazione del Gruppo Forza Italia n. 2**

*Conseguentemente, all'articolo 80, tabella C, ridurre gli accantonamenti del 10 per cento.*

**Compensazione del Gruppo Forza Italia n. 3**

*Conseguentemente, all'articolo 80, tabella C, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sopprimere l'accantonamento relativo al fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa per le leggi permanenti di natura corrente di cui alla legge n. 468 del 1978.*

**Compensazione del Gruppo Forza Italia n. 4**

*Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, apportare le seguenti variazioni:*

*voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:*

2001: 800.000;  
 2002: 1.500.000;  
 2003: 1.500.000.

voce: Ministero delle finanze:

2001: —;  
 2002: 200.000;  
 2003: 150.000.

voce: Ministero degli affari esteri:

2001: 200.000;  
 2002: 200.000;  
 2003: 200.000.

#### **Compensazione del Gruppo Forza Italia n. 5**

*All'onere derivante dalla disposizione si fa fronte mediante parziale utilizzazione delle maggiori entrate derivanti dall'abrogazione delle seguenti disposizioni di agevolazione fiscale: articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, concernente il regime fiscale agevolativo per le riserve indivisibili costituite dalle cooperative e dai loro consorzi; articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, concernente la riduzione dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche per le società cooperative diverse da quelle di cui all'articolo 11 del medesimo decreto; articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973, concernente il regime fiscale agevolativo per gli interessi corrisposti dalle società cooperative in corrispondenza ad operazioni di finanziamento effettuate dai soci.*

*2. I trattamenti tributari di cui alle norme abrogate dal comma 1 continuano ad applicarsi alle società cooperative agricole e a quelle di natura realmente mutualistica. Si considerano di natura realmente mutualistica le piccole società cooperative, le società cooperative sociali, le società cooperative edilizie e le società cooperative di*

*produzione e lavoro con fatturato annuo non superiore a 1000 milioni di lire.*

#### **Compensazione del Gruppo Forza Italia n. 6**

##### **COMPENSAZIONI DEL GRUPPO MISTO-CDU**

*Conseguentemente, all'articolo 80, tabella C, ridurre gli stanziamenti di parte corrente del 20 per cento per gli anni 2001, 2002 e 2003.*

#### **Compensazione del Gruppo Misto-CDU n. 1**

*Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, ridurre gli stanziamenti di tutti i Ministeri per gli anni 2001, 2002 e 2003 del 15 per cento, al netto delle regolazioni debitorie.*

#### **Compensazione del Gruppo Misto-CDU n. 2**

*Conseguentemente, gli stanziamenti iscritti nelle unità previsionali di base del bilancio per l'anno finanziario 2001 e le relative proiezioni per gli anni 2002 e 2003, relative alla categoria IV, con esclusione delle spese relative al Ministero della difesa e di quelle aventi natura obbligatoria o legislativamente predeterminata sono ridotte del 10 per cento.*

#### **Compensazione del Gruppo Misto-CDU n. 3**

*Conseguentemente, all'articolo 80, comma 4, ridurre le autorizzazioni di spesa recate da leggi pluriennali per gli anni 2001, 2002 e 2003 del 10 per cento.*

#### **Compensazione del Gruppo Misto-CDU n. 4**

*Conseguentemente all'articolo 80, tabella D, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, Legge n. 662 del 1996: Misure*

per la razionalizzazione per la finanza pubblica, articolo 2 comma 14: apporto al capitale sociale delle Ferrovie dello Stato — settore 11 — (3.2.1.22 — Ferrovie dello Stato — cap. 7350), *apportare le seguenti variazioni:*

2001: — 1.000.000;

2002: — 1.500.000;

2003: — 1.500.000.

#### **Compensazione del Gruppo Misto-CDU n. 5**

*Conseguentemente, all'articolo 80, tabella C, apportare le seguenti variazioni:*

*voce:* Ministero dei lavori pubblici — Decreto legislativo n. 143 del 1994: Istituzione dell'Ente nazionale per le strade:

ART. 3: Funzionamento (5.2.1.3 — Ente nazionale per le strade — cap. 8061/p):

2001: — 500.000;

2002: — 500.000;

2003: — 500.000.

*voce:* Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica — Decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordine della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge n. 59 del 1997 (3.1.3.2 — Presidenza del Consiglio dei ministri — cap. 2710):

2001: — 200.000;

2002: — 200.000;

2003: — 200.000.

*voce:* Ministero delle finanze: Decreto legislativo n. 300 del 1999 — Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59:

ART. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate — (2.1.2.9 - Agenzia delle entrate - cap. 1654, 1655 - 2.2.1.4 - Agenzia delle entrate - cap. 7051):

2001: — 1.000.000;

2002: — 1.000.000;

2003: — 1.000.000.

*voce:* Ministero per i beni e le attività culturali: Legge n. 163 del 1985 e articolo 30, comma 7, della legge 1213 del 1965, come sostituito dall'articolo 24 del decreto-legge n. 26 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 153 del 1994: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (7.1.2.2 — Fondo unico per lo spettacolo - capp. 4301, 4302, 4304, 4305, 4306; 7.2.1.1. — Fondo unico per lo spettacolo — capp. 8211, 8212, 8213, 8214, 8215):

2001: — 500.000;

2002: — 500.000;

2003: — 500.000.

*voce:* Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica: Legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio:

ART. 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (7.1.3.1 - Fondi di riserva - cap. 4355):

2001: — 250.000;

2002: — 250.000;

2003: — 250.000.

#### **Compensazione del Gruppo Misto-CDU n. 6**

*Alla copertura delle minori entrate e delle maggiori spese si provvede mediante l'elevazione della percentuale indicata al penultimo periodo del comma 1 dell'articolo 68.*

#### **Compensazione del Gruppo Misto-CDU n. 7**

**COMPENSAZIONI  
GRUPPO MISTO-CCD**

*Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi iscritti per ciascun Ministero, fino a un tetto massimo del 5 per cento.*

**Compensazione del Gruppo Misto-CCD n. 1**

*Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi iscritti per ciascun Ministero, fino ad un tetto massimo del 10 per cento.*

**Compensazione del Gruppo Misto-CCD n. 2**

*Conseguentemente, all'articolo 80, tabella B, ridurre proporzionalmente gli importi iscritti per ciascun Ministero, fino ad un tetto massimo del 10 per cento.*

**Compensazione del Gruppo Misto-CCD n. 3**

*Conseguentemente, all'articolo 80, tabella C, le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 2001 e triennio 2001-2003, in relazione a leggi di spesa permanente la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria, sono ridotte fino ad un tetto massimo del 10 per cento.*

**Compensazione del Gruppo Misto-CCD n. 4**

*Conseguentemente, all'articolo 80, tabella C, le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 2001 e triennio 2001-2003, in relazione a leggi di spesa permanente la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria, sono ridotte fino ad un tetto massimo del 5 per cento.*

**Compensazione del Gruppo Misto-CCD n. 5**

*Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, ridurre gli importi da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 2001 e triennio 2001-2003, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi di parte corrente, fino ad un tetto massimo del 15 per cento.*

*Conseguentemente, all'articolo 80, tabella C, ridurre gli importi da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 2001 e triennio 2001-2003 fino ad un tetto massimo del 15 per cento.*

**Compensazione del Gruppo Misto-CCD n. 6**

*Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica apportare le seguenti variazioni:*

2001: — 500.000;  
2002: — 1.500.000;  
2003: — 2.000.000.

**Compensazione del Gruppo Misto-CCD n. 7**

*Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, apportare le seguenti variazioni:*

*voce: Ministero del Tesoro, del Bilancio e della programmazione economica:*

2001: — 500.000;  
2002: — 1.500.000;  
2003: — 2.000.000.

*voce: Ministero delle Finanze:*

2001: — 10.000;  
2002: — 200.000;  
2003: — 200.000.

*voce: Ministero della Giustizia:*

2001: — 10.000;  
2002: — 100.000;  
2003: — 100.000.

|  |  |
|--|--|
| <p><i>voce:</i> Ministero degli Affari Esteri:</p> <p>2001: — 200.000;</p> <p>2002: — 200.000;</p> <p>2003: — 200.000.</p> <p><i>voce:</i> Ministero della Pubblica istruzione:</p> <p>2001: — 100.000;</p> <p>2002: — 100.000;</p> <p>2003: — 100.000.</p> <p><i>voce:</i> Ministero dell'Interno:</p> <p>2001: — 150.000;</p> <p>2002: — 150.000;</p> <p>2003: — 150.000.</p> <p><i>voce:</i> Ministero dei Trasporti e della navigazione:</p> <p>2001: — 50.000;</p> <p>2002: — 500.000;</p> <p>2003: — 50.000.</p> <p><i>voce:</i> Ministero delle Politiche agricole e forestali</p> <p>2001: — 20.000;</p> <p>2002: — 20.000;</p> <p>2003: — 20.000.</p> <p><i>voce:</i> Ministero del Lavoro e della previdenza sociale:</p> <p>2001: — 200.000;</p> <p>2002: — 200.000;</p> <p>2003: — 200.000.</p> <p><i>voce:</i> Ministero del Commercio con l'estero:</p> <p>2001: — 10.000;</p> <p>2002: — 10.000;</p> <p>2003: — 10.000.</p> <p><i>voce:</i> Ministero della Sanità:</p> <p>2001: — 50.000;</p> <p>2002: — 50.000;</p> | <p>2003: — 50.000.</p> <p><i>voce:</i> Ministero dei Beni e Attività culturali:</p> <p>2001: — 10.000;</p> <p>2002: — 10.000;</p> <p>2003: — 10.000.</p> <p><i>voce:</i> Ministero dell'Ambiente:</p> <p>2001: — 50.000;</p> <p>2002: — 50.000;</p> <p>2003: — 50.000.</p> <p><b>Compensazione del Gruppo Misto-CCD n. 8</b></p> <p><i>Conseguentemente, all'articolo 80, tabella B, apportare le seguenti variazioni:</i></p> <p><i>voce:</i> Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica:</p> <p>2001: — 500.000;</p> <p>2002: — 500.000;</p> <p>2003: — 500.000.</p> <p><i>voce:</i> Ministero dei Lavori Pubblici:</p> <p>2001: — 100.000;</p> <p>2002: — 100.000;</p> <p>2003: — 100.000.</p> <p><i>voce:</i> Ministero della Comunicazioni:</p> <p>2001: — 100.000;</p> <p>2002: — 200.000;</p> <p>2003: — 100.000.</p> <p><i>voce:</i> Ministero delle Politiche Agricole e Forestali:</p> <p>2001: — 100.000;</p> <p>2002: — 200.000;</p> <p>2003: — 200.000.</p> <p><i>voce:</i> Ministero dell'Industria:</p> <p>2001: — 10.000;</p> <p>2002: — 100.000;</p> |
|--|--|

2003: — 100.000.

voce: Ministero dell'Ambiente:

2001: — 50.000;

2002: — 100.000;

2003: — 100.000.

**Compensazione del Gruppo Misto-CCD  
n. 9**

*Conseguentemente, all'articolo 80, tabella C, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, « Decreto legislativo n. 303 del 1999: ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della legge n. 59 del 1997 », apportare le seguenti variazioni:*

2001: — 500.000;

2002: — 500.000;

2003: — 500.000.

**Compensazione del Gruppo Misto-CCD  
n. 10**

*Conseguentemente, all'articolo 80, tabella C, voce: Ministero per i beni e le attività culturali, « Legge n. 163 del 1985 e articolo 30, comma 7, della legge n. 1213 del 1965, come sostituito dall'articolo 24 del decreto-legge n. 26 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 153 del 1994: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (7.1.2.2. — Fondo unico per lo spettacolo — capp. 4301, 4302, 4303, 4304, 4305, 4306; 7.2.1.1. — Fondo unico per lo spettacolo — capp. 8211, 8212, 8213, 8214, 8215) », apportare le seguenti variazioni:*

2001: — 900.000;

2002: — 900.000;

2003: — 900.000.

**Compensazione del Gruppo Misto-CCD  
n. 11**

*Conseguentemente, gli stanziamenti iscritti nelle unità previsionali di base del bilancio per l'anno finanziario 2001 e le relative proiezioni per gli anni 2002 e 2003, relativi agli acquisiti di beni e servizi, con esclusione delle spese relative al Ministero della difesa e di quelli aventi natura obbligatoria o legislativamente predeterminate, sono ridotte fino ad un tetto massimo del 10 per cento.*

**Compensazione del Gruppo Misto-CCD  
n. 12**

*Conseguentemente, dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:*

ART. 33-bis.

A decorrere dal 1° gennaio 2001, l'accisa sul tabacco è aumentata del 5 per cento.

**Compensazione del Gruppo Misto-CCD  
n. 13**

*Conseguentemente, dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:*

ART. 33-ter.

A decorrere dal 1° gennaio 2001, la tassa sui superalcolici è aumentata del 15 per cento.

**Compensazione del Gruppo Misto-CCD  
n. 14**

*All'articolo 2, dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*

9. Limitatamente all'esercizio finanziario 2001, i benefici di cui ai precedenti commi 1 e 2 sono applicati nella misura dell'80 per cento.

**Compensazione del Gruppo Misto-CCD  
n. 15**

*All'articolo 2, dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*

7-bis. Limitatamente all'esercizio finanziario 2001, i benefici di cui ai precedenti commi 1 e 2 sono applicati nella misura dell'90 per cento.

**Compensazione del Gruppo Misto-CCD n. 16**

*All'articolo 2, dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*

7-bis. Limitatamente all'esercizio finanziario 2001, i benefici di cui ai precedenti commi 1 e 2 sono applicati nella misura dell'95 per cento.

**Compensazione del Gruppo Misto-CCD n. 17**

*All'articolo 23, comma 1, sostituire le parole: lire 5 miliardi, con le seguenti: lire 1 miliardo.*

**Compensazione del Gruppo Misto-CCD n. 18**

**COMPENSAZIONI  
GRUPPO ALLEANZA NAZIONALE**

*Conseguentemente, sopprimere l'articolo 30.*

**Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale n. 1**

*Conseguentemente, all'articolo 35, comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:*

a) al comma 2 è aggiunto in fine, il seguente periodo: «ferme restando le riduzioni stabilite con precedenti disposizioni di legge per il 2001 si dispone un'ulteriore riduzione di personale non inferiore all'1 per cento rispetto a quello in servizio al 31 dicembre 1997 e per ciascuno degli anni 2002-2003 deve essere

realizzata un'ulteriore riduzione di personale non inferiore al 2 per cento, rispetto a quello in servizio al 31 dicembre 1997».

**Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale n. 2**

*Conseguentemente, all'articolo 35, comma 1, lettera b) sostituire le parole: 50 per cento con le parole: 75 per cento.*

**Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale n. 3**

*Conseguentemente, all'articolo 44, comma 6, sostituire le parole: il 20 per cento con le seguenti: il 30 per cento.*

**Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale n. 4**

*Conseguentemente, all'articolo 53, sopprimere il comma 10.*

**Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale n. 5**

*Conseguentemente, all'articolo 53, sopprimere il comma 11.*

**Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale n. 6**

*Conseguentemente, all'articolo 53, sopprimere il comma 12.*

**Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale n. 7**

*Conseguentemente, all'articolo 64, sopprimere il comma 4.*

**Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale n. 8**

*Conseguentemente, all'articolo 64, sopprimere il comma 9.*

**Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale n. 9**

*Conseguentemente, all'articolo 67, comma 2, capoverso 3, sostituire le parole: 1° gennaio 2000 con le parole: 1° gennaio 1999.*

**Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale n. 10**

*Conseguentemente, sopprimere l'articolo 69.*

**Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale n. 11**

*Conseguentemente, all'articolo 70, comma 2, sopprimere la lettera b).*

**Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale n. 12**

*Conseguentemente, all'articolo 70, comma 2, sopprimere la lettera a).*

**Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale n. 13**

*Conseguentemente, all'articolo 77, sopprimere il comma 5.*

**Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale n. 14**

*Conseguentemente, all'articolo 77, sopprimere il comma 7.*

**Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale n. 15**

*Conseguentemente, all'articolo 77, sopprimere il comma 9.*

**Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale n. 16**

*Conseguentemente, all'articolo 77, comma 7, sostituire le parole: 30 miliardi con le parole: 3 miliardi.*

**Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale n. 17**

*Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente articolo:*

ART. 81-bis.

1. L'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, e l'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni sono abrogati. Tali disposizioni continuano ad applicarsi alle società cooperative agricole, della piccola pesca, alle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, e loro consorzi, nonché alle banche di credito cooperativo, alle cooperative di garanzia e fidi e loro consorzi che rinunzino integralmente alla remunerazione del capitale dei soci e alle società cooperative e loro consorzi che rinunzino integralmente alla remunerazione del capitale dei soci e alle società cooperative e loro consorzi al cui attività esclusiva o prevalente sia la trasformazione industriale dei prodotti agricoli.

**Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale n. 18**

*Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente articolo:*

ART. 81-ter.

Tabella C, ridurre proporzionalmente gli importi iscritti per ciascuna legge, fino a un tetto massimo del 15 per cento.

**Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale n. 19**

**COMPENSAZIONI GRUPPO MISTO-SOCIALISTI DEMOCRATICI ITALIANI**

*Conseguentemente, per gli anni 2001 e 2002 viene corrispondentemente ridotta*

*l'autorizzazione di spesa di cui agli articoli 60 e 61 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.*

### **Compensazione del Gruppo Misto-Socialisti Democratici Italiani n. 1**

*Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, apportare le seguenti modificazioni:*

*voce: Ministero del tesoro del bilancio e della programmazione economica:*

2001: — 300;

2002: — 300;

2003: — 300.

*voce: Ministero degli affari esteri:*

2001: — 200;

2002: — 200;

2003: — 200.

*voce: Ministero della pubblica istruzione:*

2001: — 100;

2002: — 100;

2003: — 100.

*voce: Ministero della difesa:*

2001: — 100;

2002: — 100;

2003: — 100.

*voce: Ministero del lavoro e della previdenza sociale:*

2001: — 100;

2002: — 100;

2003: — 100.

### **Compensazione del Gruppo Misto-Socialisti Democratici Italiani n. 2**

#### **COMPENSAZIONI DEL GRUPPO MISTO-RIFONDAZIONE COMUNISTA**

*Conseguentemente, all'articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997,*

*n. 446, sostituire le parole: nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45, con le seguenti: e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 1.000 miliardi.*

*Conseguentemente, all'articolo 45 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sopprimere il comma 2.*

*Conseguentemente, all'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 sostituire le parole: fra il 3,5 ed il 4,5 con le seguenti: fra il 3,5 e il 7.5.*

### **Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista n. 1**

*Conseguentemente, dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:*

#### **ART. 35-bis.**

1. La retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministrazione, qualunque ruolo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore a dieci volte la retribuzione minima prevista per il livello retributivo più basso relativo ai dipendenti pubblici.

2. La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed erogate ai dipendenti della pubblica amministrazione di cui al comma 1 non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione.

3. Il limite di cui al comma 1 si intende valido anche per i contratti di natura privatistica sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli prestatori d'opera, qualunque siano il livello, i compiti e la durata del rapporto di lavoro. Qualora tale rapporto abbia una durata inferiore ai dodici mesi o preveda comunque un periodo non coincidente con l'intera annualità, la retribuzione è calcolata in dodicesimi.

### **Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista n. 2**

*Conseguentemente, istituire un fondo la cui dotazione è determinata in misura pari al 90 per cento dei proventi derivanti dal rilascio delle licenze individuali per i sistemi di comunicazioni mobili di terza generazione.*

**Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista n. 3**

*Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.*

**Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista n. 4**

*Conseguentemente, sopprimere l'articolo 70.*

**Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista n. 5**

*Conseguentemente, sopprimere il comma 20 dell'articolo 58.*

**Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista n. 6**

*Conseguentemente, all'articolo 20, comma 2, della legge n. 448 del 23 dicembre 1998 sostituire le parole: 2,5 per cento, 2 per cento, 1,5 per cento con le seguenti: 5 per cento, 4,7 per cento, 4,5 per cento.*

**Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista n. 7**

*Conseguentemente, sostituire l'articolo 17, comma 29, della legge n. 449 del 27 dicembre 1997 con il seguente:*

29. A decorrere dal 1° gennaio 2001 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO<sub>2</sub>) e di ossidi da azoto (Nox). La tassa è dovuta nella misura di lire 996.000 per tonnellata/anno per anidride solforosa e di lire 996.000 per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni su-

periori e comunque entro i valori limite così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione.

**Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista n. 8**

*Conseguentemente, a decorrere dal 1° gennaio 2001, aumentare la tassa sui superalcolici del 15 per cento.*

**Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista n. 9**

*Conseguentemente, a decorrere dal 1° gennaio 2001, aumentare l'accisa sul tabacco del 4 per cento.*

**Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista n. 10**

*Conseguentemente, le detrazioni per spese mediche previste dall'articolo 10, comma 1, lettera e) del decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1982, n. 217, e successive modificazioni, non si applicano per i redditi superiori ai 150 milioni di lire annui.*

**Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista n. 11**

*Conseguentemente, all'articolo 80, tabella C, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, Decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento della Presidenza del consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge n. 59 del 1997: apportare le seguenti modificazioni:*

2001: — 711.000;  
2002: — 693.000;  
2003: — 693.000.

**Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista n. 12**

*Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, apportare le seguenti modificazioni:*

*voce:* Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

2001: — 2.000.000;

2002: — 1.500.000;

2003: — 1.000.000.

*voce:* Ministero delle finanze:

2000: — 2.000.000;

2002: — 1.500.000;

2003: — 1.000.000.

#### **Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista n. 13**

#### **COMPENSAZIONI GRUPPO I DEMOCRATICI**

*In attuazione della direttiva del Consiglio n. 1999/81/CE del 29 luglio 1999 e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le imposte sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto da emanare entro il 31 dicembre 2000, dispone modifiche al sistema di tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell'accisa. Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni. Le predette misure devono assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 3.000 miliardi, in ragione annua.*

#### **Compensazione del gruppo I Democratici n. 1**

*In attuazione della direttiva del Consiglio n. 1999/81/CE del 29 luglio 1999 e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le imposte sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto da emanare entro il 31 dicembre*

*2000, dispone modifiche al sistema di tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell'accisa. Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825 e successive modificazioni. Le predette misure devono assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 2.000 miliardi, in ragione annua.*

#### **Compensazione del gruppo I Democratici n. 2**

*Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, apportare le seguenti variazioni:*

*voce:* Ministero del bilancio, del tesoro e della programmazione economica:

2001: — 1.000.000;

2002: — 1.000.000;

2003: — 1.000.000.

#### **Compensazione del gruppo I Democratici n. 3**

#### **COMPENSAZIONI GRUPPO UDEUR**

*Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, sopprimere gli accantonamenti, per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003, con esclusione di quelli finalizzati alle regolazioni debitorie.*

#### **Compensazione del gruppo UDEUR**

#### **COMPENSAZIONI GRUPPO LEGA NORD PADANIA**

*Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, apportare le seguenti modificazioni:*

*voce:* Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

2001: — 1.000.000;  
2002: — 1.600.000;  
2003: — 1.600.000.

*voce:* Ministero della giustizia:  
2001: — 100.000;  
2002: — 250.000;  
2003: — 250.000.

*voce:* Ministero degli affari esteri:  
2001: — 350.000;  
2002: — 400.000;  
2003: — 400.000.

*voce:* Ministero della pubblica istruzione:  
2001: — 200.000;  
2002: — 200.000;  
2003: — 200.000.

*voce:* Ministero dei trasporti e della navigazione:  
2001: — 50.000;  
2002: — 50.000;  
2003: — 50.000.

*voce:* Ministero dell'ambiente:  
2000: — 100.000;  
2001: — 50.000;  
2002: — 50.000.

*voce:* Ministero della difesa:  
2001: — 300.000;  
2002: — 400.000;  
2003: — 400.000.

*voce:* Ministero dell'interno:  
2001: — 550.000;  
2002: — 550.000;  
2003: — 550.000.

*voce:* Ministero del lavoro e della previdenza sociale:  
2001: — 350.000;

2002: — 350.000;  
2003: — 350.000.

*voce:* Totale tabella A:  
2001: — 1.500.000;  
2002: — 2.900.000;  
2003: — 3.850.000.

**Compensazione del Gruppo Lega Nord Padania n. 1**

*Conseguentemente, all'articolo 80, tabella B, apportare le seguenti variazioni:*

*voce:* Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:  
2001: — 1.000.000;  
2002: — 1.000.000;  
2003: — 750.000.

*voce:* Ministero della giustizia:  
2001: — 100.000;  
2002: — 20.000;  
2003: — 20.000.

*voce:* Ministero delle comunicazioni:  
2001: — 200.000;  
2002: — 200.000;  
2003: — 100.000.

*voce:* Ministero per i beni e le attività culturali:  
2001: — 70.000;  
2002: — 70.000;  
2003: — 20.000.

*voce:* Ministero dell'ambiente:  
2001: — 100.000;  
2002: — 100.000;  
2003: — 100.000.

*voce:* Totale tabella B:  
2001: — 735.000;  
2002: — 695.000;

2003: — 990.000.

**Compensazione del Gruppo Lega Nord Padania n. 2**

*Conseguentemente, all'articolo 80, tabella C, ridurre proporzionalmente gli importi iscritti per ciascuna legge fino ad un tetto massimo del 10 per cento.*

**Compensazione del Gruppo Lega Nord Padania n. 3**

*Conseguentemente, dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:*

ART. 17-bis.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2001, l'aliquota agevolata dell'imposta di consumo di gas metano per usi domestici ed usi di riscaldamento individuale, applicata nei territori di cui all'articolo 1 del Testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, è soppressa.

**Compensazione del Gruppo Lega Nord Padania n. 4**

*Conseguentemente, dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:*

ART. 35-bis.

*(Riduzione degli stanziamenti per lavoro straordinario e missioni).*

1. Per il triennio 2001-2003, gli stanziamenti relativi alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale dello Stato, ivi compreso quello addetto agli uffici di diretta collaborazione del Ministro di cui all'articolo 19 della legge 15 novembre 1973, n. 734, sono ridotti del 60 per cento, con esclusione degli stanziamenti relativi all'amministrazione della pubblica sicurezza per i servizi di tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica ed ai Vigili del fuoco.

2. Agli stanziamenti relativi all'indennità ed al rimborso delle spese di trasporto per missioni nel territorio nazionale e all'estero si applica la riduzione del 50 per cento con le predette esclusioni.

**Compensazione del Gruppo Lega Nord Padania n. 5**

*Conseguentemente, dopo l'articolo 34, inserire il seguente:*

ART. 34-bis.

*(Riduzione degli stanziamenti per lavoro straordinario).*

1. Per il triennio 2001-2003, le Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, ad eccezione degli enti locali, non possono autorizzare il ricorso al lavoro straordinario dei propri dipendenti.

**Compensazione del Gruppo Lega Nord Padania n. 6**

*Conseguentemente, all'articolo 21, dopo la lettera a) inserire la seguente:*

a-bis) alla tabella A, parte III, allegata, apportare le seguenti modifiche:

a) sopprimere i numeri 24), 62), 63), 64), 123-ter) e 127-decies);

al numero 76) sono soppresse le parole: « estratti o essenze di caffè, di tè e di mate;

c) al numero 127-novies, inserire in fine le seguenti parole: « con esclusione delle prestazioni relative alla *business class*.

**Compensazione del Gruppo Lega Nord Padania n. 7**

*Conseguentemente, all'articolo 80, tabella D, apportare le seguenti variazioni:*

*voce:* Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, legge n. 208 del 1998: Attivazione delle risorse preordinate dalla legge finanziaria per l'anno 1998 al fine di realizzare interventi nelle aree depresse. Istituzione di un Fondo rotativo per il finanziamento dei programmi di promozione imprenditoriale nelle aree depresse: — ART. 1, comma 1: prosecuzione degli interventi per le aree depresse (quote aggiuntive) (7.2.1.8 - aree depresse - cap. 8590):

2001: — 3.000.000;

2002: — 4.000.000;

2003: — 4.000.000.

*voce:* Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, decreto-legge n. 148 del 1993, convertito con modificazioni dalla legge n. 236 del 1993: Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione: — ARTT. 3, comma 9, e 8, comma 4-bis: contributo speciale per la regione Calabria (7.2.1.12 - Interventi straordinari per la Calabria — cap. 8640):

2001: — 100.000;

2002: — 100.000;

2003: — 100.000.

Totale:

2001: — 3.100.000;

2002: — 4.100.000;

2003: — 4.100.000.

#### **Compensazione del Gruppo Lega Nord Padania n. 8**

*Conseguentemente, dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:*

35-bis. Per il triennio 2001-2003 le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ed all'articolo 2, commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, non possono conferire compensi ai dipendenti pubblici che siano componenti di organi di amministrazione, di revisione e di collegi sindacali.

*Conseguentemente, abrogare il comma 126, dell'articolo 1, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e sostituire la rubrica dell'articolo 18 con la seguente: « (Disposizioni in materia di indennità e di compensi) ».*

#### **Compensazione del Gruppo Lega Nord Padania n. 9**

*Conseguentemente, all'articolo 33, sostituire le parole: 0,5 per cento con le seguenti: 2 per cento.*

#### **Compensazione del Gruppo Lega Nord Padania n. 10**

*Conseguentemente, ridurre le autorizzazioni legislative di spesa ed i rifinanziamenti concernenti interventi agevolativi alle società di capitali gestite dal Ministero dell'Industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno 2001 di tremila miliardi.*

#### **Compensazione del Gruppo Lega Nord Padania n. 11**

*Conseguentemente, all'articolo 40, dopo il comma 3, inserire il seguente:*

3-bis. Gli stanziamenti iscritti nelle unità previsionali di base del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2001 e le relative proiezioni per gli anni 2002 e 2003, concernenti le spese classificate « Consumi intermedi » sono ridotti del 5 per cento per ciascun anno, con esclusione di quelli relativi ad accordi internazionali, ad intese con confessioni religiose, a regolazioni contabili, a garanzie assunte dallo Stato nonché di quelli eventi natura obbligatoria.

#### **Compensazione del Gruppo Lega Nord Padania n. 12**

### **COMPENSAZIONI GRUPPO MISTO-VERDI**

*All'articolo 4, sopprimere il comma 1.*

#### **Compensazione Gruppo Misto-Verdi n. 1**

*All'articolo 21, comma 1, lettera a), sopprimere il punto 1).*

**Compensazione Gruppo Misto-Verdi n. 2**

*All'articolo 36, comma 5, sopprimere l'ultimo periodo.*

**Compensazione Gruppo Misto-Verdi n. 3**

*All'articolo 36, comma 5, sostituire le parole: 550 miliardi, con le seguenti: 200 miliardi.*

**Compensazione Gruppo Misto-Verdi n. 4**

*All'articolo 77, comma 4, sostituire le parole: 200 miliardi con le seguenti: 100 miliardi.*

**Compensazione Gruppo Misto-Verdi n. 5**

*All'articolo 77, comma 4, sostituire le parole: 200 miliardi con le seguenti: 150 miliardi.*

**Compensazione Gruppo Misto-Verdi n. 6**

*All'articolo 2, comma 1, lettera a), sostituire le parole da: fino a lire 1.800.000 fino alla fine della lettera a), con le seguenti: « fino a lire 1.800.000 » sono seguite dalle seguenti: « per rendite catastali uguali o superiori a lire 2.000.000. Per rendite catastali inferiori a detto importo, spetta una deduzione fino all'ammontare della rendita catastale dell'unità immobiliare stessa e delle relative pertinenze ».*

**Compensazione Gruppo Misto-Verdi n. 7**